

**Commissioni finanze e tesoro
E programmazione economica, bilancio**

A.S. 3066

ORDINI DEL GIORNO

20.12.2011

A.S. 3066

~~La Camera,~~ h SENATO

premesso che:

esistono vari tipi di concessione demaniale marittima. Un primo tipo è la concessione per scopi turistici e ricreativi che trova la propria fondamentale disciplina nel codice della navigazione; con riferimento a questa tipologia di concessione demaniale marittima, le principali funzioni amministrative sono esercitate dagli enti locali, salve le aree di interesse nazionale, a norma dell'articolo 105 decreto legislativo 112/1998; un secondo tipo di concessione demaniale marittima, poi, è la concessione per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 509/1997, recante «Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 59»; 15 marzo 1997, n. come è noto, con il decreto legislativo 59/20 n.10 in oggetto sono state emanate le norme statali di attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; appare indifferibile l'inserimento nei servizi esclusi dall'applicazione del provvedimento di settori produttivi del paese, che sono conosciuti a livello mondiale; i settori che richiedono tutela anche per gli investimenti fatti sono gli stabilimenti balneari, i cantieri navali, la pesca, acquacoltura e mitilicoltura; la tutela è necessaria anche per le attività degli ambulanti che oltre ad essere un settore importate del commercio svolge un servizio che è una tradizione nel paese;

impegna il Governo

a salvaguardare compartimenti che sostengono l'economia del paese anche in un periodo di crisi, il cui indotto permette di impiegare migliaia di persone, stagionali e non, escludendo dall'applicazione del di 59/2010 i settori indicati in premessa.

~~9/4829/209 Pini.~~

M. GAMA JAGLIA *Mag*
VARESI *Varese*

G/3066/1/526

249

A.S. 3006
Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

la situazione del mercato del lavoro nel nostro Paese vede due emergenze nominalmente contrapposte: quella della gravissima carenza di occupazione, stabile e di qualità, delle giovani generazioni e quella della precoce esclusione dal mercato del lavoro delle persone mature, precocemente espulse per situazioni di crisi aziendale o precocemente avviate alla quiescenza per sostenere, attraverso tale impropria scelta, percorsi di riorganizzazione produttiva e di miglioramento della competitività;

tale condizione assume nella attuale crisi economica carattere emergenziale e contrasta nominalmente sia con gli obiettivi di innalzamento del tasso di occupazione sia con quelli di allungamento della vita attiva finalizzati al contenimento della spesa previdenziale;

occorre prevenire il rischio di ulteriore segregazione delle coorti escluse dalla produzione, di frammentazione del mercato del lavoro e di contrapposizione degli interessi delle diverse generazioni, evitando il pericolo dell'incremento di soggettive condizioni di esclusione, povertà e marginalità sociale;

al fine di garantire la realizzazione di un mercato del lavoro efficiente ed inclusivo

impegna il Governo:

a mettere allo studio e predisporre misure di politica attiva del lavoro, di sensibilizzazione culturale e, se ritenuto utile, di supporto normativo e fiscale all'introduzione di sistemi organizzativi e produttivi nelle aziende che promuovano l'invecchiamento attivo e la partecipazione delle persone in età matura alla vita attiva del Paese.

TREU, CASTRO, ICHINO, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

G/3066/2/15 e 6

251

Roma, 20/12/2011

AS 3066

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

il DDL 3066 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'articolo 1, comma 1, prevede "in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio";

il comma 2 del presente articolo specifica che "Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010";

il comma 3 specifica che "In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento", senza specificare il criterio di scelta di tale soglia; la "leva fiscale" rappresenta, notoriamente, uno degli strumenti più efficaci per contribuire alla crescita delle imprese attraverso la riduzione del carico fiscale e, quindi, tale provvedimento si pone in quest'ottica;

il valore pari al 3% preso a riferimento per il primo triennio di applicazione si presenta troppo basso se commisurato al profilo di rischio del capitale proprio e al particolare momento di "nervosismo" cui sono esposti i mercati finanziari;

le aree dell'obiettivo convergenza di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1) si configurerebbero più rischiose sul piano degli investimenti, soprattutto per il gap infrastrutturale di cui soffrono, e meriterebbero misure di agevolazioni più incisive rispetto a quella prevista;

impegna il Governo

a prevedere per le aree obiettivo convergenza un incremento della soglia del 3% di cui in premessa.

G/3066/3/5e6

Pistorio, Oliva
Pistorio Oliva

G/3066/4/5e6

ORDINE DEL GIORNO AS.3066

Le commissioni V e VI,
in sede di discussione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che il provvedimento in esame contiene diverse misure di contrasto all'evasione fiscale, con particolare riferimento all'articolo 12 recante la riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante;

considerato che:

- nell'ambito delle varie misure fiscali adottate dal precedente Governo Berlusconi, si è provveduto all'abolizione di una serie di misure anti-evasione introdotte nella passata legislatura che, in base ai dati pubblicati dall'Istat, hanno contribuito a portare dei benefici in termini di riduzione dell'evasione fiscale (15 miliardi di euro sottratti all'evasione fiscale nel 2007, rispetto al 2006);
- una misura realmente efficace da adottare per combattere evasione ed elusione fiscale ed esportazione nei paradisi fiscali di proventi da attività illecite, è rappresentata dall'abolizione, da parte della BCE, delle banconote da 500 euro;

rilevato inoltre che:

- l'Assemblea nazionale francese, nell'ambito delle misure adottate contro i paradisi fiscali, ha raccomandato la soppressione delle banconote da 500 euro; infatti, dopo la scomparsa della banconota da 1.000 dollari, la carta da 500 euro è il valore in contanti più elevato e sappiamo che il riciclaggio del denaro sporco passa soprattutto attraverso le banconote in contanti;

- già nel 2001 ed ancora prima dell'ingresso dell'Italia nell'eurosistema, le principali associazioni dei consumatori - Adusbef e Federconsumatori - avevano esortato le banche centrali ad evitare di stampare tagli da 500 euro, che oltre a non essere accettati negli esercizi commerciali come strumenti di pagamento, riscuotono diffidenza da parte degli stessi sportelli bancari o postali quando vengono portati in versamento o chiesti di essere cambiati in tagli più piccoli a misura di lavoratori e pensionati, che faticano a guadagnare in un mese il controvalore di due banconote;

- le banche centrali, che non hanno offerto alcuna plausibile giustificazione nell'aver voluto emettere a tutti i costi banconote da 500 euro, a misura di riciclatori, trafficanti e spacciatori, portano la grave responsabilità di contiguità con i sistemi criminali, sia nel riciclaggio che nell'esportazione illecita di capitali nei paradisi fiscali e negli stati canaglia, e qualora non dovessero deliberare l'urgente soppressione delle banconote da 500 euro, dimostrerebbero complicità e connivenze ingiustificabili, ed un incomprensibile freno alla lotta al riciclaggio e al perseguimento della legalità;

impegnano il Governo ad adottare, nelle sedi opportune, ogni iniziativa utile a rappresentare alla BCE la necessità che le banche centrali provvedano nel più breve tempo possibile a sopprimere le banconote da 500 euro, al fine di adottare una reale azione di contrasto del riciclaggio del denaro e dell'evasione fiscale.

**LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI,
DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA**



ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni V e VI del Senato della Repubblica,
in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201


premesso che:

- secondo stime attendibili sarebbe circa 130 miliardi di euro l'ammontare dei depositi e delle attività finanziarie detenute da cittadini residenti in Italia presso le banche svizzere; altre stime parlano addirittura di 300 miliardi di euro;
- recentemente la Germania ha siglato un accordo con la Svizzera in base al quale, in cambio del mantenimento del segreto bancario e dell'anonimato da parte dei depositanti, le banche elvetiche si impegnano ad applicare un'imposta annuale in forma anonima sui redditi finanziari prodotti dalle attività finanziarie detenute dai cittadini tedeschi presso le medesime banche;
- un accordo simile a quello siglato dalla Germania è stato anche successivamente siglato anche dal Regno Unito;
- si stima che un analogo accordo siglato tra Italia e Svizzera frutterebbe al nostro erario un maggior gettito di 30 miliardi di euro;

impegna il Governo:

a predisporre un accordo con le Banche elvetiche sullo schema di quello già siglato da altri importanti paesi europei come la Germania e il Regno Unito, al fine di assicurare all'erario importanti risorse da impiegare da un lato per l'abbattimento del debito pubblico e dall'altro lato per sostenere la crescita del Paese.

BRUNO, RUSSO



G/3006/5/5e6

173

A. S. 3066

~~La Camera,~~

IL SENATO

premessi che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori; valutata negativamente la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 13, che, contrariamente a quello che accadeva per l'ICI, riserva allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento; valutato che tale disposizione colpirà soprattutto i comuni turistici, che registreranno un sensibile minor gettito che li costringerà ad aumentare altre leve fiscali; considerato che nei comuni turistici i cittadini residenti devono sopportare in gran parte i costi dei servizi che necessariamente vanno a beneficio di persone che non vivono tutto l'anno nel comune stesso; uno di questi è il servizio idrico, che in alta stagione deve essere in grado di garantire l'erogazione dell'acqua ad un numero di persone di gran lunga superiore a quello che mediamente, durante l'anno usufruisce del servizio; considerato che è necessario ripartire in modo più equo per i cittadini residenti, i costi di gestione del servizio, che necessariamente deve essere sovradimensionato rispetto alle esigenze delle utenze residenti;

impegna il Governo

a consentire al gestore che abbia completato la manovra di eliminazione del così detto «minimo impegnato», fermo restando il limite della copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato, l'adeguamento, per le utenze domestiche, dell'importo relativo alla «quota fissa» (ex 45 del 1974, in funzione della nolo contatore) stabilito dalla delibera CIP n. rivalutazione monetaria intercorsa dalla data del citato provvedimento CIP alla data del 31 dicembre 2008, sulla base dei parametri ISTAT di rivalutazione.

~~9/4829/206 Chiappori.~~

M. GAMBACIUSA
VARESI

ME
Varese

G/3066/6/5e6

239

A. J. 3066

~~La Camera,~~ IL SENATO

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; preso atto che questo Governo ha deciso in maniera quanto meno inopportuna di applicare l'imposta municipale propria anche sugli immobili adibiti ad abitazione principale; considerato che in Italia il 70 per cento dei cittadini è proprietario della casa in cui risiede, a testimonianza dell'alto valore anche culturale che «il mattone» riveste; considerate le difficoltà economiche nel procedere con l'acquisto dell'abitazione, determinate dal periodo di crisi che il nostro Paese sta vivendo, le difficoltà nell'accedere ai mutui da parte delle famiglie e gli altri costi per le perizie e per gli atti notarili necessari per l'acquisto e per la stipula dei contratti di mutuo;

impegna il Governo

a prevedere che le spese notarili correlate alla stipula dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa e per la ristrutturazione delle medesima siano a carico dell'istituto di credito mutuante.

~~9/4829/205 D'Amico.~~

M. GAMA VAGLIA

VACCANI

llg
Vanni

G/3066/7/506

EP

A.G. 4829 3066

Ordine del giorno

12 SENATO

La Camera,

esaminato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 4 introduce detrazioni di carattere strutturale per interventi di ristrutturazioni edilizia, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali;

in particolare i commi da 1 a 3 introducono a regime la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali del 55% in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, rendendo strutturale al 36% la medesima agevolazione per gli anni successivi;

in Commissione è stato approvato un emendamento che estende l'applicazione delle agevolazioni anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

un'ulteriore estensione delle agevolazioni all'acquisto di mobili per arredamento, prodotti in Italia e realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, creerebbe benefici sostanziali sia all'ambiente sia al settore del mobile e dell'arredamento, sostenendo concretamente il settore e l'indotto ad esso connesso;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per poter estendere le agevolazioni fiscali della detrazione IRPEF del 36% anche alle spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati *Made in Italy* realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.>>

~~Lanzarina~~

Sen. M. GAMBINO

~~Fogni~~

Sen. VALENTI

6/3066/81,5e6

287

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il Senato

premesse che:

vi è un'urgente necessità di sostenere e diffondere la conoscenza della rarissima Sindrome di Hutchinson-Gilford o Progeria, conosciuta anche come sindrome da invecchiamento precoce, una malattia genetica che colpisce un bambino ogni otto milioni;

in tutto il mondo ci sono circa 60 affetti da questa sindrome, mentre ad oggi nel nostro Paese sono stati riconosciuti 5 casi;

i bambini con Progeria nascono all'apparenza sani, ma entro pochi mesi mostrano i primi segni della malattia, incluso un brusco rallentamento della crescita, perdita del grasso corporeo, perdita dei capelli e pelle invecchiata.

in pochi anni presentano i tipici disturbi delle persone anziane (anchilosi, lussazione dell'anca, arteriosclerosi, problemi al cuore e infarto), motivo principale per il quale questi bambini muoiono in età prematura;

solo nel 2003 si è scoperto che la principale causa è il mutamento di un solo gene, chiamato LMNA, che provoca un'anomalia nella struttura di una proteina (Lamina A) che riveste il nucleo della cellula;

le cause per cui questa catena di eventi innesca i processi degenerativi non sono ancora del tutto chiare; tuttavia è stato riscontrato che tale mutazione del gene LMNA è del tutto spontanea e non dipendente da fattori di tipo ereditario;

al momento non esiste una cura specifica anche se nel 2005 si è potuto accertare che determinati farmaci utilizzati per curare alcune forme di cancro (gli inibitori della farnesiltransferasi - FTI) intervengono utilmente nel bloccare la formazione della proteina anomala a favore dello sviluppo di quella normale. Trattasi però di sperimentazione su colture di cellule che potrà vedere un'effettiva applicazione sull'uomo soltanto dopo una serie di test;

impegna il Governo

a tutelare il più possibile i diretti interessati e le famiglie che si trovano ad affrontare la problematica quotidianità che tale patologia comporta;

ad intervenire al fine di raccogliere fondi da destinare ad ogni soggetto affetto nel nostro Paese e alla sua famiglia, risorse non sufficienti ma necessarie ad alleviare leggermente quanto economicamente e in termini di tempo e risorse le famiglie devono sopportare, stabilendo un contributo mensile dell'importo di euro 500 per ogni figlio, erogato dal comune di residenza del minore nei termini e nel rispetto delle modalità definite da ciascuna Regione;

ad intervenire nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, affinché le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovano e incentivino iniziative volte a consentire alle persone affette dalla malattia di cui all'articolo 1, comma 1 che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.

FILIPPI Alberto

Filippi A.

G/3066/9/5e6

168

A.S. 3066

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premessso che:

il territorio della Regione Liguria è stato colpito, nei mesi di ottobre e novembre 2011, da gravi calamità naturali, che hanno provocato numerose vittime, una ampia distruzione del territorio e degli insediamenti urbani, e gravissimi danni alle attività produttive, alle strutture abitative e alle infrastrutture;

per il ristoro dei danni, il rilancio delle attività economiche e produttive, la realizzazione di interventi di ripristino delle infrastrutture e delle strutture danneggiate, nonché per mettere in atto quegli interventi indifferibili in funzione della difesa dal rischio idrogeologico, sono necessarie risorse ingenti, valutate dalla medesima Regione Liguria in una cifra compresa tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro;

inoltre la popolazione colpita da tali eventi calamitosi, proprio a causa della distruzione delle stesse strutture produttive delle zone alluvionate, è nella pratica impossibilità di osservare gli adempimenti fiscali e contributivi;

impegna il Governo:

a provvedere in tempi brevi a disporre la sospensione, fino al 31 dicembre 2012, del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria nei riguardi dei soggetti residenti nei territori della Regione Liguria interessati da dichiarazioni di calamità naturale effettuate ai sensi della legge n. 225 del 1992 e a disciplinare altresì con proprio provvedimento le modalità con cui procedere successivamente alla ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi.

PINOTTI, LUSI

Pinotti

G/3066/10/5e6

AS 3066

La Camera, Il Senat



esaminato il provvedimento in titolo; considerato lo stanziamento per la proroga dei lavori socialmente utili di Napoli e Palermo; preso atto della volontà del Governo di proseguire con una politica «passiva» di sostegno al reddito, che si riduce a puro assistenzialismo, invece che porre in essere politiche attive di *welfare to work*,

impegna il Governo

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, che i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.81/2000 e di cui agli 280/1997, possono continuare articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n. ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contemplando l'abrogazione dei decreti legislativi 1° 81. dicembre 1997, n.468 e 28 febbraio 2000, n.

9/4829/216 Munerato, Simonetti, Montagnoli, Bitonci.

(Aggiunta la firma dell'On. Pastore)

Sen. VACCARI 
Sen. GARAOAGUA 

G/3066/11/5.6

45306

ORDINE DEL GIORNO A.C. 4829-A

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

L'Assemblea,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato lo stanziamento per la proroga dei lavori socialmente utili di Napoli e Palermo;

preso atto della volontà del Governo di proseguire con una politica "passiva" di sostegno al reddito, che si riduce a puro assistenzialismo, invece che porre in essere politiche attive di *welfare to work*;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, che i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.81/2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n.280/1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contemplando l'abrogazione dei decreti legislativi 1° dicembre 1997, n.468 e 28 febbraio 2000, n.81.

On. Munerato
On. Simonetti
On. Montagnoli
On. Bitonci

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGLIA

Vaccari
Garavaglia

G/3066/12/526

258

MP

A.C. 4829

AS. 3066

ORDINE DEL GIORNO

Il Quat
La Camera dei Deputati,

esaminato l'AC 4829, recante "Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici",

premesse che:

- La manovra economica all'esame della Camera contempla l'adozione di misure di forte responsabilizzazione dei cittadini e più in generale di tutti coloro che a vario titolo risiedono sul nostro territorio o vi svolgono la loro attività economica;
- Nessuna misura di responsabilizzazione è invece prevista nei confronti degli stranieri che risiedono illegalmente sul nostro territorio e che, in quanto tali, pur non versando tributi all'erario statale, usufruiscono di importanti servizi del nostro sistema di Welfare state, dall'assistenza sanitaria all'istruzione e ai servizi sociali;
- In particolare, desta preoccupazione la persistente inattuazione delle previsioni di cui all'art. 35 del t.u. sull'immigrazione, d.lgs. n. 286 del 1998, nella misura in cui, pur riconoscendo agli stranieri irregolari privi di risorse adeguati la possibilità di accedere alle "cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e ad essi sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva", al contempo estende anche agli stranieri l'obbligo di pagamento del ticket, a parità di condizioni con i cittadini italiani e gli stranieri regolari;
- Tale obbligo viene, infatti, costantemente disatteso da parte degli stranieri irregolari, nè le strutture sanitarie sono dotate ad oggi degli strumenti giuridici per rendere coercibile il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria nei confronti di soggetti spesso privi di un documento valido, e comunque residenti nel nostro paese in condizioni di clandestinità;
- Il Ministero della Salute, con circolare n. 5/2000, è intervenuto a chiarire che per cure urgenti devono intendersi le cure che non possono essere differite, in quanto esporrebbero la persona a pericolo per la vita o a danno per la salute, mentre per cure essenziali bisognerebbe intendere le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non immediatamente pericolose, ma che potrebbero comportare nel tempo maggiore danno alla salute o rischi per la vita;

impegna il Governo

ad attivarsi per introdurre misure che rendano effettivo il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri che risiedono illegalmente nel nostro territorio, ad esempio prevedendo l'obbligo per i sanitari di erogare le cure, il cui differimento non espone la persona a pericolo di vita, solo a seguito dell'esibizione del titolo di pagamento del ticket sanitario.

On. Laura Molteni

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

G/3066/13/506

EP

A.G. ~~4829~~ 3066

Ordine del giorno

IL SENATO

La Camera, premesso che,

le drammatiche conseguenze delle calamità alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatesi negli ultimi anni in quasi tutte le aree del Paese, oltre ad evidenziare la nota precarietà del nostro territorio, hanno anche messo in luce la necessità di porre in atto delle serie azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico;

la pericolosità e i danni diffusi si manifestano, peraltro, anche a seguito di eventi non particolarmente intensi ma localizzati in aree fortemente urbanizzate e vulnerabili le cui cause sono, fra l'altro, da imputare alla inadeguatezza del reticolo idraulico urbano e secondario nonché ad uno sviluppo urbanistico impetuoso che, in sinergia con la contrazione complessiva del presidio agricolo, aumentano consistentemente il rischio idraulico;

il fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza complessiva delle situazioni di dissesto del territorio nazionale appare essere quasi imponente, si calcola un ammontare di 44 miliardi di euro, di cui 27 per l'area del Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il patrimonio costiero;

Risulta altresì evidente che se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

per garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, andrebbero individuate specifiche disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo basato sul principio della sussidiarietà,

impegna il Governo,

ad intraprendere specifiche iniziative, anche di natura normativa, volte a prevedere l'istituzione di un regime assicurativo, in particolare fondato sui seguenti criteri direttivi:

copertura assicurativa obbligatoria del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, con esclusione dei fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo stata presentata la domanda di finizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori;

copertura dei rischi derivanti da tipologie di calamità naturali quali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni;

copertura dei danni che presentino caratteristiche di catastrofalità ai sensi delle norme vigenti;

correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

definizione dei parametri cui far riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;

previsione di franchigie, limiti di indennizzo e misure di agevolazione fiscali.

ALESSANDRI

Sen. M. CAMMISANO

Alessandri

Joeri

G/3066/14/506

A.S. 3066

La Camera, IL SENATO

premessi che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; considerato che le nostre imprese continuano a risentire degli effetti della straordinaria crisi economica che ha colpito tutte le economie occidentali; valutato che la difficoltà di accedere al credito da parte delle piccole e medie imprese costituisce un freno allo sviluppo ed agli investimenti; considerato che l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese il 16 febbraio 2011 avevano stipulato un accordo per facilitare l'accesso al credito delle imprese, in continuità con l'avviso comune dell'ABI del dicembre 2009;

impegna il Governo

a promuovere con ABI e con le associazioni rappresentative delle imprese un accordo per rinnovare i contenuti dei precedenti protocolli, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto le piccole e le medie.

974829/198-Attasia:

M. GARRA VACCIA
VACCIA
Vacc

G/3066/15/5 e 6

247

G/3066/16/5e
6

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante norme sulla trasparenza degli obblighi tributari (A.S. 3066)

Premesso che,

l'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte, complessivamente, a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, riconoscendo (commi da 1 a 8) benefici fiscali nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza;

tali benefici (commi da 9 a 13) sono relativi anche alla disciplina relativa ai limiti dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti "congrui" agli studi di settore;

in particolare, si prevedono per le persone fisiche e le società di persone -a decorrere dal 1 gennaio 2013 - benefici fiscali e amministrativi nei confronti dei soggetti che svolgono attività artistica o professionale, soggetti che svolgono attività di impresa individuale e che svolgono attività di impresa nella forma delle società di persone che adempiano a determinati obblighi di trasparenza;

i benefici riconosciuti sono relativi: alla semplificazione degli adempimenti amministrativi; all'assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria; all'accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;

per i contribuenti non soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore (ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146), nell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

si esclude l'accertamento basato su studi di settore nei confronti di contribuenti che: hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore (tale limite non può comunque essere superiore a 7,5 milioni di euro); hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta; si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;

ove i soggetti beneficiari delle suddette misure non siano in regime di contabilità ordinaria e rispettino le condizioni di trasparenza, sono riconosciuti ulteriori benefici quali: la determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (ovvero determinazione in base alla differenza tra elementi attivi e passivi effettivamente percepiti / sostenuti nel periodo di riferimento) e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e

dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; l'esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

Considerato che,

le misure proposte costituiscono un primo passo significativo verso un percorso certamente condivisibile sia sul fronte del miglioramento del rapporto fisco/contribuente che nell'emersione di base imponibile e lotta all'evasione in una prospettiva collaborativa;

il contrasto ordinario e continuo all'evasione fiscale rappresenta l'obiettivo più rilevante sul fronte fiscale e che esso passa anche attraverso un principio di premialità per i contribuenti più leali;

le misure sono riferite ad un'ampia platea di contribuenti identificabili con fatturati non rilevanti o comunque tali da essere definiti come piccole imprese;

le misure agevolative non prevedono benefici economici diretti, ma sono finalizzati ad un netto miglioramento dei rapporti tra Fisco e contribuente, con una significativa riduzione degli adempimenti e con una collaborazione fra Agenzia delle entrate e contribuente;

l'impostazione della disciplina appare ampiamente condivisibile per il fatto che si individua un percorso opzionale di maggiore trasparenza nel segno di una piena lealtà e fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuenti;

impegna il Governo

a proseguire su tale percorso prevedendo strumenti e modalità ancora più incisive e efficaci rispetto agli obiettivi definiti;

a prevedere forme di tutoraggio dell'Agenzia delle entrate in grado di poter certificare il pieno rispetto dell'obbligazione tributaria;

ad individuare modalità che incrementino ulteriormente i benefici indiretti, con particolare riferimento ai rapporti con le banche, prevedendo condizioni di favore per l'accesso al credito, nonché con la pubblica amministrazione in caso di fornitura di beni e servizi;

a consentire l'utilizzo di tale dichiarazione dei contribuenti come uno strumento di informazione anche ai fini di strategie di marketing e pubblicità.

FONTANA

Fontana

G/3066/16/506

AS 3066

ODG EBA

Premesso che l' Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato un esercizio volto ad individuare la necessità di una ulteriore capitalizzazione di un gruppo di banche europee a fronte delle esposizioni ai rischi sovrani;

Premesso che ai fini della conduzione di detto esercizio è stato richiesto di valutare ai prezzi di mercato tutte le esposizioni in titoli di Stato incluse quelle detenute fino alla scadenza;

Premesso che il metodo adottato ha contribuito ad aumentare l'incertezza sui mercati finanziari e la volatilità delle quotazioni in quanto la decisione dell' Autorità Europea è suonata per gli investitori internazionali come una conferma della possibilità di fallimento di alcuni Stati Sovrani dell'area Euro;

Premesso che l'8 dicembre 2011 l' Autorità Bancaria Europea (EBA) ha comunicato l'entità dei deficit patrimoniali di alcune delle banche coinvolte nell'esercizio, tra le quali alcune banche italiane che, a differenza di altre hanno dimostrato una maggiore solidità durante tutta la crisi e non hanno dovuto essere salvate con risorse pubbliche;

Premesso che la richiesta di ricapitalizzazione delle banche ha prodotto e produrrà pesanti conseguenze negative per l'economia italiana e, in particolare, per il finanziamento del debito pubblico;

Premesso che autorevoli esponenti del mondo bancario hanno dichiarato che a seguito dell'esercizio dell'EBA sarà difficile continuare a mantenere nei propri bilanci rilevanti esposizioni in titoli del debito pubblico italiano e a sottoscrivere nuove emissioni poiché da queste esposizioni potrebbero derivare ulteriori richieste di ricapitalizzazioni e valutazioni negative da parte di analisti e agenzie di rating;

Premesso che in ogni caso in questa fase in cui i principali centri di ricerca segnalano come elevatissimo il rischio che l'Italia entri in recessione nel 2012 e che pertanto è necessario garantire che non si verifichino situazioni di riduzione del credito all'economia per effetto di regolamentazioni che impongono oneri di ricapitalizzazione sulle banche

Impegna il Governo

ad adoperarsi, anche nei confronti della Commissione Europea e della Banca d'Italia, per evitare o quanto meno ritardare l'implementazione delle raccomandazioni dell' Autorità Bancaria Europea fintanto che perdurino le attuali condizioni di elevata turbolenza del mercato dei titoli di Stato e quali azioni intenda mettere in atto per assicurare che non venga meno il sostegno delle banche nella sottoscrizione del debito pubblico e nell'erogazione del credito all'economia.

6/3066/17/5e6

LEDDI

G/3066/18/526

A.S. 3066

ODG

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (atto Senato 3066),

Premesso che,

il 24 agosto scorso i negoziatori della Svizzera e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno concluso a Zurigo le trattative concernenti questioni fiscali pendenti e hanno parafato una convenzione fiscale che, per le persone residenti nel Regno Unito, prevede il pagamento a posteriori di un'imposta sulle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera. Al riguardo esse possono effettuare un pagamento unico d'imposta oppure dichiarare i loro conti. I futuri redditi e utili dei capitali di clienti bancari britannici in Svizzera saranno assoggettati a un'imposta liberatoria, il cui provento sarà trasferito dalla Svizzera alle autorità britanniche. La convenzione dovrebbe essere firmata nelle prossime settimane da entrambi i Governi e potrebbe entrare in vigore all'inizio del 2013;

la Svizzera e il Regno Unito hanno quindi deciso di adottare un approccio comune per ottenere, in primo luogo, che le pretese fiscali britanniche siano soddisfatte in occasione di futuri investimenti effettuati in Svizzera da contribuenti del Regno Unito e, secondariamente, che una regolamentazione accettabile per tutte le parti interessate sia proposta per il passato attraverso il pagamento a posteriori di un'imposta forfettaria. La soluzione negoziata unisce due elementi, ovvero, la tutela della sfera privata dei clienti bancari, da una parte, e la garanzia della riscossione di pretese fiscali giustificate, dall'altra;

pochi giorni prima Svizzera e Germania hanno sottoscritto un accordo preliminare ad una nuova convenzione che i due Stati, dovrebbero siglare entro settembre, che dovrebbe portare nelle casse tedesche un incasso pari a 4 miliardi circa ogni 100 finora non dichiarati al fisco e toccati da questo accordo. In aggiunta, le banche elvetiche anticiperanno allo Stato tedesco 2 miliardi di franchi svizzeri entro 30 giorni dalla stipula della convenzione - circa 1,5 miliardi di euro - per garantire un gettito minimo a titolo di recupero d'imposta e soprattutto dare corpo alla volontà di attuare la convenzione;

l'offerta svizzera, si basa su due elementi: da un lato le banche elvetiche conservano il segreto bancario e quindi continuano a garantire l'anonimato ai clienti che lo richiedono; in cambio sono disposte a diventare sostituti d'imposta perché si impegnano ad applicare sui patrimoni una sorta di maxi-ritenuta, salvo nei casi in cui il cliente dimostri di aver pagato le tasse in casa propria;

la Germania a questo proposito ha previsto un ventaglio di aliquote da applicare come liberatoria per sanare il passato, dal 19% al 34%, perché intende tener conto del tempo di detenzione del patrimonio in Svizzera e del reddito accumulato negli anni durante i quali non sono state pagate le imposte. Dopo la liberatoria, scatta il regime per il futuro. Il 1° gennaio 2013, i cittadini tedeschi con patrimoni accumulati clandestinamente in Svizzera si troveranno di fronte a un bivio: dichiarare i capitali e pagare le tasse in Germania oppure mantenere l'anonimato accettando il prelievo alla fonte per persone fisiche e persone giuridiche applicato automaticamente dalle banche svizzere. Le banche elvetiche gestiranno patrimoni solo per conto di clienti che pagano le tasse. La clientela che non accetta queste condizioni sarà costretta a trasferire i conti presso altre banche non elvetiche entro il primo gennaio 2013;

se anche l'Italia siglasse con la Svizzera un accordo come quello siglato dal Regno Unito e dalla Germania, potrebbe recuperare consistenti risorse al bilancio dello Stato e ridurre la fuga dei capitali in Svizzera: una fuoriuscita di risorse finanziarie che potrebbe aver ripreso vigore in queste ultimissime settimane, a causa dell'acuirsi della crisi del debito sovrano europeo e delle altre misure adottate dal Governo per ridurre deficit e debito pubblico;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo,

a intraprendere, entro brevi termini, i necessari passi diplomatici per riallacciare il dialogo con il Governo svizzero nell'intento di promuovere e tutelare gli interessi dell'Italia su questi temi;

a convocare un tavolo di concertazione con il Governo svizzero per definire al più presto un percorso negoziale per giungere entro i prossimi sei mesi alla stesura di un accordo sul modello di quello che si sta concretizzando tra la Svizzera e la Germania e che preveda per il passato una liberatoria attraverso il pagamento a posteriori di un'imposta forfettaria.

MICHELONI, TONINI, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA,
LUSI, MORANDO, PEGORER,

Michela

G/3066/18/5e6

Art. 10.

Le Commissioni V e VI del Senato della Repubblica,
in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
premessi che:

negli ultimi anni l'attività di riscossione coattiva dei tributi effettuata da Equitalia, società a capitale interamente pubblico (51 per cento Agenzia delle entrate e 49 per cento INPS), svolgente attività di agente della riscossione per conto dell'Erario, degli enti pubblici di previdenza e assistenza (INPS, INAIL) e di altri enti pubblici statali e non statali, è decisamente cresciuta;

in base a dati desunti sia dai bilanci della società medesima sia dalle analisi effettuate dalla Corte dei conti, gli incassi di Equitalia sono più che raddoppiati nell'arco di un quinquennio, passando da 3,8 miliardi di euro del 2005 a 8,9 miliardi di euro del 2010, e tali evidenze contabili vengono sempre più spesso utilizzate come la prova di presunti risultati del contrasto all'evasione fiscale;

secondo le risultanze dell'ultima relazione sul coordinamento della finanza pubblica curata dalla Corte dei conti, nonché della relazione della stessa Corte sull'ultimo rendiconto generale dello Stato, il considerevole aumento degli importi riscossi negli ultimi anni da Equitalia appare essere in realtà legato in buona misura a un altrettanto considerevole aumento degli importi che gli enti hanno via via deciso di affidare alla predetta società; per il resto, la crescita della riscossione può essere imputabile in parte a un indubbio incremento nell'efficienza operativa degli uffici, ma in parte soprattutto a una maggiore efficacia delle procedure di riscossione coattiva, e quest'ultima è sicuramente determinata quasi esclusivamente dall'inasprimento delle forme di coercizione e dal peso delle sanzioni accessorie addebitate ai contribuenti destinatari delle cartelle esattoriali inviate da Equitalia S.p.A.; negli ultimi anni abbiamo in effetti assistito a ripetute modifiche della normativa vigente in materia di riscossione dei tributi, mirate esplicitamente a rendere il più rapida e spedita possibile l'attività di riscossione, e accorciando i tempi di riscossione di Equitalia;

secondo quanto riportato dal direttore dell'Agenzia delle entrate nel corso di una audizione parlamentare presso la VI Commissione finanze della Camera dei Deputati, nel solo 2010, Equitalia ha emesso circa 1 milione 800 mila cartelle esattoriali, e la sua attività di riscossione si è tradotta in 577 mila fermi amministrativi, 135 mila ipoteche, 133 mila pignoramenti (di cui oltre 11 mila pignoramenti immobiliari) e infine in 542 mila istanze di fallimento di imprese e contribuenti;

G/3066/10/506

235

il progressivo inasprimento della normativa, pur essendo ispirato al condivisibile obiettivo del contrasto e del recupero dell'evasione fiscale, nel volere a tutti i costi rimuovere ogni possibile ostacolo che si frappone tra l'agente della riscossione e l'incasso degli importi iscritti nelle cartelle con la sola finalità di fare cassa, ha dunque prodotto come effetto collaterale la sostanziale eliminazione di gran parte delle garanzie che la legislazione previgente prevedeva a tutela del contribuente, trasformando l'affidamento alla riscossione dei tributi in qualcosa di molto simile a una attività di vessazione, senza peraltro dare prova certa di un reale miglioramento sul fronte della lotta alla vera evasione fiscale;

ad aggravare ancora di più la posizione del contribuente che entra nel mirino di Equitalia è il fatto che, insieme all'importo del tributo dovuto, Equitalia addebita ovviamente gli interessi di mora, le spese per la riscossione ma anche un aggio di riscossione delle cartelle esattoriali a proprio favore stabilito nella misura del 9 per cento (ridotto al 4,65 per cento solo se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale); secondo le disposizioni di legge tuttora in vigore, il contribuente che salda la cartella esattoriale dopo un anno dalla notifica si trova a dover pagare oltre l'11 per cento a titolo di vari interessi, una sanzione amministrativa del 30 per cento alla quale si aggiunge l'aggio di riscossione nella misura del 9 per cento, per un esborso totale superiore al 50 per cento;

questi meccanismi della riscossione producono non di rado risultati a dir poco paradossali e perversi, come è paradossale e perverso il caso recente di una piccola azienda sarda, che a causa di un errore di 5 centesimi di euro, dovuto probabilmente ad una banale distrazione nella trascrizione di una cifra, si è vista recapitare una cartella di Equitalia dove l'iniziale importo con l'aggiunta di spese varie, interessi e aggio, era lievitato alla cifra di ben 62 euro;

non si possono gravare le imprese, già in difficoltà per la crisi economica, o minare le libertà individuali delle persone in base al principio che pur di fare cassa si possono accorciare i tempi della riscossione con metodi coercitivi e aggressivi (tale è da considerarsi infatti il pignoramento presso terzi che mina l'immagine della persona e la credibilità di una azienda), né si possono vessare cittadini e contribuenti disposti a pagare il giusto debito ma impossibilitati a farlo in tempi troppo ristretti e per importi assolutamente sproporzionati rispetto alle cifre inizialmente dovute;

tutti gli indicatori mostrano come siano fortemente peggiorate le condizioni economiche generali spingendo molte piccole e medie imprese sull'orlo del fallimento e della chiusura; i più recenti dati ISTAT parlano di 43.000 imprese chiuse, di 363.000 addetti rimasti senza lavoro; tale situazione è ancora più grave nel Mezzogiorno;

G/3066/19/15 e.6
24

136

tale situazione risulta ancora più grave allorché lo Stato, che attraverso Equitalia mostra ai cittadini un atteggiamento feroce quando vanta crediti e tributi nei confronti dei contribuenti e delle imprese, poi si dimostra poi a sua volta pessimo pagatore dei propri debiti nei confronti delle imprese private che forniscono beni e servizi alle pubbliche amministrazioni; giova ricordare il proposito che i crediti complessivamente vantati dalle imprese private nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono valutati in circa 70 miliardi di euro, e che lo Stato paga i propri fornitori con un ritardo medio di 86 giorni (e punte massime di gran lunga maggiori), contro i 22 giorni della Francia, i 19 giorni del Regno Unito e gli 11 giorni della Germania;

nel solo anno 2010, oltre un milione di contribuenti hanno contestato nelle opportune sedi della giustizia tributaria le cartelle e gli avvisi di addebito di Equitalia, e di tali contestazioni, un terzo risultino vincenti in primo grado, e metà delle restanti vengono giudicate fondate in secondo grado di giudizio; in base ai dati riportati nella relazione della Corte dei Conti all'ultimo rendiconto dello Stato, rispetto a un dato importo inizialmente affidato dall'ente titolare a Equitalia, l'incasso finale non supera mediamente il 20 per cento; sempre in base agli stessi dati, le posizioni debitorie di importo superiore ai 500 mila euro rappresentano il 20 per cento degli importi totali dati in gestione a Equitalia, e che le posizioni debitorie di importo inferiore a 20 mila euro sono quasi il 40 per cento; da un provvedimento di «rottamazione» delle cartelle Equitalia di importo inferiore a 20 mila euro, con un pagamento del 25 per cento dell'importo dovuto, si dovrebbero incassare non meno di 6 miliardi di euro;

la settimana scorsa, due importanti emendamenti al decreto legge in esame sono stati approvati alla Camera: (1) la misura dell'aggio di riscossione a favore di Equitalia, considerata ormai da tutti veramente esosa nonché priva di qualsiasi giustificazione sotto il profilo dei costi operativi della struttura, è finalmente stata rimossa; (2) la vendita forzata da parte di Equitalia lasceranno il posto alla vendita diretta o al riacquisto da parte del proprietario dell'immobile; sulla scia di queste due importanti modifiche è opportuno incidere di più sull'intera normativa, con un provvedimento che al tempo stesso sgravi consistentemente il carico sui contribuenti e che garantisca una celere riscossione degli importi ancora pendenti a favore di Equitalia;

impegnano il Governo:

a proporre un provvedimento di estinzione dei debiti derivanti dalle cartelle emesse da Equitalia («rottamazione» delle cartelle) di importo non superiore a 20 mila euro, fissando al 25 per cento la percentuale di pagamento dell'importo inizialmente dovuto;

6/3066/19/506

25
 Bruno Rosso
 Bruno Rosso

A.S. 3066

La Camera, *El Rest*

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato che occorre porre un freno al fenomeno sempre più diffuso in Italia delle imprese «lampo», che vengono aperte e poi chiuse prima della chiusura del primo esercizio sociale, al fine di evitare il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali; le stesse imprese vengono poi riaperte dopo qualche mese da altri personaggi, rendendo, nei fatti, impossibile per l'amministrazione finanziaria l'individuazione degli amministratori responsabili, con conseguente rinuncia a recuperare le imposte ed i contributi dovuti e non versati; preso atto che le statistiche evidenziano come tale pratica sia condotta in maggior parte da cittadini stranieri, in particolare di nazionalità cinese;

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione dell'obbligo di presentazione, all'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino *extra* Unione europea, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività.

~~9/4829/197 Bitonci.~~

Gambino

V. Cam...

G/3066/20/5eG

A.S. 3066

~~La Camera,~~ *Si tenuto*

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 12, che abbassa ad euro mille il limite per l'uso del contante; tale abbassamento, insieme con il limite per il pagamento in contanti delle pensioni e degli stipendi provocherà tantissimi disagi alle persone più anziane che oggi ritirano personalmente la loro pensione; considerato che i nuovi limiti determineranno necessariamente un aumento dei costi a carico dei cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo

a valutare di rendere gratuite le transazioni regolate con carta di credito per importi inferiori a 2.500 euro.

~~9/4829/195 Molgora~~

SEN. UCCARDI

Uccardi

SEN. GARAVAGLIA

Garavaglia

G/3066/21/5e6

WM

~~A.C. 4829-A~~ AS 3056

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, n. 5847)

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 12, che abbassa ad euro mille il limite per l'uso del contante; tale abbassamento, insieme con il limite per il pagamento in contanti delle pensioni e degli stipendi provocherà tantissimi disagi alle persone più anziane che oggi ritirano personalmente la loro pensione;
- considerato che i nuovi limiti determineranno necessariamente un aumento dei costi a carico dei cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo

a valutare di rendere gratuite le transazioni regolate con carta di credito per importi inferiori a 2.500 euro.

On. GARAVAGLIA

VACCARI

12/10/11

Vaccari

G/3066/22/5e6

WM

A.C. 4829-A AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, IL SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- considerate, in particolare, le misure introdotte dall'articolo 19 in materia di imposta di bollo sui conti correnti, sui titoli sugli strumenti e prodotti finanziari nonché sui valori « scudati » e sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all'estero;
- considerato che già i nuovi limiti fissati dal decreto in tema di tracciabilità dei pagamenti determineranno necessariamente un aumento dei costi finanziari e delle commissioni a carico di tutti i cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo

ad alzare il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti al di sotto del quale le persone fisiche non devono pagare l'imposta di bollo.

On. GARAVAGLIA

VACCARI

Vaccari
Vaccari

G/3066/23/5e6

A.S. 3066

Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

l'evasione fiscale, che costa all'Italia ogni anno circa 300 miliardi di euro di imponibile sottratte all'erario: di queste, l'evasione di imposte dirette è 115 miliardi di euro, l'economia sommersa sottrae 105 miliardi, la criminalità organizzata 40 miliardi e 25 miliardi chi ha il secondo e terzo lavoro. A questo si aggiunge il costo della corruzione: altri 70 miliardi (dati della Corte dei Conti). Sommando tutte le voci si giunge ad oltre 350 miliardi di euro, sottratti ogni anno dalle casse dello Stato; in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche;

impegna il Governo,

ad adottare, entro brevi termini, quelle misure legislative necessarie all'introduzione del reato di autoriciclaggio;

D'ACQUA, De Gethi
DELLA MONICA CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA *SERRA*

G/3066/24/5.6

~~WM~~

~~AS. 3066~~
A.C. 4829

La Camera, 11 ~~febb~~

Ordine del giorno

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 12, che abbassa ad euro mille il limite per l'uso del contante; tale abbassamento, insieme con il limite per il pagamento in contanti delle pensioni e degli stipendi provocherà tantissimi disagi alle persone più anziane che oggi ritirano personalmente la loro pensione;
- considerato che i nuovi limiti determineranno necessariamente un aumento dei costi a carico dei cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo

a valutare di rendere gratuite le transazioni regolate con carta di credito per importi inferiori a 2.500 euro.

On. Molgora

Sen. VACCARI *Vaccari*
Sen. GARAVAGNA *Garavagna*

G/3066/25/5e6

~~WM~~

AS. 3066
A.C. 4829

La Camera,

Il Senato

Ordine del giorno

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- preso atto che questo Governo ha deciso in maniera quanto meno inopportuna di applicare l'imposta municipale propria anche sugli immobili adibiti ad abitazione principale;
- considerato che in Italia il 70 per cento dei cittadini è proprietario della casa in cui risiede, a testimonianza dell'alto valore anche culturale che "il mattone" riveste;
- considerate le difficoltà economiche nel procedere con l'acquisto dell'abitazione, determinate dal periodo di crisi che il nostro Paese sta vivendo, le difficoltà nell'accedere ai mutui da parte delle famiglie e gli altri costi per le perizie e per gli atti notarili necessari per l'acquisto e per la stipula dei contratti di mutuo;

impegna il Governo

a prevedere che le spese notarili correlate alla stipula dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa e per la ristrutturazione delle medesima siano a carico dell'istituto di credito mutuante.

On. D'Amico

Sen. VACCARI
Sen. GARAVAGNA

G/3066/26/5e6

254

A.S. 3066

~~AC 4829~~

Oggetto Senato

Ordini del Giorno

La Camera dei Deputati, premesso che

- l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" anticipa, in via sperimentale, l'imposta municipale propria;
- anche l'edilizia residenziale pubblica è soggetto interessato al pagamento di detta imposta;
- finalità degli Enti Gestori dell'edilizia residenziale pubblica è, tra l'altro, dare in locazione alloggi ad un canone "politico", stabilito dalle Regioni, a soggetti economicamente deboli;
- tale canone è spesso, rispetto al prezzo di mercato, irrisorio (a livello nazionale mediamente 80 euro);
- i canoni di locazione sono già soggetti ad una tassazione generale elevata;
- un'ulteriore imposta limiterebbe la capacità degli Enti Gestori di impegnare risorse per garantire sicurezza e salubrità agli alloggi che, già ora, sono spesso in pessimo stato di manutenzione.

Impegna il Governo

a prevedere l'esenzione dall'imposta municipale principale per gli Enti Gestori dell'edilizia municipale pubblica.

~~On. Follegot~~

SEN. VACCARI



~~On. Fedriga~~

SEN. GARAVAGLIA



G/3066/27/506

La commissione Bilancio del Senato, premesso che:

il decreto legge che la Commissione si accinge ad approvare introduce nuovamente la tassazione della prima casa di abitazione attraverso l'imposta municipale unica (IMU);

questo onere sarà ancora più gravoso rispetto al passato a causa del notevole aumento generato dall'incremento dei moltiplicatori delle rendite catastali;

Considerato che:

nel nostro Paese, la proprietà dell'abitazione principale è diffusa anche nei ceti a basso reddito;

questo periodo di crisi economico finanziaria ha comportato la perdita di numerosi posti di lavoro, nonché l'aumento del numero dei lavoratori posti in regime di mobilità e cassa integrazione;

i pensionati con redditi inferiori ai 1.400 euro hanno enormi difficoltà ad affrontare qualsiasi nuova spesa e spesso, con il loro reddito, sopperiscono ai disagi economici dei loro familiari, fungendo da veri e propri ammortizzatori sociali,

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile di natura economica, ad esentare dal pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) tutti i lavoratori in quiescenza con redditi inferiori ad euro 1400, nonché lavoratori disoccupati e quelli sottoposti a regime di mobilità e cassa integrazione.

Sen. Bricolo

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

G/3066/28(5e6)

Ordine del Giorno

La 5a Commissione Senato, premesso che,

Il decreto legge n. 201/2011, nell'anticipare dal 2014 al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), ossia la nuova ICI, ha altresì esteso questo irrazionale balzello anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

tali tipologie di costruzione hanno sempre ottenuto prelievi fiscali collegati alla loro natura agraria tanto che è sempre stato condiviso che le costruzioni rurali, finché mantengono i requisiti di ruralità, non vanno sottoposte a tassazione, in quanto il relativo valore è già compreso nel reddito dominicale del terreno (in senso conforme: risoluzione ministeriale 18 novembre 1987, protocollo n. 301308; circolare ministeriale 20 marzo 2000 n. 50/E);

con le novità introdotte dal predetto decreto legge n. 201/2011, al contrario, anche i fabbricati rurali saranno oggetto di tassazione ai sensi dell'IMU, ma non solo: sia per gli stessi fabbricati rurali, sia per i terreni agricoli, i valori su cui applicare l'aliquota di imposta risulteranno assai elevati a causa delle pesanti rivalutazioni di rendita e di moltiplicatori del valore disposti dal decreto in oggetto;

per il mondo agricolo tali prelievi fiscali rappresenteranno un colpo letale che andrà ad aggiungersi all'aumento sconsiderato delle accise sui carburanti e delle materie prime direttamente collegate;

da ultimo, va fatto presente che agli agricoltori verrà richiesto il pagamento anticipato dell'imposta municipale propria sui fabbricati rurali che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, ma già iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. Per tali fattispecie l'IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto,

impegna il Governo,

a tenere nelle dovute considerazioni le gravi difficoltà in cui versano gli imprenditori agricoli del nostro paese ed in tali circostanze adottare le necessarie iniziative di tutela affinché le emanande norme di applicazione dell'IMU per i fabbricati rurali non producano ulteriori effetti fiscali a carico degli agricoltori interessati.

GARAVAGLIA M.

VACCARI

G/3066/29/506

AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Commissione Bilancio del Senato,

premessi che:

il decreto legge che stiamo convertendo, prevede l'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) che ricalca la precedente imposta comunale sugli Immobili (ICI), in seguito abolita dal Governo Berlusconi;

risulta inopportuno utilizzare la dicitura IMU, in quanto quest'ultima è stata introdotta dal decreto 14 marzo 2011, n.23 attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, che non ha previsto nessun tipo di tassazione sulla prima casa di abitazione;


secondo il decreto attuativo, infatti, la fiscalità derivante dal patrimonio immobiliare dei Comuni darà ad essi il diritto ad incamerare il gettito prodotto dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo su determinati atti, il gettito prodotto dalle imposte ipotecaria e catastale nella misura percentuale del 30% rispetto a quanto percepito. Ai Comuni inoltre andrà la titolarità delle imposte incassate a titolo di Irpef derivante dal possesso di redditi fondiari (escluso il reddito agrario). Infine saranno titolari di eventuali tributi speciali catastali, tasse ipotecarie (sempre nella misura del 30%) e della cedolare secca sugli affitti e le locazioni;

per di più una cospicua percentuale dell'Imu, così come prevista dalla Manovra del Governo, andrà allo Stato, in contrasto con qualsiasi principio di fiscalità federale,

impegna il Governo:

a modificare l'impropria dicitura IMU relativamente alla tassazione degli immobili, così come proposta nella Manovra, perchè non rispondente in alcun modo ai principi ispiratori dell'Imposta Municipale Unica, istituita dal decreto attuativo suddetto.

Sen. Calderoli



G/3066/30/5e6

G/3066/31/5e6

ORDINE DEL GIORNO
IN OCCASIONE DELL'ESAME DELL'ATTO SENATO 3066

Il Senato,

rilevando

come con il Decreto legge 201/2011 la cui conversione in Legge è oggi all'esame dell'Assemblea, il Governo abbia destinato 1,4 miliardi di euro alla prosecuzione delle missioni internazionali delle Forze Armate nel 2012,

sottolineando

come tale cifra equivalga al mantenimento di tutte gli interventi in corso agli attuali livelli di forza;

ricordando altresì

come il progredire della *Transition Strategy* varata dall'Alleanza Atlantica in Afghanistan renda possibile il disimpegno di un rilevante numero di truppe occidentali da quel Paese già a partire dal prossimo anno;

che gli Stati Uniti hanno in effetti già deliberato la scorsa estate di procedere ad una riduzione del 33% dei propri effettivi sul terreno entro il prossimo settembre, di cui circa un terzo entro la fine del 2011;

che la Francia ha annunciato riduzioni simmetriche ed altre risultano essere state deliberate da altri Paesi, come la Germania, la Gran Bretagna e l'Australia;

che militari ed uomini delle forze di polizia del nostro Paese sono schierati in un gran numero di teatri, spesso dispersi in drappelli di consistenza minima, da Hebron al cuore dell'Africa, che non garantiscono alla Repubblica alcun particolare ritorno politico e di visibilità, mentre elevano significativamente gli oneri a carico del bilancio dello Stato;

che, malgrado l'Italia si accinga nuovamente ad esercitare le massime responsabilità di comando sull'Unifil II, nel Libano meridionale continuano a non esser chiare le prospettive dell'intera missione internazionale, nata nell'estate del 2006 con il compito di smilitarizzare la parte di territorio libanese sotto il controllo dell'Hezbollah, che è nel frattempo divenuto forza


maggioritaria di Governo a Beirut, mentre la situazione della regione risulta in forte deterioramento per effetto dell'acuirsi della crisi nell'attigua Siria;

ritenendo

conseguentemente possibile una rimodulazione dei nostri interventi che ne riduca l'ampiezza e gli oneri complessivi, senza recare pregiudizio al ruolo internazionale del Paese ed alla possibilità di trarre vantaggi politici dall'impiego delle nostre Forze Armate all'estero;

impegna il Governo

a procedere ad una rapida riconfigurazione della presenza militare delle truppe italiane all'estero, ritirando i distaccamenti di dimensioni simboliche dai teatri dove sono schierati, procedendo a riduzioni ovunque se ne presenti la possibilità e mantenendo le nostre unità soltanto ove strettamente necessario sulla base degli interessi nazionali del Paese, in modo tale da ridurre le spese connesse al loro mantenimento e destinare i risparmi così realizzati al finanziamento di interventi finalizzati a prevedere l'esenzione totale o parziale dei pensionati a basso reddito dal pagamento dell'IMU.



Sen. Torri

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

G/3066/31/5e6

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni riunite 5[^] e 6[^],

in sede di esame del DDL n. 3066 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

premessi che:

l'articolo 13, al comma 14-ter, prevede che debbano essere dichiarati al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni;

il comma 21 del medesimo articolo 13 è stato soppresso e con esso la proroga al 3 marzo 2012 per le domande di variazione catastale dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità;

i terreni, ai fini IMU, già subiscono la rivalutazione del 60 per cento del loro valore, così come previsto per le altre categorie di beni patrimoniali,

impegnano il Governo

a chiarire, in riferimento all'articolo 13, comma 14-bis, che il requisito di ruralità non dipende dalla categoria catastale, ovvero a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 13 del decreto in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte:

a ripristinare la proroga al 31 marzo 2012 per le domande di variazione catastale dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, per gli effetti di cui all'articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

a riconsiderare la soggettività autonoma all'IMU dei fabbricati rurali, in considerazione dell'assorbimento della redditività degli stessi nel valore dei terreni al fine di evitare duplicazioni di imposta.

Sen. Gallo

Sen. D'Alia

G/3066/32/5e6

A.S. 3066

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. 3066, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

Premesso che:


la lettera *gg quater* dell'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011 ha introdotto norme specificatamente intese a riformare il settore della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali dei comuni, anche al fine di evitare il ripetersi di incresciosi episodi quali quelli determinati dal comportamento di un esattore privato, Italia riscossioni s.p.a., che ha provocato la sottrazione dalle casse comunali di quasi duecento milioni di euro, nonché di connotare il settore dei necessari elementi di trasparenza e di buon andamento nell'esercizio di una fondamentale funzione pubblica quale quella della riscossione dei tributi;

l'art. 14 bis, inopinatamente e ingiustificatamente introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha soppresso la parte più significativa della suddetta lettera *gg quater* dell'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011, riportando il sistema alla situazione precedente, noncurante della necessità di una profonda revisione del sistema e dei danni arrecati da condotte non coerenti con la funzionalità e la legittimità che dovrebbero contraddistinguere l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché in palese contraddizione con il titolo stesso del decreto legge in questione;

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti per il ripristino del testo originario della lettera *gg quater* dell'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, nonché ad introdurre in maniera generalizzata per la riscossione spontanea dei tributi locali il sistema del versamento unitario, con compensazione (c.d. modello F24) di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ed a verificare la possibilità di prevedere l'istituzione di un soggetto di diritto pubblico che effettui in via sussidiaria la riscossione coattiva, laddove gli enti stessi non intendano esercitare tale funzione, in modo da realizzare il giusto equilibrio tra esigenze di efficienza del sistema, di garanzie dei diritti dei contribuenti e di tutela dei bilanci degli enti locali.

D'UBALDO



G/3066/33/506

A.S. 3066

DDG

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

tra le misure fiscali che hanno incidenza sulle entrate, l'introduzione dell'IMU sulla prima casa si è resa necessaria, unitamente alla revisione delle rendite catastali, e all'introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, del bollo su titoli e conti correnti, delle accise sulle benzine, all'incremento dell'IVA e dell'addizionale Irpef regionale, per consentire il raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica;

l'imposta sulla prima casa di abitazione è stata oggetto di ampia discussione ed è stata opportunamente corretta con l'obiettivo di renderla maggiormente equa, tanto che ora si stima che circa il quaranta per cento dei titolari di una prima casa (quelli che stanno nei decili più bassi della scala reddituale) non dovrà pagarla;

la correzione introdotta consiste nell'applicazione di meccanismi differenziati in relazione alla composizione del nucleo familiare: nel momento in cui si hanno figli a carico, accanto alla detrazione di 200 euro, che vale per tutti i contribuenti, si può usufruire di una ulteriore quota di esenzione pari a 50 euro per ciascun figlio, fino ad un tetto massimo di 400 euro complessivi.

l'intervento correttivo appena descritto, tuttavia, vale per i soli anni 2012 e 2013 e, pertanto, bisognerà puntare a rendere strutturale la detrazione;

relativamente all'IMU sulle seconde case si evidenziano alcune problematiche che devono essere corrette. Dalle prime simulazioni effettuate, se l'Imu sulla prima casa è mediamente meno pesante della vecchia ICI, quella sulle seconde case è mediamente più alta in caso di immobili affittati. Il rischio che si corre è quello di colpire in modo eccessivo il mercato degli affitti e i soggetti proprietari di seconde case con redditi bassi. In tale ambito, il passato regime ICI prevedeva da un lato incentivi ad affittare appartamenti a canone concordato e dall'altro disincentivi forti a tenere sfiti gli appartamenti. Il nuovo regime IMU, uniformando tutti i trattamenti ed eliminando gli incentivi e i disincentivi della vecchia ICI, favorisce di fatto coloro che mantengono gli immobili vuoti. La conseguenza è quella di creare possibili tensioni sui canoni concordati, con riflessi negativi sulle fasce deboli di popolazione, ed un impoverimento del patrimonio immobiliare.

Tutto ciò premesso,

G/3066/34/5 e 6
41

86

impegna il Governo

ad adottare misure per rendere stabile le misure di maggiorazione delle detrazioni IMU sulla prima casa in relazione alla composizione del nucleo familiare di cui all'articolo 13 , comma 10 del provvedimento in esame;

ad adottare appositi correttivi dell'IMU prevedendo riduzioni dell'imposta in caso di locazione degli appartamenti a canone concordato ed un contestuale aggravio di imposta nel caso di appartamenti non locati.

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Morando

G/3066/35/5e6

A.S. 3066

Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13, al comma 14-ter, prevede che debbano essere dichiarati al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni;

il comma 21 è stato soppresso e con esso la proroga al 31 marzo 2012 per le domande di variazione catastale dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità;

i terreni, ai fini IMU, già subiscono la rivalutazione del 60 per cento del loro valore, così come previsto per le altre categorie di beni patrimoniali;

la tassazione così pesante di beni strumentali al lavoro agricolo ha conseguenze molto gravi per le imprese agricole, che nella presente situazione di crisi avrebbe necessità di misure per ridare vigore e slancio alla crescita dell'imprenditoria;

impegna il Governo:

a ripristinare la proroga al 31 marzo 2012 per le domande di variazione catastale dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, per gli effetti di cui all'articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

a riconsiderare la soggettività autonoma all'IMU dei fabbricati rurali, in considerazione dell'assorbimento della redditività degli stessi nel valore dei terreni al fine di evitare duplicazioni di imposta.

Pignedoli:

PIGNEDOLI, ANDRIA, LEGNINI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO,
PERTOLDI, RANDAZZO

G/3066/36/5e6

Le Commissioni V e VI del Senato della Repubblica,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

premesso che l'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, istituisce l'imposta municipale propria;

considerato che ai sensi del citato legislativo 23/2011, art. 9-comma 1, sono soggetti passivi dell'imposta i proprietari di immobili;

rilevato che l'art. 13 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

considerato che nel caso di acquisto di un immobile a mezzo dell'accensione di un mutuo, per di più gravato da ipoteca legale, il valore netto del bene per il proprietario stesso è da considerarsi ridotto nella misura pari al debito residuo da estinguere;

considerato, altresì, che l'art. 19, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituisce una imposta sul valore degli immobili situati all'estero nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili e che tale aliquota è pari a quella dell'IMU pur non beneficiando i suddetti immobili dei costi di urbanizzazione come per quelli siti nel nostro Paese; e che pertanto non si vede la ragione di una imposizione di tale ammontare per i citati immobili;



considerato che il valore di mercato degli immobili è di norma maggiore del valore catastale;

impegnano il Governo

a valutare l'ipotesi di riduzione della base imponibile dell'IMU rendendola equivalente al valore netto dell'immobile gravato da relativa ipoteca;

a rivedere complessivamente l'idea di una imposta sul valore degli immobili situati all'estero, posto che questa risulta spesso non conciliabile con il regime fiscale sugli immobili già prevista da altri Paesi.

G/3066/37/5e6

Valditara



G/3066/38/5.6

WM

A.S. 3066

~~A.C. 4829~~

Il Senato,
~~La Camera,~~

Ordine del giorno

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;
- valutata negativamente la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 13, che, contrariamente a quello che accadeva per l'ICI, riserva allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento;
- valutato che tale disposizione colpirà soprattutto i comuni turistici, che registreranno un sensibile minor gettito che li costringerà ad aumentare altre leve fiscali;
- considerato che nei comuni turistici i cittadini residenti devono sopportare in gran parte i costi dei servizi che necessariamente vanno a beneficio di persone che non vivono tutto l'anno nel comune stesso; uno di questi è il servizio idrico, che in alta stagione deve essere in grado di garantire l'erogazione dell'acqua ad un numero di persone di gran lunga superiore a quello che mediamente, durante l'anno usufruisce del servizio;
- considerato che è necessario ripartire in modo più equo per i cittadini residenti, i costi di gestione del servizio, che necessariamente deve essere sovradimensionato rispetto alle esigenze delle utenze residenti;

impegna il Governo

a consentire al gestore che abbia completato la manovra di eliminazione del c.d. "minimo impegnato", fermo restando il limite della copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato, l'adeguamento, per le utenze domestiche, dell'importo relativo alla "quota fissa" (ex nolo contatore) stabilito dalla delibera CIP n. 45/1974, in funzione della rivalutazione monetaria intercorsa dalla data del citato provvedimento CIP alla data del 31 dicembre 2008, sulla base dei parametri ISTAT di rivalutazione.

~~On. Chiappari~~

SEN. GARAVAGLIA
SEN. VACCARI



 45

184

A-S-3066

La Camera, *di* *Senato*

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori; considerato che sul territorio nazionale esistono centinaia di migliaia di immobili non censiti, che quindi, oltre ad essere stati costruiti abusivamente, sfuggono ad ogni tipo di tassazione;

impegna il Governo

a valutare quanto esposto in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative per procedere con il censimento di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale prima di procedere con l'applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili adibiti ad abitazione principale.

~~9/4829/196 Simonetti.~~

SEN. VACCHE

Vacchi

SEN. GARAVIA

Garavia

G/3066/39/506

A.S. 3066

**Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici**

Ordine del giorno

He Senato
~~La Camera~~

- ✓ Preso atto che il Governo con il Decreto Legge 201/2011 recante "*disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" si è posto la finalità di riportare una maggiore fiducia nei mercati finanziari da tempo sotto gli attacchi speculativi e che, per raggiungere tale scopo, ha finalizzato diverse misure, soprattutto dal lato delle entrate;
- ✓ Attestato come tra le diverse disposizioni previste la maggiore è sicuramente quella relativa alla anticipazione dell'IMU a partire già dal 2012 con l'estensione della stessa anche alle abitazioni principali che, di fatto, reintroduce l'ICI sulla prima casa, e la rivalutazione delle rendite catastali, alla cui rivalutazione viene altresì applicato un moltiplicatore;
- ✓ Ricordato che il Governo precedente aveva soppresso l'ICI sulla prima casa e che la riforma federalista intrapresa con la Legge delega 42/2009 aveva previsto, a partire dal 2014, l'introduzione di una nuova imposta, l'IMU, il cui gettito sarebbe stato introitato dai Comuni, nella prospettiva di dare agli enti locali quelle risorse finanziarie ed economiche necessarie per conseguire quell'autonomia fiscale fondamentale per giungere ad una piena realizzazione del federalismo fiscale;
- ✓ Considerato che il fenomeno dell'abusivismo edilizio è molto diffuso nel nostro Paese, soprattutto in certe aree, dove le abitazioni di interi Paesi sono sconosciute all'Agenzia del Territorio, l'ente cui spetta il compito il monitoraggio delle dichiarazioni catastali e che, solo nel 2008, sono stati scoperti oltre 570.000 immobili fantasma;
- ✓ Attestato che l'Agenzia del territorio opera secondo una metodologia ormai consolidata, basata su un processo di monitoraggio tra le ortofoto digitali aeree ad alta risoluzione e la cartografia catastale gestita dall'Agenzia, a cui seguono ulteriori verifiche negli archivi censuari e che hanno consentito negli ultimi anni la individuazione delle particelle catastali sulle quali sono risultati presenti immobili non dichiarati;
- ✓ Dimostrato che questa metodologia di controllo ha permesso pertanto di scoprire numerosi evasori, soprattutto in quelle aree del Paese dove il monitoraggio è più complesso ma che porta altresì alla scoperta di numerosi casi di evasione, come evidenziato non a caso dalla stessa Agenzia

~~186~~ / G/3066/40/5e6

186

del Territorio secondo la quale, sulla base degli ultimi rilevamenti effettuati, sulle le oltre cento province italiane controllate recentemente, le prime tredici del Mezzogiorno collezionano da sole ben 703.150 fabbricati fantasma su un totale di 2.077.048 finora scoperti, cioè uno su tre (il 33,8%);

- ✓ Attestato che un monitoraggio ancora più approfondito e dettagliato garantirebbe sia un maggior gettito d'imposta capace di sopperire a quella carenza di risorse economiche evidenziata, contribuendo altresì a riportare una equità sociale tra chi paga correttamente e chi, invece, evade;

Impegna il Governo

A considerare la necessità di potenziare ulteriormente i mezzi e gli strumenti in gestione all'Agenzia del Territorio al fine di incentivare il monitoraggio dei fabbricati catastali allo scopo di assicurare un maggior gettito così da favorire un conseguente abbassamento del livello di tassazione generale sugli immobili.

SEN. GARRUCCI *Garrucci*
SEN. VACCARI *Vaccari*

G/3066/40/5eG

AS. 3066

A.D.

C. 4829

Ordine del giorno

Il Senatore
La Camera,

premessi che:

- il nuovo regime della cedolare secca introdotto sui redditi da locazione di immobili sta funzionando con risultati di gettito ormai quantificabili;
 - permane il fenomeno di redditi sommersi nel settore delle locazioni di seconde case per finalità turistiche, che sfuggono ad una qualsiasi imposizione;
- considerato che:
- i sacrifici imposti dal decreto-legge in esame colpiscono i proprietari di unità immobiliari per la reintroduzione dell'IMU anche sulla prima casa, e l'aumento della base imponibile sulle seconde e altre proprietà per la rivalutazione delle rendite,
 - ciò potrebbe indurre i proprietari a scaricare i nuovi oneri in occasione della locazione estiva temporanea delle case di vacanza, a danno delle famiglie che usufruiscono del servizio;
 - tali redditi, come oggi, a causa dell'elevata tassazione, potrebbero sfuggire ad ogni imposizione;

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità, nell'ambito della prossima riforma fiscale, di assoggettare anche i predetti redditi di locazione all'istituto della cedolare secca, destinando una quota di entrate ai comuni, nel cui territorio insistono gli immobili, nonché attribuendo ai medesimi comuni le attività di controllo e riscossione.

SEN. GARELLI VAGLIA

SEN. VACCARI

[Signature]
[Signature]
6/3066/41/5e6

Ordine del Giorno

Il Senato
La Camera, premesso che,

Il decreto legge n. 201/2011, nell'anticipare dal 2014 al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), ossia la nuova ICI, ha altresì esteso questo irrazionale balzello anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

tali tipologie di costruzione hanno sempre ottenuto prelievi fiscali collegati alla loro natura agraria tanto che è sempre stato condiviso che le costruzioni rurali, finché mantengono i requisiti di ruralità, non vanno sottoposte a tassazione, in quanto il relativo valore è già compreso nel reddito dominicale del terreno (in senso conforme: risoluzione ministeriale 18 novembre 1987, protocollo n. 301308; circolare ministeriale 20 marzo 2000 n. 50/E);

con le novità introdotte dal predetto decreto legge n. 201/2011, al contrario, anche i fabbricati rurali saranno oggetto di tassazione ai sensi dell'IMU, ma non solo: sia per gli stessi fabbricati rurali, sia per i terreni agricoli, i valori su cui applicare l'aliquota di imposta risulteranno assai elevati a causa delle pesanti rivalutazioni di rendita e di moltiplicatori del valore disposti dal decreto in oggetto;

per il mondo agricolo tali prelievi fiscali rappresenteranno un colpo letale che andrà ad aggiungersi all'aumento sconsiderato delle accise sui carburanti e delle materie prime direttamente collegate;

da ultimo, va fatto presente che agli agricoltori verrà richiesto il pagamento anticipato dell'imposta municipale propria sui fabbricati rurali che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, ma già iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. Per tali fattispecie l'IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto,

impegna il Governo,

a tenere nelle dovute considerazioni le gravi difficoltà in cui versano gli imprenditori agricoli del nostro paese ed in tali circostanze adottare le necessarie iniziative di tutela affinché le emanande norme di applicazione dell'IMU per i fabbricati rurali non producano ulteriori effetti fiscali a carico degli agricoltori interessati.

RAINIERI

Sen. VACCARI

NEGRO

Sen. GORRAQUA

G/3066/42/5e6

A-S. 3066

G/3066/43/5e6

La Camera,

M. Senato

premessi che le drammatiche conseguenze delle calamità alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi negli ultimi anni in quasi tutte le aree del Paese, oltre ad evidenziare la nota precarietà del nostro territorio, hanno anche messo in luce la necessità di porre in atto delle serie azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico; la pericolosità e i danni diffusi si manifestano, peraltro, anche a seguito di eventi non particolarmente intensi ma localizzati in aree fortemente urbanizzate e vulnerabili le cui cause sono, fra l'altro, da imputare alla inadeguatezza del reticolo idraulico urbano e secondario nonché ad uno sviluppo urbanistico impetuoso che, in sinergia con la contrazione complessiva del presidio agricolo, aumentano consistentemente il rischio idraulico; il fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza complessiva delle situazioni di dissesto del territorio nazionale appare essere quasi imponente, si calcola un ammontare di 44 miliardi di euro, di cui 27 per l'area del Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il patrimonio costiero; risulta altresì evidente che se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali; per garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, andrebbero individuate specifiche disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo basato sul principio della sussidiarietà,

impegna il Governo:

ad intraprendere specifiche iniziative, anche di natura normativa, volte a prevedere l'istituzione di un regime assicurativo, in particolare fondato sui seguenti criteri:

- a) copertura assicurativa obbligatoria del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, con esclusione dei fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo stata presentata la domanda di finizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori;
- b) copertura dei rischi derivanti da tipologie di calamità naturali quali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni;
- c) copertura dei danni che presentino caratteristiche di catastoficalità ai sensi delle norme vigenti;
- d) correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;
- e) definizione dei parametri cui far riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;
- f) previsione di franchigie, limiti di indennizzo e misure di agevolazione fiscali.

9/4829/185 Alessandri.

SEN - USCCARI

SEN - GARAVAGLIA

La Camera, *7/1 Senato*

valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini; visto in particolare il disposto dell'articolo 13 che anticipa l'istituzione dell'imposta municipale propria all'anno 2012 e la estende ai fabbricati rurali ad uso abitativo e a quelli strumentali all'attività agricola e, stabilisce inoltre, con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli, che l'imposta sia corrisposta sulla base di un valore incrementato del 60 per cento, conseguente alla rivalutazione della base imponibile mediante l'applicazione di un moltiplicatore pari a 120; considerato che tale aumento delle imposte a carico degli agricoltori comporta un incremento del peso fiscale pari a tre volte quello attuale con devastanti ricadute sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della richiamata disposizione, al fine di adottare con urgenza provvedimenti volti ad escludere dall'imposizione dell'imposta municipale unica le abitazioni e i fabbricati rurali e a ripristinare le attuali agevolazioni a favore dei terreni agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente un settore già in forte crisi anche a seguito dei ridimensionati aiuti comunitari.

~~9/4829/186-Negro, Callegari, Fogliato, Rainieri~~

SEN. VACCARI *vacari*

SEN. GARAVAGLIA *garavaglia*

G/3066/44/506

A.S. 3066

~~La Camera,~~

Il Senato

premessi che:

l'articolo 13 del decreto-legge 6 201, anticipa, in via sperimentale, l'imposta municipale dicembre 2011, n. propria; anche gli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica sono soggetti al pagamento di detta imposta; finalità degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica è, tra l'altro, dare in locazione alloggi ad un canone «politico», stabilito dalle Regioni, a soggetti economicamente deboli;

tale canone è spesso, rispetto al prezzo di mercato, irrisorio (a livello nazionale mediamente 80 euro);

i canoni di locazione sono già soggetti ad una tassazione generale elevata; un'ulteriore imposta limiterebbe la capacità degli Enti Gestori di impegnare risorse per garantire sicurezza e salubrità agli alloggi che, già ora, sono spesso in pessimo stato di manutenzione,


impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esenzione dall'imposta municipale principale per gli Enti Gestori dell'edilizia residenziale pubblica.

~~9/4829/189 Follegot, Fedriga.~~

SEN. GARIVAGLIA

SEN. MACCARI



G/3066/45/5e6

AWM

AS. 3066
A.C. 4829

Il Senato
La Camera,

Ordine del giorno

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;
- considerato che sul territorio nazionale esistono centinaia di migliaia di immobili non censiti, che quindi, oltre ad essere stati costruiti abusivamente, sfuggono ad ogni tipo di tassazione;

impegna il Governo

a procedere con il censimento di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale prima di procedere con l'applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili adibiti ad abitazione principale.

On. Simonetti

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGLIA

Valeri
Janf

~~3066~~

G/3066/46/5e6

A. S. 3066

~~La Camera,~~ IL SENATO

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori; considerato che la normativa sull'imposta comunale sugli immobili concedeva ai comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e non limitava il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa; preso atto che l'articolo 13 del presente decreto non concede tale possibilità ai comuni e limita ad uno il numero di pertinenze per cui si può usufruire dell'aliquota agevolata;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a concedere la possibilità ai comuni di esentare dall'imposta municipale propria gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e a non limitare il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa.

~~9/4829/202 Bragantini.~~

M. GIANUSAGLIA Neg
VARENNI Vecchi

G/3066/47/5e6

243

A.S. 3066

~~La Camera,~~

IL SENATO

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori; valutata negativamente la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 13, che, contrariamente a quello che accadeva per l'ICI, riserva allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento; valutato che tale disposizione colpirà soprattutto i comuni turistici, che registreranno un sensibile minor gettito che li costringerà ad aumentare altre leve fiscali;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del comma 11 dell'articolo 13, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare ai comuni l'intero gettito dell'imposta municipale propria, tornando all'originaria *ratio* della norma costitutiva dell'IMU, che poneva i comuni stessi come unici beneficiari delle imposte sugli immobili.

~~9/4829/201 Vanalli, Bitonci, Forcolin, Desiderati, Montagnoli, Lanzarin, D'Amico-~~

M. GAMBACCHIA
VAREMI

G/3066/48/5e6

244

A.S. 3066

~~La Camera,~~ IL SENATO

premessi che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori; preso atto che l'aliquota di base dell'imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; considerato che gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, godono della riduzione dell'aliquota ICI, andando incontro alla particolare tipologia di contratti, con canoni calmierati rispetto a quelli di mercato; preso atto che nel presente decreto non è presente una disciplina specifica per gli immobili locati ai sensi della legge 431 del 1998;

impegna il Governo

a considerare una riduzione dell'aliquota IMU per gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alla luce della particolare tipologia di contratti, che prevedono canoni calmierati rispetto a quelli di mercato.

9/4829/200 Polledri

M. CANSUQUA
VAREANI

G/3066/49/5e6

245

A.S. 3066

La Camera, IL SENATO

premessi che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori; considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro; il Governo ha poi modificato la disposizione, attraverso un emendamento, stabilendo che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; ritenuto opportuno che sia il comune a modulare la detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che sia il comune a modulare importi e beneficiari della detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale, in modo da dare il giusto margine di discrezionalità all'ente che deve poter impostare liberamente la propria politica fiscale.

~~9/4829/199 Forcolin~~

M. GANAVALLA *ll*
VAREMI *g*

G/3066/50/5e6

246

G/3066/51/5e6

WM

A.C. 4829-A AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, IL SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;
- preso atto che l'aliquota di base dell'imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- considerato che gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 potevano godere della riduzione dell'aliquota ICI, andando incontro alla particolare tipologia di contratti, con canoni calmierati rispetto a quelli di mercato;
- preso atto che nel presente decreto non è presente una disciplina specifica per gli immobili locati ai sensi della legge 431/1998;

impegna il Governo

a considerare una riduzione dell'aliquota IMU per gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alla luce della particolare tipologia di contratti, che prevedono canoni calmierati rispetto a quelli di mercato.

On. Polledri 222

GARAVAGLIA
VACCARI

Vaccari
Vaccari
59

308

WM

A.E. 4829-A *AS 3066*

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, il SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;
- considerato che sul territorio nazionale esistono centinaia di migliaia di immobili non censiti, che quindi, oltre ad essere stati costruiti abusivamente, sfuggono ad ogni tipo di tassazione;

impegna il Governo

a procedere con il censimento di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale prima di procedere con l'applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili adibiti ad abitazione principale.

Dr. GARAVAGLIA
VACCARI

*(Garavaglia
Vaccari)*

G/3066/52/5e6

WM

~~A.C. 4829-A~~ AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, IL SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;
- considerato che la normativa sull'imposta comunale sugli immobili concedeva ai comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e non limitava il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa;
- preso atto che l'articolo 13 del presente decreto non concede tale possibilità ai comuni e limita ad uno il numero di pertinenze per cui si può usufruire dell'aliquota agevolata;

impegna il Governo

a concedere la possibilità ai comuni di esentare dall'imposta municipale propria gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e a non limitare il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa.

On. Bragantini

BRAGANTINI

VACCARI

(Vaccari)
Vaccari

G/3066/53/506

WM

~~A.C. 4829-A~~ AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, in SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;
- valutata negativamente la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 13, che, contrariamente a quello che accadeva per l'ICI, riserva allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento;
- valutato che tale disposizione colpirà soprattutto i comuni turistici, che registreranno un sensibile minor gettito che li costringerà ad aumentare altre leve fiscali;

impegna il Governo

a destinare ai comuni l'intero gettito dell'imposta municipale propria, tornando all'originaria ratio della norma costitutiva dell'IMU, che poneva i comuni stessi come unici beneficiari delle imposte sugli immobili.

On. Vanalli

GRANVIGLIA
VACCARI

GRANVIGLIA
Vaccari

G/3066/54/506

Il Senat

Ordine del giorno


La Camera,


- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;
- valutata negativamente la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 13, che, contrariamente a quello che accadeva per l'ICI, riserva allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento;
- valutato che tale disposizione colpirà soprattutto i comuni turistici, che registreranno un sensibile minor gettito che li costringerà ad aumentare altre leve fiscali;

impegna il Governo

a destinare ai comuni l'intero gettito dell'imposta municipale propria, tomando all'originaria ratio della norma costitutiva dell'IMU, che poneva i comuni stessi come unici beneficiari delle imposte sugli immobili.

On. Vanalli
 On. Bitonci
 On. Forcolin
 On. Desiderati

Sen. VACCARI
 Sen. GARAVAGNA



 On. Montagnoli
 On. Lanzarin
 On. D'Amico

G/3066/55/526

257
27

WM

45.3066
A.C. 4829

Ordine del giorno

La Camera,

Il Senato

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;
- considerato che la normativa sull'imposta comunale sugli immobili concedeva ai comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e non limitava il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa;
- preso atto che l'articolo 13 del presente decreto non concede tale possibilità ai comuni e limita ad uno il numero di pertinenze per cui si può usufruire dell'aliquota agevolata;

impegna il Governo

a concedere la possibilità ai comuni di esentare dall'imposta municipale propria gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e a non limitare il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa.

On. Bragantini

Sen. GARAVANA
Sen. VACCA

Guerra

Vaccaro

G/3066/56/506

258

28

WM

A.C. 4829

AS 3066

Ordine del giorno

La Camera,

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;
- considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro; il Governo ha poi modificato la disposizione, attraverso un emendamento, stabilendo che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- ritenuto opportuno che sia il comune a modulare la detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale;

impegna il Governo

a far sì che sia il comune a modulare importi e beneficiari della detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale, in modo da dare il giusto margine di discrezionalità all'ente, che deve poter impostare liberamente la propria politica fiscale.

On. Forcolin

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

G/3066/57/506

260

WM

AS 3066
A.C. 4829

Ordine del giorno

La Camera,

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;
- preso atto che l'aliquota di base dell'imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- considerato che gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 potevano godere della riduzione dell'aliquota ICI, andando incontro alla particolare tipologia di contratti, con canoni calmierati rispetto a quelli di mercato;
- preso atto che nel presente decreto non è presente una disciplina specifica per gli immobili locati ai sensi della legge 431/1998;

impegna il Governo

a considerare una riduzione dell'aliquota IMU per gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alla luce della particolare tipologia di contratti, che prevedono canoni calmierati rispetto a quelli di mercato.

On. Polledri

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGLIO

9/3066/58/5e6
66

261
26

MU

A G. ~~4829~~ 3066

Ordine del giorno

~~La Camera,~~ IL SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo,
- valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini;
- visto in particolare il disposto dell'articolo 13 che anticipa l'istituzione dell'imposta municipale propria all'anno 2012 e la estende ai fabbricati rurali ad uso abitativo e a quelli strumentali all'attività agricola e, stabilisce inoltre, con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli, che l'imposta sia corrisposta sulla base di un valore incrementato del 60%, conseguente alla rivalutazione della base imponibile mediante l'applicazione di un moltiplicatore pari a 120;
- considerato che tale aumento delle imposte a carico degli agricoltori comporta un incremento del peso fiscale pari a tre volte quello attuale con devastanti ricadute sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore.

Impegna il Governo:

a valutare con urgenza la necessità di escludere dall'imposizione dell'imposta municipale unica le abitazioni e i fabbricati rurali e a ripristinare le attuali agevolazioni a favore dei terreni agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente un settore già in forte crisi anche a seguito dei ridimensionati aiuti comunitari.

~~On. Giovanna Negro~~

~~On. Corrado Callegari~~

~~On. Sebastiano Fogliato~~

On. Fabio Rainieri

A. GARA JAGUIS
VALLANI

G/3066/59/526

FOF

A.C. 4829 3066

Ordine del giorno

La Camera dei Deputati, premesso che

- l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" anticipa, in via sperimentale, l'imposta municipale propria;
- anche gli Enti Gestori dell'edilizia residenziale pubblica sono soggetti al pagamento di detta imposta;
- finalità degli Enti Gestori dell'edilizia residenziale pubblica è, tra l'altro, dare in locazione alloggi ad un canone "politico", stabilito dalle Regioni, a soggetti economicamente deboli;
- tale canone è spesso, rispetto al prezzo di mercato, irrisorio (a livello nazionale mediamente 80 euro);
- i canoni di locazione sono già soggetti ad una tassazione generale elevata;
- un'ulteriore imposta limiterebbe la capacità degli Enti Gestori di impegnare risorse per garantire sicurezza e salubrità agli alloggi che, già ora, sono spesso in pessimo stato di manutenzione.

Impegna il Governo

a prevedere l'esenzione dall'imposta municipale principale per gli Enti Gestori dell'edilizia residenziale pubblica.

On. Follegot

~~On. Fedriga~~

M. GANA JACUJA MG
VAREMI VAREMI

G/3066/60/526

A.S. 3066

~~La Camera,~~ IL SENATO

premesso che:


valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; preso atto del pesante aumento delle accise sui carburanti, che, oltre al maggior costo diretto, comporta l'aumento dei costi dei beni di prima necessità, causando un doppio danno alle famiglie; considerato che, ormai, l'importo delle accise arriva quasi al 50 per cento del costo finale della benzina e che l'aumento colpisce indiscriminatamente tutti, indipendentemente dal reddito e dal capitale, con grave sacrificio di chi deve usare l'auto per recarsi quotidianamente al lavoro;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere riduzioni delle accise sui carburanti, compensando le minori entrate con aumenti dell'imposizione sui beni di lusso.

9/4829/203 Buonomano.

M. CAMMAGLIA
JAREANI



G/3066/61/526

242

WM

AS 3066
A.C. 4829

Il Senat
La Camera,

Ordine del giorno

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- preso atto del pesante aumento delle accise sui carburanti, che, oltre al maggior costo diretto, comporta l'aumento dei costi dei beni di prima necessità, causando un doppio danno alle famiglie;
- considerato che, ormai, l'importo delle accise arriva quasi al 50 per cento del costo finale della benzina e che l'aumento colpisce indiscriminatamente tutti, indipendentemente dal reddito e dal capitale, con grave sacrificio di chi deve usare l'auto per recarsi quotidianamente al lavoro;

impegna il Governo

a prevedere riduzioni delle accise sui carburanti, compensando le minori entrate con aumenti dell'imposizione sui beni di lusso.

On. Buonanno

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

Vaccari
Garavagna

G/3066/62/526

255

AV

A.S. 3066

~~A.C. 4829~~

Ordine del giorno

~~La Camera,~~ *ferato*

premessi che:

il provvedimento in esame reca interventi volti di carattere economico e di razionalizzazione e semplificazione in settori delle opere pubbliche e dei servizi ai cittadini;

il canone per i passi carrai, dovuto dai cittadini e dalle imprese che risiedono fuori dal cartello di centro abitato in favore di ANAS ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1994 e richiamato dall'articolo 7 comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002, è determinato da parte della società medesima attraverso un provvedimento che ha natura discrezionale perché dà un contenuto numerico ai parametri indicati, genericamente, nell'articolo 27, comma 8 del Codice della strada e questo comporta una notevole difformità di trattamento da compartimento a compartimento e quindi una conseguente alterazione della concorrenza l'articolo 55, comma 23 della legge n. 449 del 1997, relativamente ai cosiddetti «passi carrai», prevede che «Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni....., sono aggiornate ogni anno e in sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto»; successivamente l'ANAS S.p.a. avrebbe interpretato la norma secondo cui il limite del 150 per cento valeva solo per il primo anno di applicazione, mentre per gli anni successivi il canone sarebbe dovuto sulla base di parametri individuati dall'ANAS stessa e questo ha portato, in base alle nuove tabelle e coefficienti di calcolo, gli aumenti unilaterali da parte dell'Anas del canone; gli utenti si trovano, di fatto, a pagare due volte le tasse sulle strade: sia, ordinariamente, per la manutenzione delle strade urbane, sia, straordinariamente, per la manutenzione delle strade regionali e statali e le cifre per l'accesso alla strada oscillano da qualche centinaio di euro per i cittadini privati fino a migliaia di euro per le attività commerciali; molti cittadini, che hanno l'accesso della propria abitazione su strade ANAS, hanno ricevuto richieste di pagamento di canoni molto elevati, ormai quintuplicati rispetto all'origine e diversificati senza apparente motivo, come nel caso degli accessi sulla Via Romea tra Venezia e Chioggia e ritengono che la situazione sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, così come sottolineato anche dal Difensore civico di Padova e della regione Veneto,

impegna il Governo

ad intervenire con le opportune iniziative normative affinché venga posta fine alla disparità di trattamento che subiscono i cittadini e le imprese da parte della società ANAS nelle modalità di calcolo del canone dovuto per i passi carrai, anche intervenendo sulle disposizioni di legge che affidano alla società medesima piena discrezionalità per il computo degli importi, nonché fissando criteri e modalità che impongano che gli incrementi dei canoni non superino l'andamento dell'inflazione.

~~On. Alessandro Montagnoli,~~

SEN. VACCARI *Vaccari*

SEN. GARAVAGLIA *Garavaglia*

G/3066/63/526

MU

A.C. ~~4829~~ 3066

Ordine del giorno

~~La Camera,~~ IL SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo,
- valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini che lungi dal favorire lo sviluppo e la crescita producono una ulteriore contrazione del reddito delle famiglie e delle piccole imprese, in particolare quelle agricole;
- considerato che l' aumento del prezzo del carburante farà lievitare i costi di produzione a carico degli imprenditori agricoli, aumento non compensato da una uguale crescita degli utili conseguente alle criticità del mercato quali la volatilità dei prezzi e i fenomeni speculativi;
- visto inoltre il disposto dell'articolo 13 che stabilendo, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta municipale unica alle abitazioni rurali e ai fabbricati strumentali all'attività agricola, oltre all'incremento della base imponibile per i terreni agricoli, comporta un ulteriore considerevole incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori;

Impegna il Governo

- A non applicare l'aumento dell'accisa sui carburanti stabilito dall'articolo 15, al gasolio per impieghi agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente il comparto agricolo che rappresenta un settore di estrema importanza per il nostro Paese leader mondiale di prodotti alimentari di eccellenza e qualità.

~~On. Sebastiano Fogliato~~

~~On. Corrado Callegari~~

Sen. M. GANAJAGLIA

Sen. JAPPANI

G/3066/64/506

A. S. 3066

La Camera 12 GENNAIO

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; considerate, in particolare, le misure introdotte dall'articolo 19 in materia di imposta di bollo sui conti correnti, sui titoli sugli strumenti e prodotti finanziari nonché sui valori «scudati» e sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all'estero; considerato che già i nuovi limiti fissati dal decreto in tema di tracciabilità dei pagamenti determineranno necessariamente un aumento dei costi finanziari e delle commissioni a carico di tutti i cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a alzare il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti al di sotto del quale le persone fisiche non devono pagare l'imposta di bollo.

974829/204 Bonino.

M. CANNASALVA

VALENTI

MEP
Vanni

G/3066/65/5e6

291

~~WM~~

AS. 3066
~~A.C. 4829~~

~~La Camera,~~ Il Senato

Ordine del giorno

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- considerate, in particolare, le misure introdotte dall'articolo 19 in materia di imposta di bollo sui conti correnti, sui titoli sugli strumenti e prodotti finanziari nonché sui valori « scudati » e sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all'estero;
- considerato che già i nuovi limiti fissati dal decreto in tema di tracciabilità dei pagamenti determineranno necessariamente un aumento dei costi finanziari e delle commissioni a carico di tutti i cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo

ad alzare il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti al di sotto del quale le persone fisiche non devono pagare l'imposta di bollo.

On. ~~Bonino~~

Sen. VACCA R

Valleri

Sen. GONAVAGUS

Jaylin

G/3066/66/526

A.S. 3066
ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,
in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

l'articolo 19 comma 1 del decreto legge 201/2011 " Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" ha, nel contesto di un'azione tesa a favorire la stabilità dei conti pubblici, introdotto una tassazione percentuale sul totale dei prodotti e strumenti finanziari posseduti dai cittadini;

tale tassazione, innovando rispetto a quanto precedentemente disposto, non considera alcuna soglia di esenzione neppure per importi di bassa significatività;

al contrario, l'articolo 19 comma 2 dello stesso provvedimento considera come soglia di esenzione per l'applicazione dell'imposta di bollo sui conti correnti la giacenza media di euro 5.000 mentre al comma 3 b) prevede un'esenzione specifica solo per i buoni postali fruttiferi sempre nel limite di euro 5.000;

il trattamento differente di situazioni uguali comporta un rischio di legittimità della stessa norma;

la precedente disciplina faceva salve le situazioni dei piccoli e piccolissimi azionisti ponendo come soglia di esenzione il possesso di strumenti e prodotti finanziari nel limite di euro 1.000 operando in tal modo un equo bilanciamento tra l'interesse dello Stato e l'interesse di quegli azionisti che sostengono, non per fini lucrativi o speculativi, iniziative spesso di azionariato diffuso;

l'introduzione di un prelievo proporzionale con un importo minimo determina gravi difficoltà a tutti quegli Enti che favoriscono l'azionariato popolare e il sostegno delle proprie iniziative volte a promuovere un concetto di cittadinanza attiva e responsabile che poggia molto sui soci/sostenitori che spesso detengono controvalori di azioni inferiore ai 1.000 euro con la conseguenza che l'introduzione di tale tassazione, di gran lunga superiore alla redditività delle azioni sottoscritte, potrebbe determinare per moltissimi piccoli azionisti una penalizzazione con danno per l'azione sociale degli enti in questione;

in tal senso il provvedimento contraddice quello spirito di equità e sostenibilità cui esso stesso si ispira penalizzando in misura sproporzionata coloro che intendono sostenere, con il proprio piccolo apporto, iniziative di ampio respiro sociale senza ottenere, d'altra parte, un ritorno economico significativo;

Tutto ciò premesso

impegna il Governo

a modificare l'articolo 19 comma 1 del D.L.201/2011 nella parte in cui prevede la modifica dell'art. 13 della Tariffa prima parte allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 ai commi 2-bis e 2-ter equiparando il trattamento a quanto previsto al successivo comma 2 del medesimo articolo ovvero prevedendo una soglia di esenzione pari ad una giacenza media sul deposito o comunque al possesso di un controvalore di strumenti finanziari non superiore, in media per anno, ad Euro 5.000;

(9/3066/67/526)

a modificare l'articolo 19 comma 1 del D.L.201/2011 nella parte in cui prevede la modifica dell'art. 13 della Tariffa prima parte allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 ai commi 2-bis e 2-ter ripristinando una soglia di esenzione per i piccolissimi azionisti pari ad euro 1.000 al di sotto della quale non sia prevista l'applicazione di alcuna imposta.

FONTANA

Fontana

G/3066/67/526

A.S. 3066

ODG

Il Senato,

In sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

il tema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e nelle transazioni commerciali tra imprese suscita, ormai da diversi anni, un forte allarme fra gli imprenditori di ogni regione ed è motivo di forte rallentamento negli investimenti di imprese estere nel nostro Paese;

le dimensioni del problema sono emerse con chiarezza nella Relazione annuale del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'anno 2009, nella quale viene sottolineato: "La questione in esame si pone in tutta la sua gravità soprattutto per le imprese che stipulano contratti con la Pubblica Amministrazione, le quali, in misura ancor più forte rispetto alle aziende che operano con committenze private, sono da sempre soggette al gravame di un onere aggiuntivo rappresentato dall'ulteriore costo che le stesse devono sostenere per far fronte al gap, spesso di proporzioni assai considerevoli, che si viene a determinare tra il momento della liquidazione dei costi gestionali e quello dell'incasso del corrispettivo pattuito; onere di cui ovviamente non si può non tener conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara pubblica." ed evidenziato nei passi successivi che: " La conseguenza è che questo tipo di mercato finisce con il privilegiare le grandi imprese e colpisce, in maniera irreversibile, le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto, di uscire definitivamente dal sistema. Il tutto, come è facile intuire, determina conseguenze di rilevante entità sulla concorrenza, falsando, in misura considerevole, il regolare andamento del mercato";

i dati numerici resi noti dall'Autorità di Vigilanza sono molto preoccupanti. In particolare, i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici/appaltatrici oscillano tra un minimo di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni, con una media di 128 giorni. I ritardi mediamente accumulati sono circa doppi rispetto a quanto si registra nel resto dei Paesi dell'Unione Europea dove i tempi medi di pagamento sono pari a 65 giorni;

il predetto ritardo è per lo più imputato ai tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione (46,3%) e dei mandati di pagamento (29,6%) da parte delle stazioni appaltanti e, ancor più in generale, a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla Pubblica Amministrazione (32,5%);

l'esposizione debitoria della pubblica amministrazione, calcolata sulla base della stima effettuata dalle associazioni interpellate dall'Autorità di Vigilanza, ammonterebbe ad oltre 40 miliardi di euro, pari al 2,4 per cento del PIL nazionale, dei quali una parte consistente deriverebbe dalla gestione del sistema sanitario e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

(G/3066/68/526)

l'Autorità di vigilanza ha sottolineato, come la problematica sia particolarmente avvertita dalle piccole e medie imprese che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica di difficile accesso al credito bancario, risentono in maniera grave della mancanza di liquidità;

ad aggravare la situazione, intervengono le conseguenze finanziarie che colpiscono le amministrazioni pubbliche in conseguenza di tali ritardi. In particolare, l'assunzione del rischio connesso ai ritardati pagamenti induce i partecipanti ad una gara pubblica a considerare l'onere finanziario di eventuali ritardati pagamenti nell'ambito del prezzo proposto alla stazione appaltante, con conseguente impoverimento della competitività delle offerte. L'obbligo di corrispondere interessi di mora in conseguenza del ritardato pagamento implica l'aumento delle risorse economiche necessarie per il conseguimento delle prestazioni oggetto di appalto (risorse che, come è intuibile, potrebbero essere diversamente e più utilmente investite).

il ritardo nei pagamenti oltre ad incidere sull'impresa che si trova a sostenere un'attesa ingiustificata nella percezione dei corrispettivi dovuti, si ripercuote in termini negativi anche sull'indotto, investendo le imprese subappaltatrici e subfornitrici sulle quali i ritardi vengono ulteriormente ribaltati;

Considerato che,

nei Paesi membri dell'UE, a fronte della gravità del fenomeno dei ritardati pagamenti, sono state adottate misure stringenti. La Spagna, considerata un paese con forti ritardi nei pagamenti, ha emanato un provvedimento volto ad accelerare il pagamento dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, che entrerà a regime dal 2013, stabilisce che la P.A. avrà trenta giorni per pagare le fatture delle imprese creditrici, senza possibilità di ammettere alcuna deroga. In Irlanda il tempo concesso alla pubblica amministrazione per il pagamento è di soli 15 giorni. In Gran Bretagna il termine è di 10 giorni;

l'Unione europea ha recentemente approvato la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 allo scopo di dettare indirizzi ai Paesi membri per rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ad essa guardano gli operatori economici comunitari con la speranza che possa dare impulso all'improrogabile opera di ristrutturazione delle insoddisfacenti procedure di pagamento della nostra Pubblica Amministrazione;

Rilevato che,

per regolarizzare i pagamenti tra imprese, è necessario intervenire anche sulla disciplina fiscale dell'imposta sul valore aggiunto. L'attuale sistema di liquidazione dell'imposta infatti premia il ritardo nei pagamenti, obbligando le imprese fornitrici a versare comunque l'imposta sulle fatture emesse, siano state pagate o meno, e contemporaneamente consentendo al ritardatario di pagamento di detrarre l'IVA sulle fatture ricevute;

Il sistema di liquidazione dell'Iva, per garantire i benefici sulle transazioni commerciali, deve essere modificato radicalmente. Punto di partenza potrebbe essere la direttiva comunitaria 2010/45/UE del 13 luglio 2010 che in materia di imposta sul valore aggiunto è finalizzata a consentire agli stati membri di "aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari"; perciò la direttiva prevede di "dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite

(9/3066/68/526)

un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/ prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione".

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a recepire, entro brevi termini, la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, allo scopo di rafforzare le misure vigenti in materia di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

a provvedere ad una radicale trasformazione del sistema di liquidazione dell'IVA, in linea con quanto indicato dalla direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, per tutte le imprese con volume di affari inferiore a 2 milioni di euro;

ad attribuire all'Autorità di vigilanza per la concorrenza e il mercato poteri di indagine in materia di ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e nelle transazioni commerciali tra imprese, al fine di accertare l'esistenza di comportamenti illeciti messi in atto da parte della pubblica amministrazione e da imprese volti a ritardare il pagamento di forniture di beni, somministrazioni, appalti o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, di vietarne l'esecuzione e di prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti e i comportamenti distortivi;


a favorire la stipula di accordi e convenzioni tra l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), al fine di contrastare, rimuovere e sanzionare, mediante la stesura di appositi regolamenti, i comportamenti illeciti messi in atto da parte di imprese volti a ritardare i pagamenti nelle transazioni commerciali, tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati;

a prevedere la possibilità per le imprese di cedere alla Cassa depositi e prestiti, alle banche o ad intermediari finanziari riconosciuti, la titolarità dei crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione per i quali sono decorsi i termini di pagamento, a fronte del pagamento da parte di tali soggetti dell'intero importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni inadempienti, comprensivo degli interessi moratori maturati;

a favorire l'istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un fondo rotativo per la tutela delle imprese contro i ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali, al quale possano accedere, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, esclusivamente le imprese creditrici che non siano state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che non abbiano subito sentenze civili di condanna per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi;

a prevedere che qualsiasi transazione commerciale tra imprenditori privati comporti, in capo agli stessi soggetti, l'obbligo di comunicazione in forma scritta, anche tramite strumenti telematici, delle proprie condizioni generali di vendita o acquisto di prodotti, di richiesta o fornitura di prestazioni o di servizi. Tali condizioni debbono costituire la base per la negoziazione commerciale e comprendere tutte le condizioni di acquisto o vendita, il listino dei prezzi unitari, le riduzioni di prezzo, i termini e le condizioni di pagamento;

GIARETTA



Art. 21.

Le commissioni V e VI del Senato, premesso che:

il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

il comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43 della legge n. 388\2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 265\2001 e successive modificazioni e integrazioni;

lo stesso comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane e strumentali vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

il comma 4, prevede la cessazione degli organi degli Enti soppressi a decorrere dalla data di emanazione dei predetti decreti di trasferimento;

il comma 2-*bis*, introdotto dall'emendamento governativo, stabilisce che, in attesa di tali decreti, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi;

lo stesso comma 2-*bis* prevede che l'INPS, nel frattempo, è rappresentato e difeso in giudizio nei giudizi incardinati dai legali in servizio presso gli enti soppressi;

considerato che:

il mancato trasferimento all'INPS dei lavoratori soprannumerari riguarda essenzialmente i dipendenti degli enti previdenziali addetti a servizio di portierato, custodia e vigilanza degli immobili dismessi, rimasti alle dipendenze degli stessi enti in forza della legge n. 388\2000;

i dipendenti di cui trattasi sono stati ricollocati nei profili amministrativi dei ruoli, in forza della citata legge n. 388\2000 e operano nelle funzioni produttive, contribuendo proficuamente al regolare espletamento delle funzioni istituzionali per l'erogazione dei servizi;

(G/3066/69/516)

l'INPDAP - essendo detentore della quota più consistente di immobili da dismettere - si è trovato nella condizione di dover ricollocare il maggior numero di tali unità di personale, acquisendo posizioni soprannumerarie che non è stato possibile riassorbire a causa dei successivi e reiterati tagli alle dotazioni organiche degli enti;

la prospettiva del personale eccedentario - che per INPDAP corrisponde a oltre 700 unità - è quella di essere posto in mobilità, poi in cassa integrazione ed eventualmente licenziato, secondo la procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165\2001 e successive modificazioni e integrazioni - espressamente richiamato dal decreto legge 201\2011 - con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

il costo di tale personale eventualmente collocato in cassa integrazione continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

inoltre, la formulazione dello stesso articolo 21, al comma 2 bis, aggiunto a seguito dell'emendamento governativo, nel fare menzione alle strutture centrali e periferiche degli enti soppressi - chiamate a proseguire l'attività istituzionale fino alla emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse - non contiene, per mero errore materiale, richiamo alcuno agli organi degli enti stessi;

invece, tali organi, ai sensi del comma 4, restano in carica fino alla stessa data di emanazione dei decreti prevista per l'operatività delle strutture produttive; tale disallineamento terminologico può comportare, pertanto, difficoltà nella gestione della fase transitoria;

data la ridotta dotazione organica dei legali degli enti (per INPDAP circa 40 unità su tutto il territorio nazionale), per sopperire al carico di lavoro in materia di contenzioso giurisdizionale è stato fatto ricorso a legali esterni e, pertanto, è necessario che tali professionisti proseguano, quantomeno fino alla definizione dei giudizi in corso, l'attività legale avviata, basata, tra l'altro, su singoli accordi contrattuali; è necessario, quindi, ampliare la formula della norma che stabilisce tale possibilità solo per quelli già in servizio,

impegnano il Governo

ad attivare ogni tempestiva iniziativa possibile, affinché:


(G/3066/69/5 e 6)

venga garantita la tutela dei posti di lavoro per i dipendenti degli enti soppressi, in esubero rispetto alla pianta organica vigente, prevedendone il trasferimento all'INPS, come per il restante personale;

venga eliminata l'incongruenza derivata da mero errore materiale nella formulazione del comma 2-bis, chiarendo che devono intendersi compresi in tale comma anche gli organi degli enti soppressi;

venga consentita la prosecuzione dei giudizi in corso affidati a legali esterni dagli enti soppressi, chiarendo che l'espressione "già in servizio" non preclude tale possibilità.

Germontani, Russo



G/3086/69/526

A.S. 3066

~~La Camera~~ M. S. S. S.


vagliate le disposizioni di cui al provvedimento in titolo; preso atto dell'intervento di soppressione di Inpdap ed Enpals ed il conseguente trasferimento di funzioni all'Inps, di cui all'articolo 21 del provvedimento medesimo; tenuto conto che la finalità asserita di questa operazione è quella di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale; considerato che un'analisi dei saldi Inps tra entrate ed uscite e tra riscossioni dei contributi per luogo di lavoro e pagamenti delle prestazioni previdenziali per luogo di residenza evidenzia un forte squilibrio tra Nord e Sud, a vantaggio di quest'ultimo che riscuote per prestazioni più di quanto partecipa con le entrate contributive;

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di procedere alla regionalizzazione dell'istituto nazionale di previdenza sociale.

~~9/4829/221 Torazzi~~

SEN. VACCARI



SEN. GRAVAGLIA



G/3066/70/5e6

Art. 21.

premessi che:

- il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;
- lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43 della legge n. 388\2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 265\2001 e s.m.i.;
- inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10% prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;
- il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;
- la prospettiva del personale in eccedenza è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80% della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165\2001 e s.m.i. - espressamente richiamato dal decreto legge 201\2011 - con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;
- il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che :

(G/3066/71/506)

- tale complessa operazione - che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti - richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;
- tale obiettivo è raggiungibile attraverso una proroga del termine previsto per la soppressione dei due Enti almeno fino al 31.12.2012 e l'attivazione di un piano di "accompagnamento" all'uscita del personale che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2011, con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico, anche mediante un programma obbligatorio di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e dei contratti individuali nei casi in cui si perfezioni il diritto alla pensione;
- la soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30% rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;
- pertanto, l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'art. 21 del d.l. 201/2011 per effetto della proroga è ampiamente compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno,

impegnano il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché siano prorogati i termini contenuti nell'art. 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di soppressione, consentendo una pianificazione del processo di razionalizzazione della forza lavoro in servizio, in modo da pervenire, nell'arco del triennio 2012\2014 al ridimensionamento occupazionale comunque coerente con gli obiettivi del decreto legge 201\2011.

G/3066/71/506

85

Germontani, Russo

133

IL SENATO

premessi che:

- il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;
- lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43 della legge n. 388\2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 265\2001 e s.m.i.;
- inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10% prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;
- il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;
- la prospettiva del personale in eccedenza è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80% della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165\2001 e s.m.i. - espressamente richiamato dal decreto legge 201\2011 - con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;
- il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che :

- tale complessa operazione, che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti, richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori esistenti e di agevolare

(9/3066/72/526)

- l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, pur senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;
- tale obiettivo è raggiungibile attraverso una proroga del termine previsto per la soppressione dei due Enti almeno fino al 31.12.2012 e l'attivazione di un piano di "accompagnamento" all'uscita del personale che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2011, con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico, anche mediante un programma obbligatorio di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e dei contratti individuali nei casi in cui si perfezioni il diritto alla pensione;
 - tale soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30% rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;
 - pertanto, l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'art. 21 del d.l. 201/2011 per effetto della proroga è ampiamente compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno,

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché: siano prorogati i termini contenuti nell'art. 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di soppressione, consentendo una pianificazione del processo di razionalizzazione della forza lavoro in servizio, in modo da pervenire, nell'arco del triennio 2012\2014 al ridimensionamento occupazionale comunque coerente con gli obiettivi del decreto legge 201\2011.

SEN. BONFRISCO

G/3066/72/5e6

Bonfrisco

DC

A.S. 3066

ORDINE DEL GIORNO ~~A.C. 4829-A~~

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

L'Assemblea,

vagliate le disposizioni di cui al provvedimento in titolo;

preso atto dell'intervento di soppressione di Inpdap ed Enpals ed il conseguente trasferimento di funzioni all'Inps, di cui all'articolo 21 del provvedimento medesimo;

tenuto conto che la finalità asserita di questa operazione è quella di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale;

considerato che un'analisi dei saldi Inps tra entrate ed uscite e tra riscossioni dei contributi per luogo di lavoro e pagamenti delle prestazioni previdenziali per luogo di residenza, evidenzia un forte squilibrio tra Nord e Sud, a vantaggio di quest'ultimo che riscuote per prestazioni più di quanto partecipa con le entrate contributive;

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di procedere alla regionalizzazione dell'istituto nazionale di previdenza sociale.

~~On. Torazzi~~

SEN. GARAVAGLIA

SEN. VACCARI

9/3066/73/506

A.S. 3066
Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

permane in capo ai medici l'obbligo di stipulare un'assicurazione "a tutela del cliente", mentre quest'obbligo non sussiste per le aziende;

il comma 5, lettera e), dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (c.d. manovra di agosto 2011) prevede, infatti, che "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.";

questo obbligo rischia di essere molto pesante e limitativo per alcune categorie di professionisti con specializzazioni più rischiose di altre dal punto di vista della responsabilità professionale e, di conseguenza, sui pazienti e sugli utenti del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di tutelare il personale medico e sanitario riguardo la copertura dei costi delle polizze assicurative al fine di garantire la professionalità dei singoli professionisti ed il corretto rapporto medico paziente.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, GRANAIOLA,
PORETTI

Bosone

G/3066/74/5e6

d. S. 3066

~~La Camera,~~ Il Senato

premesso che:

esaminato l'atto camera 4829 recante le disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e che prevede, all'articolo 23, la ridefinizione della struttura degli organi e delle competenze delle Province; attestato che all'interno del medesimo articolo, viene altresì disposto come le Province debbano trasferire ai Comuni entro il 31 dicembre 2012 le funzioni oggi svolte dalle Province medesime e come tra queste vi sia indubbiamente anche quella di pubblica sicurezza oggi svolta, all'interno dell'organo della Provincia, dalla Polizia Provinciale;

valutato che il corpo di Polizia Provinciale rappresenta un ruolo di estrema importanza, derivante soprattutto dalla profonda conoscenza che questo corpo ha del territorio, sia dal punto di vista naturalistico, quanto da quello antropologico, come gli insediamenti produttivi che si trovano nel territorio di propria competenza; dimostrato come proprio alla luce della elevata e comprovata esperienza di questo Corpo in taluni settori, il controllo della caccia, della pesca e la tutela dell'ambiente sono attività svolte in via pressoché esclusiva dalle forze di polizia provinciale; considerato che le polizie provinciali esercitano oggi giorno anche numerose attività di polizia stradale come il monitoraggio della rete viaria provinciale allo scopo di aumentare la percezione di sicurezza da parte dell'utenza nell'ambito della circolazione stradale, a dimostrazione del fatto che, proprio in un momento di evidente difficoltà dovute alla crescente carenza di personale presso i diversi comparti delle forze di Polizia, siano esse di Stato quanto Municipale, la Polizia Provinciale svolge un ruolo pressoché insostituibile; considerato che allo stato attuale, gli enti locali, e i piccoli Comuni in particolare, si trovano in una situazione di estrema difficoltà dovuta tanto alla esiguità delle risorse economiche quanto alla conseguente necessità di dover adottare una serie di provvedimenti, di carattere economico e gestionale, finalizzati al miglioramento del concorso degli enti stessi ai vincoli di finanza pubblica; attestato come le Regioni siano invece dotate di una propria struttura gestionale e di un apparato burocratico molto più organizzato rispetto ai Comuni, ed in grado di valorizzare più efficacemente e di gestire in modo molto più sistematico le diverse funzioni oggi svolte dal Corpo di Polizia Provinciale,

impegna il Governo

a considerare la necessità, all'interno del quadro normativo così come oggi definito, di trasferire le funzioni di coordinamento e gestione della Polizia Provinciale alle singole Regioni così da mantenere inalterato il livello di servizio reso dal Corpo di Polizia Provinciale che, tra le sue funzioni, svolge anche dei servizi non sostituibili dal Corpo di Polizia Municipale.

9/4829/230 Comaroli.

SEN. VACCARI

SEN. GARA VAGLIA

9/3066/75/506

279

A.S. 3066
Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali: il divieto per i dirigenti pubblici di ricoprire altri incarichi di natura gestionale o funzione di revisione, di controllo e consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, con limiti per l'incremento della retribuzione;

DAZIS L. Felli
Della Rocca
CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA *S.F.M.*

9/306/76/5-6

A.S. 3066

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali: il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari di percepire compensi qualora assumano incarichi extra-istituzionali. I compensi dovuti devono essere versati al bilancio dell'amministrazione della giustizia al fine di finanziare il piano straordinario di copertura degli organici del personale amministrativo;

STACIOLI G. G.
Della Monica CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA *SEN*

G/3066/77/526

A.S. 3066

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali: il divieto di assumere incarichi di arbitro ed altri incarichi extra-istituzionali per i magistrati ordinari (già peraltro esclusi per legge dagli arbitrati), amministrativi, contabili e militari, nonché avvocati e procuratori dello Stato;

DIAZ, Li Gotti
Della Monica
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA *Senza*

G/3066/78/526

A.S. 3066

Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

impegna il Governo,

a portare a compimento la riforma delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'articolo 1 della Legge n. 148/11 del 14 settembre 2011.

DI SCIA Li Gella
Della Monica CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA *SERRA*

G/3066/79/5 e 6

A.S. 3066

Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

impegna il Governo,

a rendere noto in tempi rapidi:

l'effettivo ammontare del Fondo Unico Giustizia, delle somme effettivamente rese disponibili ed eventualmente utilizzate al fine di rendere trasparente la quantificazione e l'utilizzo delle risorse afferenti a tale Fondo, in considerazione peraltro della dichiarata funzione compensativa dello stesso rispetto ai drammatici tagli operati in questa legislatura alla missione giustizia;

l'ammontare delle risorse confluite ad oggi nell'ulteriore apposito fondo istituito con il decreto legge n. 98 del 7 luglio 2007 (articolo 37, comma 10) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, in cui dovrebbero confluire le maggiori entrate determinate con l'aumento dei contributi di giustizia previsto dalla medesima disposizione;

DI A. U. S. W. Gallo
DELLA MONICA CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA *SENZA*

G/3066/80/526

109

AS. 3066

La Camera, ^{Il Senat}

premesse che:

l'articolo 23 al comma 1 ha ridotto il numero dei componenti delle Autorità Amministrative indipendenti individuate nel testo della disposizione; il medesimo articolo ha quindi adeguato, per quanto concerne la Commissione indicata alla lettera e) del comma 1, la maggioranza necessaria per l'adozione delle relative delibere nei casi in cui era espressamente stabilito un quorum superiore al numero dei componenti così come fissati dal presente decreto legge; l'immediata efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 23 commi 2-bis e 2-ter impone che l'Autorità interessata assume ogni conseguente provvedimento diretto ad adeguare ad adeguare con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, quelle disposizioni interne che sono non coerenti con le nuove maggioranze richieste ai fini delle relative delibere così come modificate per effetto dei suindicati commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23; quanto sopra anche per evitare che disposizioni di natura secondaria contrastino con la normativa primaria così da mantenere un quadro normativo non omogeneo che rischia di pregiudicare il corretto funzionamento del soggetto interessato;

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto a garantire che, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, ogni forma di disciplina interna dettata dall'Amministrazione indicata alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 che non è coerente con l'insieme delle norme come modificate all'esito delle variazioni di cui in premessa, sia con tempestività adeguata alle disposizioni introdotte con il presente decreto legge all'articolo 23 commi 2-bis e 2-ter, in modo tale da eliminare ogni possibile dubbio applicativo nonché ogni possibile forma di contrasto tra legge primaria e normativa di rango secondario.

9/4829/211 Fugatti.

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

Fugatti
Fugatti

6/3066/89/506

AS. 3066

La Camera, 11 Senato

premessi che:

il Capo IV del presente provvedimento è interamente dedicato al concorso alla manovra degli Enti territoriali;
la congiuntura economica internazionale degli ultimi tempi che ha investito anche il nostro Paese impone una politica responsabile finalizzata, da un lato al contenimento dei costi volta a preservare i conti e dall'altro lato ad una programmazione di interventi di medio lungo periodo finalizzati ad avviare investimenti mirati a far uscire il Paese dalla crisi nel modo più indolore possibile; questo scenario di crisi è stato accompagnato da un evidente intensificazione del mal costume di politicanti affaristi inclini alla corruzione e alla collusione alimentando nell'opinione pubblica una disaffezione nei confronti della politica; si è generato così in molti cittadini un sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, dei legislatori e degli amministratori. Spesso, infatti, quando si affronta il tema dei costi della politica si è inclini ad una generalizzazione qualunque incapace di individuare in modo ampio e realmente riformatore soluzioni di lungo periodo capaci di cambiare radicalmente il sistema Paese; soltanto con l'entrata in vigore, prima del federalismo fiscale e poi di una reale riforma federalista dell'attuale assetto costituzionale, finalmente si potrà operare una razionalizzazione dei costi degli apparati amministrativi e politici con un giusto equilibrio, che può essere sintetizzato nel «Vedo, Pago, Voto»; gli emolumenti degli organi elettivi degli enti territoriali non sono rappresentati nel Paese in modo omogeneo con evidenti disuguaglianze nelle diverse aree territoriali del Paese;


impegna il Governo

a disciplinare con proprio decreto i costi standard definiti a livello nazionale degli emolumenti degli organi elettivi degli enti locali territoriali e a promuoverne l'applicazione da parte degli enti stessi.

9/4829/212 Paolini, Montagnoli.

Sen. VACCARI

Sen. GARUAGNA



G/3066/82/506

AS. 3066

La Camera, 11 Settembre

premesso che:

la manovra economica all'esame contempla l'adozione di misure di forte responsabilizzazione dei cittadini e più in generale di tutti coloro che a vario titolo risiedono sul nostro territorio o vi svolgono la loro attività economica; nessuna misura di responsabilizzazione è invece prevista nei confronti degli stranieri che risiedono illegalmente sul nostro territorio e che, in quanto tali, pur non versando tributi all'erario statale, usufruiscono di importanti servizi del nostro sistema di *Welfare state*, dall'assistenza sanitaria all'istruzione e ai servizi sociali; in particolare, desta preoccupazione la persistente inattuazione delle previsioni di cui all'articolo 286 del 1998, nella 35 del testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. misura in cui, pur riconoscendo agli stranieri irregolari privi di risorse adeguati la possibilità di accedere alle «cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ad essi sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva», al contempo estende anche agli stranieri l'obbligo di pagamento del *ticket*, a parità di condizioni con i v cittadini italiani e gli stranieri regolari; tale obbligo viene, infatti, costantemente disatteso da parte degli stranieri irregolari, né le strutture sanitarie sono dotate ad oggi degli strumenti giuridici per rendere coercibile il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria nei confronti di soggetti spesso privi di un documento valido, e comunque residenti nel nostro paese in condizioni di clandestinità; il Ministero della 5/2000, è intervenuto a chiarire che per cure urgenti Salute, con circolare n. devono intendersi le cure che non possono essere differite, in quanto esporrebbero la persona a pericolo per la vita o a danno per la salute, mentre per cure essenziali bisognerebbe intendere le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non immediatamente pericolose, ma che potrebbero comportare nel tempo maggiore danno alla salute o rischi per la vita;


impegna il Governo

ad attivarsi per introdurre misure che rendano effettivo il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri che risiedono illegalmente nel nostro territorio, ad esempio prevedendo l'obbligo per i sanitari di erogare le cure, il cui differimento non espone la persona a pericolo di vita, solo a seguito dell'esibizione del titolo di pagamento del *ticket* sanitario.

9/4829/213 Molteni Laura.

Sen. VACCARI

Sen. GORASSAGLIA



G/3066/83/5e6

225

38

AS. 3056

FF
ORDINE DEL GIORNO A.C. 4829-A

La Camera, *11 gennaio*
esaminato l'A.C. 4829, recante *Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;*
premesso che

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per il consolidamento dei conti pubblici, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

la Rai è una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico, interamente partecipata dallo Stato, le cui quote appartengono per il 99,56% al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae;

la RAI è caratterizzata da un modello di finanziamento cosiddetto "misto" che vede la compresenza di risorse pubbliche, costituite dal canone pagato dai cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo, e commerciali, costituite dalla pubblicità e tale modello è riconducibile alla duplice attività svolta di concessionaria di un servizio pubblico e di impresa radiotelevisiva all'interno del mercato;

l'emittente pubblica si avvale dei proventi derivanti dal canone, pari a circa 1,6 miliardi di euro l'anno, per coprire i costi derivanti dall'esecuzione degli obblighi ad essa imposti per legge, ai quali va aggiunto un ulteriore miliardo di euro derivante dalla pubblicità, i cui proventi, per legge, assumono il valore di fonte accessoria;

risorse pubbliche e risorse commerciali non sono cresciute nel tempo con la medesima velocità: in particolare, negli ultimi tre decenni, il notevole sviluppo delle risorse derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari, ha portato la concessionaria del servizio pubblico ad orientare la propria programmazione soprattutto in funzione del principale concorrente nel mercato, rendendo il prodotto Rai sempre più commerciale e sempre meno "pubblico", ma lasciando invariate le fonti di finanziamento;

seppure la Rai opera in concorrenza con l'altra tv generalista per scelte di programmazione, audience e vendita di contenuti, alcuni dati riportati nei bilanci delle due emittenti televisive, risultano particolarmente discordanti soprattutto in relazione ai costi del personale;

secondo i dati del bilancio consolidato 2010, il costo del lavoro della Rai ammonta a circa 1 miliardo di euro, a fronte del costo del personale di Mediaset che è inferiore ai 500 milioni di euro;

il personale in organico della Rai al 31 dicembre 2010 (comprensivo di 63 contratti di inserimento e di apprendistato) risulta composto da 11.402 unità, senza considerare i 43 mila contratti di collaborazione (fra cui quelli di giornalisti importanti a quelli dell'ultimo figurante), a fronte dei 4.700 dipendenti (di cui 4.622 a tempo indeterminato) delle società italiane di Mediaset;

gli emolumenti, le indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese corrisposti dalla Rai agli amministratori sono di 2 milioni 177 mila euro e ai sindaci di 195 mila euro, a fronte dei compensi di Mediaset verso gli Amministratori per 834 migliaia di euro e verso i Sindaci per 271 migliaia di euro;

(9/3056/84/506)

il Presidente della Rai, nel corso del suo intervento in Commissione Vigilanza Rai, ha ribadito l'impegno dell'azienda a lavorare sul fronte del contenimento dei costi, ritenendo necessaria e quanto mai urgente una pianificazione delle attività aziendali che consenta alla Rai di operare sulla base delle sue quote di mercato, del suo profilo patrimoniale e di una situazione economica competitiva;

Impegna il Governo:

nell'ambito di un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica, ad intervenire, anche attraverso l'Autorità per le Garanzie delle comunicazioni e la Commissione per la vigilanza della Rai, sugli organi amministrativi dell'azienda concessionaria del servizio pubblico, per far sì che le scelte aziendali siano orientate ad un ridimensionamento dei costi, in linea con i competitors presenti sul mercato, anche prevedendo che il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, non superi il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

~~On. Consiglio~~

~~On. Caparini~~

~~On. Pastore,~~

~~On. Stucchi,~~

~~On. Volpi,~~

~~On. Vanalli,~~

~~On. Comaroli,~~

~~On. Crosio,~~

~~On. Fedriga,~~

~~On. Pini,~~

~~On. Molteni Nicola,~~

~~On. Fava~~

Jeu. VACCARI

Jeu. GARAVAGLIA

Vaccari
Garavaglia

G/3066/84/526

PM

A.S. 4829. 3066

Ordine del giorno

IL PENASO

~~La Camera~~, premesso che

l'articolo 23 al comma 1 ha ridotto il numero dei componenti delle Autorità Amministrative indipendenti individuate nel testo della disposizione;

il medesimo articolo ha quindi adeguato, per quanto concerne la Commissione indicata alla lettera e) del comma 1, la maggioranza necessaria per l'adozione delle relative delibere nei casi in cui era espressamente stabilito un quorum superiore al numero dei componenti così come fissati dal presente decreto legge;

l'immediata efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 23 commi 2-bis e 2-ter impone che l'Autorità interessata assume ogni conseguente provvedimento diretto ad adeguare ad adeguare con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, quelle disposizioni interne che sono non coerenti con le nuove maggioranze richieste ai fini delle relative delibere così come modificate per effetto dei suindicati commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23.

Quanto sopra anche per evitare che disposizioni di natura secondaria contrastino con la normativa primaria così da mantenere un quadro normativo non omogeneo che rischia di pregiudicare il corretto funzionamento del soggetto interessato;

Impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto a garantire che, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ogni forma di disciplina interna dettata dall'Amministrazione indicata alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 che non è coerente con l'insieme delle norme come modificate all'esito delle variazioni di cui in premessa, sia con tempestività adeguata alle disposizioni introdotte con il presente decreto legge all'articolo 23 commi 2-bis e 2-ter, in modo tale da eliminare ogni possibile dubbio applicativo nonché ogni possibile forma di contrasto tra legge primaria e normativa di rango secondario.

On. Fugatti

M. GAMA JACU
VAREMI

Up
Varemi

G/3066/85/506

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni riunite 5[^] e 6[^],

in sede di esame del DDL n. 3066 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

premesse che:

il tema della cooperazione intercomunale per la gestione associata dei servizi e delle funzioni, in via prioritaria attraverso le Unioni di Comuni, rappresenta una concreta occasione di riforma, di razionalizzazione e di crescita a beneficio di tutto il territorio nazionale, in particolare dei piccoli Comuni; proprio per la rilevanza di tali processi associativi è opportuna una loro razionale definizione e certezza applicativa a cominciare dall'approvazione di una cornice istituzionale adeguata qual'è la Carta delle Autonomie;

il quadro normativo si è particolarmente aggravato dal settembre scorso con l'introduzione dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138, del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148, del 2011, «manovra bis», contenente tra l'altro anche profili di incostituzionalità come evidenziato da numerosi ricorsi già promossi innanzi alla Corte Costituzionale da alcune Regioni; inoltre, in questi due primi mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148, del 2011, sono centinaia le richieste di assistenza, di chiarimenti, le perplessità e le forti preoccupazioni pervenute all' ANCI dagli Amministratori dei Piccoli Comuni, sempre più consapevoli degli assai probabili disservizi ed incrementi dei costi cui andrebbero incontro le loro comunità locali qualora si procedesse nei termini indicati dall'articolo 16 che produce effetti negativi anche sulle forme associative già esistenti ed operanti;

l'applicazione dell'articolo 16 già comporta un costo aggiuntivo per il bilancio dello Stato dovuto allo scioglimento di numerose Unioni ed alle consulenze tecniche che i Comuni si trovano costretti a reperire dal mercato,

impegnano il Governo

anche in vista delle prossime scadenze già previste per il 31 dicembre 2011, a valutare l'opportunità di prorogare nel primo provvedimento utile le scadenze previste per l'applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138, del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148, del 2011, al fine di risolvere le gravi e complesse questioni applicative summenzionate.

Sen. Galisto



Sen. D'Alia



G/3066/86/526

A.S. 3006
Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

l'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha disposto che entro i rigidi termini previsti dello stesso articolo, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


l'associazione dei Comuni Italiani ha segnalato come le scadenze previste dall'art. 16 della manovra estiva, abbiano tempi troppo stretti e modalità tali da produrre assai probabili disservizi ed incrementi dei costi cui andrebbero incontro le comunità locali;

le forti preoccupazioni pervenute all'Anci da centinaia di amministratori di piccoli Comuni, consapevoli del fatto che qualora si procedesse nei termini indicati dall'art. 16 si produrrebbero effetti negativi anche sulle forme associative già esistenti ed operanti, determinando perfino costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo

a prorogare nel primo provvedimento utile entro l'anno in corso, le scadenze previste per l'applicazione dell'art. 16 al fine di risolvere le gravi e complesse questioni applicative anche in sede di approvazione del disegno di legge A.S. n. 2259 sulla Carta delle Autonomie.

LEGNINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO
MAURO, SANNA, VITALI.



G/3066/87/5e6

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato
in sede di esame del Ddl As 3066, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:


che ad oggi, solo poche società che operano nel settore della riscossione locale possono svolgere attività di tesoreria, in virtù di una disposizione del 1995 finalizzata a favorire i vecchi esattori comunali e che risulta assolutamente anacronistica ed immotivata, oltre che incostituzionale, perché opera una ingiusta discriminazione di accesso a soggetti che hanno i medesimi requisiti patrimoniali e professionali;

che é opportuno, pertanto, aprire il mercato delle tesorerie comunali a tutti i soggetti che operano nelle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e che attualmente sono dotati di una adeguata capitalizzazione (minimo 10 milioni di euro).

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre una modifica dell'art. 208, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituendo la lettera b) e prevedendo che anche i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possano esercitare l'attività di tesoreria nei comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni.

Sen. Coronella



G/3066/88/526

AS 3066

Il Senato,

premessi che:

nella parte relativa all'ordinamento della Repubblica, all'art. 99, la Costituzione istituisce il CNEL;

la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni reca la disciplina del CNEL e, in particolare, la composizione e l'ordinamento agli articoli 5, 20, 22 e 23, comma 7;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca norme in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli articoli 4, commi 2 e 3, 5, comma 2, 14, 15, comma 5, e 70, comma 4;

l'Ordine del Giorno n. 9/4829-A/20 della Camera dei Deputati, discusso nella seduta dell'Assemblea n. 562 del 16 dicembre 2011, le cui premesse e considerazioni devono intendersi quivi integralmente richiamate e condivise, è stato accolto dal Governo;

le modifiche apportate dalla medesima Camera, in sede di conversione parlamentare, all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono in piena coerenza con l'indirizzo interpretativo formulato con il citato Ordine del Giorno;

tali modifiche rendono comunque necessario confermare, anche da parte del Senato della Repubblica, l'esigenza di sollecitare il Governo, nonché il Presidente e il Segretario generale del CNEL, ad adottare ogni iniziativa tesa alla piena ed incondizionata applicazione, anche presso il Segretariato generale del CNEL, del principio generale dell'ordinamento di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e controllo dei risultati, da una parte, quelle di gestione amministrativa e contabile dall'altra;

il regolamento interno previsto dall'indicato articolo 20 della legge n. 936 del 1986 può disciplinare soltanto «l'attività del Consiglio», cioè dell'insieme di tutti gli organi collegiali (assemblea, ufficio di presidenza, commissione speciale per l'informazione e quattro commissioni istruttorie) in cui si articola la componente elettivo-rappresentativa del CNEL, non anche l'organizzazione e il funzionamento del relativo Segretariato generale, al cui vertice è preposta una qualifica apicale del pubblico impiego nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, "sentito" il (solo) Presidente del CNEL, a sua volta nominato con pari procedura, senza alcun coinvolgimento di altre istanze rappresentative;

in piena sintonia con la Camera dei Deputati, che lo strumento del regolamento c.d. "indipendente" (di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400) è il più idoneo a disciplinare tale materia, nel rispetto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001

impegna il Governo

ad adottare una specifica regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato generale del CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Presidente e il Segretario generale del CNEL medesimo, al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo, nonché per ispirare la gestione delle relative risorse ai canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

G/3066/89/516 105/16

SEN BONFRIGES
SEN EPPOSITO

Ordine del giorno

G/3066/.....
LAURO, BOSCIETTO

G/3066/90/5e6

Le Commissioni riunite,

Visto l'articolo 99 della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 5, 20, 22 e 23, comma 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 4, commi 2 e 3, 5, comma 2, 14, 15, comma 5, e 70, comma 4;

Visto l'Ordine del Giorno n. 9/4829-A/20 della Camera dei Deputati, discusso nella seduta dell'Assemblea n. 562 del 16 dicembre 2011 ed accolto dal Governo, le cui premesse e considerazioni devono intendersi quivi integralmente richiamate e condivise;

Viste le modifiche apportate dalla medesima Camera, in sede di conversione parlamentare, all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in piena coerenza con l'indirizzo interpretativo formulato con il citato Ordine del Giorno;

Ritenuto che tali modifiche rendano comunque necessario confermare, anche da parte del Senato della Repubblica, l'esigenza di sollecitare il Governo, nonché il Presidente e il Segretario generale del CNEL, ad adottare ogni iniziativa tesa alla piena ed incondizionata applicazione, anche presso il Segretariato generale del CNEL, del principio generale dell'ordinamento di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e controllo dei risultati, da una parte, quelle di gestione amministrativa e contabile dall'altra;

Considerato che il regolamento interno previsto dall'indicato articolo 20 della legge n. 936 del 1986 possa disciplinare soltanto «l'attività del Consiglio», cioè dell'insieme di tutti gli organi collegiali (assemblea, ufficio di presidenza, commissione speciale per l'informazione e quattro commissioni istruttorie) in cui si articola la componente elettivo-rappresentativa del CNEL, non anche l'organizzazione e il funzionamento del relativo Segretariato generale, al cui vertice è preposta una qualifica apicale del pubblico impiego nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, "sentito" il (solo) Presidente del CNEL, a sua volta nominato con pari procedura, senza alcun coinvolgimento di altre istanze rappresentative;

Ritenuto, in piena sintonia con la Camera dei Deputati, che lo strumento del regolamento c.d. "indipendente" (di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400) sia il più idoneo a disciplinare tale materia, nel rispetto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

impegnano il Governo

ad adottare una specifica regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato generale del CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Presidente e il Segretario generale del CNEL medesimo, al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo, nonché per ispirare la gestione delle relative risorse ai canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Lauro (LAURO)
106

Boscietto (BOSCIETTO)
12

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità siano sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata, conseguite sulla base, rispettivamente, dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 e 10 e 11 del medesimo articolo 24, salvo quanto previsto dal successivo comma 18;

il citato comma 6, lettera c) dell'articolo 24 prevede per i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria il requisito anagrafico di vecchiaia sia incrementato da 65 a 66 anni;

il citato comma 10 del medesimo articolo prevede che l'accesso alla pensione anticipata sia consentito solamente con una anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, incrementati di un mese dal 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014;

il citato comma 18 dell'articolo 24 prevede, facendo espresso riferimento anche al personale del Comparto sicurezza e difesa, che debba essere dettata una specifica normativa attraverso un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, allo scopo di armonizzare l'incremento dei requisiti minimi per accesso alla pensione per le categorie di soggetti per i quali siano previsti limiti più bassi rispetto al resto dei dipendenti, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti;

che un incremento non mirato dei requisiti minimi per il collocamento in congedo per il personale militare avrebbe serie ripercussioni sull'intero assetto delle Forze armate, in quanto esso non può che essere accompagnato dalla revisione integrale del sistema di avanzamento del personale militare (detto "normalizzato"), che prevede che per ciascun grado e categoria debba essere assicurata costantemente la presenza del numero di unità previsto per legge, e in questo senso dovrà necessariamente essere armonizzato con la riforma dello strumento militare in corso di studio;

considerando che per le categorie speciali dell'articolo 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è previsto un regime particolare, a carattere pubblicistico, che fa rientrare i loro rapporti di servizio nella specifica competenza dei rispettivi ministeri;

risulta quindi indispensabile che il Ministero della difesa sia coinvolto, fornendo il proprio assenso, nella predisposizione del regolamento che dovrà ridefinire i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata del personale militare;

tale esigenza, per analoghe ragioni, si ritiene che sussista anche per le altre amministrazioni del Comparto sicurezza e difesa, vale a dire i Ministeri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in relazione alle esigenze correlate alle peculiarità di impiego del personale e agli specifici ordinamenti;

impegna il Governo

a dare corretta applicazione all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel senso di garantire il preventivo coinvolgimento e la condivisione del Ministero della difesa e dei titolari delle altre citate amministrazioni interessate, anche attraverso la partecipazione dei medesimi Ministeri alla predisposizione delle disposizioni, nell'ambito delle procedure per l'emanazione dei regolamenti previsti dalla medesima disposizione con i quali dovrà essere dettata la disciplina relativa ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata per il personale del Comparto sicurezza e difesa.

9/3066/91/506
107

SEN. BONFRISCO

SEN. ERICATO

A.S. 3066
ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici; in particolare, per quel che riguarda la crescita dispone interventi fiscali per determinare un aiuto alla crescita economica delle imprese anche mediante agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro;

nei prossimi provvedimenti, a partire dal decreto legge milleproroghe, si dovrà intervenire, d'intesa con il Governo, per migliorare alcuni elementi di particolare valenza sociale di questa manovra e soprattutto per definire in tempi ragionevolmente brevi una «fase due», o un modulo ulteriore di questo primo pacchetto di misure, incentrato sulle scelte da fare per rafforzare la componente dello sviluppo economico e competitivo del Paese;

uno dei provvedimenti che possono consentire il rilancio della nostra economia è rappresentato dall'attenuazione dei vincoli del Patto di stabilità interno per le spese di investimento dei Comuni.

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a rivedere i contenuti del Patto di stabilità interno al fine di consentire lo sblocco dei residui attivi finalizzato agli investimenti e l'esclusione di voci di spesa sostenuta dai Comuni per investimenti, con particolare riguardo a quelle relative all'edilizia scolastica, dal calcolo dei saldi utili al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Mercatali

G/3066/92/526

A.S. 3066
Ordine del giorno

Premesso che:

l'articolo 114 della Costituzione stabilisce che le Città metropolitane siano una delle parti costitutive della Repubblica, pariordinate in quanto tali a Comuni, Province, Regioni e allo Stato stesso,

tale livello istituzionale non è ancora divenuto operativo, nonostante la loro importanza alla luce del riassetto complessivo delle competenze e della gestione delle funzioni di area vasta;

a tal fine, l'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42 reca «Norme transitorie per le città metropolitane» al fine di consentire l'istituzione delle città metropolitane anche prima dell'entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane;

l'art. 24 del decreto legislativo n. 68 del 2011 in attuazione delle legge delega sul federalismo fiscale ha introdotto la relativa disciplina in materia fiscale;

i commi 14-21 dell'art. 23 del decreto legge in esame dispongono in tema di funzioni, organi di governo e legislazione elettorale delle province, al fine di giungere ad una progressiva razionalizzazione di questo livello di governo;

considerato che:

la specificità delle grandi aree urbane rispetto ad altre zone del paese va assolutamente riconosciuta in particolare attraverso adeguate riforme della governance locale;

la mancata costituzione delle città metropolitane aumenta gli ostacoli che in futuro si troveranno lungo la strada della semplificazione della rete amministrativa e della rete di responsabilità pubblica;

proprio in virtù di quanto stabilito nel decreto legge in esame in tema di province, è da considerarsi prioritario, in questa fase di transizione, l'avvio della soppressione delle province lì dove è prevista la possibilità che sia costituita una città metropolitana,

impegna il Governo a:

ad operarsi affinché venga predisposto ed emanato nel più breve tempo possibile il provvedimento attuativo in relazione al referendum confermativo, previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 23 della legge delega sul federalismo fiscale;

(S/3066/93/506)

a predisporre nel più breve tempo possibile tutte le adeguate misure volte a favorire il superamento delle Province e la costituzione delle Città metropolitane.

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, MARINO, Mauro
Maria, SANNA, VITALI.



G/3066/93/5e6

A.S. 3066

ODG

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Visto l'articolo 99 della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 5, 20, 22 e 23, comma 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 4, commi 2 e 3, 5, comma 2, 14, 15, comma 5, e 70, comma 4;

Visto l'Ordine del Giorno n. 9/4829-A/20 della Camera dei Deputati, discusso nella seduta dell'Assemblea n. 562 del 16 dicembre 2011 ed accolto dal Governo, le cui premesse e considerazioni devono intendersi quivi integralmente richiamate e condivise;

Viste le modifiche apportate dalla medesima Camera, in sede di conversione parlamentare, all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in piena coerenza con l'indirizzo interpretativo formulato con il citato Ordine del Giorno;

Ritenuto che,

tali modifiche rendano comunque necessario confermare, anche da parte del Senato della Repubblica, l'esigenza di sollecitare il Governo, nonché il Presidente e il Segretario generale del CNEL, ad adottare ogni iniziativa tesa alla piena ed incondizionata applicazione, anche presso il Segretariato generale del CNEL, del principio generale dell'ordinamento di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e controllo dei risultati, da una parte, quelle di gestione amministrativa e contabile dall'altra;

Considerato che,

il regolamento interno previsto dall'indicato articolo 20 della legge n. 936 del 1986 possa disciplinare soltanto «l'attività del Consiglio», cioè dell'insieme di tutti gli organi collegiali (assemblea, ufficio di presidenza, commissione speciale per l'informazione e quattro commissioni istruttorie) in cui si articola la componente elettivo-rappresentativa del CNEL, non anche l'organizzazione e il funzionamento del relativo Segretariato generale, al cui vertice è preposta una qualifica apicale del pubblico impiego nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, "sentito" il (solo) Presidente del CNEL, a sua volta nominato con pari procedura, senza alcun coinvolgimento di altre istanze rappresentative.


(9/3066/94/506)

Ritenuto, in piena sintonia con la Camera dei Deputati, che lo strumento del regolamento c.d. "indipendente" (di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400) sia il più idoneo a disciplinare tale materia, nel rispetto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

impegna il Governo

ad adottare una specifica regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato generale del CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Presidente e il Segretario generale del CNEL medesimo, al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo, nonché per ispirare la gestione delle relative risorse ai canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

LEGNINI



G/3086/94/526

S 3066

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

in attesa di una revisione complessiva dei parametri del Patto di stabilità interno;

al fine di accelerare la spesa dei fondi strutturali europei, in coerenza con la delibera Cipe 1/2011,

impegna il Governo

a sollecitare l'attuazione del regolamento, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni, che definisca le nuove regole del patto di stabilità interno per la quota parte relativa al cofinanziamento nazionale e regionale dei suddetti Fondi.

VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, FLERES, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Viespoli

G / 3066 / 95 / 5 e 6

AS 3066

A.D.

C. 4829

Ordine del giorno

~~La Camera,~~ *Il Senato*

premessi che:

- i comuni hanno una serie di obblighi di comunicazione di dati nei confronti di diverse Amministrazioni pubbliche;
- i responsabili finanziari degli enti locali impiegano un monte di ore inaccettabile per fornire i dati richiesti;
- sovente trattasi anche di duplicazione di dati correlati alla gestione contabile, già trasmessi al MEF in ottemperanza delle norme di comunicazione previste dalla normativa vigente sul patto di stabilità;

considerato che:

- le restrizioni di assunzione di nuovo personale nei comuni correlate alla obbligata riduzione dell'indebitamento degli enti medesimi, impone una migliore gestione delle risorse umane disponibili;
- nell'ottica di una politica di semplificazione e riduzione di oneri burocratici inutili;

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, finalizzati all'adozione di un unico modulo per la trasmissione dei dati dei comuni, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P.A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai medesimi dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

~~On.le Isidori~~

SEN. VACCARI

SEN. GARAVAGLIA

9/3066/96/5e6

**Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e
il consolidamento dei conti pubblici**

Ordine del giorno

Premesso che

- ✓ La grave difficoltà nella quale si ritrovano numerosi enti locali in ragione della difficile situazione economica dovuta alla crisi internazionale, ha notevolmente ridotto le risorse a disposizione, sia economiche che umane, determinando la conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini;
- ✓ La difficoltà economica si associa negli enti locali anche alla complessità dovuta al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non appare chiara e basata su equi principi;
- ✓ La complicazione evidenziata dagli enti nel riuscire a sostenere questo tipo di vincoli, oltre a rallentare il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che realizzano le opere pubbliche, impedisce anche agli enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per la realizzazione di nuove opere;
- ✓ L'eventuale sforamento da parte degli enti dei vincoli imposti dal Patto rappresenta per i Comuni determinerebbe per questi ultimi una serie di sanzioni estremamente gravose e che riducono ulteriormente le già strette leve sulle quali gli enti possono agire, rendendo di fatto impossibile la erogazione della maggior parte dei servizi alla cittadinanza;
- ✓ Tra le maggiori e le indifferibili spese che oggi i comuni sostengono, vi rientrano, vista l'importanza, quelle relative alle attività legate al sociale e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, e quelle relative alla realizzazione di opere legate alle energie rinnovabili le quali rappresentano per l'ente una modalità di investimento orientata alla sostenibilità ambientale coniugata alla necessità di realizzare opere pubblicamente utili e necessarie;

Impegna il Governo

A considerare la necessità di escludere per il 2012 le spese in conto capitale sostenute dai Comuni e rientranti nel computo dei vincoli imposti in termini di Patto di Stabilità per le risorse impiegate dai Comuni stessi a favore delle attività di carattere sociale, per la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per l'utilizzo e la realizzazione di opere e sistemi tecnologici basati sulle energie rinnovabili.

SEN. VACCARI

SEN. GARAUAGUA

G/3066/97/506

A.S. 3066

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

La Camera

- ✓ Esaminato l'atto camera 4829 recante le disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e che prevede, all'articolo 23, la ridefinizione della struttura degli organi e delle competenze delle Province;
- ✓ Attestato che all'interno del medesimo articolo, viene altresì disposto come le Province debbano trasferire ai Comuni entro il 31 Dicembre 2012 le funzioni oggi svolte dalle Province medesime e come tra queste vi sia indubbiamente anche quella di pubblica sicurezza oggi svolta, all'interno dell'organo della Provincia, dalla Polizia Provinciale;
- ✓ Valutato che il corpo di Polizia Provinciale rappresenta un ruolo di estrema importanza, derivante soprattutto dalla profonda conoscenza che questo corpo ha del territorio, sia dal punto di vista naturalistico, quanto da quello antropologico, come gli insediamenti produttivi che si trovano nel territorio di propria competenza;
- ✓ Dimostrato come proprio alla luce della elevata e comprovata esperienza di questo Corpo in taluni settori, il controllo della caccia, della pesca e la tutela dell'ambiente sono attività svolte in via pressoché esclusiva dalle forze di polizia provinciale;
- ✓ Considerato che le polizie provinciali esercitano oggi giorno anche numerose attività di polizia stradale come il monitoraggio della rete viaria provinciale allo scopo di aumentare la percezione di sicurezza da parte dell'utenza nell'ambito della circolazione stradale, a dimostrazione del fatto che, proprio in un momento di evidente difficoltà dovute alla crescente carenza di personale presso i diversi comparti delle forze di Polizia, siano esse di Stato quanto Municipale, la Polizia Provinciale svolge un ruolo pressoché insostituibile;
- ✓ Considerato che allo stato attuale, gli enti locali, e i piccoli Comuni in particolare, si trovano in una situazione di estrema difficoltà dovuta tanto alla esiguità delle risorse economiche quanto alla conseguente necessità di dover adottare una serie di provvedimenti, di carattere economico e gestionale, finalizzati al miglioramento del concorso degli enti stessi ai vincoli di finanza pubblica;



(9/3066/98/506)

198

- ✓ Attestato come le Regioni siano invece dotate di una propria struttura gestionale e di un apparato burocratico molto più organizzato rispetto ai Comuni, ed in grado di valorizzare più efficacemente e di gestire in modo molto più sistematico le diverse funzioni oggi svolte dal Corpo di Polizia Provinciale;

Impegna il Governo

A considerare la necessità, all'interno del quadro normativo così come oggi definito, di trasferire le funzioni di coordinamento e gestione della Polizia Provinciale alle singole Regioni così da mantenere inalterato il livello di servizio reso dal Corpo di Polizia Provinciale che, tra le sue funzioni, svolge anche dei servizi non sostituibili dal Corpo di Polizia Municipale.

Sen. UCCARI 
Sen. GARAVAGNA 

G/3066/98/526

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

Il Senato

AS 3065

esaminato l'A.C. 4829, recante *Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*;

premessi che:

- il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevedendo anche misure volte al contenimento della spesa pubblica e nuove entrate nelle casse dello Stato;
- la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella Provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione;
- al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi;
- le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali;
- la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si è compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale;
- il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di *longa manus* del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referente-supervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola Provincia;
- al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale -:

Impegna il Governo:

ad attribuire, in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti locali, un ruolo più attivo e responsabile alle autonomie locali nella realizzazione degli interessi diffusi delle rispettive comunità con la conseguente soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e trasferendo le funzioni esercitate dai Prefetti, in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico, ai questori territorialmente competenti.

Sen. VACCARI

Sen. GARA VAGUA

118
Luz

9/3066/99/5e6

209

AS. 3066

La Camera, 9/1 Senato

premessi che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevedendo anche misure volte al contenimento della spesa pubblica e nuove entrate nelle casse dello Stato; la città di Brescia sta realizzando la prima tratta funzionale «Prealpino-S. Eufemia» di una linea di metropolitana leggera automatica innovativa «tipo driverless» di 13 km, con 17 stazioni, che collega i punti di maggiore attrazione e generazione di traffico della città; alcune stazioni sono dotate di parcheggi di interscambio per drenare la mobilità privata ai terminali in modo da ridurre il traffico verso il centro cittadino. La linea è in gran parte interrata e parte in viadotto; l'intervento fu inserito dal Governo fra le opere strategiche di interesse nazionale ai sensi della legge 443/2001 ed è finanziato dallo Stato sia con la legge 211/92 (delibera CIPE 29.11.02) sia con la Legge 126 per complessivi 284 milioni di Obiettivo (delibera CIPE del 23.11.07 n. euro; il costo ammesso a finanziamento era pari a circa 601 milioni di euro. Il costo finale oggi previsto per l'opera è di circa 888 milioni di euro ivi compresi tutta una serie di costi accessori che per l'entità dell'opera si rivelano, essere assai considerevoli;

la città di Brescia, per completare e realizzare quest'opera si è impegnata, in parte, con risorse proprie, che hanno largamente inciso sulla propria stabilità economica, ed in parte considerevole accedendo a mutui sul mercato dei capitali (tra tutti, il più considerevole, un mutuo di 220 milioni di euro del 2007 con Cassa Depositi e Prestiti ma debbono essere assunti ulteriori finanziamenti per circa 180 milioni di euro); 104 del 29.9.06, assegnava un il CIPE, con delibera n. contributo di 3,576 milioni di euro per 15 anni da imputare sui fondi legge 266/05. L'attualizzazione del contributo annuale corrisponde, ai tassi correnti, all'investimento di 40 milioni di euro richiesto; nonostante la Corte dei Conti abbia provveduto alla registrazione del successivo decreto 1009 del 17.12.2010 col quale viene autorizzato il interministeriale n. contributo pluriennale, ad oggi la pratica di erogazione del contributo medesimo non è ancora conclusa e nulla è ancora stato versato a Brescia. Le opere in questi oltre quattro anni sono state via via realizzate ma non ancora pagate; con nota del 22.9.09 il Sindaco di Brescia ed il Presidente di Brescia Mobilità, quale soggetto attuatore dell'intervento, hanno richiesto ulteriore finanziamento di 80 milioni di euro a copertura di opere di completamento attinenti l'adeguamento a nuove norme, l'adozione di interventi atti ad incrementare la sicurezza, la risoluzione di problematiche imprevedibili; il complesso degli interventi è stato approvato, in linea tecnica, con 438/211 BS del 28.7.10, dalla Commissione Interministeriale 1042/69 ma voto n. non ancora approvato in linea economica, e finanziato dal CIPE. Da allora l'argomento è stato posto più volte all'ordine del giorno del CIPE ma non è mai stato discusso e approvato, pertanto, ancora oggi, Brescia è in attesa del finanziamento nonostante gran parte degli interventi siano stati ormai realizzati con aggravio diretto e ormai insostenibile sul bilancio dell'Amministrazione; il carico finanziario, per il comune di Brescia, per la realizzazione dell'opera può far comprendere come sia fondamentale la precisione e la «certezza» nella gestione dei flussi finanziari in entrata (finanziamenti) ed in uscita (imprese) da parte del sistema Brescia (comune e società controllata),

impegna il Governo

ad erogare in tempi brevi lo stanziamento relativo alla delibera CIPE 104 del 29/9/2006 e al decreto interministeriale 1009 del 17 dicembre 2010 nonché ad approvare in via definitiva dal CIPE l'ulteriore finanziamento già approvato in sede tecnica con voto 438/211 Bs del 28 luglio 2010.

~~9/4829/190 Velpi, Caparini, Consiglio, Pastore, Stucchi, Vanalli, Comaroli, Crosio, Fedriga, Pini, Nicola Molteni, Fava.~~

SEN. VACCARÀ

SEN. GARAVAGLIA

119

9/3066/100/526 216

La Camera, *Il Senato*

premessi che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevedendo anche misure volte al contenimento della spesa pubblica e nuove entrate nelle casse dello Stato; la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella Provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi regio decreto 3 marzo 1934, n. sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 267, e successive modificazioni; 2000, n. il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione; al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi; le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali; la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si è compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale; il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di *longa manus* del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referente supervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola Provincia; al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale,

impegna il Governo

ad attribuire, in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti locali, un ruolo più attivo e responsabile alle autonomie locali nella realizzazione degli interessi diffusi delle rispettive comunità con la conseguente soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e trasferendo le funzioni esercitate dai Prefetti, in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico, ai questori territorialmente competenti.

~~9/4829/191 Pirovano, Caparini, Consiglio, Pastore, Stucchi, Volpi, Vanalli, Comaroli, Crosio, Fedriga, Pini, Nicola Molteni, Fava.~~

SEN. GARIVAGLIA

SEN. ACCARDI

G/3066/101/5e6

AS 3066

AR

**Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici**

Ordine del giorno

La Camera

[Handwritten signature]

- ✓ Esaminato l'atto camera 4829 recante le disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e che prevede, all'articolo 23, la ridefinizione della struttura degli organi e delle competenze delle Province;
- ✓ Attestato che all'interno del medesimo articolo, viene altresì disposto come le Province debbano trasferire ai Comuni entro il 31 Dicembre 2012 le funzioni oggi svolte dalle Province medesime e come tra queste vi sia indubbiamente anche quella di pubblica sicurezza oggi svolta, all'interno dell'organo della Provincia, dalla Polizia Provinciale;
- ✓ Valutato che il corpo di Polizia Provinciale rappresenta un ruolo di estrema importanza, derivante soprattutto dalla profonda conoscenza che questo corpo ha del territorio, sia dal punto di vista naturalistico, quanto da quello antropologico, come gli insediamenti produttivi che si trovano nel territorio di propria competenza;
- ✓ Dimostrato come proprio alla luce della elevata e comprovata esperienza di questo Corpo in taluni settori, il controllo della caccia, della pesca e la tutela dell'ambiente sono attività svolte in via pressoché esclusiva dalle forze di polizia provinciale;
- ✓ Considerato che le polizie provinciali esercitano oggi giorno anche numerose attività di polizia stradale come il monitoraggio della rete viaria provinciale allo scopo di aumentare la percezione di sicurezza da parte dell'utenza nell'ambito della circolazione stradale, a dimostrazione del fatto che, proprio in un momento di evidente difficoltà dovute alla crescente carenza di personale presso i diversi comparti delle forze di Polizia, siano esse di Stato quanto Municipale, la Polizia Provinciale svolge un ruolo pressoché insostituibile;
- ✓ Considerato che allo stato attuale, gli enti locali, e i piccoli Comuni in particolare, si trovano in una situazione di estrema difficoltà dovuta tanto alla esiguità delle risorse economiche quanto alla conseguente necessità di dover adottare una serie di provvedimenti, di carattere economico e gestionale, finalizzati al miglioramento del concorso degli enti stessi ai vincoli di finanza pubblica;

G/3066/102/526

- ✓ Attestato come le Regioni siano invece dotate di una propria struttura gestionale e di un apparato burocratico molto più organizzato rispetto ai Comuni, ed in grado di valorizzare più efficacemente e di gestire in modo molto più sistematico le diverse funzioni oggi svolte dal Corpo di Polizia Provinciale;

Impegna il Governo

A considerare la necessità, all'interno del quadro normativo così come oggi definito, di trasferire le funzioni di coordinamento e gestione della Polizia Provinciale alle singole Regioni così da mantenere inalterato il livello di servizio reso dal Corpo di Polizia Provinciale che, tra le sue funzioni, svolge anche dei servizi non sostituibili dal Corpo di Polizia Municipale.

On. ~~Silvana Comaroli~~

GARAVAGLIA

VACCARI

Garavaglia

Vaccari

G/3066/102/5e6

304
62

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 3066 di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

- l'articolo 23-ter del decreto legge in esame prevede che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze emolumenti o retribuzione nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;
- il comma 2 del citato articolo 23-ter stabilisce che il medesimo personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso Ministeri, o enti pubblici nazionali comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non possa ricevere a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto o anche soltanto per il rimborso delle spese più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito;
- è di tutta evidenza che con le citate disposizioni di cui all'articolo 23-ter, in coerenza con quanto già riconosciuto dal Governo in relazione all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico annuo onnicomprensivo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche. Ciò al fine di assicurare rigorosa corrispondenza con la volontà della legge; tale intervento interpretativo è di assoluto rilievo al fine di consentire il corretto svolgimento dell'azione di ogni amministrazione/ente cui si applicano le disposizioni sopra richiamate le quali, in considerazione del fatto che possono contare anche su finanziamenti che non gravano interamente a carico delle finanze pubbliche, in quanto oggetto di contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, vedrebbero diversamente penalizzato il loro impegno istituzionale per effetto di una legge che andrebbe a comprimere, qualora diversamente applicata, anche i

G/3066/103/5e6

compensi retributivi la cui erogazione non grava a carico delle finanze pubbliche ovvero vi grava in misura del tutto marginale. Di tal ché sarebbe del tutto iniquo un assoggettamento indiscriminato alle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, senza che venga preso in considerazione quanto effettivamente il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere incide, in misura percentuale, sul bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà della disposizione normativa come riconosciuta da questo stesso corpo legislativo nonché dal Governo in relazione all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 aprile 2011 n. 201, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico onnicomprensivo annuo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche.

SEN. LATRONICO

LM

G/3066/103/506

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 3066 di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,


premessi che:

- l'articolo 23-ter del decreto legge in esame prevede che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze emolumenti o retribuzione nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;
- il comma 2 del citato articolo 23-ter stabilisce che il medesimo personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso Ministeri, o enti pubblici nazionali comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non possa ricevere a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto o anche soltanto per il rimborso delle spese più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito;
- al fine di salvaguardare il principio del legittimo affidamento nonché in ossequio al principio della irretroattività della legge, anche al fine di evitare possibili contenziosi relativi alla compatibilità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate è opportuno precisare che le stesse vadano interpretate nel senso che esse si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 primo periodo dell'articolo 23-ter.
- considerato che il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 23-ter dovrà dettare rilevanti disposizioni attuative senza delle quali non è possibile, allo stato, fissare univocamente i termini applicativi del disposto normativo, in coerenza con la sua effettiva natura giuridica;

Impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà della disposizione normativa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 aprile 2011 n. 201, vanno interpretate nel senso che esse si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 primo periodo dell'articolo 23-ter.

SEN. LATRONICO



S 3066

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il senato,

premessi che:

è necessario porre fine al contrasto giurisprudenziale concernente la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti le graduatorie ad esaurimento;

in particolare, dopo le incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di Cassazione e del Corte Costituzionale, la norma, nel chiarire come le suddette graduatorie sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costituzione, attribuisce le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo;

alla luce della sentenza n. 41/2011 della Consulta che ha ritenuto come non siano cristallizzate le posizioni dei docenti inseriti nelle graduatorie,

impegna il Governo

a risolvere la questione dei mancati inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013, di personale docente laureato-abilitato o specializzato-abilitato con i corsi universitari nazionali a numero chiuso organizzati, su indicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai conservatori di musica e dalle accademie, prevedendo, altresì, l'inserimento con riserva del conseguimento dell'abilitazione per il restante personale iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni, in attesa del nuovo sistema di reclutamento;

a sanare una evidente disparità di trattamento analogamente a quanto il Parlamento, nella corrente legislatura, senza alcun aggravio per le casse dello Stato, aveva già provveduto a fare nei confronti degli abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Fleres Viespoli Castiglione Centaro Ferrara
Filippi Alberto Poli Bortone Piscitelli Villari

G/3066/105/506

S 3066

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

impegna il Governo

a prevedere l'applicabilità del comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006.

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI,
VILLARI

Fleres Viespoli Castiglione Centaro Ferrara
Poli Bortone Piscitelli Villari

G/3066/106/5.6

S 3066

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

impegna il Governo

a che il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assegni una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce "Opere medio piccole nel Mezzogiorno".

Fleres Viessoli Castiglione Centaro Ferrara Poli Bortone Piscitelli
FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI,
VILLARI

Viessoli

G/3066/107/506

S 3066

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il senato,

premesso che:

dalla lettura del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, riguardante la determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per rapporti di lavoro dipendente o autonomo, emerge che sono parecchie le eccezioni in cui il tetto del compenso del primo presidente della Corte di cassazione si può superare;

il regolamento attua l'articolo 3, commi da 43 a 53-bis, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), in base al quale il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e relative controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione, pari a poco più di 15mila euro mensili;

fatti salvi i casi della Banca d'Italia e delle Authorities, per le quali il superamento del tetto era già autorizzato dalla legge, il decreto n. 195/2010 prevede che, ai fini della verifica del rispetto del limite, non sia computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale. Vengono, poi, totalmente esonerate le attività soggette a tariffa professionale, quelle di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera non continuativi ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche;

inoltre, il decreto 195/2010 prevede che per esigenze di carattere eccezionale, che però non devono durare più di tre anni, devono essere riconducibili ad eventi imprevedibili non fronteggiabili con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e richiedere una prestazione lavorativa straordinaria, i soggetti conferenti, previa dettagliata motivazione, possono anche derogare a tale limite massimo. E sempre con motivazione specifica e trasparente riguardo i requisiti di professionalità, esperienza e merito in relazione alla tipologia di prestazione richiesta, le singole amministrazioni o società potranno attribuire al medesimo soggetto più incarichi in deroga al limite massimo previsto;

durante l'esame in sede referente, nelle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati, del presente decreto legge 201/2011, è stato introdotto l'articolo 23-ter il quale prevede, al comma 1, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia definito il trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di un parametro massimo. In particolare, la disposizione riguarda chiunque riceva a carico delle finanze

G/3066/1081 125 e 6

149

pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato;

considerato che:

in sede di Finanziaria 2008, era stata data una certa enfasi alla norma in questione quale rimedio agli stellari compensi previsti all'interno della galassia degli incarichi pubblici e ci si sarebbe aspettati, con il decreto attuativo, una riduzione della spesa e non semplicemente la sua invarianza, come previsto all'articolo 8 che, nella sostanza, conferma quello che si capisce leggendo il testo della norma, cioè che, tra deroghe ed esenzioni, il sistema non è cambiato di molto,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'operazione di «austerità» avviata per contenere le spese in tempi particolarmente difficili per la finanza pubblica, a varare con celerità gli opportuni provvedimenti miranti a dare armonia e compatibilità di mercato al tema ed al valore delle retribuzioni, delle indennità, dei compensi erogati dalla pubblica amministrazione, di qualsivoglia provenienza e senza eccezioni;

a definire, in particolare, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche, anche per quota, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con enti e società partecipate e vigilate o anche parzialmente finanziate a carico del bilancio pubblico, esclusa la cassa integrazione, con gli enti di cui alle tabelle A e B della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e per coloro che ricevono contributi pubblici, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

Fleres Viessoli Castiglione Centaro Ferrara Poli Bortone Piscitelli
FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI,
VILLARI
Villari

G/3066/108/5e6

AS. 3066

La Camera, Il Senato

esaminato il provvedimento in titolo; tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli aggiuntivi 23-bis e 23-ter, in materia di compensi massimi per la determinazione degli emolumenti per gli amministratori delle società non quotate e dei trattamenti economici dei dirigenti pubblici, introdotti durante l'esame nelle Commissioni parlamentari di merito; ritenuto che con le citate norme si interviene solo parzialmente sugli sprechi e gli stipendi cosiddetti «d'oro», essendo rimaste escluse comunque categorie a carico delle finanze pubbliche dal punto di vista remunerativo, come ad esempio i magistrati ed i professori universitari;

impegna il Governo

ad estendere, nelle more di attuazione del provvedimento, le disposizioni in materia di definizione di compenso massimo e trattamento economico complessivo anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° 385, ed settembre 1993, n. ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, ai ricercatori e professori universitari, nonché a chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

9/4829/218 Dal Lago, Caparini, Fedriga, Bragantini.

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGLINI

Vaccari
Garavaglini

G/3066/109/526

45.3066

ORDINE DEL GIORNO A.C. 4829-A

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

L'Assemblea,

esaminato il provvedimento in titolo;

tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli aggiuntivi 23-bis e 23-ter, in materia di compensi massimi per la determinazione degli emolumenti per gli amministratori delle società non quotate e dei trattamenti economici dei dirigenti pubblici, introdotti durante l'esame nelle Commissioni parlamentari di merito;

ritenuto che con le citate norme si interviene solo parzialmente sugli sprechi e gli stipendi c.d. "d'oro", essendo rimaste escluse comunque categorie a carico delle finanze pubbliche dal punto di vista remunerativo, come ad esempio i magistrati ed i professori universitari;

impegna il Governo:

ad estendere, nelle more di attuazione del provvedimento, le disposizioni in materia di definizione di compenso massimo e trattamento economico complessivo anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, ai ricercatori e professori universitari, nonché a chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

On. Dal Lago

On. Caparini

On. Fedriga

On. Bragantini

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

G/3066/110/526

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'A.C. 4829, recante *Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*;
premessi che

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per il consolidamento dei conti pubblici, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

la Rai è una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico, interamente partecipata dallo Stato, le cui quote appartengono per il 99,56% al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae;

la RAI è caratterizzata da un modello di finanziamento cosiddetto "misto" che vede la compresenza di risorse pubbliche, costituite dal canone pagato dai cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo, e commerciali, costituite dalla pubblicità e tale modello è riconducibile alla duplice attività svolta di concessionaria di un servizio pubblico e di impresa radiotelevisiva all'interno del mercato;

l'emittente pubblica si avvale dei proventi derivanti dal canone, pari a circa 1,6 miliardi di euro l'anno, per coprire i costi derivanti dall'esecuzione degli obblighi ad essa imposti per legge, ai quali va aggiunto un ulteriore miliardo di euro derivante dalla pubblicità, i cui proventi, per legge, assumono il valore di fonte accessoria;

risorse pubbliche e risorse commerciali non sono cresciute nel tempo con la medesima velocità: in particolare, negli ultimi tre decenni, il notevole sviluppo delle risorse derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari, ha portato la concessionaria del servizio pubblico ad orientare la propria programmazione soprattutto in funzione del principale concorrente nel mercato, rendendo il prodotto Rai sempre più commerciale e sempre meno "pubblico", ma lasciando invariate le fonti di finanziamento;

seppure la Rai opera in concorrenza con l'altra tv generalista per scelte di programmazione, audience e vendita di contenuti, alcuni dati riportati nei bilanci delle due emittenti televisive, risultano particolarmente discordanti soprattutto in relazione ai costi del personale;

secondo i dati del bilancio consolidato 2010, il costo del lavoro della Rai ammonta a circa 1 miliardo di euro, a fronte del costo del personale di Mediaset che è inferiore ai 500 milioni di euro;

il personale in organico della Rai al 31 dicembre 2010 (comprensivo di 63 contratti di inserimento e di apprendistato) risulta composto da 11.402 unità, senza considerare i 43 mila contratti di collaborazione (fra cui quelli di giornalisti importanti a quelli dell'ultimo figurante), a fronte dei 4.700 dipendenti (di cui 4.622 a tempo indeterminato) delle società italiane di Mediaset;

gli emolumenti, le indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese corrisposti dalla Rai agli amministratori sono di 2 milioni 177 mila euro e ai sindaci di 195 mila euro, a fronte dei compensi di Mediaset verso gli Amministratori per 834 migliaia di euro e verso i Sindaci per 271 migliaia di euro;

G/3066/111/526
133

297

il Presidente della Rai, nel corso del suo intervento in Commissione Vigilanza Rai, ha ribadito l'impegno dell'azienda a lavorare sul fronte del contenimento dei costi, ritenendo necessaria e quanto mai urgente una pianificazione delle attività aziendali che consenta alla Rai di operare sulla base delle sue quote di mercato, del suo profilo patrimoniale e di una situazione economica competitiva;

Impegna il Governo:

nell'ambito di un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica, ad intervenire, anche attraverso l'Autorità per le Garanzie delle comunicazioni e la Commissione per la vigilanza della Rai, sugli organi amministrativi dell'azienda concessionaria del servizio pubblico, per far sì che le scelte aziendali siano orientate ad un ridimensionamento dei costi, in linea con i competitors presenti sul mercato, anche prevedendo che il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, non superi il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

- On. Consiglio
- On. Caparini
- On. Pastore,
- On. Stucchi,
- On. Volpi,
- On. Vanalli,
- On. Comaroli,
- On. Grosio,
- On. Fedriga,
- On. Pini,
- On. Molteni Nicola,
- On. Fava

GARAVAGLIA
VACCARI
Vaccari
Vaccari

G/3066/112/526

7.

AS 3066
 IL SENATO

La Camera, premesso che

l'articolo 23 al comma 1 ha ridotto il numero dei componenti delle Autorità Amministrative indipendenti individuate nel testo della disposizione;

il medesimo articolo ha quindi adeguato, per quanto concerne la Commissione indicata alla lettera e) del comma 1, la maggioranza necessaria per l'adozione delle relative delibere nei casi in cui era espressamente stabilito un quorum superiore al numero dei componenti così come fissati dal presente decreto legge;

l'immediata efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 23 commi 2-bis e 2-ter impone che l'Autorità interessata assume ogni conseguente provvedimento diretto ad adeguare ad adeguare con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, quelle disposizioni interne che sono non coerenti con le nuove maggioranze richieste ai fini delle relative delibere così come modificate per effetto dei suindicati commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23.

Quanto sopra anche per evitare che disposizioni di natura secondaria contrastino con la normativa primaria così da mantenere un quadro normativo non omogeneo che rischia di pregiudicare il corretto funzionamento del soggetto interessato;

Impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto a garantire che, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ogni forma di disciplina interna dettata dall'Amministrazione indicata alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 che non è coerente con l'insieme delle norme come modificate all'esito delle variazioni di cui in premessa, sia con tempestività adeguata alle disposizioni introdotte con il presente decreto legge all'articolo 23 commi 2-bis e 2-ter, in modo tale da eliminare ogni possibile dubbio applicativo nonché ogni possibile forma di contrasto tra legge primaria e normativa di rango secondario.

On. Fugatti

GIRAVACCHI

VACCARI

(Invalore)

Vaccari

G/3066/113/526

A.S. 3066

La Camera, *Mil Senato*

premessi che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per il consolidamento dei conti pubblici, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

la Rai è una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico, interamente partecipata dallo Stato, le cui quote appartengono per il 99,56 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae; la RAI è caratterizzata da un modello di finanziamento cosiddetto «misto» che vede la compresenza di risorse pubbliche, costituite dal canone pagato dai cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo, e commerciali, costituite dalla pubblicità e tale modello è riconducibile alla duplice attività svolta di concessionaria di un servizio pubblico e di impresa radiotelevisiva all'interno del mercato; l'emittente pubblica si avvale dei proventi derivanti dal canone, pari a circa 1,6 miliardi di euro l'anno, per coprire i costi derivanti dall'esecuzione degli obblighi ad essa imposti per legge, ai quali va aggiunto un ulteriore miliardo di euro derivante dalla pubblicità, i cui proventi, per legge, assumono il valore di fonte accessoria; risorse pubbliche e risorse commerciali non sono cresciute nel tempo con la medesima velocità: in particolare, negli ultimi tre decenni, il notevole sviluppo delle risorse derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari, ha portato la concessionaria del servizio pubblico ad orientare la propria programmazione soprattutto in funzione del principale concorrente nel mercato, rendendo il prodotto Rai sempre più commerciale e sempre meno «pubblico», ma lasciando invariate le fonti di finanziamento; seppure la Rai opera in concorrenza con l'altra tv generalista per scelte di programmazione, *audience* e vendita di contenuti, alcuni dati riportati nei bilanci delle due emittenti televisive, risultano particolarmente discordanti soprattutto in relazione ai costi del personale; secondo i dati del bilancio consolidato 2010, il costo del lavoro della Rai ammonta a circa 1 miliardo di euro, a fronte del costo del personale di Mediaset che è inferiore ai 500 milioni di euro; il personale in organico della Rai al 31 dicembre 2010 (comprensivo di 63 contratti di inserimento e di apprendistato) risulta composto da 11.402 unità, senza considerare i 43 mila contratti di collaborazione (da cui quelli di giornalisti importanti a quelli dell'ultimo figurante), a fronte dei 4.700 dipendenti (di cui 4.622 a tempo indeterminato) delle società italiane di Mediaset; gli emolumenti, le indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese corrisposti dalla Rai agli amministratori sono di 2 milioni 177 mila euro e ai sindaci di 195 mila euro, a fronte dei compensi di Mediaset verso gli amministratori per 834 migliaia di euro e verso sindaci per 271 migliaia di euro; il Presidente della Rai, nel corso del suo intervento in Commissione Vigilanza Rai, ha ribadito l'impegno dell'azienda a lavorare sul fronte del contenimento dei costi, ritenendo necessaria e quanto mai urgente una pianificazione delle attività aziendali che consenta alla Rai di operare sulla base delle sue quote di mercato, del suo profilo patrimoniale e di una situazione economica competitiva,

impegna il Governo

nell'ambito di un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica, a verificare, nella sua veste di azionista, che le scelte aziendali siano orientate ad un ridimensionamento dei costi, in linea con i *competitors* presenti sul mercato, anche prevedendo che il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, non superi il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

~~9/4829/225 Consiglio, Caparini, Pastore, Stucchi, Volpi, Vanalli, Comaroli, Crosto, Fedriga, Pini, Nicola Molteni, Fava.~~

SEN. ACCARI

SEN. GARZA

136

G/3066/114/26

276
50

A.S. 3006
Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), prevedono che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre) continuano ad applicarsi, fra gli altri, ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

in sede di esame del decreto-legge alla Camera dei deputati, si è precisato che l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;

la fissazione del termine del 4 dicembre 2011 penalizza coloro che pur avendo presentato, entro il 1° marzo del 2011, la domanda per poter usufruire del provvedimento di esonero e pur avendo il diritto ad usufruire dello stesso, su ammissione delle stesse amministrazioni, si sono visti concedere il provvedimento oltre la data del 4 dicembre 2011;

a causa di inadempienze o di ritardi dell'amministrazione competente, il provvedimento di esonero non può più essere concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e), nonostante la domanda sia stata presentata in tempo utile e nel rispetto dei requisiti richiesti;

si tratta di una palese ingiustizia che discrimina, in modo ingiustificato, titolari degli stessi diritti;

impegna il Governo:

a individuare una soluzione idonea per consentire a coloro che, avendo rispettato tempi e termini previsti dalla normativa vigente per ottenere il provvedimento di esonero dal servizio, ne hanno perso il diritto a causa di inadempienze dell'amministrazione competente.

LEGNINI, GHEDINI, ROILO, MERCATALI, BLAZINA, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI

Legnini

G/3066/115/526

A.S. 3006
Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

il decreto in esame prevede pesanti interventi in materia pensionistica, finalizzati a consolidare l'equilibrio del sistema previdenziale e a ridurre il peso sulla finanza pubblica;
in quest'ambito, il trattamento previdenziale delle donne ha subito penalizzazioni particolarmente rilevanti, finalizzate ad introdurre più celermente la parità nominale nella definizione dei requisiti anagrafici e contributivi fra donne e uomini;

le pari opportunità sostanziali tra i generi dal punto di vista dell'occupazione, dei redditi, delle carriere è ben lontana dall'essere raggiunta, marcando l'Italia una condizione che la pone agli ultimi posti nella classifica dei Paesi Europei, falliti gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona, lontanissima dai nuovi obiettivi di Europa 2020;

dall'ingresso a regime nel 2012 della parificazione dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel settore pubblico, disposto fin dal 2009, derivano ingenti risparmi (5 miliardi e 400 milioni di euro in dieci anni) che, pur in presenza di una chiara previsione normativa (articolo 22-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009) che li destinava "ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici", mai, fino ad ora, sono stati effettivamente utilizzati per interventi volti a favorire condivisione del lavoro di cura e piena partecipazione delle donne al lavoro;

a tali risparmi si sommano quelli ottenuti nel provvedimento in esame dall'accelerazione del percorso per l'innalzamento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia delle donne nel settore privato, che produce nello stesso periodo un ulteriore risparmio medio per oltre 1 miliardo l'anno;

anche l'accelerazione del percorso per l'allineamento agli uomini dell'età di accesso alla pensione delle donne del settore privato avviene senza compensazioni relative al riconoscimento dei periodi di distacco dal lavoro in ragione degli eventi di maternità, delle necessità di cura della prole e dei congiunti e degli impegni familiari in genere, che costituiscono spesso ostacolo alla piena e continuativa partecipazione delle donne al lavoro, nonché al conseguimento di trattamenti pensionistici rispondenti al principio di adeguatezza;

impegna il Governo:

a trattenere almeno una quota dei risparmi conseguiti all'interno del sistema previdenziale, finalizzandoli a riequilibrare la condizione esistenziale e lavorativa delle donne, particolarmente di quelle entrate precocemente nel mondo del lavoro, disponendo forme di maggiore gradualità e flessibilità nell'accesso ai nuovi requisiti, ampliando l'applicazione e l'estensione a tutti i nuovi regimi (pensione di vecchiaia e pensione anticipata) del riconoscimento della contribuzione figurativa per le fattispecie ora previste ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto

G/3066/116/38 S. 6

119 7.

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

1995, n. 335, considerando la possibilità di riconoscere alle lavoratrici un anticipo di età per l'accesso al pensionamento in rapporto al numero di figli o, in alternativa, la facoltà di optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione di un coefficiente premiale.

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, ICHINO, LEGNINI,
PASSONI, NEROZZI, TREU

Ghedini

y. G/3068/116/526

A.S. 3006
Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

il significativo contributo finanziario richiesto al mondo del lavoro attraverso l'applicazione di un nuovo sistema di calcolo pensionistico prevede, tra l'altro, all'articolo 24, comma 10, una penalizzazione di alcuni punti percentuali sull'importo dell'assegno pensionistico dei lavoratori che hanno comunque maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, qualora la loro età anagrafica risulti inferiore a 62 anni;

sulla possibilità di escludere ogni forma di riduzione del trattamento pensionistico di quei cittadini che sin dalla più giovane età hanno iniziato la loro attività lavorativa, si è registrata un'ampia convergenza di tutte le forze politiche, anche in considerazione dell'esiguità e dell'aleatorietà delle stime degli effetti finanziari attesi dalla misura in questione;

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, prevedono un regime di deroga all'applicazione del nuovo regime pensionistico solo ad alcune categorie di lavoratori che abbiano avuto accesso a procedimenti di allontanamento dal lavoro secondo procedure negoziate collettivamente o per i quali siano già stati attivati gli opportuni ammortizzatori sociali;

da tale sistema di deroghe risulterebbero, pertanto, esclusi proprio quei lavoratori più deboli che, operando nelle imprese di più piccole dimensioni, per un verso non possono accedere al sistema degli ammortizzatori sociali e, per l'altro, spesso hanno convenuto con il proprio datore di lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro in vista, a legislazione vigente, di un prossimo accesso al trattamento pensionistico;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, sin dai prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziario che si dovessero ritenere opportuni, volta a superare il meccanismo di decurtazione dell'assegno pensionistico per i lavoratori che hanno maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, a prescindere dalla loro età anagrafica;

a valutare l'opportunità di un'integrazione della disciplina delle deroghe per l'applicazione del nuovo sistema pensionistico che tenga conto della particolare condizione di quei lavoratori di cui in premessa che, pur con un'età anagrafica prossima ai previgenti limiti per l'accesso alla pensione, rischiano di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e con la prospettiva di dover attendere ancora molti anni per poter accedere alla pensione.

ROILO, TREU, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, LEGNINI,
PASSONI, NEROZZI

Per Co

G/3066/40/117/506

LL

AS. 3066

La Camera, 11 Senats

esaminato il provvedimento in titolo; considerate, nel dettaglio, le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 22 e 23, del provvedimento, finalizzate ad un incremento delle aliquote contributive per artigiani e commercianti; preso atto della volontà del Governo di intraprendere la strada più facile e meno equa per reperire risorse, colpendo la predetta categoria solo perché più semplice individuarla e, conseguentemente, tassarla; tenuto conto che l'incremento è graduale e, stante le modifiche apportate durante l'esame della manovra nelle Commissioni di merito, è ora pari ad 1,3 punti percentuali per l'anno 2012 ed a 0,45 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento del 24 per cento, previsto nel 2018;

impegna il Governo

a non ricorrere, in eventuali e futuri provvedimenti economici di ritocco ed aggiustamento dei conti pubblici, ad una accelerazione temporale della gradualità di aumento delle aliquote contributive di cui in premessa.

9/4829/217 Grimoldi

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

Vaccari
Garavagna

G/3066/118/506

AS. 3066

La Camera, ~~Il Senato~~

esaminato il provvedimento in titolo;

stigmatizzate le disposizioni in materia pensionistica di cui all'articolo 24, con particolare riguardo agli interventi sulle pensioni di vecchiaia e di anzianità; criticata la mancanza di criteri di flessibilità nell'applicazione della nuova disciplina previdenziale; ritenuto ingiusto la scelta di scaricare sulla categoria dei lavoratori e dei pensionati, solo perché più facilmente identificabili e in grado di garantire un introito certo ed immediato, parte del risanamento dei conti pubblici; preso atto delle affermazioni del Governo in merito alla scelta di non conteggiare le misure anti-evasione fiscale per evitare «ottimismo contabile», nonostante siano incisive;

impegna il Governo


a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento ed una volta accertato e quantificato il gettito derivante dalle misure anti-evasione fiscale, la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un alleggerimento delle neo-misure pensionistiche, attraverso l'introduzione di un meccanismo di gradualità in base al quale scaglionare l'ordine e la misura degli interventi sulle pensioni di anzianità e di vecchiaia.

9/4829/219 Fedriga.

Sen. VACCARI



Sen. GARAUAGUA



G/3066/1191506

La Camera, 11 Senato
D.S. 3066

esaminate le norme contenute nel provvedimento in titolo; tenuto conto degli interventi di revisione della disciplina pensionistica, con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo pro-rata per tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012; considerato, in particolare, il principio di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, ovvero l'equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi; considerato, altresì, l'impegno di cui al comma 7 dell'articolo 23, relativamente all'adozione di iniziative per conseguire l'obiettivo di livellamento retributivo Italia-Europa;

impegna il Governo

ad attivarsi presso gli Organi Costituzionali, nel rispetto delle proprie competenze e nell'ambito della propria autonomia, affinché gli stessi adottino le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

9/4829/220 Pastore.

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

Sen. Pastore
Sen. Garavagna

G/3066/120/5 e 6

DC

AS. 3066
ORDINE DEL GIORNO A.C. 4829-A

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

L'Assemblea,

esaminate le norme contenute nel provvedimento in titolo;

tenuto conto degli interventi di revisione della disciplina pensionistica; con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo pro-rata per tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012;

considerato, in particolare, il principio di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, ovvero l'equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi;

considerato, altresì, l'impegno di cui al comma 7 dell'articolo 23, relativamente all'adozione di iniziative per conseguire l'obiettivo di livellamento retributivo Italia-Europa;

impegna il Governo:

ad attivarsi presso gli Organi Costituzionali, nel rispetto delle proprie competenze e nell'ambito della propria autonomia, affinché gli stessi adottino le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

On. Pastore

del. VACCARI

del. GARAVAGUS

G/3066/121/506

DC

AS. 3066
ORDINE DEL GIORNO A.C. 4829-A

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

L'Assemblea,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerate, nel dettaglio, le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 22 e 23, del provvedimento, finalizzate ad un incremento delle aliquote contributive per artigiani e commercianti;

preso atto della volontà del Governo di intraprendere la strada più facile e meno equa per reperire risorse, colpendo la predetta categoria solo perché più semplice individuarla e, conseguentemente, tassarla;

tenuto conto che l'incremento è graduale e, stante le modifiche apportate durante l'esame della manovra nelle Commissioni di merito, è ora pari ad 1,3 punti percentuali per l'anno 2012 ed a 0,45 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento del 24%, previsto nel 2018;

impegna il Governo:

a non ricorrere, in eventuali e futuri provvedimenti economici di ritocco ed aggiustamento dei conti pubblici, ad una accelerazione della temporale della gradualità di aumento delle aliquote contributive di cui in premessa.

On. Grimaldi

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

G/3066/122/5ed

237

A. S. 3066

~~La Camera,~~ 12 SENATO

premessi che:

nella manovra in discussione sono presenti sacrifici assai gravosi richiesti ai pensionati italiani; gli interventi sulle pensioni ed i pensionati già si inseriscono in un sistema che non è assolutamente equo nei confronti di chi ha lavorato per tutta la propria vita; a tale iniquità si aggiunge la «beffa» dell'assegno sociale per i cittadini extracomunitari; gli immigrati che hanno compiuto i 65 anni e non hanno redditi oppure sono sotto la soglia dei 5 mila euro annui, hanno diritto a quella che una volta si chiamava «pensione sociale», un tempo riservata ai soli italiani; quando gli extracomunitari regolari residenti con tanto di carta di soggiorno in regola e residenza hanno compreso i benefici della norma di legge - tutto deriva dalla legge 388 del 2000 (inserita nella finanziaria 2001 dell'allora governo Amato) che ha riconosciuto l'assegno sociale anche ai cittadini stranieri - non hanno fatto altro che presentare domanda di ricongiungimento familiare e far arrivare genitori o parenti anziani; utilizzando i benefici di legge l'extracomunitario regolare ricongiunto autocertifica l'assenza di reddito e l'Inps a quel punto eroga 395,6 euro al mese di assegno sociale, più 154,9 euro di importo aggiuntivo. In totale 550,5 euro per 13 mensilità quindi 7.156 euro l'anno, esentasse; grazie a questa iniqua norma genitori, nonni e parenti tutti over 65 di lavoratori extracomunitari, percepiscono i 7.156 euro all'anno, senza aver mai versato alcun contributo all'Inps;

impegna il Governo

a sopprimere tale norma impiegando quanto risparmiato per alzare gli importi delle pensioni minime per i cittadini italiani.

~~9/4829/210 Lussana, Pini~~

M. GAMBACCHIA
VAREMI
Varemi

G/3066/123/506

248

AS 3066

Ordine del Giorno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066,


premessi che:

il comma 20 dell'art.24 interviene sulla disciplina relativa alla riduzione degli assetti organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni, salvando i provvedimenti di collocamento a riposo per il raggiungimento del limite d'eta' gia' adottati, prima dell'entrata in vigore del decreto, anche se aventi effetto dopo il 1 gennaio 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunita' di riconoscere la stessa facolta' anche ai lavoratori con 40 anni di contribuzione.

Sen. Alfredo Mantica



G/3066/124/506



Ordine del Giorno**Il Senato,****in sede di discussione del disegno di legge n. 3066,****premesso che:**

- il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al ^{l'art. 31} comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;
- lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43 della legge n. 388\2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 265\2001 e s.m.i.;
- inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10% prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;
- il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;
- la prospettiva del personale in eccedenza è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80% della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165\2001 e s.m.i. - espressamente richiamato dal decreto legge 201\2011 - con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;
- il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che :

- tale complessa operazione, che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti, richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori esistenti e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, pur senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato

G/3066/125/1906

35

dal decreto legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;

- tale obiettivo è raggiungibile attraverso una proroga del termine previsto per la soppressione dei due Enti almeno fino al 31.12.2012 e l'attivazione di un piano di "accompagnamento" all'uscita del personale che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2011, con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico, anche mediante un programma obbligatorio di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e dei contratti individuali nei casi in cui si perfezioni il diritto alla pensione;
- tale soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30% rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;
- pertanto, l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'art. 21 del d.l. 201/2011 per effetto della proroga è ampiamente compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno,

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché: siano prorogati i termini contenuti nell'art. 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di soppressione, consentendo una pianificazione del processo di razionalizzazione della forza lavoro in servizio, in modo da pervenire, nell'arco del triennio 2012\2014 al ridimensionamento occupazionale comunque coerente con gli obiettivi del decreto legge 201\2011.

SEN. CUTRUFO



G/3066/125/5+6

ORDINE DEL GIORNO

IL SENATO

In sede di esame del Ddl As 3066, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

- il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, all'art. 21, comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato entro il 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse strumentali umane e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;
- lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43 della legge n. 388\2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165\2001 e s.m.i.;
- inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10% prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;
- il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;
- che la prospettiva del personale in eccedenza, che nell'INPS unificato risulterebbe pari a circa 4.000 unità, è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio, con diritto all'80% della retribuzione base e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165\2001 e s.m.i. - espressamente richiamato dal decreto legge 201\2011 - con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;
- la spesa per tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che:

- che tale complessa operazione, che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti, richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le

G/3066/12615 e 6

posizioni dei lavoratori esistenti e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, pur senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;

- considerato altresì che tale soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati dal provvedimento sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30% rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;
- considerato che è comunque possibile differire il pagamento del trattamento di fine servizio comunque denominato dei dipendenti in questione per dilazionare le uscite di cassa relative a detti trattamenti, evitando imprevisti aggravii per l'esercizio finanziario futuro e il successivo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché:

- siano prorogati i termini contenuti nell'art. 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di accorpamento, consentendo, di implementare un piano di razionalizzazione della forza lavoro in servizio;
- sia predisposto dai tre enti interessati, entro il 31 gennaio 2012, un piano per l'applicazione obbligatoria della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro e dei contratti individuali, con un preavviso di sei mesi, del personale in servizio alla medesima data presso i predetti enti che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo i requisiti vigenti alla data del 31 dicembre 2011 con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico; l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'art. 21 del d.l. 201/2011 per effetto della proroga è compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno.

Sen. Coronella

G/3066/126/5e6



ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni riunite 5^a e 6^a,

in sede di esame del DDL n. 3066 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

premessi che

il presente disegno di legge, che reca disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha introdotto all'articolo 4 alcune modificazioni in materia di "Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali";

nello specifico l'articolo 4 inserisce nel Testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i) l'articolo 16-bis recante "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici" che disciplina la detrazione del 36% sul recupero edilizio;

il nuovo articolo 16-bis stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.;

nel nuovo testo che riscrive le regole del bonus, si prevede che a partire dal 1 gennaio 2012, per tutti i contribuenti Irpef, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostentamento delle spese e in quelle successive;

per il prossimo anno e quelli successivi, invece, scompare ogni cenno alla possibilità - introdotta dal comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 289/2002 - per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni di detrarre le spese in cinque rate annuali e per quelli di 80 anni o più di optare per tre rate. Ne deriva che tale fascia di contribuenti dal prossimo anno dovrà detrarre le suddette spese con i criteri temporali generali e cioè in dieci anni;

impegnano il Governo

alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge all'esame, di ripristinare la possibilità di rateizzare, come già previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 289/2002, le rate annuali per i contribuenti di età non inferiore ai 75 e 80 anni, e di non penalizzare pertanto tale categoria che nel far eseguire lavori necessari, contribuisce, con i propri risparmi all'incremento occupazionale.

Sen. Gallio

Sen. D'Alia

G/3066/127/506

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni riunite 5[^] e 6[^],

in sede di esame del DDL n. 3066 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

premessi che:

l'articolo 24 del decreto-legge in esame prevede, ai commi 10 e 11, l'adeguamento dei requisiti contributivi agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. In virtù di tale disposizione viene soppressa a decorrere dal 2012, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette «quote» introdotto dalla legge n. 247 del 2007, con un'anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi;

inoltre, si prevede l'applicazione di una riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, di una misura pari all'1 per cento, con elevazione al 2 per cento per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni;

la riduzione percentuale sarebbe pari all'1 per cento in presenza di un accesso al pensionamento con 61 e 60 anni e salirebbe al 2 per cento in presenza di un accesso al pensionamento pari e minore a 59 anni;

la penalizzazione per chi va in pensione prima dei 62 anni, è comunque insufficiente nel caso dei lavoratori precari,

impegna il Governo

a valutare i rilevanti effetti applicativi della disposizione, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre l'azzeramento delle penalizzazioni o quanto meno farle scendere all'1 per cento per tutte le uscite con meno di 62 anni.

Sen. Galisto

Sen. D'Alia

G/3066/128/5e6

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni riunite 5[^] e 6[^],

in sede di esame del DDL n. 3066 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

premessi che:

l'articolo 24 del decreto-legge in esame prevede, ai commi 14 e 15 che la deroga al nuovo regime dei requisiti di accesso al pensionamento per i lavoratori in mobilità, mobilità lunga, fondi di solidarietà venga operata nel limite di determinati tetti annui di spesa;

agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è rimesso il compito di monitorare l'accesso ai benefici, con l'obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande una volta raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa;

tra i beneficiari rientrano i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 - vi rientrano quelli di Termini Imerese e Alenia - e quelli che, prima del 4 dicembre sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; tale limite non consentirà di fruire dell'esenzione a molti lavoratori che hanno firmato transazioni per una uscita prematura dal mondo del lavoro confidando nelle regole pensionistiche finora in vigore e che si trovano, oggi, senza retribuzione e senza pensione,

impegnano il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere le risorse necessarie nel caso in cui il numero massimo di beneficiari che rientrano nei limiti dei tetti annui di spesa indicato nel decreto risultasse insufficiente a coprire le richieste di lavoratori che si trovano oggi, con lo spostamento in avanti dei requisiti pensionistici, senza retribuzione e senza pensione.

Sen. Galioto
Sen. D'Alia

G/3066/129/506

A.S. 3066

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Le Commissioni riunite 5° e 6°,
in sede di esame del disegno di legge in titolo,

premesso che:

- il percorso di equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne si è realizzato. Tuttavia, resta ferma la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli, nonché di familiari disabili;
- la protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve dunque consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;
- molti Paesi, come documenta ampiamente l'Ocse, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegnano il Governo a:

intervenire legislativamente, prevedendo che le risorse economiche risparmiate con l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomo e donna vengano impiegate per:

- a) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni;
- b) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30%;
- c) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome.

PETERLINI

G / 3066 / 130 / 506

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni V e VI del Senato della Repubblica,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201

premesso che:

- il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane e strumentali vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;
- lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43 della legge n. 388\2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 265\2001 e s.m.i.;
- inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10% prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;
- il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;
- la prospettiva del personale in eccedenza, che nell'INPS unificato risulterebbe pari a circa 4.000 unità, è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80% della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165\2001 e s.m.i. - espressamente richiamato dal decreto legge 201\2011 - con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;
- il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che:

G/3066/131/5e6

- tale complessa operazione, che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti, pur senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto legge in questione, richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori esistenti e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;
- considerato altresì che tale soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati dal provvedimento sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30% rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;
- considerato che è comunque possibile differire il pagamento del trattamento di fine servizio comunque denominato dei dipendenti in questione per dilazionare le uscite di cassa relative a detti trattamenti.

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché:

- siano prorogati i termini contenuti nell'art. 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di accorpamento, consentendo, di implementare un piano di razionalizzazione della forza lavoro in servizio;
- sia predisposto dai tre enti interessati, entro il 31 gennaio 2012, un piano per l'applicazione obbligatoria della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro e dei contratti individuali, con un preavviso di sei mesi, del personale in servizio alla medesima data presso i predetti enti che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo i requisiti vigenti alla data del 31 dicembre 2011 con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico.

BALDASSARRI

Baldassarri

G/3066/132/506

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che:

- il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;
- lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43 della legge n. 388\2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 265\2001 e s.m.i.;
- inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10% prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;
- il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;
- la prospettiva del personale in eccedenza è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80% della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165\2001 e s.m.i. - espressamente richiamato dal decreto legge 201\2011 - con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;
- il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

Considerato che :

G/3066/133/506

- tale complessa operazione - che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti - richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;
- tale obiettivo è raggiungibile attraverso una proroga del termine previsto per la soppressione dei due Enti almeno fino al 31.12.2012 e l'attivazione di un piano di "accompagnamento" all'uscita del personale che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2011, con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico, anche mediante un programma obbligatorio di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e dei contratti individuali nei casi in cui si perfezioni il diritto alla pensione;
- la soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30% rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;
- pertanto, l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'art. 21 del d.l. 201/2011 per effetto della proroga è ampiamente compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno,

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché siano prorogati i termini contenuti nell'art. 21, almeno fino al 30 giugno 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di soppressione, consentendo una pianificazione del processo di razionalizzazione della forza lavoro in servizio, in modo da pervenire, nell'arco del triennio 2012\2014 al ridimensionamento occupazionale comunque coerente con gli obiettivi del decreto legge 201\2011.

ADRAGNA, PAPANIA

Adragna

G/3066/133/506

A.S. 3066

ODG

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

i genitori di figli in situazione di handicap grave nel corso di questi anni hanno potuto usufruire dei permessi previsti ai sensi della legge n. 104 del 1992 (3 gg. al mese) per la cura dei propri figli, nonché del congedo ai sensi della legge n. 53 del 2000;

con il passare degli anni, i bisogni delle persone in situazione di handicap grave aumentano dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Per questo motivo le associazioni di categoria, negli anni pregressi, si sono fatte promotrici di iniziative legislative tese ad ottenere la possibilità di prepensionamento per quei genitori che scelgono di continuare a prendersi cura dei propri figli disabili anziché optare per la loro istituzionalizzazione;

con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto la possibilità di prepensionamento per i genitori di figli portatori di handicap ma, solo per gli anni 2009, 2010, 2011, limitatamente a coloro che avevano i requisiti allora vigenti di "quota 96.";

nel provvedimento al nostro esame, all'articolo 24 non si riscontra alcuna deroga a favore dei genitori con figli in situazione di handicap grave salvo quanto previsto al comma 14, lettera e);

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei prossimi provvedimenti, misure che tutelino le persone in situazione di handicap grave, consentendo ai loro genitori di poter andare in pensione con quota 96, in deroga a quanto previsto nell'articolo 24 del provvedimento in esame.

FILIPPI Marco



C/3066/134/5e6

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premessi che:

- il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43 della legge n. 388\2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 265\2001 e s.m. e i.;
- lo stesso comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane e strumentali vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;
- il comma 4, prevede la cessazione degli organi degli Enti soppressi a decorrere dalla data di emanazione dei predetti decreti di trasferimento;
- il comma 2bis, introdotto dall'emendamento governativo, stabilisce che, in attesa di tali decreti, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi;
- lo stesso comma 2 bis prevede che l'INPS, nel frattempo, è rappresentato e difeso in giudizio nei giudizi incardinati dai legali in servizio presso gli enti soppressi;

considerato che:

- il mancato trasferimento all'INPS dei lavoratori soprannumerari riguarda essenzialmente i dipendenti degli enti previdenziali addetti a servizio di portierato, custodia e vigilanza degli immobili dismessi, rimasti alle dipendenze degli stessi enti in forza della legge n. 388\2000;
- i dipendenti di cui trattasi sono stati ricollocati nei profili amministrativi dei ruoli, in forza della citata legge n. 388\2000 e operano nelle funzioni produttive, contribuendo proficuamente al regolare espletamento delle funzioni istituzionali per l'erogazione dei servizi;
- INPDAP - essendo detentore della quota più consistente di immobili da dismettere - si è trovato nella condizione di dover ricollocare il maggior numero di tali unità di personale, acquisendo posizioni soprannumerarie che non è stato possibile riassorbire a causa dei successivi e reiterati tagli alle dotazioni organiche degli enti;
- la prospettiva del personale eccedentario - che per INPDAP corrisponde a oltre 700 unità - è quella di essere posto in mobilità, poi in cassa integrazione ed eventualmente licenziato, secondo la procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165\2001 e s.m. e i. - espressamente richiamato dal decreto legge 201\2011 - con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

G/3066/135/526

- il costo di tale personale eventualmente collocato in cassa integrazione continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

- inoltre, la formulazione dello stesso articolo 21, al comma 2 bis, aggiunto a seguito dell'emendamento governativo, nel fare menzione alle strutture centrali e periferiche degli enti soppressi - chiamate a proseguire l'attività istituzionale fino alla emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse - non contiene, per mero errore materiale, richiamo alcuno agli organi degli enti stessi;

- invece, tali organi, ai sensi del comma 4, restano in carica fino alla stessa data di emanazione dei decreti prevista per l'operatività delle strutture produttive; tale disallineamento terminologico può comportare, pertanto, difficoltà nella gestione della fase transitoria;

- data la ridotta dotazione organica dei legali degli enti (per INPDAP circa 40 unità su tutto il territorio nazionale), per sopperire al carico di lavoro in materia di contenzioso giurisdizionale è stato fatto ricorso a legali esterni e, pertanto, è necessario che tali professionisti proseguano, quantomeno fino alla definizione dei giudizi in corso, l'attività legale avviata, basata, tra l'altro, su singoli accordi contrattuali; è necessario, quindi, ampliare la formula della norma che stabilisce tale possibilità solo per quelli già in servizio,

impegna il Governo

ad attivare ogni tempestiva iniziativa possibile, affinché:

- venga garantita la tutela dei posti di lavoro per i dipendenti degli enti soppressi, in esubero rispetto alla pianta organica vigente, prevedendone il trasferimento all'INPS, come per il restante personale;
- venga eliminata l'incongruenza derivata da mero errore materiale nella formulazione del comma 2 bis, chiarendo che devono intendersi compresi in tale comma anche gli organi degli enti soppressi;
- venga consentita la prosecuzione dei giudizi in corso affidati a legali esterni dagli enti soppressi, chiarendo che l'espressione "già in servizio" non preclude tale possibilità.

Sen. LUSI

Lusi

G/3006/135/5e6

Ordine del Giorno

A.C. 3066

Le Commissioni 5^a Bilancio e 6^a Finanze,

premesso che:

il decreto legge ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS dando vita al cosiddetto "Super-Inps", cui sono trasferite le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi;

la creazione del Super-Inps dovrà determinare una complessiva riduzione dei costi di funzionamento maggiore di quella già prevista dalla legge di stabilità 2012, fermo restando il conseguimento dei risparmi derivanti dall'attuazione di tali misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

il trasferimento all'INPS riguarderà, oltre alla risorse strumentali e finanziarie, anche quelle umane degli enti soppressi, con l'aumento della pianta organica dell'INPS di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi. Non saranno trasferite le posizioni soprannumerarie;

presso l'INPDAP lavorano non meno di 500 persone distaccate da altre amministrazioni, il cui apporto è stato fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ente ed in alcune sedi si sono rivelate indispensabili a garantire le normali attività di funzionamento delle strutture;

la nuova situazione inciderà inevitabilmente su questi lavoratori che dovranno tornare presso le amministrazioni di appartenenza, con grave perdita per il nuovo Super-Inps che non potrà disporre della professionalità da loro acquisita nel settore previdenziale e assistenziale, per far fronte all'incremento dell'attività derivante dalla soppressione;

non sappiamo se ci sono lavoratori nella stessa situazione presso il soppresso ENPALS, ma se ci fossero ci troveremo in presenza di altri lavoratori portatori di know-how e professionalità che non devono essere sottratte al nuovo Super-Inps, pena riflessi di non poco conto sulle nuove attività che è chiamato a svolgere e, probabilmente, anche costi aggiuntivi per formazione del personale organico e assunzione di nuovo personale;

impegnano il Governo:

ad adottare entro il 31 gennaio 2012 i necessari provvedimenti per autorizzare, regolamentare e definire, previa verifica della disponibilità del lavoratore, il passaggio diretto all'INPS del personale comandato di cui in premessa, autorizzando l'INPS – se necessario- ad incrementare la dotazione organica di un numero di posti corrispondente alle unità comandate presso gli enti soppressi che verranno trasferiti.

Giambone Belisario, Mascitelli, Lannutti, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Li Gotti, Pardi, Pedica.

pedica

G/3066/136/526

Art. 24.

Le Commissioni V e VI del Senato della Repubblica,
in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

premesso che l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, al comma 17 salvaguarda la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema previgente delle quote per i lavoratori addetti a lavori usuranti;


considerata la particolarità del lavoro svolto dai ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi, per i quali è stabilita, rispettivamente, per gli uomini l'età di 52 anni e per le donne l'età di 47 anni per accedere al trattamento pensionistico con un minimo contributivo e assicurativo di 20 anni;

rilevato che il lavoro svolto da queste categorie professionali richiede, per sua natura, una prestazione fisica limitata negli anni e tale da essere equiparata alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

impegnano il Governo

a tenere nella debita considerazione il lavoro svolto dai ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi ai fini dell'accesso alla pensione anticipata.

Nino Strano, Russo



G/3066/137/506

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che:

- il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;
- lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43 della legge n. 388\2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 265\2001 e s.m.i.;
- inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10% prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;
- il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;
- la prospettiva del personale in eccedenza è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80% della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165\2001 e s.m.i. - espressamente richiamato dal decreto legge 201\2011 - con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;
- il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che :

- tale complessa operazione - che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti - richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;

G/3066/138/506

- tale obiettivo è raggiungibile attraverso una proroga del termine previsto per la soppressione dei due Enti almeno fino al 31.12.2012 e l'attivazione di un piano di "accompagnamento" all'uscita del personale che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2011, con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico, anche mediante un programma obbligatorio di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e dei contratti individuali nei casi in cui si perfezioni il diritto alla pensione;
- la soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30% rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;
- pertanto, l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'art. 21 del d.l. 201/2011 per effetto della proroga è ampiamente compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno,

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché siano prorogati i termini contenuti nell'art. 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di soppressione, consentendo una pianificazione del processo di razionalizzazione della forza lavoro in servizio, in modo da pervenire, nell'arco del triennio 2012\2014 al ridimensionamento occupazionale comunque coerente con gli obiettivi del decreto legge 201\2011.

Sen. LUSI

lusi

G/3066/138/5e6

DC

A.S. 3066

ORDINE DEL GIORNO ~~A.C. 4829-A~~

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

L'Assemblea,

esaminato il provvedimento in titolo;

stigmatizzate le disposizioni in materia pensionistica di cui all'articolo 24, con particolare riguardo agli interventi sulle pensioni di vecchiaia e di anzianità;

criticata la mancanza di criteri di flessibilità nell'applicazione della nuova disciplina previdenziale;

ritenuto ingiusto la scelta di scaricare sulla categoria dei lavoratori e dei pensionati, solo perché più facilmente identificabili e in grado di garantire un introito certo ed immediato, parte del risanamento dei conti pubblici;

preso atto delle affermazioni del Governo in merito alla scelta di non conteggiare le misure antievasione fiscale per evitare "ottimismo contabile", nonostante siano incisive;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento ed una volta accertato e quantificato il gettito derivante dalle misure anti-evasione fiscale, la possibilità di un alleggerimento delle neo-misure pensionistiche, attraverso l'introduzione di un meccanismo di gradualità in base al quale scaglionare l'ordine e la misura degli interventi sulle pensioni di anzianità e di vecchiaia.

~~On. Fedriga~~

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



G/3066/139/5e6

A.S. 3066

DC

ORDINE DEL GIORNO ~~A.C. 4829-A~~

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

L'Assemblea,

esaminato il provvedimento in titolo e considerata la disciplina di revisione della normativa pensionistica, volta a posticipare l'accesso alla pensione;

valutate, in particolare, le finalità di cui all'articolo 24, comma 27, del provvedimento stesso, relativamente all'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi in favore dell'incremento occupazionale di donne e giovani;

tenuto conto ricordato che insieme a giovani e donne necessitano di politiche mirate anche i soggetti cosiddetti a "rischio di esclusione sociale", ovvero lavoratori e lavoratrici *over* 40-50 anni, che si trovano in stato di disoccupazione o in mobilità;

preso atto che, alla luce dell'allungamento dell'età pensionabile, per tali soggetti è ancora più impellente la ricollocazione lavorativa;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l'opportunità di prevedere la concessione di un credito di imposta in favore dei datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge n.223/1991.

~~On. Marco Giovanni Reguzzoni~~

SEN. GARAVAGLIA

SEN. VACCARI

Gm
Vaccari

G/3066/140/5eG

A.S. 3066

La Camera, 

premessi che:


in tema di privatizzazioni, questo provvedimento avrebbe dovuto affrontare l'antiquata e inefficiente logica che accompagna il servizio pubblico radiotelevisivo, espletato nel nostro Paese dalla Rai, società per azioni a totale partecipazione pubblica, le cui quote appartengono per il 99,56 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae; l'11 giugno 1995 un referendum abrogativo, con il 54,9 per cento dei sì, ha di fatto trasformato la natura stessa della Rai aprendo al possibile ingresso dei privati nel capitale sociale dell'azienda; la Rai riceve annualmente dal canone, e quindi da tutti i cittadini utenti, 1,6 miliardi di euro, in cambio di un servizio giudicato scadente, che non può essere definito pubblico, se non nelle fonti di finanziamento; la televisione pubblica dovrebbe essere qualcosa di diverso dall'attività televisiva commerciale, in virtù della specifica missione affidatale, eppure la concessionaria pubblica, attraverso l'alimentazione pubblicitaria, è divenuta sempre più somigliante al suo competitor, perdendo la propria identità ed assoggettandosi alla logica di mercato secondo cui l'audience è formata da consumatori più che da cittadini utenti; il servizio pubblico televisivo potrebbe essere svolto dalla pluralità di soggetti presenti sul mercato, definendo obblighi di programmazione per tutte le emittenti private che garantiscano programmi di interesse pubblico nelle fasce orarie di maggior ascolto, provvedendo al finanziamento dei medesimi programmi attraverso i ricavi pubblicitari ottenuti dalla vendita degli spot; un Governo di tecnici dovrebbe intervenire sul mercato, liberandolo dalle costrizioni e dalle regole ormai superate, dovrebbe assumersi la responsabilità di colpire quelle strutture politicizzate che difendono gli interessi di pochi a scapito della popolazione; come si evince dalla relazione della Corte dei Conti di aprile 2011, le performance economico-finanziarie e patrimoniali della RAI e del Gruppo hanno registrato un notevole peggioramento: dalla perdita di 4,8 milioni di euro del 2007, si è passati alla perdita di 37 milioni per il 2008 e di 79,9 milioni per il 2009; la Lega Nord chiede da anni che si intervenga sulla Rai e sull'abolizione del canone, che si vigili sulla trasparenza delle assunzioni, sulla qualità del servizio offerto, sugli sprechi interni all'azienda, sui compensi spropositati degli artisti e sugli stipendi smodati dei dirigenti; non è pensabile che la Rai continui ad operare in concorrenza con l'altra tv generalista per scelte di programmazione, audience e vendita di contenuti, eppure continui a chiedere soldi ai cittadini, fingendo di svolgere un servizio pubblico,

impegna il Governo

a promuovere, ogni azione necessaria, anche di carattere normativo, finalizzata a consentire la dismissione delle quote di partecipazione dello Stato dalla Rai anche prevedendo delle offerte pubbliche di vendita, destinando i proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e finanziando il servizio pubblico, reso da tutte le mittenti televisive private attraverso gli opportuni accordi di programma, con la vendita degli spot pubblicitari.

9/4829/227 Rainieri, Dal Lago.

SEN. GARAVOGLI
SEN. MOCCALI



G/3066/141/5e6

A.S. 3066

La Camera.

12 SENATO

premesso che:

l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge in esame, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 3-ter 351 del 2001, nell'ambito di un complessivo nel decreto legge n. processo di valorizzazione degli immobili pubblici, disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione 85 (federalismo demaniale); di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. la gestione di tali beni, dunque, diventa un mezzo per assicurarne la finalità sociale di «fruibilità universale»:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da quest'ultime programmate al recupero dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da eventi dolosi, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del 163, adottando un «Piano straordinario decreto legislativo 12 aprile 2006, n. pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel settore della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale».

~~974829/207~~ Goisis.

M. GAMA JACONA M.G.

VAECAM J. V.

G/3066/142/5e6

238

Ordine del giorno

11 Juvat

La Camera – Premesso che:

l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in esame, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 3-ter nel decreto legge n. 351 del 2001, nell'ambito di un complessivo processo di valorizzazione degli immobili pubblici, disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale);

la gestione di tali beni, dunque, diventa un mezzo per assicurarne la finalità sociale di "fruibilità universale";

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare le seguenti azioni :

destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da quest'ultime programmate al recupero dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da eventi dolosi., da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, adottando un «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel settore della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

On. Goisis

Sen. VACCARI Vanni

Sen. GARAVAGLIA Enzo

G/3066/143/5e6

S. 3066

7/1 Senato

La Camera,

premessò che:

attestato che il Governo con il decreto-legge in esame intende aumentare la fiducia degli investitori finanziari nello Stato italiano e che la finalità del provvedimento legislativo adottato si fonda primariamente sulla finalizzazione di nuove misure d'imposta; considerato che all'interno del decreto-legge in esame la revisione dell'imposizione sulle abitazioni e sui fabbricati rappresenta senza dubbio uno dei punti fondamentali del provvedimento e che tale nuova imposizione comporterà inevitabilmente un maggiore sacrificio tanto per i cittadini, che vedranno aumentata la pressione fiscale, quanto per i comuni; ricordato che il processo di revisione federalista iniziato nel 2009 con l'approvazione della 42 ha rappresentato senza dubbio un percorso di assoluta valenza che, tra i diversi provvedimenti previsti, la riforma ha introdotto anche, all'interno del federalismo municipale, il principio innovativo della territorialità dei gettiti della compartecipazione; considerato che, nella prima versione del decreto sul federalismo municipale, il testo prevedeva una compartecipazione diretta dei comuni al gettito dell'Irpef generata sul proprio territorio comunale pari al 2 per cento e che tale misura è stata successivamente corretta con la compartecipazione del gettito Iva, calcolata a livello di singola Regione la quale provvede successivamente a devolvere ai singoli Comuni e sulla base del numero di abitanti, la quota comunale di compartecipazione; esaminato che la devoluzione del gettito Iva su base regionale presenta notevoli difficoltà, sia per la manifesta complessità di calcolare il gettito derivante dal processo che genera l'Iva, sia perché la quota del gettito derivante risulta estremamente variabile e legato più al processo macro economico che allo specifico territorio, rendendo in questo senso più complesso per gli enti locali stabilire l'esatto ammontare della quota di compartecipazione da inserire nel bilancio comunale in sede di pianificazione e programmazione economica,

impegna il Governo

a considerare la necessità di modificare, al decreto legislativo 14 marzo 23, il comma 4 dell'articolo 2, prevedendo nuovamente l'attribuzione ai 2011, n. Comuni di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, 296, pari al 2 per cento, in luogo dell'attuale compartecipazione Iva.

9/4829/228 Isidori, Bitonci, Montagnoli, Simonetti, Forcolin

SEN. ACCIARI

SEN. GARAVANO

G/3066/144/5.6

277

A.S. 3066

~~La Camera,~~ Mi genero

premessi che:

la grave difficoltà nella quale si ritrovano numerosi enti locali in ragione della difficile situazione economica dovuta alla crisi internazionale, ha notevolmente ridotto le risorse a disposizione, sia economiche che umane, determinando la conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini:

la difficoltà economica si associa negli enti locali anche alla complessità dovuta al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non appare chiara e basata su equi principi; la complicazione evidenziata dagli enti nel riuscire a sostenere questo tipo di vincoli, oltre a rallentare il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che realizzano le opere pubbliche, impedisce anche agli enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per la realizzazione di nuove opere; l'eventuale sfioramento da parte degli enti dei vincoli imposti dal Patto determinerebbe per i comuni una serie di sanzioni estremamente gravose e che riducono ulteriormente le già strette leve sulle quali gli enti possono agire, rendendo di fatto impossibile la erogazione della maggior parte dei servizi alla cittadinanza; tra le maggiori e le indifferibili spese che oggi i comuni sostengono rientrano, vista l'importanza, quelle relative alle attività legate al sociale e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, e quelle relative alla realizzazione di opere legate alle energie rinnovabili le quali rappresentano per l'ente una modalità di investimento orientata alla sostenibilità ambientale coniugata alla necessità di realizzare opere pubblicamente utili e necessarie,

impegna il Governo

a considerare la necessità di escludere per il 2012 le spese in conto capitale sostenute dai Comuni e rientranti nel computo dei vincoli imposti in termini di Patto di Stabilità per le risorse impiegate dai Comuni stessi a favore delle attività di carattere sociale, per la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per l'utilizzo e la realizzazione di opere e sistemi tecnologici basati sulle energie rinnovabili.

~~9/4829/229~~ Desiderati.

SEN. GARAVAGLIA

SEN. MACCARI



C/3066/145/506

278

MP

A.C. 4829

AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

Il Segretario
La Camera dei deputati

Premesso che:

il Capo IV del presente provvedimento è interamente dedicato al concorso alla manovra degli Enti territoriali;

la congiuntura economica internazionale degli ultimi tempi che ha investito anche il nostro Paese impone una politica responsabile finalizzata, da un lato al contenimento dei costi volta a preservare i conti e dall'altro lato ad una programmazione di interventi di medio lungo periodo finalizzati ad avviare investimenti mirati a far uscire il Paese dalla crisi nel modo più indolore possibile;

questo scenario di crisi è stato accompagnato da un evidente intensificazione del mal costume di politicanti affaristi inclini alla corruzione e alla collusione alimentando nell'opinione pubblica una disaffezione nei confronti della politica;

si è generato così in molti cittadini un sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, dei legislatori e degli amministratori. Spesso, infatti, quando si affronta il tema dei costi della politica si è inclini ad una generalizzazione qualunquista incapace di individuare in modo ampio e realmente riformatore soluzioni di lungo periodo capaci di cambiare radicalmente il sistema Paese;

soltanto con l'entrata in vigore, prima del federalismo fiscale e poi di una reale riforma federalista dell'attuale assetto costituzionale, finalmente si potrà operare una razionalizzazione dei costi degli apparati amministrativi e politici con un giusto equilibrio, che può essere sintetizzato nel "Vedo, Pago, Voto";

gli emolumenti degli organi elettivi degli enti territoriali non sono rappresentati nel Paese in modo omogeneo con evidenti disuguaglianze nelle diverse aree territoriali del Paese;

Impegna il Governo:

a disciplinare con proprio decreto i costi standard definiti a livello nazionale degli emolumenti degli organi elettivi degli enti locali territoriali e a promuoverne l'applicazione da parte degli enti stessi;

On. Paolini

Sec. VACCARI

On. Montagnoli

Sec. GARAVAGNA

G/3066/146/506

AV

AG 4829 3066

Ordine del giorno

12 SENATO

~~La Camera~~, premesso che,

L'articolo 21 del decreto legge n. 201/2011 prevede la soppressione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio e la contestuale istituzione di un unico consorzio nazionale denominato "Grandi Laghi Prealpini";

La misura in questione, dal tenore anacronisticamente centralista, si configura come un atto dalle conseguenze assolutamente irrazionali e di evidente inefficacia. Cio' soprattutto in ragione del fatto che la gestione e la regolazione delle risorse idriche territoriali devono il piu' possibile appartenere alle autonome e specifiche esigenze degli utenti che ne beneficiano e quindi basarsi sui principi fondamentali Dell'autonomia dei territori, delle specificita' degli utilizzi e della tutela delle risorse. Nel nostro caso coincidenti con prerogative proprie delle aree prealpine;

La norma in questione andrebbe urgentemente rivista, se del caso accompagnando ad un pur necessario intervento di razionalizzazione e di riunificazione dei compiti ridondanti eventualmente esistenti, una parallela devoluzione alla regione ed agli enti locali interessati, delle politiche di gestione e di manutenzione delle funzioni regolatrici dei grandi laghi Alpini,

Impegna il Governo,

Ad adottare un prossimo provvedimento urgente volto a fare si che sia affidata alla Regione Lombardia la potesta' normativa di disporre la disciplina di riorganizzazione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio, secondo principi direttivi ispirati al rispetto della razionalizzazione dei costi e dell'ottimizzazione delle risorse, nonche' della supremazia e dell'autonomia dei territori interessati.

~~Molteni Nicola~~

Sen. M. GAMBACCHIA *lg*

Sen. UCCIANI *Ucciani*

~~G/3066/147/506~~

G/3066/147/506

A.S. 3066
Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

il drastico taglio dei fondi per il sostegno all'editoria, operato con la legge di stabilità 2012, ha messo sull'orlo della chiusura un centinaio di testate, tra quotidiani e periodici, alcune delle quali hanno già chiuso, altre hanno annunciato la cessazione della pubblicazione dal prossimo primo gennaio, altre ancora saranno costrette a chiudere entro il mese di febbraio;

ormai da tempo il fondo editoria è stato assoggettato ad un accelerato processo di riduzione sino alle attuali dimensioni di 53,5 milioni di euro e più volte, il Senato della Repubblica - in piena sintonia con l'altro ramo del Parlamento e nella piena convinzione che la qualità, il pluralismo e la completezza dell'informazione costituiscono la misura effettiva della qualità e dello spessore della democrazia - ha sollecitato una maggiore finalizzazione delle risorse pubbliche stanziata a sostegno dell'editoria, un maggior rigore nella selezione dei soggetti beneficiari onde evitare l'accesso a profittatori di circostanza ma nel contempo di garantire il sostegno, certo ed adeguato, ai veri giornali;

è assoluta l'urgenza con la quale occorre operare per evitare la scomparsa di tale e tanta offerta informativa che produrrebbe la cancellazione di 500.000 copie giornaliere, la perdita di oltre 4.000 posti di lavoro tra giornalisti, poligrafici e lavoratori dell'indotto, un colpo durissimo al pluralismo dell'informazione ed una limitazione del diritto dei cittadini ad essere pienamente e correttamente informati;

è pesante il malessere che si registra all'interno del settore e della grande preoccupazione per i rischi della caduta del pluralismo dell'informazione manifestata dalle fasce più accorte della popolazione e dalle massime autorità dello Stato;

nel corso della conversione in legge del presente decreto-legge, alla Camera dei deputati, con un emendamento dei relatori, all'articolo 30 è stato aggiunto un comma finalizzato ad includere nell'elenco degli interventi finanziati sulle risorse del Fondo esigenze urgenti e indifferibili per il 2012 la voce relativa agli interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione;

impegna il Governo:

a procedere rapidamente alla ripartizione dei fondi tra gli interventi elencati, garantendo all'editoria le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi 2011;

G/3066/148/506

a introdurre nel contempo norme più rigorose per l'accesso alle risorse pubbliche, a partire dei contributi 2012, ed in particolare ad introdurre: a) un nuovo tetto ai contributi legato al numero dei dipendenti; b) una percentuale, per tutti, di venduto rispetto al diffuso; c) la destinazione delle risorse in tal modo risparmiate – compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio – alla eventuale ristrutturazione delle aziende editoriali cooperative, di idee, non profit e di partito nonché all'informatizzazione della rete distributiva;

ad introdurre nel prossimo decreto "mille proroghe" la parificazione dell'iva sui *gadget* ("Beni diversi") non editoriali o culturali venduti nelle edicole a quella imposta sui medesimi prodotti venduti sulla rete commerciale ordinaria.

VITA, AGOSTINI, BUTTI, PARDI, ZANDA, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, ARMATO, BLAZINA, CASSON, CHITI, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, GRANAIOLA, LUSI, MARINARO, MARITATI, MICHELONI, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PORETTI, RANDAZZO, STRADIOTTO

hite

G/3066/148/506

Le Commissioni V e VI del Senato della Repubblica,
in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

l'università italiana è stata penalizzata dalle manovre economiche degli ultimi anni soprattutto a causa del taglio delle risorse economiche, del blocco del *turn over* che hanno messo a dura prova la gestione degli atenei italiani;

l'intero sistema universitario italiano ha, infatti, subito tagli progressivamente operati sul finanziamento ordinario (FFO). Si è registrato un -7,48% in termini nominali rispetto al 2009, alle quali si aggiunge un ulteriore decremento pari al -5,53% previsto per l'anno 2012 che, potrebbe comportare il blocco di alcuni fondamentali servizi strategici forniti dal sistema delle Università italiane, con evidenti danni per gli studenti, per l'offerta di istruzione pubblica, per la ricerca e quindi lo sviluppo in Italia;

i finanziamenti al sistema universitario italiano sono i più bassi dopo la Slovacchia, fra i Paesi Ocse;

i modesti risultati raggiunti, all'interno delle valutazioni internazionali sono legati in primo luogo al basso rapporto docenti, ricercatori/studenti e alla scarsa internazionalizzazione del nostro sistema universitario;

risultano ancora inadeguati gli investimenti del mondo produttivo specie in alcune regioni italiane nel sistema di ricerca universitaria e scarsi appaiono ad oggi gli incentivi a favore degli investitori privati;

la disciplina degli ordinamenti didattici (c.d. 3+2) richiede la possibilità di una diversa e più flessibile articolazione per determinate aree scientifiche;

manca una politica a sostegno dei centri di eccellenza; è ancora poco meritocratico il sistema retributivo di ricercatori e professori dal momento che non consente, per carenza di finanziamenti appositi, una differenziazione delle retribuzioni legata ai risultati raggiunti in termini di qualità della ricerca, della didattica e dell'impegno istituzionale;

vi è ancora poca trasparenza nella conoscenza dei risultati raggiunti dalle singole sedi;

l'università italiana determina scarsa promozione sociale per l'inadeguata politica relativa al diritto allo studio;

G/3056 / 149 / 526

la contrazione di risorse unita al provvedimenti assunti nelle scorse manovre economiche rischia di penalizzare le possibilità di carriera dei ricercatori e dei professori meritevoli;

impegnano il Governo a:

cancellare il blocco del *turn over* per le università virtuose;

prevedere un apposito fondo per il finanziamento dei dipartimenti di eccellenza;

finanziare il fondo per la premialità dei docenti e dei ricercatori meritevoli;

rivedere il c.d. 3+2 per le aree scientifiche che lo richiedano;

stabilizzare e generalizzare la detassazione degli investimenti dei privati nella ricerca universitaria;

garantire un adeguato finanziamento dell'Ffo al fine di consentire la carriera di giovani studiosi, ricercatori e professori meritevoli;

prevedere un fondo apposito per la chiamata di professori stranieri di eccellenza internazionale;

detassare le borse di studio e gli assegni di dottorato, prevedendo altresì congrui finanziamenti al fondo per il merito degli studenti e più in generale al diritto allo studio;

garantire le coperture finanziarie alla Riforma universitaria nonché la certezza dei finanziamenti nel medio periodo per consentire un'adeguata programmazione degli interventi;

pubblicare i risultati ottenuti dalle singole università;

defiscalizzare le spese per l'acquisto dei testi universitari;


valutare l'efficacia e l'efficienza delle sedi distaccate allo scopo di procedere all'eventuale soppressione di quelle che non siano funzionali all'economia del sistema e allo sviluppo dei relativi territori;

a emanare i decreti attuativi previsti dalla presente legge entro 6 mesi;
prevedere un meccanismo di tassazione differita a dopo la laurea e rateizzabile, limitata a coloro che abbiano ottenuto un'occupazione (secondo il modello australiano).

G/3066/149/506

valutare l'istituzione a decorrere dall'anno 2012 presso il Ministero dell'università e della ricerca di un «Fondo per l'eccellenza del sistema universitario», finalizzato a promuovere la qualità della ricerca universitaria e la gestione efficiente delle risorse attribuite alle università, da ripartire tra i cinquanta atenei migliori. Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2011, sentito il parere dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), fissa i criteri per la selezione degli atenei, la costruzione della graduatoria e la distribuzione delle risorse del Fondo;

Valditara, Russo



G/3066/149/5 e 6

A.S. 3066
Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali: l'esclusione dei grandi eventi e degli eventi prevedibili dall'applicazione delle ordinanze di protezione civile, nonché il ripristino del controllo della Corte dei Conti sulle medesime ordinanze;

Diaccia, Gelsi
DELLA MONICA CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA *SERRA*

G/3066/150/5e6

A.S. 3066

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

il problema del sovraffollamento delle carceri e delle drammatiche condizioni di vita dei detenuti, impone di intervenire rapidamente non solo con riguardo al tema dell'edilizia penitenziaria, ma anche con riguardo ai più grandi e complessi temi della funzione rieducativa della pena, delle modalità di esecuzione della condanna, della funzionalità dei programmi trattamentali, dell'effettiva applicazione delle misure alternative, della predisposizione di programmi di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti ;

impegna il Governo,

a predisporre le risorse necessarie al mantenimento, all'assistenza e alla rieducazione dei detenuti, attività che è necessario rafforzare e promuovere, in quanto, peraltro, particolarmente rilevanti ai fini della riduzione delle probabilità di recidiva;

D'Alia L. Gatti
MONICA CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA SERRA

G/3066/151/526

AS 3066
La Camera, 11 Senat

premessi che:

l'articolo 30 del decreto-legge in esame reca disposizioni relative a settori che necessitano con urgenza maggiori risorse per assicurare lo svolgimento di determinate attività; 191, al fine di l'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2009 n. garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, ha previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, fossero individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste dall'articolo 1-bis del decreto-legge 1° 137 e con le procedure di cui all'articolo 80, settembre 2008, n. 289 (legge finanziaria 2003); comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. con riferimento al summenzionato disposto normativo le Commissioni V e 8-00099 il cui contenuto, VII della Camera hanno emanato la Risoluzione n. tuttavia, ha generato alcune perplessità individuabili principalmente nella significativa presenza di edifici sede di scuole parificate e nella non completa individuazione degli stessi; 8-00143 è con successiva Risoluzione n. stato specificato che parte degli interventi inclusi nella precedente risoluzione (oltre 250 interventi per un valore di oltre 40,5 milioni ubicati nelle regioni meridionali) era già inclusa in una proposta di programmazione in fase di predisposizione che il Ministro delle Infrastrutture ha poi trasmesso al CIPE in data 22 luglio 2011; il Ministero delle Infrastrutture del precedente Governo Berlusconi ha informato le competenti commissioni parlamentari circa la predisposizione di uno schema di decreto interministeriale che recepirebbe integralmente le indicazioni contenute nella citata risoluzione; relativamente ai ritardi, è stato evidenziato che «nella procedura di attuazione incidono in maniera significativa anche i tempi necessari alla stipula dei relativi contratti di mutuo, progettazione, appalto ed esecuzione che sono di competenza degli enti locali e rappresentano una storica criticità del sistema»,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché la difficoltà generata dai vincoli del patto di stabilità che ha impedito, in molti casi, la stipula dei mutui necessari all'attivazione dei finanziamenti, possa essere superata, in modo tale da dare corso all'iter approvativo previsto dalle norme sopra richiamate.

9/4829/214 Cavallotto.

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGLIO

9/3066/152/506

AS 3066

ODG

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che:

il settore della cantieristica di costruzione e riparazione navale rappresenta un settore strategico per l'economia del nostro Paese, sia per le navi civili, con particolare riferimento alle costruzioni ad alta tecnologia come i traghetti e le navi da crociera, sia per le navi militari;

la grave recessione che ha colpito l'economia mondiale nel triennio 2008-2010 si è abbattuta pesantemente sull'intera economia nazionale, e ha colpito duramente anche il settore della cantieristica che in un quadro di depressione della domanda di nuove navi e, in qualche caso di sospensione di commesse già avviate, rischia di essere irreparabilmente compromesso;

le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

anche nella nota di aggiornamento al DEF 2011 si è rilevato il perdurare, in questi ultimi anni, della grave situazione di crisi in cui versano in cantieri navali nazionali ed europei, proponendo, in occasione delle varie manovre finanziarie, il rifinanziamento di alcune norme strategiche per il settore, che non hanno potuto trovare accoglimento per esigenze di contenimento della spesa pubblica;

in tale contesto, una possibile politica di contrasto dell'impatto negativo che la crisi economica ha avuto nel settore cantieristico potrebbe essere quella del rinnovo della flotta

(5/3066/153/506)

esistente, attraverso un regime di demolizione che può rappresentare una via percorribile per il rilancio della cantieristica e un nuovo stimolo della domanda;

il rinnovo della flotta potrebbe, inoltre, essere sostenuto con misure di regolamentazione di standard più elevati di sicurezza ed di efficienza ambientale, che già in altri Paesi europei hanno trovato una efficace applicazione, sviluppando un comprovato know-how in tecnologie "verdi" di spedizione, tali da garantire, in presenza di obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni e di combustibili più puliti, un significativo aumento della domanda;

infatti, come emerso anche nella nota di aggiornamento al DEF, la politica europea, di fronte alla crisi della cantieristica navale e nel quadro di una politica integrata per il mare, "ha posto e porrà con più forza nel corso di questo fine anno 2011 la questione sia della riduzione delle emissioni navi che della sostituzione di numerose unità obsolete";

pertanto appare necessaria un' azione di stimolo della domanda di navi più sicure e meno inquinanti attraverso il reperimento di risorse da destinare ad interventi di demolizione nel rispetto della convenzione di Hong Kong e a garanzia di un trasporto marittimo più sostenibile e più sicuro;

in tale contesto appare indispensabile un maggiore coinvolgimento della BEI a sostegno del rilancio del comparto marittimo diretto a favorire una riorganizzazione dei cantieri, che salvaguardi comunque gli attuali livelli occupazionali e la continuità operativa di tutti i cantieri esistenti, incoraggiando la rottamazione delle navi più vecchie e la produzione di navi ecologicamente più sostenibili, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione ambientale;

impegna il governo:

ad attivare e sostenere, anche in sede comunitaria, tutte le iniziative necessarie per la definizione di interventi di politica industriale, con l'adozione di piani strategici e di misure dirette a favorire investimenti per il rinnovo della flotta esistente e la costruzione di navi ecologicamente più sostenibili, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione ambientale;

(G/3086/153/526)

ad adottare una politica di trasporto marittimo integrata ad una politica di trasporto intermodale.

ARMATO

Armati

G/3066/153/506

A.S. 3066
ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,
in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici; in particolare, per quel che riguarda la crescita dispone interventi fiscali per determinare un aiuto alla crescita economica delle imprese anche mediante agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro;

nei prossimi provvedimenti, a partire dal decreto legge milleproroghe, si dovrà intervenire, d'intesa con il Governo, per migliorare alcuni elementi di particolare valenza sociale di questa manovra e soprattutto per definire in tempi ragionevolmente brevi una «fase due», o un modulo ulteriore di questo primo pacchetto di misure, incentrato sulle scelte da fare per rafforzare la componente dello sviluppo economico e competitivo del Paese;

uno dei provvedimenti che possono consentire il rilancio della nostra economia è rappresentato dalla riforma della legislazione portuale e dalla concessione di risorse per il dragaggio dei Porti al fine di rafforzare la competitività dei medesimi nel contesto mediterraneo;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad adottare entro brevi termini apposite iniziative al fine di consentire l'approvazione della riforma della legislazione portuale e a stanziare le risorse necessarie per gli interventi di dragaggio nei Porti italiani.

MERCATALI, AGDSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Mercatali

9/3066/154/506

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

il provvedimento in esame dispone per il trasporto pubblico locale norme di rilievo, ed in particolare:

- l'articolo 30, al comma 2, prevede che le risorse del fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., presso il Ministero dell'economia e delle finanze, istituito nel 2009 con una dotazione di 960 milioni di euro, possano essere utilizzate, per l'anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario; lo stesso articolo 30, incrementa di 800 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2012 - la dotazione di 400 milioni di euro all'anno - del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario; il medesimo Fondo, a decorrere dall'anno 2013, sarà alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti, in base ad una aliquota di compartecipazione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012;
- l'articolo 37 del decreto stabilisce che il Governo, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 400 del 1988 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni, emani le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture;
- per la liberalizzazione del sistema dei trasporti, le funzioni di regolazione di tale settore saranno attribuite ad una delle Autorità indipendenti esistenti;
- l'Autorità indipendente per i trasporti dovrà garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti; dovrà definire criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenuto conto dei costi e dell'equilibrio economico delle imprese, degli oneri di servizio pubblico e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; dovrà stabilire requisiti «minimi» di qualità dei servizi di trasporto sui quali gravano oneri di servizio pubblico o che beneficano di sovvenzioni; dovrà definire «schemi» di bandi di gara per assegnazione di servizi di trasporto in esclusiva e «schemi» di convenzione da inserire nei capitolati delle gare medesime;
- all'Autorità indipendente per i trasporti il decreto assegna altre importanti e molteplici funzioni: tra l'altro, può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici; può proporre all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste; può ordinare la cessazione di comportamenti in contrasto con gli atti di regolazione, e disporre misure correttive; in circostanze straordinarie, al fine di salvaguardare la concorrenza e gli interessi degli utenti, rispetto al rischio di danno grave e irreparabile, l'Autorità può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; può valutare - e questo è rilevante, perché configura l'Autorità come «Sportello» degli utenti - reclami e istanze degli utenti in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti sottoposti a regolazione;

(G/3066/155/506)

Considerato che,

la manovra 2011 e, in particolare, il decreto-legge n. 78 del 2010, ha sostanzialmente «azzerato» i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale, per complessivi 1.635 milioni, di cui 1.181 milioni destinati al servizio ferroviario svolto da Trenitalia; i provvedimenti approvati successivamente e anche la manovra estiva - con i decreti-legge n. 98 e n. 138 - non hanno in alcun modo reintegrato le risorse necessarie allo sviluppo del trasporto e al settore ferroviario, nonostante le sollecitazioni e le iniziative in tal senso del Gruppo del Partito Democratico;

appare necessario disporre ulteriori misure per assicurare la copertura del fabbisogno residuo sinora coperto dalle Regioni, che hanno erogato anticipazioni per il servizio ferroviario attingendo a risorse proprie e ad aumenti straordinari delle tariffe per il necessario equilibrio tra corrispettivi e ricavi da traffico e per evitare la sospensione o la riduzione dei servizi;

nel dicembre 2011 Trenitalia ha disposto la riorganizzazione dei servizi a contratto e, in particolare, la soppressione del servizio cuccette e vagoni letto nei treni notturni che implica la perdita del posto di lavoro per oltre 800 lavoratori, tra addetti al servizio e lavoratori dell'indotto;

Valutato che:

nel 2011 è stato approvato il decreto legislativo n. 68 che reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province; con tale provvedimento gli attuali trasferimenti statali saranno sostituiti - a decorrere dal 2013 - da entrate proprie delle Regioni in grado di compensare le disponibilità necessarie ai servizi pubblici essenziali: e questo significa che oltre alle previste compartecipazioni delle regioni al gettito dei tributi erariali e ai tributi propri delle regioni a statuto ordinario è necessario attivare meccanismi perequativi per garantire il pieno finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario;

l'articolo 15 del decreto in esame, reca disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici, in particolare incrementando la misura delle accise sui carburanti; si generano così variazioni in aumento delle aliquote della benzina, della benzina senza piombo e del gasolio utilizzato come carburante;

dispone altresì l'aumento delle accise gravanti sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) e sul gas naturale per autotrazione; tali aumenti si sommano ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario, con ciò determinando insostenibili aumenti nelle regioni che abbiano istituito tale imposta;

il finanziamento del trasporto pubblico locale da parte delle Regioni, mediante cespiti tributari propri, a decorrere dal 2013, e il previsto aumento delle accise sui carburanti determina un forte aggravio dei costi di trasporto, in particolare per i pendolari che non dispongono di sistemi efficienti di trasporto pubblico e sono costretti ad utilizzare la propria auto, senza dire delle forti spinte inflazionistiche generate dall'aumento generalizzato dei costi di trasporto,

impegna il Governo

ad introdurre nel settore del trasporto pubblico locale e del servizio ferroviario universale, elementi, strumentali e normativi, finalizzati a realizzare un sistema più concorrenziale nelle dinamiche fra possibili soggetti idonei a realizzare servizi, in previsione di uno scenario di mercato più aperto di quello attuale, tali da determinare un incremento dei servizi di trasporto per lavoratori e studenti, garantendo le necessarie tutele per gli utenti e a salvaguardia dell'interesse generale del paese;

(G/3066/155/526)

a vigilare perché eventuali dinamiche speculative sul costo del carburante non determinino ulteriori aggravii dei costi di trasporto;

a promuovere un tavolo istituzionale con Trenitalia per far fronte all'emergenza dei dipendenti in esubero nel comparto dei treni notturni a lunga percorrenza.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Filippi M

G/3066/155/526

AS 3066

ODG

Il Senato,

Premesso che

negli ultimi cinque anni si è registrato un taglio della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di oltre due terzi, passando dunque da circa 299 milioni di euro ai circa 112 del 2011 e, come diretta conseguenza, il numero delle posizioni finanziate per il servizio civile nazionale è diminuito di oltre il 60 per cento, con una tendenza chiaramente negativa;

tali tagli hanno comportato nel tempo una sensibile contrazione della concreta attività di servizio civile, poiché a fronte di 100 mila richieste si è passati da 35 mila posti effettivamente assegnati nel 2008, a 24 mila nel 2009, il numero più basso dal 2003. Nel 2010, ci si è attestati a circa 20mila, facendo sì che a pagare il dazio di questi tagli indiscriminati siano i giovani e le persone bisognose, che invece dovrebbe essere di fondamentale importanza tutelare;

Considerato che

Con la legge di stabilità 2012-2014 il fondo nazionale per il servizio civile previsto dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 21.3 cap. 2185 - è stato ulteriormente ridotto da 112.995 milioni di euro a 68.812 milioni di euro per il 2012 e a 76.225 milioni di euro per l'anno successivo;

Le conseguenze dirette di questo ulteriore taglio non si limitano stavolta ad un'altra contrazione, poiché comportano direttamente rinvii sino ad un anno delle date di partenza per il 2012 (sino ad ottobre), con il rischio concreto che molti dei giovani che hanno fatto domanda possano rinunciare e, fattore ancor più grave, il blocco della progettazione per il 2013, con conseguente impossibilità per i giovani di partire in servizio;

Impegna il Governo

ad aprire un confronto con i ministri e con i parlamentari interessati per la revisione dell'intera normativa in materia, in modo da costruire un'insieme di regole stabili, efficaci e condivise che consentano annualmente ad almeno 40.000 giovani di poter beneficiare di questo importante servizio e di far sì che il loro apporto risulti socialmente utile e viepiù apprezzabile;

a fare ogni sforzo per reperire nei prossimi interventi utili le risorse per il rifinanziamento del Fondo nazionale per gli anni 2012 e 2013, al fine di invertire la tendenza alla progressiva riduzione dei ragazzi ammessi, evitare la chiusura di fatto delle attività del servizio civile, e dare l'opportunità ad un numero adeguato di giovani di vivere questa importante esperienza.


INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI

Incostante

G/3066/156/526

ORDINE DEL GIORNO

D'AMBROSIO LETTIERI



Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3066

premessi che:

all'art. 1 comma 24 del decreto legge 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 demandava a decorrere dall'anno 2012 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, per stabilire annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

considerato che:

allo stato attuale tale decreto non è stato emanato.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare il decreto di cui in premessa.



G/3066/157/526

A.S. 3066

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni riunite 5[^] e 6[^],

in sede di esame del DDL n. 3066 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

premessi che:

il decreto-legge in esame configura, agli articoli 1 e 2 misure per lo sviluppo e la crescita delle aziende commerciali ed industriali, inapplicabili tuttavia per i titolari di reddito agrario; ciò avrà effetti pesantissimi per l'agricoltura italiana, alle prese con difficoltà causate dalla forbice sempre più ampia tra i prezzi dei prodotti sul campo, in caduta libera, ed i costi di produzione in ascesa inarrestabile, e per alcuni comparti fondamentali, il suinicolo ed il tabacchicolo, ormai in aperta crisi; le aziende fanno i conti con onerosi costi produttivi, contributivi e burocratici, con il crollo dei prezzi all'origine e con redditi praticamente falciati; siamo in presenza di misure sicuramente necessarie ma confuse, che di sicuro non risolveranno il problema della spesa pubblica, né assicureranno alle imprese le leve per uscire dall'attuale difficile congiuntura,

impegnano il Governo

a valutare l'opportunità di strategie per il settore agricolo ben diverse, di misure che diano reali sostegni agli imprenditori e valorizzino il *made in Italy*, a valutare altresì l'opportunità di provvedimenti in grado di assicurare nuovi margini di manovra per le aziende che oggi, purtroppo, sono in grande affanno, per cercare di rilanciare la loro crescita e per favorire la necessaria competitività sui mercati internazionali.

Sen. Galisto

Sen. D'Alia

G/3066/158/5e6

A.S. 3066

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni riunite 5[^] e 6[^],

in sede di esame del DDL n. 3066 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

premessi che:

attraverso numerosi atti di sindacato ispettivo era stata portata all'attenzione del precedente Governo la vicenda riguardante gli oltre quarantamila piccoli azionisti e obbligazionisti Alitalia; in tali atti si richiedeva al Governo l'impegno ad adottare ogni utile strumento volto a tutelare le decine di migliaia di incolpevoli cittadini che avevano acquistato le azioni Alitalia, investendo, a volte, i risparmi di una vita e che chiedevano giustamente di conoscere quale sarebbe stata la sorte dei loro titoli; ad oggi non risulta che il Governo abbia dato seguito agli impegni presi a suo tempo,

impegnano il Governo

ad approfondire la vicenda riguardante i piccoli risparmiatori Alitalia valutando l'opportunità, quando le circostanze lo consentiranno, di dare seguito agli impegni già assunti in questa sede al fine di dare una risposta definitiva agli azionisti e obbligazionisti della vecchia società Alitalia.

Sen. Galisto

Sen. D'Alia

G/3066/159/506

A.S. 3066

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni riunite 5[^] e 6[^],

in sede di esame del DDL n. 3066 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

premesse che:

l'articolo 26 prevede la prescrizione a favore dell'erario delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire ancora in circolazione e destina il relativo controvalore al Fondo ammortamento dei titoli di Stato;

la prescrizione opera con decorrenza immediata, abrogando di fatto il termine di prescrizione del 28 febbraio 2012, previsto per la conversione in euro delle lire in circolazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 96 del 1997 e dell'articolo 52-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 213 del 1998;

lo scorso 20 ottobre la Fondazione Prosolidar, costituita da ABI e dalle organizzazioni sindacali del settore del credito, unitamente alla Biblioteca Apostolica Vaticana, *Terres des Hommes Onlus*, *Emergency* e l'agenzia ONU per i rifugiati, UNHCR ha lanciato una campagna per la raccolta delle lire da destinare, una volta convertite in euro presso la Banca d'Italia, a progetti di alto valore solidale e culturale;

l'anticipo della data utile per la conversione delle monete e banconote ha bloccato le iniziative in corso che altre organizzazioni avevano avviato e messo a repentaglio le finalità della campagna «L'ultima Lira»,

impegnano il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione, al fine di adottare un'ulteriore iniziativa volta a concedere una proroga per consentire la raccolta di fondi e ad autorizzare la Banca d'Italia a convertire in euro le banconote e le monete per quelle campagne del *no-profit* avviate in data anteriore al 4 dicembre 2011.

Sen. Galloto
Sen. D'Alia

G/3066/160/526

Roma, 20/12/2011

AS 3066

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

la decisione di Trenitalia di sopprimere e ridimensionare alcune tratte ferroviarie che colpiscono sia i treni regionali sia i treni a lunga percorrenza dal Nord Italia alla Sicilia riveste particolare gravità in quanto produce un isolamento ferroviario della Sicilia e, stando alle dichiarazioni della Fit Cisl di Messina, la perdita di occupazione di per 85 lavoratori della Servirail Wagons Lits di Messina;
il flusso migratorio dei lavoratori che si spostano dal Sud al Nord - secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto Svimez - è aumentato negli ultimi due anni;
una simile politica, come è evidente, colpisce prevalentemente le fasce più deboli della popolazione e la soppressione delle corse, in particolare, impedisce il ricongiungimento con la famiglia e i propri affetti soprattutto in periodi di festività come il Santo Natale;

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le azioni necessarie affinché Trenitalia ripristini le tratte soppresse e favorisca la mobilità dei pendolari che si spostano dalla Sicilia alle Regioni del Nord Italia.

Pistorio, Oliva
Pistorio Oliva

G/3066/161/5e6

La Camera, *Il Senato*

è esaminato il provvedimento in titolo e considerata la disciplina di revisione della normativa pensionistica, volta a posticipare l'accesso alla pensione; valutate, in particolare, le finalità di cui all'articolo 24, comma 27, del provvedimento stesso, relativamente all'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi in favore dell'incremento occupazionale di donne e giovani; tenuto conto ricordato che insieme a giovani e donne necessitano di politiche mirate anche i soggetti cosiddetti a «rischio di esclusione sociale», ovvero lavoratori e lavoratrici *over* 40-50 anni, che si trovano in stato di disoccupazione o in mobilità; preso atto che, alla luce dell'allungamento dell'età pensionabile, per tali soggetti è ancora più impellente la ricollocazione lavorativa;

impegna il Governo

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l'opportunità di prevedere la concessione di un credito di imposta in favore dei datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle 223/1991. liste di mobilità di cui alla legge n. 223/1991

~~9/4829/222~~ Reguzzoni.

SEN. VACCARI

SEN. CARA VAGLIA

9/3066/162/506

272

AT

Ordine del giorno

G/3066/.....

BOSCETTO, BUTTI, FOSSON

Le Commissioni riunite,

premesso che:

la riduzione di soglia del limite a Euro 1000 sta fortemente preoccupando il mondo delle Case da Gioco autorizzate, in quanto la dinamica dei giochi che si svolgono all'interno dei Casinò è fortemente penalizzata e assolutamente incompatibile con tale divieto e con l'aspetto ludico che ne costituisce la principale attrattiva;

se il Governo dovesse continuare nel perseguire tale politica di divieti, che stanno pesando in modo insostenibile sull'economia legale del Paese, l'attività delle quattro case da gioco autorizzate (Campione d'Italia, San Remo, Saint-Vincent e Venezia), già fortemente compromessa dalla crisi economica che attanaglia il nostro Paese, potrebbe giungere ad un punto di non ritorno con ripercussioni gravi sull'economia sana di importanti aree del nostro Paese;

non è il caso di sottovalutare, in questo ambito, i danni economici legati alla fortissima concorrenza che le Case da Gioco stanno subendo, da qualche tempo, da parte del gioco pubblico che si è esteso in modo allarmante su tutto il territorio nazionale, allargando a dismisura la propria offerta sia quantitativa che qualitativa di giochi;

peraltro, da una ricerca sulle disposizioni in vigore nei paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia) che ospitano anch'essi Case da Gioco facilmente raggiungibili dal nostro Paese e dai clienti dei nostri casinò, non risulta che esistano limiti all'uso del contante altrettanto rigidi e limitanti della libertà dei cittadini ed una così capillare diffusione di opportunità di gioco,

considerato che:

le case da Gioco italiane sono già da tempo assoggettate ad una serie stringenti di obblighi a garanzia della trasparenza e legittimità delle transazioni ivi effettuate:

- a) obbligo di identificazione e registrazione dei dati identificativi di tutti coloro che accedono alla Casa da Gioco, indipendentemente dal valore di *fiches* acquistate;
- b) obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

la lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, di cui i Casinò condividono tutti gli obiettivi, che formalmente ha giustificato i recenti interventi governativi, non è il vero scopo di tali interventi che in realtà nascondono (ormai in modo chiaro) la volontà esplicita di giungere alla completa tracciabilità di tutte le transazioni commerciali, anche le più modeste, al solo scopo di giungere a recuperare a tassazione i redditi nascosti al fisco dagli imprenditori disonesti. Il decreto ministeriale 17 febbraio 2011, con il quale sono stati individuati gli indici di anomalia per le Case da Gioco per la segnalazione di operazioni sospette ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio, individua nel ripetuto acquisto di gettoni per contanti, nella mancata partecipazione al gioco e nella conversione dei gettoni in assegno;

l'assegno quindi per colui che intende riciclare rappresenta quindi l'elemento giustificativo del possesso del denaro proveniente da reato presupposto, legittimandone così la provenienza;

(G/3066/163/526)

abbassare a Euro 1000 la soglia la circolazione del contante sta a significare che il numero di assegni emessi sarà di gran lunga superiore, rendendo difficile il controllo sull'effettivo giocato e favorendo il mascheramento di tutta quella quota di evasione che il Governo si propone di recuperare;

la richiesta delle Case da gioco, che ricordiamo sono interamente soggette a controllo pubblico, è quella di tornare al limite originario di 5.000 Euro, limite in grado di assicurare oggettivamente una adeguata tracciabilità dei flussi finanziari rilevanti al fine di un contrasto efficace del fenomeno criminale del riciclaggio di denaro;

gli ulteriori obblighi previsti dalla Direttiva Europea Antiriciclaggio e trasfusa nelle norme del decreto legislativo n. 231 del 2007 possono senz'altro rimanere tali in quanto, dalle stesse Case da Gioco, ritenuti strumenti di efficace contrasto alle potenziali attività di riciclaggio (ad esempio, obblighi di identificazione e registrazione, obbligo di segnalazione di operazioni sospette, obblighi di adeguata verifica della clientela, etc.),

impegnano il Governo

a valutare l'opportunità di elevare, per le case da gioco pubbliche, il limite di Euro 1000 a Euro 5000.

Sen. Boschetto (SEN. BOSCHETTO)
BUTTI
FOSSON

G/3086/163/526

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che:

negli ultimi anni l'andamento del settore turistico è stato contraddistinto da una crescente difficoltà, come dimostra il passaggio del nostro Paese dal primo al quinto posto a livello mondiale per ingressi turistici;

è sempre più urgente una forte iniziativa capace di superare il differenziale competitivo - dovuto anche a cause esterne alle capacità imprenditoriali - rispetto ai paesi nostri maggiori competitori (Francia e Spagna),

nel corso degli ultimi anni, si registra una significativa perdita di quote di mercato anche per effetto delle accentuate carenze di infrastrutture e servizi di mobilità, soprattutto nelle aree del mezzogiorno e nelle isole

nel settore del turismo vi sono numerosi punti di sofferenza fra i quali emergono in tutta evidenza quelli relativi alla *governance*, all'incompleta attuazione della legge sul turismo del 2001, all'insufficienza della promozione turistica, alle difficoltà nella formazione del personale e alla carenza delle strutture;

il provvedimento in esame non prevede misure volte a favorire la ripresa e l'ammodernamento del settore turistico, in particolare le disposizioni sull'IVA, che prevedono un'innalzamento dell'aliquota attualmente al 10% e 21% di due punti percentuali ciascuna, potrebbero ulteriormente compromettere tale comparto;

impegna il Governo

(G/3066/164/526)

a sostenere il settore turistico con l'introduzione, anche in via sperimentale, dell'aliquota IVA più favorevole vigente negli altri Paesi UE;

ad adottare iniziative legislative che prevedano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione di detrazioni fiscali delle spese sostenute per l'adeguamento statico, impiantistico, energetico e la riqualificazione funzionale delle strutture turistico-ricettive;

a varare misure, anche in via sperimentale, per ridurre i costi di trasporto, soprattutto per il mezzogiorno e le isole, a favore di operatori che intercettano domanda estera ed allungano la stagione turistica o la incrementano in misura non inferiore al 10% rispetto alla media del triennio precedente

ARMATO

Armatò

G/3088/164/5.6

A.S. 3066

ODG

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

negli ultimi anni l'andamento del settore turistico è stato contraddistinto da una crescente difficoltà, come dimostra il passaggio del nostro Paese dal primo al quinto posto a livello mondiale per ingressi turistici;

è sempre più urgente una forte iniziativa capace di superare il differenziale competitivo - dovuto anche a cause esterne alle capacità imprenditoriali - rispetto ai paesi nostri maggiori competitori (Francia e Spagna),

nel corso degli ultimi anni, si registra una significativa perdita di quote di mercato anche per effetto delle accentuate carenze di infrastrutture e servizi di mobilità, soprattutto nelle aree del mezzogiorno e nelle isole

nel settore del turismo vi sono numerosi punti di sofferenza fra i quali emergono in tutta evidenza quelli relativi alla *governance*, all'incompleta attuazione della legge sul turismo del 2001, all'insufficienza della promozione turistica, alle difficoltà nella formazione del personale e alla carenza delle strutture;

Considerato che,

il decreto legge in esame vengono introdotte alcune misure significative ed innovative in materia di sviluppo economico, tra le quali quelle relative all'ACE, alla deducibilità del costo del lavoro e degli oneri finanziari dall'Irap, all'agevolazione Irap per l'assunzione di giovani di età inferiore a 35 anni e di lavoratrici e la stabilizzazione degli incentivi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e di consolidamento degli immobili privati;

nei prossimi provvedimenti il Governo dovrà definire un pacchetto ulteriore di interventi finalizzati a rafforzare la componente dello sviluppo economico e competitivo del Paese;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a sostenere il settore turistico con l'introduzione, anche in via sperimentale, dell'aliquota IVA più favorevole vigente negli altri Paesi UE;

ad adottare iniziative legislative che prevedano l'applicazione di detrazioni fiscali delle spese sostenute per l'adeguamento statico, impiantistico, energetico e la riqualificazione funzionale delle strutture turistico-ricettive;

a varare misure, anche in via sperimentale, per ridurre i costi di trasporto, soprattutto per il mezzogiorno e le isole, a favore di operatori che intercettano domanda estera ed allungano la stagione turistica o la incrementano in misura non inferiore al 10% rispetto alla media del triennio precedente.

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Mercatali

9/3066/165/526
202

62

A.S. 3066

ODG

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

il decreto legge in esame vengono introdotte alcune misure significative ed innovative in materia di sviluppo economico, tra le quali quelle relative all'ACE, alla deducibilità del costo del lavoro e degli oneri finanziari dall'Irap, all'agevolazione Irap per l'assunzione di giovani di età inferiore a 35 anni e di lavoratrici e la stabilizzazione degli incentivi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e di consolidamento degli immobili privati;

nei prossimi provvedimenti il Governo dovrà definire un pacchetto ulteriore di interventi finalizzati a rafforzare la componente dello sviluppo economico e competitivo del Paese;

Considerato che,

il Fondo per il credito all'esportazione ed il sostegno degli investimenti all'estero rappresenta il più importante strumento di sostegno alle esportazioni italiane, a cui viene consentito di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti dai concorrenti dei paesi OCSE;

le risorse messe a disposizione del Fondo non appaiono adeguate a garantire la continuità dell'attività di agevolazione, con il pericolo di pesanti danni per le imprese italiane esportatrici, poste in una posizione insostenibile dal punto di vista competitivo, e quindi a rischio di perdite di ulteriori quote di mercato internazionale proprio nella fase di crisi economica globale e per la bilancia commerciale italiana;

in una fase come l'attuale, di recessione dell'economia mondiale e di crisi dei mercati finanziari, le piccole e medie imprese reggono faticosamente la sfida competitiva internazionale. Il rifinanziamento degli strumenti di agevolazione del credito all'esportazione diventa perciò ancora più essenziale, e le risorse destinate a questo scopo andrebbero incrementate,

impegna il Governo

ad individuare nei prossimi provvedimenti adeguate risorse finanziarie aggiuntive per il Fondo per il credito all'esportazione ed il sostegno degli investimenti all'estero, al fine di rafforzare nel contesto internazionale il livello di competitività delle imprese italiane esportatrici.

BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Bubbico

G/3066/166/506

A.S. 3066

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (atto Senato 3066),

considerato che il sistema radiotelevisivo nazionale è andato incontro, negli anni, ad un processo degenerativo che ha condotto al progressivo declino della Rai in termini sia di *performance* economica sul mercato, sia di scadimento del servizio pubblico offerto;

rilevato, in particolare, che i bilanci della Rai attestano una significativa riduzione degli introiti da ricavi pubblicitari (divenuti inferiori a quelli da canone) unita ad un forte incremento del debito finanziario netto (destinato ad arrivare a 320 milioni di euro nel 2011, a fronte dei 16 milioni di euro del 2007);

osservato, per altro verso, che in molte aree dell'Azienda al crescente scadimento dell'offerta radiotelevisiva pubblica ha corrisposto negli anni un allarmante *deficit* di indipendenza e pluralismo dell'informazione, i cui rischi per l'ordinamento democratico erano già stati compiutamente segnalati dal Presidente Ciampi col suo messaggio sui temi del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione, trasmesso alle Camere il 23 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, della Costituzione;

considerata l'ormai unanime censura - da parte delle forze economiche e sociali, del mondo della cultura e della società civile e, persino, dei partiti presenti in Parlamento - di ogni forma di condizionamento o indebita ingerenza politica nella gestione della Rai e la forte aspettativa per una riforma del sistema radiotelevisivo nazionale orientata, tra l'altro, a sottrarre la società concessionaria pubblica alle logiche spartitorie o di fazione indotte dalla contrapposizione politica;

considerato che le criticità gestionali emerse negli ultimi anni, confermate anche dalla denuncia degli attuali amministratori, sono in larga misura ascrivibili all'inadeguatezza dell'attuale modello di *governance* della Rai che, nelle more del processo di privatizzazione previsto dalla normativa

(9/3066/167/526)

vigente ma a tutt'oggi mai avviato, non ha potuto conformarsi al modello ordinario di una società per azioni, con ciò perpetuando le più gravi patologie di un modello di gestione ibrido, tra privatistico e pubblicistico, con pregiudizio sia per la *performance* economica della società e la sua presenza concorrenziale sul mercato radiotelevisivo, sia per la sua missione di servizio pubblico;

constatata l'esigenza di recuperare l'originario spirito di servizio pubblico che ha connotato i primi anni di esercizio della Rai, unitamente alla qualità delle professionalità e delle competenze a suo tempo espresse;

visti i numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare, tuttora pendenti in Parlamento, a vario titolo orientati alla riforma del sistema radiotelevisivo pubblico;

impegna il Governo


a promuovere, attraverso le opportune iniziative legislative, il superamento degli attuali assetti regolatori e gestionali della Rai e il contestuale avvio di un processo di riforma del sistema radiotelevisivo pubblico, secondo i parametri di pluralismo ed imparzialità indicati nel citato messaggio alle Camere del 23 luglio 2002 quali strumenti essenziali per la realizzazione di una democrazia compiuta;

per le finalità di cui sopra, a valutare l'opportunità di adottare gli strumenti necessari all'immediato commissariamento straordinario della Rai, per il tempo strettamente necessario al completamento del processo di complessiva riforma del sistema radiotelevisivo nazionale.

ZANDA
LATORRE
MERCATALI

BELISARU

GIAMBRONE



G/3066/167/5el

WM

A.C. 4829-A AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, IL SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- preso atto del pesante aumento delle accise sui carburanti, che, oltre al maggior costo diretto, comporta l'aumento dei costi dei beni di prima necessità, causando un doppio danno alle famiglie;
- considerato che, ormai, l'importo delle accise arriva quasi al 50 per cento del costo finale della benzina e che l'aumento colpisce indiscriminatamente tutti, indipendentemente dal reddito e dal capitale, con grave sacrificio di chi deve usare l'auto per recarsi quotidianamente al lavoro;

impegna il Governo

a prevedere riduzioni delle accise sui carburanti, compensando le minori entrate con aumenti dell'imposizione sui beni di lusso.

On. GARAVAGLIA
VACCARI

(Vaccari)
Vaccari

~~Garavaglia~~

G/3066/168/5e6

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

il decreto legge in esame, al fine di garantire il pareggio di bilancio nel 2013, dispone una serie di interventi dal lato delle entrate e da quello della spesa che producono una riduzione dell'indebitamento netto per un ammontare superiore a 20 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;

nello spirito della necessaria e urgente realizzazione della spending review, e in considerazione della necessità di eliminare sprechi di risorse, numerose voci di spesa a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri potrebbero essere adeguatamente ridotte in favore di interventi per il sostegno delle politiche in favore degli italiani all'estero e della cooperazione allo sviluppo;

impegna il Governo:

a richiamare gli insegnanti di ruolo che svolgono corsi di lingua e cultura italiana all'estero alla fine dell'anno scolastico 2011-2012 e destinare i risparmi così realizzati al finanziamento degli Enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero che utilizzano insegnanti assunti in loco;

a ridurre del 15%, in misura permanente, l'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 e a destinare i relativi risparmi di spesa, pari a 54 milioni di euro in ragione di anno, per: 5 milioni di euro a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero; 500 mila euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 a favore del Museo Nazionale dell'Emigrazione; 1 milione e 250 mila euro per il funzionamento dei Comites; 750 mila euro per il funzionamento del CGIE; la restante quota, pari a circa 45 milioni di euro, al rifinanziamento della Cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987.

a predisporre un piano del Ministero degli Affari Esteri ad attuare, a partire dal 1° gennaio 2012, per la ristrutturazione del personale diplomatico, amministrativo dislocato nelle sedi all'estero al fine di raggiungere entro il 31 dicembre 2014 il seguente rapporto: il 20% del personale delle sedi all'estero deve essere composto da diplomatici e amministrativi di ruolo inviati dal MAE, e l'80% rappresentato da personale a contratto assunto in loco. A destinare i maggiori risparmi di spesa prodotti dal provvedimento sopra illustrato, ad un apposito fondo istituito presso il MAE che viene ripartito annualmente, in via esclusiva, in misura pari all'80% in favore dei servizi decentrati e della rete consolare all'estero, e per la restante quota a favore degli obiettivi di miglioramento della spesa pubblica.

MICHELONI

Micheleri

G/3066/169/506

Ordine del giorno

Il Senato

premessi che:

le violente alluvioni che hanno interessato il nostro Paese in questi ultimi due mesi, con conseguenze devastanti in termini di morti e di distruzione, ripropongono per l'ennesima volta in maniera allarmante il tema della fragilità del nostro territorio e la necessità, ormai improcrastinabile, di una sua messa in sicurezza;

come ha ricordato il Consiglio Nazionale dei Geologi, dal 1996 al 2008 in Italia sono stati spesi più di 27 miliardi di euro per dissesto idrogeologico e terremoti, oltre al fatto che 6 milioni di italiani abitano nei 29.500 chilometri quadrati del territorio considerati ad elevato rischio idrogeologico e che siano ben 1.260.000 gli edifici a rischio frane e alluvioni; i dati del Ministero dell'ambiente parlano di un 9,8 per cento della superficie nazionale ad alta criticità idrogeologica; di 6.633 comuni interessati, pari all'81,9 per cento dei comuni italiani; di un 24,9 per cento dei comuni interessato da rischio frana; di un 18,6 per cento di aree a rischio alluvione; e di un 38,4 per cento di aree a rischio sia frana che alluvione;

si continua a rincorrere le emergenze e le calamità, e a contare i danni e troppo spesso, purtroppo, le vittime delle alluvioni, stanziando ogni volta ingenti risorse economiche per ricostruire le zone colpite, senza programmare alcun piano di contrasto al dissesto idrogeologico e di revisione della normativa urbanistica;

l'emergenza diventa così, oltre a un danno economico, spesso anche un *business* per la ricostruzione, senza però mai tradursi in investimenti duraturi attraverso interventi di prevenzione e di buona pianificazione urbanistica;

il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto su tutto il territorio nazionale è stimato in circa 40 miliardi di euro;

per ogni milione speso per prevenire, lo Stato ne ha spesi 10 per riparare i danni della mancata prevenzione;

ad aggravare la situazione di fragilità del nostro territorio contribuisce fortemente il fatto che l'Italia è il primo Paese tra quelli europei per la cementificazione del proprio territorio. Un territorio consumato e segnato profondamente, anche «grazie» al contributo nefasto del fenomeno dell'abusivismo, troppo spesso ignorato o tollerato, e anzi alimentato dai condono edilizio approvate in questi anni;

(9/3066/170/526)

la stessa ex ministro Prestigiacomo, nei giorni delle alluvioni che hanno colpito Liguria e Toscana, dichiarava: «bisogna subito ripartire con il piano straordinario per la difesa del suolo, pronto da due anni ed ancora per la gran parte non avviato a causa della mancata erogazione delle risorse che pure a suo tempo erano state stanziare... Lasciar passare altro tempo senza attuare quanto già deciso ha come unica conseguenza quella di accrescere i rischi noti e l'eventualità di nuovi lutti e danni»;

detto piano straordinario contro il dissesto idrogeologico, dotato di risorse per circa due miliardi e mezzo di euro fra fondi statali e cofinanziamento regionale, da definire attraverso la stipula di accordi di programma le Regioni, non è praticamente mai decollato, per cui le Risorse sono rimaste solo sulla carta,

impegna il Governo:

a dare certezze dei finanziamenti e rendere spendibili le risorse previste per il piano straordinario per la difesa del suolo;

ad escludere le spese delle regioni e degli enti locali finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, dai vincoli del patto di stabilità;

ad avviare un programma pluriennale per la messa in sicurezza del territorio e di risanamento idrogeologico, nella consapevolezza che esso rappresenti la più importante e urgente opera pubblica di cui l'Italia ha bisogno, in grado di attivare migliaia di cantieri in tutto il Paese con importanti ricadute occupazionali, prevedendo a tal fine eventuali forme di coinvolgimento di capitali privati;

a riformulare, d'intesa con le regioni, le priorità della legge obiettivo prevedendo come urgenti gli interventi per la messa in sicurezza delle aree più a rischio, anche sulla base dei piani-stralcio a disposizione delle autorità di bacino e delle regioni.

Pinotti
PINOTTI, LUSI

5/3066/170/526

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

ORDINE DEL GIORNO

La Commissione,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

in considerazione che fin da adesso i diportisti italiani hanno iniziato a disdire i contratti di ormeggio annuali ed invernali nei porti turistici del nord est e in quelli liguri, che i diportisti italiani stanno già portando le proprie barche nei porti del Mediterraneo dove esiste un'offerta appetibile e competitiva: Francia, Spagna, Croazia, Turchia e Grecia e che i grandi noleggiatori internazionali hanno già cambiato i propri pacchetti di noleggio escludendo l'Italia dalle crociere (si stima una perdita per almeno il 50% dei flussi turistici dei grandi yacht che sono utilizzati per il 96% da utenza straniera);

impegna il Governo

a varare provvedimenti volti alla salvaguardia del turismo nautico e, soprattutto, a favorire quelle agenzie specializzate nel fornire servizi ai grandi yacht, le quali hanno nel proprio indotto un organico assunto non stagionale, ma per tutto l'anno ed a tempo pieno, e che si vedrebbero costrette a praticare licenziamenti.

VILLARI

Villari

G/3066/171/526

ddl 3066 (decreto-legge consolidamento conti pubblici)

Ordine del giorno

La 4° Commissione permanente del Senato:

in sede di esame del ddl 3066 (decreto-legge consolidamento conti pubblici):

premesso che:

in merito alla questione relativa alle concessioni di alloggi di servizio del Ministero della difesa, è necessario individuare una soluzione che soluzione in grado di corrispondere sia alle esigenze dell'amministrazione che a quelle del personale in servizio o in congedo;

impegna il Governo:

ad applicare, ai fini dell'adeguamento del canone di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, di cui all'art. 279, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia il titolo della conduzione, un canone mensile non inferiore a quello determinato ai sensi della normativa in materia di equo canone, e comunque non superiore al 20% del reddito familiare annuo lordo del conduttore, superando tutte le norme divergenti.

SCARDI, AMATI, DEL VECCHIO, GABBARI, PECORELLA, FERRI, PINOTTI

Del Verbo

Legge

G/3066/172/506

A.S. 3066

Ordine del giorno

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del ddl 3066 (decreto-legge consolidamento conti pubblici):


premesso che:

in merito alla questione relativa alle concessioni di alloggi di servizio del Ministero della difesa è necessario individuare una soluzione in grado di corrispondere sia alle esigenze dell'amministrazione che a quelle del personale in servizio o in congedo;

impegna il Governo:

ad applicare, ai fini dell'adeguamento del canone di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, di cui all'art. 279, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia il titolo della conduzione, un canone mensile non inferiore a quello determinato ai sensi della normativa in materia di equo canone, e comunque non superiore al 20% del reddito familiare annuo lordo del conduttore, superando tutte le norme divergenti.

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI



G/3066/173/526

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il Senato,
premessi che:

- la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;
- essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell'articolo 1 siano a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;
- ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge;
- sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, mediante l'introduzione del *leasing* per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il Comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,

impegna il Governo

a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e uffici finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392/1941 relativo alle pigioni.

Poli Bortone Viespoli Castiglione Centaro Ferrara

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto,
FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Fleres Piscitelli Villari

Filippi Alberto

G/3066/174/506

S 3066

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

al fine di accelerare la spesa (o l'utilizzo dei Fondi strutturali o comunitari) e garantire la concentrazione delle risorse su progetti strategici;

allo scopo di accompagnare la programmazione 2007-2013;

per definire e coordinare gli interventi ed i relativi piani finanziari con l'implementazione e l'integrazione dei Fondi nazionali, regionali e comunitari, nonché per individuare le procedure e le eventuali modalità di assistenza tecnica, necessarie per consentire la rapidità e l'efficacia della spesa,

impegna il Governo

ad istituire la "Conferenza Nazionale Permanente per il Sud", espressione del Governo nazionale, dei Governi regionali e delle parti sociali.

VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, POLI BORTONE, PISCITELLI,
VILLARI

Viespoli

G/3066/175/5e6

S 3066

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

impegna il Governo

a prevedere nuove disposizioni in materia urbanistico-edilizia volte alla realizzazione, mediante denuncia di inizio attività, della chiusura di terrazze e ballatoi, nonché della copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile.

Fleres Viespoli Castiglione Centaro Ferrara Filippi Alberto

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Poli Bortone Piscitelli Villari

G/3066/176/5e6

Art. 29.

Le commissioni V e VI del Senato,

in sede di esame del decreto 6 dicembre 2011, n. 201,

grazie al riconoscimento da parte dello Stato, il CIP ha assunto il ruolo, di fatto e di diritto, di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, posta sotto la vigilanza della Presidenza Consiglio dei Ministri - Ufficio Sport - mantenendo il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili, in stretta collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che mantiene sul CIP l'esercizio della vigilanza per la sola attività di alto livello;

i praticanti una qualsiasi disciplina sportiva paralimpica sono, ad oggi, oltre centomila;

il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Per quanto riguarda l'agonismo di alto livello, il CIP coordina e favorisce la preparazione atletica delle rappresentative paralimpiche delle diverse discipline in vista degli impegni nazionali ed internazionali e soprattutto dei Giochi Paralimpici, nelle stesse sedi e strutture utilizzate per le Olimpiadi. I valori che ispirano il suo operare sono quelli della piena, possibile e, anzi, doverosa integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale attraverso la pratica sportiva, strumento di benessere psicofisico;

la "mission" del CIP è quella di garantire a tutti i soggetti disabili, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, il diritto allo Sport, quale formidabile mezzo di crescita personale attraverso la sfida con se stessi e collettiva attraverso l'incontro- confronto con l'altro, affinché ciascuna persona disabile abbia l'opportunità di migliorare il proprio benessere, recuperare la propria autostima e trovare una giusta dimensione nel vivere civile;

impegnano il Governo

ad assegnare al Comitato Italiano Paralimpico 6 milioni di euro per l'anno 2012.

9/3066/177/506

Milana, Baio, Bruno, Russo, Germontani

216

Milana Baio Bruno Russo Germontani
228

As. 3066

~~LC. 4829-A~~

ORDINI DEL GIORNO

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il n. consolidamento dei conti pubblici.

in Camera, 18 gennaio

remesso che:

Il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici reca importanti disposizioni finalizzate a rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita; lo sviluppo economico del Paese e la crescita del sistema produttivo nazionale sono gravemente danneggiati dal dilagare dei fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa e misura utile a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di contrasto ai fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

14829/46 Eava.

IACCARI

GARIVACOLI

[Handwritten signatures]

G/3066/178/506

AS - 3066

Camera, *Il Senato*

remesso che:

canone per i passi carrai, dovuto dai cittadini e dalle imprese che risiedono fuori dal cartello di entro abitato in favore di ANAS ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 138 143 del 1994 e chiamato dall'articolo 7 comma 2 del decreto-legge n. n. del 2002, è determinato da parte della società medesima attraverso un provvedimento che ha natura discrezionale perché dà un contenuto numerico ai parametri indicati, genericamente, nell'articolo 27, comma 8 del Codice della strada e questo comporta una notevole difformità di trattamento da compartimento a compartimento e quindi una conseguente alterazione della concorrenza 449 del 1997, relativamente ai cosiddetti l'articolo 5, comma 23 della legge n. «passi carrai», prevede che «Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni..., sono aggiornate ogni anno e in sede di primo adeguamento, l'aumento chiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto»; successivamente l'ANAS S.p.a. avrebbe interpretato la norma secondo cui il limite del 150 per cento valeva solo per il primo anno di applicazione, mentre per gli anni successivi il canone sarebbe dovuto sulla base di parametri individuati dall'ANAS stessa e questo ha portato, in base alle nuove tabelle e coefficienti di calcolo, a aumenti unilaterali da parte dell'Anas del canone; gli utenti si trovano, di fatto, a pagare due volte le tasse sulle strade: sia, ordinariamente, per la manutenzione delle strade urbane, sia, straordinariamente, per la manutenzione delle strade regionali e statali e le cifre per l'accesso alla strada oscillano da qualche centinaio di euro per i cittadini privati fino a migliaia di euro per le attività commerciali; molti cittadini, che hanno l'accesso della propria abitazione su strade ANAS, hanno ricevuto richieste di pagamento di canoni molto elevati, ormai quintuplicati rispetto all'origine e diversificati senza apparente motivo, come nel caso degli accessi sulla Via Romea tra Venezia e Chioggia e ritengono che la situazione sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, così come sottolineato anche dal Difensore civico di Padova e della Regione Veneto,

impegna il Governo

ad intervenire con le opportune iniziative normative affinché venga posta fine alla disparità di trattamento che subiscono i cittadini e le imprese da parte della società ANAS nelle modalità di calcolo del canone dovuto per i passi carrai, anche intervenendo sulle disposizioni di legge che affidano alla società medesima piena discrezionalità per il computo degli importi, nonché fissando criteri e modalità che impongano che gli incrementi dei canoni non superino l'andamento dell'inflazione.

4829/179 Montagnoli

N. CARDUAGLIA *Amabile*

IN. DECCAN' *Deccan'*

9/3066/179/5 e 6

Ad. 3066

A.D.

C. 4829

Ordine del giorno

~~La Camera,~~
Al Senato

premessso che:

- le misure adottate con il decreto-legge in esame avranno un effetto recessivo nei confronti della domanda di beni e servizi, proveniente in particolare dal ceto medio-basso, il più diffuso nella composizione della popolazione;
- di fatto, l'urgenza di un immediato risanamento dei saldi di finanza pubblica, ha operato come una scure sul potere d'acquisto dei salari e stipendi, a causa del generalizzato aumento della tassazione sia diretta che indiretta;
- in particolare, si è arrivati anche alla sospensione della indicizzazione al costo della vita delle pensioni, colpendo addirittura le pensioni oltre due volte il trattamento pensionistico minimo dell'INPS, misura poi mitigata in sede di Commissione, grazie alle modifiche apportate su sollecitazione trasversale delle forze politiche;
- la deindicizzazione, di cui sopra, opera solo in una unica direzione, ossia a danno dei lavoratori, in tal caso in quiescenza, mentre sarebbe auspicabile, dato il contesto economico particolare e difficile, che "per EQUITA'" dovrebbe colpire tutte le parti sociali, sia i lavoratori, sia gli imprenditori e soprattutto i percettori di rendite;
- a fronte della deindicizzazione di pensioni, bisognerebbe sottoporre alla deindicizzazione anche i canoni di locazione, che, nonostante l'aumentato costo della vita, corrono su binari separati, per il rispetto del principio, di cui all'articolo 41 della Costituzione, che sancisce che "L'iniziativa economica e privata è libera";

considerato che:

- l'attuale situazione dei conti pubblici non consente a breve e medio termine di reperire risorse a favore dei redditi delle fasce medio-basse, il Governo potrebbe adottare soluzioni concordate per settori economici per ridurre una serie di oneri ricadenti sui contribuenti;

impegna il Governo:

-a valutare l'opportunità di coinvolgere i rappresentanti della categoria dei proprietari immobiliari in un tavolo di confronto, finalizzato a mitigare il costo dei canoni di locazione, congelando l'applicazione della indicizzazione dei medesimi all'indice ISTAT del costo della vita, almeno fino al 2013, ovvero fino al permanere di tendenze fortemente recessive della nostra economia.

SEN. GALASSINI  9/3066/180/526
 SEN. VACCARI 

AS. 3066

~~La Camera,~~ Off. Senato

premesso che:

l'articolo 21 del decreto-legge in esame prevede la soppressione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio e la contestuale istituzione di un unico consorzio nazionale denominato «Grandi Laghi Prealpini»;

la misura in questione, ad avviso del presentatore dal tenore anacronisticamente centralista, si configura come un atto dalle conseguenze assolutamente irrazionali e di evidente inefficacia. Ciò soprattutto in ragione del fatto che la gestione e la regolazione delle risorse idriche territoriali devono il più possibile appartenere alle autonome e specifiche esigenze degli utenti che ne beneficiano e quindi basarsi sui principi fondamentali dell'autonomia dei territori, delle specificità degli utilizzi e della tutela delle risorse. Nel nostro caso coincidenti con prerogative proprie delle aree prealpine; la norma in questione andrebbe urgentemente rivista, se del caso accompagnando ad un pur necessario intervento di razionalizzazione e di riunificazione dei compiti ridondanti eventualmente esistenti, una parallela devoluzione alla regione ed agli enti locali interessati, delle politiche di gestione e di manutenzione delle funzioni regolatrici dei grandi laghi Alpini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata nelle premesse, al fine di adottare un prossimo provvedimento urgente volto a fare sì che sia affidata alla Regione Lombardia la potestà normativa di disporre la disciplina di riorganizzazione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio, secondo principi direttivi ispirati al rispetto della razionalizzazione dei costi e dell'ottimizzazione delle risorse, nonché della supremazia e dell'autonomia dei territori interessati.
9/4829/180 Nicola Molteni

SEN. GARAVANI

SEN. VACCARI

9/3066/181/526

AS.3066

~~La Camera~~

Al Senato

premessi che:

la funzione svolta dai giovani impegnati nei progetti finanziati dal servizio civile nazionale, ben 20mila ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed 28 anni nel prossimo anno riveste un alto valore sociale; i giovani selezionati sono chiamati a firmare un apposito contratto con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, tuttora inquadrato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, in base al quale viene loro erogato un assegno mensile pari a 433,80 euro, equiparato fiscalmente ai redditi da lavoro; su tale assegno grava un versamento Irap pari all'8,5 per cento, che nell'anno equivale a 433 euro per ciascuna posizione del servizio civile, praticamente una mensilità; l'eliminazione del prelievo comporterebbe un abbassamento del costo annuale della singola posizione di servizio civile da 5902 a 5459 euro ed un corrispondente risparmio aggregato di 8.860.000 euro per il Fondo Nazionale per il Servizio Civile; a tassazione gravante sul servizio civile nazionale equivale comunque ad una partita di giro, posto che le minori entrate Irap verrebbero compensate da una parallela riduzione della spesa pubblica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a rivedere al più presto la normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), attuando una semplificazione radicale del sistema, con esclusione dei rifiuti che non presentino criticità ambientali e dei soggetti che movimentano contenute quantità di rifiuti, anche in attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

9/4829/182 ~~Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Alessandri.~~

SEN. GARA VACCIA

SEN. NACCARI

9/3066/182/526

A.S. 3066

La Camera,  Senato


premesso che:

l'articolo 4 introduce detrazioni di carattere strutturale per interventi di ristrutturazioni edilizia, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali; in particolare i commi da 1 a 3 introducono a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare; il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali del 55 per cento in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, rendendo strutturale al 36 per cento la medesima agevolazione per gli anni successivi; nella Commissione è stato approvato un emendamento che estende l'applicazione delle agevolazioni anche alle spese per interventi di sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; un'ulteriore estensione delle agevolazioni all'acquisto di mobili per arredamento, prodotti in Italia e realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, creerebbe benefici sostanziali sia all'ambiente sia al settore del mobile e dell'arredamento, sostenendo concretamente il settore e l'indotto ad esso connesso,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per poter estendere le agevolazioni fiscali della detrazione IRPEF del 36 per cento anche alle spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati *Made in Italy* realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale».

9/4829/183 ~~Lanzarin, Togni.~~

SEN. VACCARI 

SEN. GARAVAGLIA 

9/3066/183/506

A.S. 2006

La Camera, *[Signature]*

Premesso che:

il rischio idrogeologico è diffuso in modo capillare sul territorio del Paese; ci sono 5.581 comuni, pari al 70 per cento del totale, a rischio idrogeologico e tra questi, 1.700 sono a rischio frana, 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per entrambe le calamità; il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non è stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque e da un consolidamento del territorio e soprattutto dei versanti collinari e montani; la situazione è aggravata dai cambiamenti climatici in atto, che si manifestano con la maggiore frequenza degli eventi estremi, sfasamenti stagionali, maggior numero di giorni consecutivi con temperature estive elevate, aumento delle temperature estive e modificazione della distribuzione delle piogge; è necessario intervenire con urgenza per invertire una tendenza che mette a rischio la sicurezza del territorio e della popolazione, per attenuare l'effetto dei pericoli naturali ai quali potrebbero essere esposte persone e cose e, in particolare, per attuare un programma strutturale di pulizia dei fiumi e dei corsi d'acqua, spesso intasati da tronchi di alberi e massi che ostruiscono lo scolo naturale; per fronteggiare tale situazione d'emergenza le regioni potrebbero utilizzare i detenuti, attraverso appositi programmi concordati con l'amministrazione penitenziaria, risolvendo al tempo stesso il problema dell'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a promuovere appositi programmi tra le regioni e l'amministrazione penitenziaria, al fine di utilizzare i detenuti, muniti di braccialetto elettronico, per interventi stabiliti d'intesa con gli enti locali diretti alla pulizia dei fiumi e alla prevenzione del rischio idrogeologico.
9/4829/184 Togni

~~SEN. VACCARI~~ *[Signature]*

SEN. GARDINELLI *[Signature]*

9/3066/184/526

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni V e VI del Senato della Repubblica,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201

premessi che:

- la politica dei tagli lineari di spesa riferiti agli andamenti tendenziali "futuri" (che di fatto rappresentano aumenti rispetto alla spesa storica), adottata per oltre un decennio dai governi che si sono succeduti alla guida del paese, ha prodotto effetti deleteri sia sull'economia nazionale, perpetuando un atteggiamento passivo e dannoso di immobilismo finanziario con costi che tuttora gravano sulle imprese, sulle famiglie e sulle potenzialità di crescita, sia sul bilancio pubblico, che dopo anni di manovre non è stato ancora strutturalmente e definitivamente risanato;

- è possibile incidere direttamente e in modo efficace su voci specifiche della spesa pubblica corrente, in particolare sulla spesa per acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, voce che tra l'altro registra da sempre una crescita del tutto anomala, soprattutto se rapportata alla dinamica dei prezzi tenuto conto dell'evoluzione dell'attività e dei servizi concretamente erogati dalla PA;

- anche dalla razionalizzazione e dal taglio degli ingenti fondi pubblici erogati, per lo più "a pioggia", sotto forma di contributi alla produzione e agli investimenti a favore di poche imprese privilegiate, possono derivare ulteriori cospicui risparmi di spesa pubblica, e le risorse possono essere impiegate in modo più efficiente e produttivo sotto forma di incentivi automatici e di detrazioni e deduzioni automatiche d'imposta;

- la manovra varata con il decreto legge in esame, della quale si riconosce la assoluta necessità sotto il profilo dell'assestamento e della messa in sicurezza dei conti pubblici, con ogni probabilità produrrà ricadute negative su una economia italiana già pesantemente fiaccata dalla crisi mondiale e che secondo le previsioni più aggiornate dei principali osservatori e istituzioni internazionali dovrebbe registrare una crescita negativa già a partire dal 2012, sulla scia di una recessione che investirà quasi certamente tutta l'area dell'euro;

- il rilancio dell'economia italiana richiede una vera e propria svolta nella politica economica e di bilancio, per perseguire nel contempo il risanamento dei conti pubblici e sostenere la crescita economica; è necessario che l'attenzione non sia concentrata esclusivamente sul saldo finale del bilancio, cioè sul deficit, ma che si

(G/3066/185/506)

prendano finalmente in considerazione i livelli assoluti totali delle entrate e della spesa pubblica, per varare un manovra di bilancio quantitativamente rilevante e qualitativamente significativa che tagli in modo sostanziale la spesa pubblica corrente, in modo particolare incidendo sulle due voci di spesa indicate nei punti precedenti, e utilizzi le risorse non solo per abbattere il deficit pubblico ma anche per ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese, e per nuovi e maggiori investimenti in infrastrutture, ricerca e innovazione;

impegna il Governo:

- a predisporre una serie articolata di misure di graduale e progressiva riduzione della spesa corrente, con particolare riferimento alla spesa per consumi intermedi di tutti gli enti del settore pubblico e per trasferimenti pubblici alle imprese in forma di contributo in conto capitale e in conto corrente a fondo perduto, allo scopo di reperire con continuità e in progressione annuale le risorse necessarie per misure di alleggerimento del prelievo sulle imprese e sulle famiglie;

- a dare priorità, per quanto riguarda le imprese, alla riduzione consistente e duratura dell'imposta regionale sulle attività produttive, a partire dalla totale esclusione del monte salari dalla base imponibile e con modalità tali da garantire alle regioni sufficiente gettito in sostituzione, e a trasformare progressivamente i contributi alle imprese a fondo perduto in incentivi fiscali automatici come il credito di imposta;


- a dare priorità, per quanto riguarda le famiglie, all'introduzione di meccanismi a garanzia dell'equità orizzontale oltre che di quella verticale, puntando in particolare all'ampliamento delle deduzioni dal reddito imponibile per i componenti del nucleo familiare;

- a indirizzare parte delle risorse derivanti dai risparmi di spesa corrente alla realizzazione di investimenti infrastrutturali nel settore della ricerca scientifica e tecnologica;

G/3066/185/5-6

BALDASSARRI, RUTELLI, PISTORIO, DE ANGELIS, LAIO, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA

Mario Baldassarri
Rutello Pistorio
De Angelis
Franco Bruno
Contino De Angelis
Bruno Bruno
Milana
Russo
Digioli
Valditara
Milana
Russo
Digioli
Valditara

~~La Camera,~~ 

esaminato il provvedimento in titolo;

premessi che:

numerose imprese italiane, a causa della grave crisi politico-istituzionale che ha colpito la Libia, hanno evidenti difficoltà a seguito della mancata riscossione dei crediti maturati per forniture di beni e servizi effettuate in quel Paese; tali crediti, già iscritti, in adempimento agli obblighi civilistici e fiscali, a bilancio, risultano attualmente inesigibili; la difficoltà di riscossione dei crediti medesimi, aggravata anche dalla contingente situazione economico-finanziaria, determina una condizione di grave difficoltà per le imprese interessate, specie se di piccole e medie dimensioni, anche alla luce del rischio per le stesse di subire un duplice danno consistente, per un verso, nella mancata acquisizione dei crediti maturati e, per altro verso, nella impossibilità di dar corso al loro pagamento per la crisi in corso che le espone a sanzioni anche di tipo penale; il legislatore ha disciplinato fattispecie quali quella in oggetto con le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti, consentendo con tale norma la rimessione dei termini per gli adempimenti fiscali in presenza di situazioni che impediscano, a causa di forza maggiore, il tempestivo adempimento di obblighi tributari in ragione del fatto che, l'impossibilità di adempiere agli obblighi tributari non sarebbe sotto alcun profilo ascrivibile a responsabilità delle imprese in questione, ma anzi alla mancata corresponsione dei debiti contratti, per lo più da amministrazioni pubbliche, in relazione all'instabilità dei paesi interessati; nell'aprile del 2011 la III Commissione (Affari esteri e comunitari) ha approvato una risoluzione, che riguarda i problemi delle imprese che operavano nei Paesi del Mediterraneo in crisi, e successivamente l'onorevole Gidoni ha presentato una proposta di legge in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto; sui temi dei pagamenti dei crediti maturati e della sospensione delle imposte il precedente Governo ha accolto vari ordini del giorno tra i quali il 9/04551/001 9/4612/159 con cui si chiedeva all'esecutivo di avvalersi della n. 212 del 2000, stabilendo facoltà prevista dal citato articolo 9 della legge n. inoltre una posticipazione delle scadenze ad una data successiva alla liquidazione dei crediti maturati in Libia; per quanto riguarda la liquidazione dei crediti maturati è stato effettuato un censimento dal quale risulta che le aziende che richiedono la liquidazione sono circa 80 e l'importo è di circa 230 milioni di euro; le risposte ad alcune interrogazioni (Angelilli, Cancian, e altri E-008353/2011 risposta 14.11.2011, una dall'onorevole Serracchiani E-007827/2011 risposta del 25 ottobre 2011) presentate al Consiglio Europeo consentono di liquidare i crediti maturati con i fondi libici congelati specialmente a quelle società che operavano con enti pubblici o ad essi equiparabili; è urgentissimo ed improrogabile che il Ministero degli Affari esteri proceda, senza ulteriori perdite di tempo, direttamente o tramite altri soggetti, alla verifica della documentazione presentata dalle società che operavano in Libia per consentire la immediata liquidazione degli importi accertati al fine di consentire, specialmente alle aziende medie e piccole, di salvarsi dal fallimento e riprendere le attività che avevano in corso in Libia; la liquidazione di tali somme può essere effettuata con i fondi libici congelati (7 miliardi) o con i fondi del Trattato di Amicizia Italo Libica (5 miliardi) che dovrà essere sicuramente ritrattato (infatti domani c'è un incontro tra il Presidente Napolitano ed il leader del Cnt libico Mustafa Abdul Jalil) e, quindi, senza far ricorso al bilancio dello Stato;

impegna il Governo:


- (9/3066/186/506)
- 1) ad avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della citata 212 del 2000 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a legge n. differire con proprio decreto i termini per il pagamento dei tributi, stabilendo una posticipazione delle prossime scadenze

ad una data successiva, comunque entro l'anno in corso, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività. 2) a valutare l'opportunità di concedere indennizzi o anticipi sui crediti maturati in Libia, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative, a favore delle imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrino, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività con abbandono dei siti produttivi e degli impianti e rientro in Italia del personale dipendente, nonché a favore delle imprese operanti in Italia in qualità di loro subappaltatori, con esclusione delle società quotate in mercati regolamentati, a copertura: a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, di proprietà dei medesimi soggetti, per effetto degli eventi bellici successivi al 17 febbraio 2011; b) dei crediti maturati e non riscossi, per effetto dei medesimi eventi, nei confronti di soggetti pubblici libici, relativi a contratti stipulati o ad attività avviate in data anteriore al 17 febbraio 2011; c) delle perdite dovute alla mancata esecuzione, alla risoluzione o rescissione, per effetto dei medesimi eventi, di contratti stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011; d) delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale dipendente, sostenute nel periodo successivo al 17 febbraio 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per assicurare la continuità e la ripresa delle attività di cui al comma 1.

~~9/4829/194-Gidoni.~~

SEN. GARAU-UBALDI

SEN. VECCHI



9/3066/186/526

MU

AS 3066
AC 4829 - A
Ordine del giorno

il Senato
La Camera,

- esaminato il provvedimento in titolo,
- valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini che lungi dal favorire lo sviluppo e la crescita producono una ulteriore contrazione del reddito delle famiglie e delle piccole imprese, in particolare quelle agricole;
- considerato che l' aumento del prezzo del carburante farà lievitare i costi di produzione a carico degli imprenditori agricoli, aumento non compensato da una uguale crescita degli utili conseguente alle criticità del mercato quali la volatilità dei prezzi e i fenomeni speculativi;
- visto inoltre il disposto dell'articolo 13 che stabilendo, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta municipale unica alle abitazioni rurali e ai fabbricati strumentali all'attività agricola, oltre all'incremento della base imponibile per i terreni agricoli, comporta un ulteriore considerevole incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori;

Impegna il Governo

- A non applicare l'aumento dell'accisa sui carburanti stabilito dall'articolo 15, al gasolio per impieghi agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente il comparto agricolo che rappresenta un settore di estrema importanza per il nostro Paese leader mondiale di prodotti alimentari di eccellenza e qualità.

On. Sebastiano Fogliato

Sen. VACCARI

Sen. GARIBOLDI

9/3066/187/506

MU

AS. 3066
AC 4829 - A
Ordine del giorno

Il Senato
La Camera,

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure adottate volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità;
- considerato che i numerosi sussidi statali erogati alle imprese si rivelano spesso inefficaci quando non inutili come segnalato da recenti indagini di Banca d'Italia e Corte dei Conti che evidenziano come molte aziende italiane hanno incassato nel tempo miliardi di euro pubblici senza produrre né crescita, né occupazione, salvo pochi casi di eccellenza con l'unica conseguenza di alimentare un sistema economico sussidiato dai contribuenti senza alcuna ricaduta positiva in termini di produttività e innovazione.

Impegna il governo:

- ad avviare con urgenza una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di operare una razionalizzazione che consenta significativi risparmi di spesa.

On.

Sen. Vaccari

Sen. Genovaglio

[Signature]
[Signature]
G/3066/188/526

MPU

AS 3066
AC 4829 - A
Ordine del giorno

Il Senato
La Camera,


- esaminato il provvedimento in titolo,
- valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini;
- visto in particolare il disposto dell'articolo 13 che anticipa l'istituzione dell'imposta municipale propria all'anno 2012 e la estende ai fabbricati rurali ad uso abitativo e a quelli strumentali all'attività agricola e, stabilisce inoltre, con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli, che l'imposta sia corrisposta sulla base di un valore incrementato del 60%, conseguente alla rivalutazione della base imponibile mediante l'applicazione di un moltiplicatore pari a 120;
- considerato che tale aumento delle imposte a carico degli agricoltori comporta un incremento del peso fiscale pari a tre volte quello attuale con devastanti ricadute sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore.

Impegna il Governo:

a valutare con urgenza la necessità di escludere dall'imposizione dell'imposta municipale unica le abitazioni e i fabbricati rurali e a ripristinare le attuali agevolazioni a favore dei terreni agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente un settore già in forte crisi anche a seguito dei ridimensionati aiuti comunitari.

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA



G/3066/189/5e6

AS. 3086

Atto Camera n. 4829/A

Ordine del Giorno

AV

Il Senat

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame reca interventi volti di carattere economico e di razionalizzazione e semplificazione in settori delle opere pubbliche e dei servizi ai cittadini;

il canone per i passi carrai, dovuto dai cittadini e dalle imprese che risiedono fuori dal cartello di centro abitato in favore di ANAS ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1994 e richiamato dall'articolo 7 comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002, è determinato da parte della società medesima attraverso un provvedimento che ha natura discrezionale perché dà un contenuto numerico ai parametri indicati, genericamente, nell'articolo 27, comma 8 del Codice della strada e questo comporta una notevole difformità di trattamento da compartimento a compartimento e quindi una conseguente alterazione della concorrenza l'articolo 55, comma 23 della legge n. 449 del 1997, relativamente ai cosiddetti «passi carrai», prevede che «Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni...., sono aggiornate ogni anno e in sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto»; successivamente l'ANAS S.p.a. avrebbe interpretato la norma secondo cui il limite del 150 per cento valeva solo per il primo anno di applicazione, mentre per gli anni successivi il canone sarebbe dovuto sulla base di parametri individuati dall'ANAS stessa e questo ha portato, in base alle nuove tabelle e coefficienti di calcolo, gli aumenti unilaterali da parte dell'Anas del canone; gli utenti si trovano, di fatto, a pagare due volte le tasse sulle strade: sia, ordinariamente, per la manutenzione delle strade urbane, sia, straordinariamente, per la manutenzione delle strade regionali e statali e le cifre per l'accesso alla strada oscillano da qualche centinaio di euro per i cittadini privati fino a migliaia di euro per le attività commerciali; molti cittadini, che hanno l'accesso della propria abitazione su strade ANAS, hanno ricevuto richieste di pagamento di canoni molto elevati, ormai quintuplicati rispetto all'origine e diversificati senza apparente motivo, come nel caso degli accessi sulla Via Romea tra Venezia e Chioggia e ritengono che la situazione sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, così come sottolineato anche dal Difensore civico di Padova e della regione Veneto,

impegna il Governo

ad intervenire con le opportune iniziative normative affinché venga posta fine alla disparità di trattamento che subiscono i cittadini e le imprese da parte della società ANAS nelle modalità di calcolo del canone dovuto per i passi carrai, anche intervenendo sulle disposizioni di legge che affidano alla società medesima piena discrezionalità per il computo degli importi, nonché fissando criteri e modalità che impongano che gli incrementi dei canoni non superino l'andamento dell'inflazione.

Montagnoli

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

G/3086/190/506

Ordine del Giorno

Il Senato
La Camera, premesso che,

L'articolo 21 del decreto legge n. 201/2011 prevede la soppressione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio e la contestuale istituzione di un unico consorzio nazionale denominato "Grandi Laghi Prealpini";

La misura in questione, dal tenore anacronisticamente centralista, si configura come un atto dalle conseguenze assolutamente irrazionali e di evidente inefficacia. Cio' soprattutto in ragione del fatto che la gestione e la regolazione delle risorse idriche territoriali devono il piu' possibile appartenere alle autonome e specifiche esigenze degli utenti che ne beneficiano e quindi basarsi sui principi fondamentali Dell'autonomia dei territori, delle specificità degli utilizzi e della tutela delle risorse. Nel nostro caso coincidenti con prerogative proprie delle aree prealpine;

La norma in questione andrebbe urgentemente rivista, se del caso accompagnando ad un pur necessario intervento di razionalizzazione e di riunificazione dei compiti ridondanti eventualmente esistenti, una parallela devoluzione alla regione ed agli enti locali interessati, delle politiche di gestione e di manutenzione delle funzioni regolatrici dei grandi laghi Alpini,

Impegna il Governo,

Ad adottare un prossimo provvedimento urgente volto a fare si che sia affidata alla Regione Lombardia la potesta' normativa di disporre la disciplina di riorganizzazione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio, secondo principi direttivi ispirati al rispetto della razionalizzazione dei costi e dell'ottimizzazione delle risorse, nonche' della supremazia e dell'autonomia dei territori interessati.

Molteni Nicola

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

9/3065/191/506

~~BB~~

AS. 3066

ORDINE DEL GIORNO

~~A.C. 4829~~

Il Senatore
La Camera,

AS. 3066

esaminato l'A.C. 4829, recante *Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;*

premesse che:

- il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevedendo anche misure volte al contenimento della spesa pubblica e nuove entrate nelle casse dello Stato;
- la città di Brescia sta realizzando la prima tratta funzionale "Prealpino - S. Eufemia" di una linea di metropolitana leggera automatica innovativa "tipo driverless" di 13 km, con 17 stazioni, che collega i punti di maggiore attrazione e generazione di traffico della città;
- alcune stazioni sono dotate di parcheggi di interscambio per drenare la mobilità privata ai terminali in modo da ridurre il traffico verso il centro cittadino. La linea è in gran parte interrata e parte in viadotto;
- l'intervento fu inserito dal Governo fra le opere strategiche di interesse nazionale ai sensi della L. 443/2001 ed è finanziato dallo Stato sia con la legge 211/92 (delibera CIPE 29.11.02) sia con la Legge Obiettivo (delibera CIPE del 23.11.07 n. 126) per complessivi 284 milioni di €; il costo ammesso a finanziamento era pari a circa 601 milioni di €. Il costo finale oggi previsto per l'opera è di circa 888 MI di € ivi compresi tutta una serie di costi accessori che per l'entità dell'opera si rivelano, essere assai considerevoli;
- la città di Brescia, per completare e realizzare quest'opera si è impegnata, in parte, con risorse proprie, che hanno largamente inciso sulla propria stabilità economica, ed in parte considerevole accedendo a mutui sul mercato dei capitali (tra tutti, il più considerevole, un mutuo di 220 MI di € del 2007 con Cassa Depositi e Prestiti ma debbono essere assunti ulteriori finanziamenti per circa 180 MI di €);
- il CIPE, con delibera n. 104 del 29.9.06, assegnava un contributo di 3,576 milioni di € per 15 anni da imputare sui fondi legge 266/05. L'attualizzazione del contributo annuale corrisponde, ai tassi correnti, all'investimento di 40 milioni di € richiesto;
- nonostante la Corte dei Conti abbia provveduto alla registrazione del successivo decreto interministeriale n. 1009 del 17.12.2010 col quale viene autorizzato il contributo pluriennale, ad oggi la pratica di erogazione del contributo medesimo non è ancora conclusa e nulla è ancora stato versato a Brescia. Le opere in questi oltre quattro anni sono state via via realizzate ma non ancora pagate;
- con nota del 22.9.09 il Sindaco di Brescia ed il Presidente di Brescia Mobilità, quale soggetto attuatore dell'intervento, hanno richiesto ulteriore finanziamento di 80 milioni di € a copertura di opere di completamento attinenti l'adeguamento a nuove norme, l'adozione di interventi atti ad incrementare la sicurezza, la risoluzione di problematiche imprevedibili;
- il complesso degli interventi è stato approvato, in linea tecnica, con voto n. 438/211 BS del 28.7.10, dalla Commissione Interministeriale 1042/69 ma non ancora approvato in linea economica, e finanziato dal CIPE. Da allora l'argomento è stato posto più volte all'ordine del giorno del CIPE ma non è mai stato discusso e approvato, pertanto, ancora oggi, Brescia è in attesa del finanziamento nonostante gran parte degli interventi siano stati ormai realizzati con aggravio diretto e ormai insostenibile sul bilancio dell'Amministrazione;
- il carico finanziario, per il comune di Brescia, per la realizzazione dell'opera può far comprendere come sia fondamentale la precisione e la "certezza" nella gestione dei flussi finanziari in entrata (finanziamenti) ed in uscita (imprese) da parte del sistema Brescia (Comune e società controllata).

(9/3066/192/506)
233

207

Impegna il Governo

ad erogare in tempi brevi lo stanziamento relativo alla delibera CIPE 104 del 29/9/2006 e al decreto interministeriale 1009 del 17 dicembre 2010 nonché ad approvare in via definitiva dal CIPE l'ulteriore finanziamento già approvato in sede tecnica con voto 438/211 Bs del 28 luglio 2010.

On. Volpi,

On. Caparini,

On. Consiglio,

On. Pastore,

On. Stucchi,

On. Vanalli,

On. Comaroli,

On. Crosio,

On. Fedriga,


On. Pini,

On. Molteni N.,

On. Fava

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA



9/3066/192/5e6

A.S. 3066


~~La Camera~~ 191 Senato


valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini che lungi dal favorire lo sviluppo e la crescita producono una ulteriore contrazione del reddito delle famiglie e delle piccole imprese, in particolare quelle agricole; considerato che l'aumento del prezzo del carburante farà lievitare i costi di produzione a carico degli imprenditori agricoli, aumento non compensato da una uguale crescita degli utili conseguente alle criticità del mercato quali la volatilità dei prezzi e i fenomeni speculativi; visto inoltre il disposto dell'articolo 13 che stabilendo, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta municipale unica alle abitazioni rurali e ai fabbricati strumentali all'attività agricola, oltre all'incremento della base imponibile per i terreni agricoli, comporta un ulteriore considerevole incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle richiamate disposizioni, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a non applicare l'aumento dell'accisa sui carburanti stabilito dall'articolo 15, al gasolio per impieghi agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente il comparto agricolo che rappresenta un settore di estrema importanza per il nostro Paese leader mondiale di prodotti alimentari di eccellenza e qualità.

~~9/4829/187 Fogliato, Callegari.~~

SEN. ACCARI 

SEN. CARLUCCI 

9/3066/193/5e6

A.S. 3066

~~La Camera,~~

Il Senato

valutate negativamente le misure adottate volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità; considerato che i numerosi sussidi statali erogati alle imprese si rivelano spesso inefficaci quando non inutili come segnalato da recenti indagini di Banca d'Italia e Corte dei Conti che evidenziano come molte aziende italiane hanno incassato nel tempo miliardi di euro pubblici senza produrre né crescita, né occupazione, salvo pochi casi di eccellenza con l'unica conseguenza di alimentare un sistema economico sussidiato dai contribuenti senza alcuna ricaduta positiva in termini di produttività e innovazione,

impegna il Governo

ad avviare con urgenza una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di operare una razionalizzazione che consenta significativi risparmi di spesa.

~~9/4829/188 Maggioni.~~

SEN. ACCIARI



SEN. GABRIACCI



G/3066/194/526

AS. 3066

~~La Camera,~~ *Al Senato*

premesso che:

esaminato il provvedimento in titolo; valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; preso atto del pesante aumento delle accise sui carburanti, che, oltre al maggior costo diretto, comporta l'aumento dei costi dei beni di prima necessità, causando un doppio danno alle famiglie;

considerato che per i cittadini residenti nelle zone confinanti con la Confederazione Svizzera, in conseguenza dell'ulteriore aumento delle accise, nonostante le agevolazioni attualmente concesse dalle regioni tramite la carta sconto benzina, torna ad essere conveniente varcare il confine e riempire i serbatoi delle proprie vetture; la legge nazionale che autorizza le agevolazioni in Lombardia e Piemonte attualmente mette a disposizione 20 milioni di euro, chiaramente insufficienti per contrastare gli aumenti; l'attività dei gestori degli impianti è seriamente a rischio e centinaia di posti di lavoro rischiano di venire meno nelle sole province lombarde di confine; è indispensabile aumentare il finanziamento delle agevolazioni, in modo da aumentare lo sconto sulla benzina e introdurre lo sconto anche sul gasolio, considerato che ormai il prezzo alla pompa di quest'ultimo è ormai prossimo a quello della benzina,


impegna il Governo

a prevedere un significativo aumento del finanziamento delle agevolazioni sul costo della benzina per le zone di confine con la Confederazione Svizzera, in modo da compensare il deciso aumento delle accise, che penalizza i gestori degli impianti e favorisce la «migrazione» dei cittadini lombardi e piemontesi oltre confine per rifornirsi di carburante.

~~9/4829/192~~ Rivolta, Nicola Molteni.

SEN. GARNVAGLIA

SEN. VACCARI



9/3066/195/526

A. S. 3066

~~La Camera,~~

9/1 Renato

premesso che:

esaminato il provvedimento in titolo; valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutate, in particolare, le misure riguardanti le nuove imposte di bollo sui titoli, sugli strumenti e sui prodotti finanziari, nonché sui valori oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 3-bis 78, convertito, con dei decreto legge 1° luglio 2009, n. 102; modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. considerato che le banche della Confederazione Svizzera detengono ingenti capitali provenienti dai Paesi dell'Unione Europea e, quindi, anche dall'Italia; Gran Bretagna e Germania, hanno, nei mesi scorsi, stipulato apposite convenzioni con la Confederazione Svizzera per assoggettare i redditi di capitale ad una ritenuta a titolo di imposta e per regolarizzare le situazioni passate; un analogo accordo tra Italia e Confederazione Svizzera consentirebbe all'Erario italiano di recuperare a tassazione centinaia di miliardi di euro;

impegna il Governo

a stipulare con la Confederazione Svizzera apposita convenzione per tassare i redditi di capitale percepiti dai soggetti residenti in Italia e detenuti oltreconfine, in considerazione anche degli impegni presi nelle sedi internazionali dalla Confederazione stessa in tema di trasparenza.

~~9/4829/193 Dozzo, Molteni, Crosio, Rivolta.~~

SEN. GARAVAGLIO

Garavaglio

SEN. VACCARI

Vaccari

9/3066/196/506

WM

AS. 3065

A.C. 4829

Il Sevat

Ordine del giorno

La Camera,

- esaminato il provvedimento in titolo;

premessi che:

- numerose imprese italiane, a causa della grave crisi politico-istituzionale che ha colpito la Libia, hanno evidenti difficoltà a seguito della mancata riscossione dei crediti maturati per forniture di beni e servizi effettuate in quel Paese;
- tali crediti, già iscritti, in adempimento agli obblighi civilistici e fiscali, a bilancio, risultano attualmente inesigibili;
- la difficoltà di riscossione dei crediti medesimi, aggravata anche dalla contingente situazione economico-finanziaria, determina una condizione di grave difficoltà per le imprese interessate, specie se di piccole e medie dimensioni, anche alla luce del rischio per le stesse di subire un duplice danno consistente, per un verso, nella mancata acquisizione dei crediti maturati e, per altro verso, nella impossibilità di dar corso al loro pagamento per la crisi in corso che le espone a sanzioni anche di tipo penale;
- il legislatore ha disciplinato fattispecie quali quella in oggetto con le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, consentendo con tale norma la rimessione dei termini per gli adempimenti fiscali in presenza di situazioni che impediscano, a causa di forza maggiore, il tempestivo adempimento di obblighi tributari in ragione del fatto che, l'impossibilità di adempiere agli obblighi tributari non sarebbe sotto alcun profilo ascrivibile a responsabilità delle imprese in questione, ma anzi alla mancata corresponsione dei debiti contratti, per lo più da amministrazioni pubbliche, in relazione all'instabilità dei paesi interessati;
- nell'aprile del 2011 la III Commissione (Affari esteri e comunitari) ha approvato una risoluzione, che riguarda i problemi delle imprese che operavano nei Paesi del Mediterraneo in crisi, e successivamente l'onorevole Gidoni ha presentato una proposta di legge in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto;
- sui temi dei pagamenti dei crediti maturati e della sospensione delle imposte il precedente Governo ha accolto vari ordini del giorno tra i quali il n. 9/04551/001 9/4612/159 con cui si chiedeva all'esecutivo di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della legge n. 212 del

(G/3065/193/526)

2000, stabilendo inoltre una posticipazione delle scadenze ad una data successiva alla liquidazione dei crediti maturati in Libia;

- per quanto riguarda la liquidazione dei crediti maturati è stato effettuato un censimento dal quale risulta che le aziende che richiedono la liquidazione sono circa 80 e l'importo è di circa 230 milioni di euro;

- le risposte ad alcune interrogazione (Angelilli, Cancian, ecc. E-008353/2011 risposta 14.11.2011, una dall'onorevole Serracchiani E-007827/2011 risposta del 25.10.2011) presentate al Consiglio Europeo consentono di liquidare i crediti maturati con i fondi libici congelati specialmente a quelle società che operavano con enti pubblici o ad essi equiparabili;

- è urgentissimo ed improrogabile che il Ministero degli Affari esteri proceda, senza ulteriori perdite di tempo, direttamente o tramite altri soggetti, alla verifica della documentazione presentata dalle società che operavano in Libia per consentire la immediata liquidazione degli importi accertati al fine di consentire, specialmente alle aziende medie e piccole, di salvarsi dal fallimento e riprendere le attività che avevano in corso in Libia;

- la liquidazione di tali somme può essere effettuata con i fondi libici congelati (7 miliardi) o con i fondi del Trattato di Amicizia Italo Libico (5 miliardi) che dovrà essere sicuramente ritrattato (infatti domani c'è un incontro tra il Presidente Napolitano ed il leader del Cnt libico Mustafa Abdul Jalil) e, quindi, senza far ricorso al bilancio dello Stato;

impegna il Governo

1) ad avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della citata legge n. 212 del 2000 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a differire con proprio decreto i termini per il pagamento dei tributi, stabilendo una posticipazione delle prossime scadenze ad una data successiva, comunque entro l'anno in corso, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività.

2) a valutare l'opportunità di concedere indennizzi o anticipi sui crediti maturati in Libia, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative, a favore delle imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrino, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività con abbandono dei siti produttivi e degli impianti e rientro in Italia del personale dipendente, nonché a favore delle imprese operanti in Italia in qualità di loro subappaltatori, con esclusione delle società quotate in mercati regolamentati, a copertura:


a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, di proprietà dei medesimi soggetti, per effetto degli eventi bellici successivi al 17 febbraio 2011;

(G/3066/197/526)

- b) dei crediti maturati e non riscossi, per effetto dei medesimi eventi, nei confronti di soggetti pubblici libici, relativi a contratti stipulati o ad attività avviate in data anteriore al 17 febbraio 2011;
- c) delle perdite dovute alla mancata esecuzione, alla risoluzione o rescissione, per effetto dei medesimi eventi, di contratti stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011;
- d) delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale dipendente, sostenute nel periodo successivo al 17 febbraio 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per assicurare la continuità e la ripresa delle attività di cui al comma 1.

On. ~~Gidoni~~

SEN. VACCARI



SEN. GARAVAGLIA



G/3066/197/5 e 6

AS 3066

FG

~~A.C. 4829A~~

Ordine del Giorno

V. SENATO

La Camera - Premesso che:

l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in esame, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 3-ter nel decreto legge n. 351 del 2001, nell'ambito di un complessivo processo di valorizzazione degli immobili pubblici, disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale);

la gestione di tali beni, dunque, diventa un mezzo per assicurarne la finalità sociale di "fruibilità universale";

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare le seguenti azioni :

destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da quest'ultime programmate al recupero dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da eventi dolosi., da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, adottando un «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel settore della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

On. Goisis

G. Goisis

Vaccaro

Vaccaro

Vaccaro

G/3066/198/506

A.C. 4829-A
AS 3066

IL SENATO

La Camera dei Deputati – Premesso che:

l'articolo 30 del decreto legge in esame reca disposizioni relative a settori che necessitano con urgenza maggiori risorse per assicurare lo svolgimento di determinate attività;

l'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, ha previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, fossero individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 e con le procedure di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

con riferimento al summenzionato disposto normativo le Commissioni V e VII della Camera hanno emanato la Risoluzione n. 8-00099 il cui contenuto, tuttavia, ha generato alcune perplessità individuabili principalmente nella significativa presenza di edifici sede di scuole parificate e nella non completa individuazione degli stessi;

con successiva Risoluzione n. 8-00143 è stato specificato che parte degli interventi inclusi nella precedente risoluzione (oltre 250 interventi per un valore di oltre 40,5 milioni ubicati nelle regioni meridionali) era già inclusa in una proposta di programmazione in fase di predisposizione che il Ministro delle Infrastrutture ha poi trasmesso al CIPE in data 22 luglio 2011;

il Ministero delle Infrastrutture del precedente Governo Berlusconi ha informato le competenti commissioni parlamentari circa la predisposizione di uno schema di decreto interministeriale che recepirebbe integralmente le indicazioni contenute nella citata risoluzione;

relativamente ai ritardi, è stato evidenziato che << nella procedura di attuazione incidono in maniera significativa anche i tempi necessari alla stipula dei relativi contratti di mutuo, progettazione, appalto ed esecuzione che sono di competenza degli enti locali e rappresentano una storica criticità del sistema>>

Impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché la difficoltà generata dai vincoli del patto di stabilità che ha impedito, in molti casi, la stipula dei mutui necessari all'attivazione dei finanziamenti, possa essere superata, in modo tale da dare corso all'iter approvativo previsto dalle norme sopra richiamate.

G/3066/199/506

On. Cavallotto

Cavallotto
Vaccari

Cavallotto
Vaccari

WM

A.C. 4829-A ~~AS~~ 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, IL SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutate, in particolare, le misure riguardanti le nuove imposte di bollo sui titoli, sugli strumenti e sui prodotti finanziari, nonché sui valori oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- considerato che le banche della Confederazione Svizzera detengono ingenti capitali provenienti dai Paesi dell'Unione Europea e, quindi, anche dall'Italia;
- Gran Bretagna e Germania, hanno, nei mesi scorsi, stipulato apposite convenzioni con la Confederazione Svizzera per assoggettare i redditi di capitale ad una ritenuta a titolo di imposta e per regolarizzare le situazioni passate;
- un analogo accordo tra Italia e Confederazione Svizzera consentirebbe all'Erario italiano di recuperare a tassazione centinaia di miliardi di euro;

impegna il Governo

a stipulare con la Confederazione Svizzera apposita convenzione per tassare i redditi di capitale percepiti dai soggetti residenti in Italia e detenuti oltreconfine, in considerazione anche degli impegni presi nelle sedi internazionali dalla Confederazione stessa in tema di trasparenza.

~~On. Molteni Nicola~~

GRASQUALI

VACCARI

GRASQUALI
VACCARI

G/3066/200/526

3066

AC 4829

AS 3066

Ordine del Giorno

IL SENATO

La Camera, premesso che

La particolare situazione di crisi che stanno attraversando le imprese medie e piccole di questo paese richiede alcuni interventi mirati a sostenerle negli aspetti nei quali la ridotta dimensione costituisce un elemento di fragilità particolarmente significativo, ad esempio nell'accesso al credito a condizioni convenienti, nel fare valere i propri crediti efficacemente nei confronti della grande impresa e della grande distribuzione, nell'accedere ai grandi appalti di opere pubbliche;

il decreto 201/2011 considera tali fragilità agisce solo su una di esse, prevedendo al comma 7 dell'articolo 44 una disposizione volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese nella realizzazione delle opere pubbliche attraverso l'introduzione di una norma di principio che impone, laddove economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali;

ci sono molte misure a carattere giuridico che, se assunte nell'ottica di sostenere l'impresa di piccole dimensioni, possono dare davvero un grosso impulso alla ripresa economica, senza alcun aggravio di costi a carico del bilancio dello Stato; occorre in particolare incidere limitando il potere quasi ricattatorio delle grandi imprese di distribuzione nei confronti dei piccoli produttori;

impegna il Governo:

Ad intervenire sulla normativa di derivazione Comunitaria avente ad oggetto la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di prevedere che, anche per tutti i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi da parte di una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, il pagamento del corrispettivo debba essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o della prestazione dei servizi, derogabile esclusivamente ai fini di una sua riduzione, e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

On. Fugatti

CARONIA

VACCARI

Fugatti

Vaccari

9/3066/201/506

WM

A.C. 4829-A *AS 3066*

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, *IL SENATO*

- esaminato il provvedimento in titolo;

premessi che:

- numerose imprese italiane, a causa della grave crisi politico-istituzionale che ha colpito la Libia, hanno evidenti difficoltà a seguito della mancata riscossione dei crediti maturati per forniture di beni e servizi effettuate in quel Paese;

- tali crediti, già iscritti, in adempimento agli obblighi civilistici e fiscali, a bilancio, risultano attualmente inesigibili;

- la difficoltà di riscossione dei crediti medesimi, aggravata anche dalla contingente situazione economico-finanziaria, determina una condizione di grave difficoltà per le imprese interessate, specie se di piccole e medie dimensioni, anche alla luce del rischio per le stesse di subire un duplice danno consistente, per un verso, nella mancata acquisizione dei crediti maturati e, per altro verso, nella impossibilità di dar corso al loro pagamento per la crisi in corso che le espone a sanzioni anche di tipo penale;

- il legislatore ha disciplinato fattispecie quali quella in oggetto con le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, consentendo con tale norma la rimessione dei termini per gli adempimenti fiscali in presenza di situazioni che impediscano, a causa di forza maggiore, il tempestivo adempimento di obblighi tributari in ragione del fatto che, l'impossibilità di adempiere agli obblighi tributari non sarebbe sotto alcun profilo ascrivibile a responsabilità delle imprese in questione, ma anzi alla mancata corresponsione dei debiti contratti, per lo più da amministrazioni pubbliche, in relazione all'instabilità dei paesi interessati;

- nell'aprile del 2011 la III Commissione (Affari esteri e comunitari) ha approvato una risoluzione, che riguarda i problemi delle imprese che operavano nei Paesi del Mediterraneo in crisi, e successivamente l'onorevole Gidoni ha presentato una proposta di legge in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto;

- sui temi dei pagamenti dei crediti maturati e della sospensione delle imposte il precedente Governo ha accolto vari ordini del giorno tra i quali il n. 9/04551/001 9/4612/159 con cui si chiedeva all'esecutivo di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della legge n. 212 del

(G/3066/202/526)

2000, stabilendo inoltre una posticipazione delle scadenze ad una data successiva alla liquidazione dei crediti maturati in Libia;

- per quanto riguarda la liquidazione dei crediti maturati è stato effettuato un censimento dal quale risulta che le aziende che richiedono la liquidazione sono circa 80 e l'importo è di circa 230 milioni di euro;

- le risposte ad alcune interrogazione (Angelilli, Cancian, ecc. E-008353/2011 risposta 14.11.2011, una dall'onorevole Serracchiani E-007827/2011 risposta del 25.10.2011) presentate al Consiglio Europeo consentono di liquidare i crediti maturati con i fondi libici congelati specialmente a quelle società che operavano con enti pubblici o ad essi equiparabili;

- è urgentissimo ed improrogabile che il Ministero degli Affari esteri proceda, senza ulteriori perdite di tempo, direttamente o tramite altri soggetti, alla verifica della documentazione presentata dalle società che operavano in Libia per consentire la immediata liquidazione degli importi accertati al fine di consentire, specialmente alle aziende medie e piccole, di salvarsi dal fallimento e riprendere le attività che avevano in corso in Libia;

- la liquidazione di tali somme può essere effettuata con i fondi libici congelati (7 miliardi) o con i fondi del Trattato di Amicizia Italo Libico (5 miliardi) che dovrà essere sicuramente ritrattato (infatti domani c'è un incontro tra il Presidente Napolitano ed il leader del Cnt libico Mustafa Abdul Jalil) e, quindi, senza far ricorso al bilancio dello Stato;

impegna il Governo

1) ad avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della citata legge n. 212 del 2000 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a differire con proprio decreto i termini per il pagamento dei tributi, stabilendo una posticipazione delle prossime scadenze ad una data successiva, comunque entro l'anno in corso, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività.

2) a valutare l'opportunità di concedere indennizzi o anticipi sui crediti maturati in Libia, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative, a favore delle imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrino, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività con abbandono dei siti produttivi e degli impianti e rientro in Italia del personale dipendente, nonché a favore delle imprese operanti in Italia in qualità di loro subappaltatori, con esclusione delle società quotate in mercati regolamentati, a copertura:

a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, di proprietà dei medesimi soggetti, per effetto degli eventi bellici successivi al 17 febbraio 2011;

(9/3086/202/526)
24

316

- b) dei crediti maturati e non riscossi, per effetto dei medesimi eventi, nei confronti di soggetti pubblici libici, relativi a contratti stipulati o ad attività avviate in data anteriore al 17 febbraio 2011;
- c) delle perdite dovute alla mancata esecuzione, alla risoluzione o rescissione, per effetto dei medesimi eventi, di contratti stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011;
- d) delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale dipendente, sostenute nel periodo successivo al 17 febbraio 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per assicurare la continuità e la ripresa delle attività di cui al comma 1.

~~On. Gidoni~~

G. BOVAGLIA

VACCARI

(signature)
Vaccari

G/3066/202/506

FG

Ordine del Giorno

A.C. 4829 A

LS 3066

Il Senato

La Camera dei Deputati – Premesso che:

l'articolo 30 del decreto legge in esame reca disposizioni relative a settori che necessitano con urgenza maggiori risorse per assicurare lo svolgimento di determinate attività;

l'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, ha previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, fossero individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 e con le procedure di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

con riferimento al summenzionato disposto normativo le Commissioni V e VII della Camera hanno emanato la Risoluzione n. 8-00099 il cui contenuto, tuttavia, ha generato alcune perplessità individuabili principalmente nella significativa presenza di edifici sede di scuole parificate e nella non completa individuazione degli stessi;

con successiva Risoluzione n. 8-00143 è stato specificato che parte degli interventi inclusi nella precedente risoluzione (oltre 250 interventi per un valore di oltre 40,5 milioni ubicati nelle regioni meridionali) era già inclusa in una proposta di programmazione in fase di predisposizione che il Ministro delle Infrastrutture ha poi trasmesso al CIPE in data 22 luglio 2011;

il Ministero delle Infrastrutture del precedente Governo Berlusconi ha informato le competenti commissioni parlamentari circa la predisposizione di uno schema di decreto interministeriale che recepirebbe integralmente le indicazioni contenute nella citata risoluzione;

relativamente ai ritardi, è stato evidenziato che << nella procedura di attuazione incidono in maniera significativa anche i tempi necessari alla stipula dei relativi contratti di mutuo, progettazione, appalto ed esecuzione che sono di competenza degli enti locali e rappresentano una storica criticità del sistema >>

Impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché la difficoltà generata dai vincoli del patto di stabilità che ha impedito, in molti casi, la stipula dei mutui necessari all'attivazione dei finanziamenti, possa essere superata, in modo tale da dare corso all'iter approvativo previsto dalle norme sopra richiamate.

On. Cavallotto

G/3066/203/526

On. GARAVAGLIA

On. VACCARI

Garavaglia

WM

A.C. 4829-A AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, IL SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il regime premiale per i soggetti in contabilità semplificata che inviano telematicamente i corrispettivi e le fatture e che istituiscono un conto corrente dedicato all'attività;
- considerato che tale misura si aggiunge e si sovrappone alla novità introdotta dall'articolo 14, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha concesso la facoltà per i soggetti in contabilità semplificata che effettuano operazioni interamente tracciabili di sostituire le scritture contabili con gli estratti conto;
- considerato che le imprese in contabilità separata spesso sono costrette a corrispondere le imposte su proventi non ancora incassati, dal momento che devono comunque rispettare il criterio della competenza economica nel determinare il proprio reddito;

impegna il Governo

a modificare il criterio di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata, passando dal criterio di competenza economica al criterio di cassa.

On. Comaroli

GRANVACCHI

VACCARI

(Invernizzi
Vaccari

G/3066/204/526

WM

A.C. 4829-A AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, IL SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- considerato che le nostre imprese continuano a risentire degli effetti della straordinaria crisi economica che ha colpito tutte le economie occidentali;
- valutato che la difficoltà di accedere al credito da parte delle piccole e medie imprese costituisce un freno allo sviluppo ed agli investimenti;
- considerato che l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese il 16 febbraio 2011 avevano stipulato un accordo per facilitare l'accesso al credito delle imprese, in continuità con l'avviso comune dell'ABI del dicembre 2009;

impegna il Governo

a promuovere con ABI e con le associazioni rappresentative delle imprese un accordo per rinnovare i contenuti dei precedenti protocolli, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto le piccole e le medie.

GARAVAGLIA (evviva/in
VACCARI Vaccari

G/3066/205/526R

WM

~~A.C. 4829-A~~ AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, il SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato che occorre porre un freno al fenomeno sempre più diffuso in Italia delle imprese "lampo", che vengono aperte e poi chiuse prima della chiusura del primo esercizio sociale, al fine di evitare il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali; le stesse imprese vengono poi riaperte dopo qualche mese da altri personaggi, rendendo, nei fatti, impossibile per l'amministrazione finanziaria l'individuazione degli amministratori responsabili, con conseguente rinuncia a recuperare le imposte ed i contributi dovuti e non versati;
- preso atto che le statistiche evidenziano come tale pratica sia condotta in maggior parte da cittadini stranieri, in particolare di nazionalità cinese;

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione dell'obbligo di presentazione, all'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino extra UE, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività.

On. GARAVOGLIA
VSCESI

Garavoglio
Vesci

G/3066/206/5.6

EP

AG 4829 3066

Ordine del giorno

IL SENATO

La Camera,

esaminato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

il rischio idrogeologico è diffuso in modo capillare sul territorio del Paese; ci sono 5.581 comuni, pari al 70 per cento del totale, a rischio idrogeologico e tra questi, 1.700 sono a rischio frana, 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per entrambe le calamità;

il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non è stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque e da un consolidamento del territorio e soprattutto dei versanti collinari e montani;

la situazione è aggravata dai cambiamenti climatici in atto, che si manifestano con la maggiore frequenza degli eventi estremi, sfasamenti stagionali, maggior numero di giorni consecutivi con temperature estive elevate, aumento delle temperature estive e modificazione della distribuzione delle piogge;

è necessario intervenire con urgenza per invertire una tendenza che mette a rischio la sicurezza del territorio e della popolazione, per attenuare l'effetto dei pericoli naturali ai quali potrebbero essere esposte persone e cose e, in particolare, per attuare un programma strutturale di pulizia dei fiumi e dei corsi d'acqua, spesso intasati da tronchi di alberi e massi che ostruiscono lo scolo naturale;

per fronteggiare tale situazione d'emergenza le regioni potrebbero utilizzare i detenuti, attraverso appositi programmi concordati con l'amministrazione penitenziaria, risolvendo al tempo stesso il problema dell'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale;

impegna il Governo

a promuovere appositi programmi tra le regioni e l'amministrazione penitenziaria, che utilizzano i detenuti, muniti di braccialetto elettronico, per interventi stabiliti d'intesa con gli enti locali diretti alla pulizia dei fiumi e alla prevenzione del rischio idrogeologico.

On. Togni

Sen. M. GANDOLFO

Sen. VACCARI

9/3066/207/506

A.C. 4829 3066

Ordine del giorno

La Camera; IL SENATO

esaminato l'A.C. 4829, recante *Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*;

premessi che:



- il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevedendo anche misure volte al contenimento della spesa pubblica e nuove entrate nelle casse dello Stato;
- la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella Provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione;
- al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi;
- le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali;
- la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si è compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale;
- il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di *longa manus* del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referente-supervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola Provincia;
- al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale -:

(G/3066/208/526)

Impegna il Governo:

ad attribuire, in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti locali, un ruolo più attivo e responsabile alle autonomie locali nella realizzazione degli interessi diffusi delle rispettive comunità con la conseguente soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e trasferendo le funzioni esercitate dai Prefetti, in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico, ai questori territorialmente competenti.

- On. Pirovano,
- On. Caparini,
- On. Consiglio,
- On. Pastore,
- On. Stucchi,
- On. Volpi,
- On. Vanalli,
- On. Comaroli,
- On. Crosio,
- On. Fedriga,
- On. Pini,
- On. Molteni N.,
- On. Fava

Il. GANDAGLIA 
VACANZI 

G/3066/208/5e6

S 3066

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il Senato

premessi che:

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha adottato un'interpretazione restrittiva del combinato disposto dell'articolo 1, articolo 2, commi 3 e 4, articolo 3, comma 1, lettera c), articolo 58 e articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di recepimento delle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relative ai medicinali per uso umano, e 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, sull'autorizzazione che deve essere conseguita per la produzione dei medicinali sperimentali per uso umano;

L'AIFA ha infatti interpretato la disposizione di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 219 del 2006 nel senso che ogni singolo prodotto sperimentato è soggetto ad autorizzazione;

tale interpretazione ha prodotto una grave distorsione del mercato e una perdita di competitività a danno dei produttori italiani di principi attivi farmaceutici, che per il rilascio delle suddette autorizzazioni e la programmazione delle eventuali ispezioni sono costretti ad attendere tempi molto lunghi, con conseguenti danni economici e, in senso più ampio, aziendali;

l'interpretazione fornita dall'AIFA in relazione alla problematica in esame appare tanto più anomala se si considera che negli altri Paesi dell'Unione europea ed extra-europei tale autorizzazione è prevista solo per i produttori di farmaci finiti che devono effettuare sperimentazioni cliniche sull'uomo di nuovi farmaci per definirne tutti i parametri attesi;

in un mercato sempre più concorrenziale come quello dei farmaci, la mancata armonizzazione dell'Italia alle procedure autorizzative in essere negli altri Paesi si tradurrà in una grave perdita di capacità di ricerca applicata, di crescita scientifica ed infine di produttività economica, con gravi ricadute anche sotto il profilo occupazionale;

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento di interpretazione autentica in relazione al combinato disposto degli articoli 2, 3, 58 e 59 del decreto legislativo n. 219 del 2006 che, in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, escluda i principi attivi farmaceutici sperimentali ad uso umano dal campo di applicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e del titolo IV, capo II del decreto legislativo n. 219 del 2006».

FILIPPI Alberto

Filippi A.

G/3066/209/5e6

S 3066

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il Senato

premessi che:

la produzione italiana dei principi attivi farmaceutici colloca il nostro Paese tra i primi al mondo con una quota del 29% del mercato globale; rappresenta quindi un pilastro importante dell'economia del paese, poiché le imprese produttrici del farmaco non solo sono fonti dirette di ricchezza ed occupazione, ma grazie agli investimenti promossi, alla propensione alla ricerca e sviluppo, all'indotto industriale ampio e qualificato costituiscono un fattore catalizzante per la crescita economica del sistema Italia;

l'attuale crisi economica grava sul nostro Paese e che il solo settore della produzione dei principi attivi, concentrato all'86% al Nord, comprende circa 9000 addetti, 105 impianti e 88 imprese, con un fatturato di 2800 milioni di euro di cui ben l'87% di export;

i molti casi degli ultimi anni tra cui a titolo di esempio quelli riguardanti l'azienda GlaxoSmithKline rendono evidenti le problematiche attuali di un intero settore come quello della produzione dei principi attivi e della ricerca in questo campo (l'annuncio della chiusura della multinazionale farmaceutica è stato dato a ben 595 ricercatori), palesando l'eccessiva burocratizzazione prevista dalla nostra legislazione, che porta in sede di recepimento delle direttive 2001/20 CE e 2005/28/CE, ad una rilevante discrepanza con gli altri Paesi UE ed extra UE, una grave distorsione del mercato e una perdita di competitività;

lo stesso Amministratore con delega alla ricerca della GlaxoSmithkline, il Dott. Emiliangelo Ratti, sostiene in una lettera datata 10 Febbraio 2010, indirizzata fra gli altri al Ministero della Salute, che risolvere la questione in oggetto "... potrebbe dare il via alla soluzione di parte delle problematiche che il settore della ricerca e sviluppo farmaceutica italiana sta vivendo e porrebbe le aziende operanti nel settore nelle condizioni di competere sullo stesso piano di quelle operanti negli altri stati europei", "...sarà anche molto utile per consentire al centro Ricerche *GlaxoSmithkline* un futuro di operatività, anche in qualche altra forma o entità legale, in quanto lo porrà nelle condizioni di operare in un business globale e di estrema competitività";

lo stesso Direttore Generale dell'Associazione italiana dei produttori di Principi attivi per il mercato del farmaco generico (CPA), Dott. Marcello Fumagalli, e a nome del suo Presidente Alberto Mangia, chiede in una lettera datata 9 Novembre 2009, all'attenzione del Ministero della Salute, un pronto e soddisfacente rimedio in merito;

già nel Giugno 2009 il Dott. R. Pighi dell'Associazione Farmaceutici Industria (A.F.I.) pone all'attenzione la problematica in questione come punto da discutere al tavolo tecnico, aperto da ormai più di un anno con AIFA, al 49° Simposio A.F.I. presso il Palacongressi di Rimini;

(9/3066/210/506)
257

163
6

in un mercato altamente concorrenziale la situazione italiana, se non si armonizza a quanto previsto negli altri Paesi, si trasformerà in una gravissima perdita di capacità di ricerca applicata, di ricerca scientifica ed economica e di conseguenza di posti di lavoro;

la direttiva 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE, stabilisce che solo la produzione ed il commercio di medicinali necessita dell'"autorizzazione". In particolare, per i medicinali destinati a sperimentazione l'autorizzazione è disciplinata dalle direttive 2001/20/CE e 2005/28/CE;

il mercato farmaceutico italiano è un settore eccessivamente burocratizzato, con procedure amministrative farraginose e lenti, stabilite dalla legislazione italiana che sottopone i produttori di API sperimentali o commerciali all'obbligo di autorizzazione, stessa procedura che si impone per mettere in commercio un principio attivo, senza alcun fondamento nella normativa comunitaria, recepita dagli altri paesi con un obbligo di "comunicazione" invece di "autorizzazione";

a livello comunitario i produttori di API sperimentali (o commerciali) possono prescindere da tale preventiva procedura amministrativa, in quanto la responsabilità del controllo per il rispetto delle GMP (Good Manufacturing Practice) è di competenza dell'utilizzatore finale, il produttore del medicinale;

nelle visite ispettive ricorrenti da parte di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), i produttori italiani di Materie prime farmacologicamente attive sono stati oggetto di osservazioni classificate come "deviazioni maggiori" all'applicazione delle Norme di Buona fabbricazione quando tali produzioni sono effettuate, nella maggioranza dei casi, per conto di multinazionali estere che scelgono come fornitori i Produttori Italiani del settore poiché riconosciuti globalmente per la loro elevata qualità ed affidabilità;

per uso sperimentale clinico sull'uomo sono contemplate anche le prove di bioequivalenza condizione *sine qua non* per iniziare la registrazione dei farmaci "generici" anche noti come "farmaci equivalenti". Anche le produzioni effettuate nei Centri di Ricerca Farmacologica su nuove molecole sono oggetto delle medesime autorizzazioni;

è stato approvato dal Governo l'ordine del giorno n. G3.227 al DDL n. 1209, da me presentato nel 2008, in cui si chiede un impegno a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento di interpretazione autentica in relazione al combinato disposto degli articoli 2, 3, 58 e 59 del decreto legislativo n.219 del 2006 che, in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, escluda i principi attivi farmaceutici sperimentali ad uso umano dal campo di applicazione dell'autorizzazione di cui all'art.13 del decreto legislativo 24 Giugno 2003, n.211 e del titolo IV, capo II del decreto legislativo n. 219 del 2006;

impegna il Governo

a dare seguito all'ordine del giorno n. G3.227 al DDL n. 1209, da me presentato nel 2008 ed accolto dal Governo di allora, che ha come finalità quella di adottare un provvedimento di interpretazione autentica in relazione al combinato disposto degli articoli 2, 3, 58 e 59 del decreto legislativo n.219 del 2006 che, in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, escluda i principi attivi farmaceutici sperimentali ad uso umano dal campo di applicazione dell'autorizzazione di cui all'art.13 del decreto legislativo 24 Giugno 2003, n.211 e del titolo IV, capo II del decreto legislativo n.219 del 2006;

(6/3066/290/526)

166

a intervenire a difesa del settore dei principi attivi farmaceutici, costituito per la maggioranza da piccole e medie imprese, motore trainante dell'economia italiana;

ad attuare premesse alla Direttiva 2004/27 UE, riguardante l'incentivazione ad una maggiore diffusione dei generici e la loro libera circolazione nel territorio dell'Unione Europea con pari opportunità.

FILIPPI Alberto

Filippi A.

G/3066/210/5e6

AGS

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (A.S.
n. 3066)**

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

- premesso che:

molteplici sono le previsioni del decreto-legge che non collimano con il § 3.1 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (Circolare n.1/1.1.26/10888/9.92, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105). La relativa prescrizione è contenuta anche al § 3 lettera a) della circolare "Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi", emanata in pari data dalle Presidenze delle Camere e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2001, che sul punto era riproduttivo degli atti precedenti da essa stessa sostituiti (v. la parte seconda, § 13, lettera a) delle circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40);

in particolare, l'articolo 34 ignora che nell'ordinamento giuridico, è dato rinvenire una serie di norme giuridiche sulle quali le nuove previsioni impattano, senza che se ne disponga l'abrogazione. Se ne segnalano tutte quelle emanate in ossequio alla libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché all'esigenza di garantire ai consumatori un livello minimo e uniforme di accesso ai beni e servizi sul territorio nazionale, cioè segnatamente:

- 1) art 3 del D.L. 223/2006, il quale, per il più limitato settore del commercio richiama i presupposti e principi costituzionali e comunitari in forza dei quali il legislatore nazionale adotta una normativa di liberalizzazione delle attività economiche (che s'impone anche sulla eventuale legislazione regionale esistente);
- 2) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 del 2010, di recepimento della cosiddetta direttiva Bolkenstein (direttiva 2006/123/CE): è ben vero che la direttiva si rivolgeva soltanto alla fornitura di servizi, ma è altrettanto vero che il decreto legislativo n. 59 reca tutta una prima parte riferita anche allo scambio di beni, per cui la sommatoria dei due testi vale a coprire l'intero spettro delle attività economiche (eccettuati gli ambiti espressamente sottratti alla disciplina dagli articoli 2-7) svolte in forma imprenditoriale o professionale per la fornitura – normalmente dietro retribuzione e senza vincolo di subordinazione – di qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale (articolo 8, comma 1, lettera a);
- 3) articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già conteneva pedissequa riproposizioni degli articoli 16 e 17 della direttiva Bolkenstein e della citata norma interna di recepimento, ora nuovamente reiterate in forma pressoché identica nell'articolo 34;

(9/3066/211/506)

- Considerato che:

l'articolo 34 non si coordina neppure con le più recenti disposizioni legislative, volte ad apprestare un'alternativa (semplificatoria o liberalizzatrice) al procedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione. Si tratta soprattutto segnalazione certificata di inizio attività. Nelle disposizioni adottate si prevedeva che Comuni, Province, Regioni e Stato avrebbero adeguato, entro un certo termine, i rispettivi ordinamenti al principio per il quale l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato, demandando l'adeguamento "anche" agli strumenti "vigenti" di semplificazione normativa.

l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, disponeva anche che, oltre il medesimo termine in esso contenuto, sarebbe scattata una clausola abrogativa delle disposizioni statali incompatibili "con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione (certificata) di inizio attività e dell'autocertificazione con controlli successivi". Si tratta di una norma la cui vigenza - con termini, procedure ed ambiti di applicazione difformi dall'articolo 34 - crea una pericolosa sovrapposizione con la disciplina qui introdotta, dando luogo non solo ad un gravoso onere amministrativo (nel senso di far ripercorrere con nuovi atti procedure regolamentari ed amministrative già esperite), ma anche a prevedibili incertezze applicative.

le stesse modifiche apportate dall'ultima manovra a firma Tremonti alla SCIA appaiono risentire dell'esigenza di tutelare più le pubbliche amministrazioni che i cittadini: il citato articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 - nel recepire la decisione 29.07.2011 n. 15 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - sposta in avanti il momento del ricorso del terzo interessato, imponendogli di impugnare il silenzio in contrasto con le determinazioni del Consiglio stesso. Invece di correggere la normativa sulla SCIA, quindi, l'articolo 34 si limita a creare un confuso *tertium genus* tra l'articolo 19 e l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza modificare gli istituti della SCIA e del silenzio-assenso

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di sua competenza - anche in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 ottobre 2011, n. 174 - volte a coordinare le norme citate in premessa, con l'effetto di rimuovere lo stallo in cui le politiche liberalizzatorie versano da anni, adottando misure finalizzate ad aprire alla concorrenza mercati chiusi o in regime di monopolio, ridurre le barriere di accesso a categorie economiche e professioni, eliminare privilegi e rendite di posizione a danno dei cittadini, riformare la regolamentazione di alcuni settori di grande impatto sociale, privilegiando l'interesse generale rispetto agli interessi particolari.

G/3066/211/500
C
(LEDDI)

Ordine del Giorno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066,

premesso che:

il provvedimento legislativo in via di approvazione liberalizzerà la rete di vendita dei giornali, ha come prima conseguenza la messa in discussione del diritto di tutti i cittadini ad una *informazione libera e pluralista*, sancito direttamente dall'articolo 21 della Costituzione;

con tale provvedimento si evidenzia la scarsa attenzione che è stata data all'informazione a mezzo stampa, trattata come un comune prodotto commerciale;

la vendita di quotidiani e periodici non è un'attività commerciale *concorrenziale*, in quanto le edicole non commercializzano un prodotto in un'ottica concorrenziale (come per esempio i supermercati), ma assicurano in condizioni di parità assoluta la diffusione di tutte le testate editoriali con parità di prezzi e di condizioni commerciali a tutti i consumatori, anche nelle zone economicamente non appetibili.

l'attività di vendita di quotidiani e periodici non è un'attività libera, ma è una attività fortemente vincolata. Le edicole, infatti, non possono decidere quale prodotto porre in vendita o il prezzo dello stesso o le condizioni di commercializzazione, in quanto deve essere assicurata la parità di parità di trattamento di tutte le testate e il diritto di tutti di accedere all'intera offerta editoriale in condizione di parità.

sino ad oggi sono state le edicole – sulla base del sistema autorizzativo e di pianificazione vigente – ad assicurare la paritaria diffusione su tutto il territorio nazionale di tutti i quotidiani e di tutti i periodici senza distinzione di sorta, con prezzi e condizioni commerciali identiche in tutto il Paese, garantendo il diritto di accesso di tutti gli editori alla rete di vendita;

con la liberalizzazione di questo settore, che è già in una gravissima crisi strutturale e congiunturale che impatta su oltre 50.000 famiglie, si determinano le oggettive condizioni che porteranno inevitabilmente alla chiusura di migliaia di edicole, lasciando la sopravvivenza delle altre nelle mani, non del mercato o del libero incontro di domanda e offerta, ma di soggetti privati che operano in regime di monopolio, a cui sarà demandato il compito di programmare la rete di vendita, oltre alla delicata funzione di valutare l'eventuale accesso delle testate editoriali alla rete di quotidiani e periodici;

tutto ciò rischia di concentrare la diffusione dell'informazione e dello sviluppo della rete in capo a soggetti privati con le conseguenze di dare un colpo mortale alla democrazia nel nostro Paese;

la liberalizzazione del settore editoriale mette così in crisi il principio di parità di trattamento, non garantisce alcun vantaggio ai consumatori (in quanto il prezzo delle pubblicazioni è comunque fissato dagli editori) e colpisce quelle reti di punti vendita esclusivi che con il loro lavoro ed il loro

(9/3066/212/506)
262

61

impegno assicurano la diffusione della stampa, senza portare alcuna sostanziale apertura di mercato e alcuna possibilità di sviluppare una reale concorrenza;

nell'attuazione della Direttiva Bolkestein, attraverso il Decreto 59/2010, il Governo, sulla base dell'indicazioni delle Commissioni Parlamentari, ha ritenuto necessario mantenere il regime autorizzatorio e di pianificazione comunale previsto dal Decreto 170/2001, in quanto necessario alla tutela del pluralismo dell'informazione e in quanto compatibile con la Direttiva Servizi;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di stabilire che i criteri a cui le Regioni dovranno adeguare la loro legislazione in materia siano oggetto di un approfondito esame della Conferenza Unificata Stato – Regioni con l'obiettivo di determinare, sentire le parti sociali, un protocollo d'intesa da cui far seguire provvedimenti legislativi regionali uniformi su tutto il territorio nazionale. Sino alla determinazione di tale protocollo restano valide le norme sancite dal decreto legislativo 170/2001.



Sen.ce Laura Allegrini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Allegrini".

G/3066/212/506

A.S. 3066

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni riunite 5^a e 6^a, in sede di esame del DDL n. 3066 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge in esame prevede la vendita dei farmaci di classe C, senza obbligo di ricetta medica e non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, anche presso le parafarmacie e i *corner* della grande distribuzione organizzata, nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti (commi 1 e 2);

in particolare, il comma 1 prevede per gli esercizi commerciali, in possesso di determinati requisiti, ubicati nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti, e fuori dalle aree rurali, individuate dai Piani Sanitari Regionali, la possibilità di vendere anche i medicinali senza obbligo di prescrizione medica e a totale carico del cittadino. Sono esclusi i medicinali iniettabili e contenenti sostanze psicotrope, quelli che prevedono una ricetta non ripetibile, nonché i farmaci del sistema endocrino e somministrabili per via parentale;

il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che la vendita dei medicinali deve avvenire in un reparto delimitato rispetto all'area commerciale, in cui i farmaci sono accessibili solo al personale addetto; le liberalizzazioni, già avviate nel settore dei farmaci, hanno addotto notevoli vantaggi oltre che un miglior servizio ed una più ampia disponibilità di punti vendita. In termini economici, la liberalizzazione dei farmaci di fascia C permetterà un risparmio di 960 milioni di euro annui, pari a circa 40 euro annui a famiglia. Gli ulteriori effetti positivi di questa misura, infatti, non si limiteranno a una riduzione dei costi, ma incideranno anche sullo sviluppo e l'occupazione nel settore farmaceutico;


tuttavia, è estremamente importante sviluppare tra la collettività la cultura dell'uso appropriato dei farmaci promuovendo azioni di educazione e informazione. Chi dispensa i farmaci ha il dovere di garantire al paziente l'adeguata informazione sull'uso e gli effetti del farmaco che mette in vendita a parità di assistenza garantita rispetto ai farmacisti;

è importante intervenire sulla vendita e la liberalizzazione dei farmaci non trascurando un'adeguata informazione sul farmaco stesso, tenendo conto che l'informazione è parte integrante del complesso processo di educazione alla salute dei cittadini; è noto infatti che nei Paesi in cui la liberalizzazione è già avvenuta il consumo di questi farmaci è aumentato in modo rilevante, come se si fosse attenuata nei cittadini la consapevolezza che un farmaco non è una merce come tutte le altre e la maggiore facilità di acquisirlo non ne diminuisce gli effetti potenzialmente negativi sia in termini di abuso che di dipendenza,

impegnano il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire, attraverso una adeguata presenza di personale competente, - per l'appunto farmacisti -, che nei nuovi punti di vendita dei farmaci di fascia C autorizzati dal presente decreto, vengano assicurate tutte le funzioni essenziali abitualmente svolte nelle farmacie: dalla vendita con relativo controllo dei farmaci, all'informazione e all'educazione alla salute dei cittadini. Il personale qualificato messo a disposizione del pubblico va commisurato all'effettivo flusso di persone che abitualmente accedono al punto vendita, evitando rigorosamente di ricorrere a personale non specialista, abitualmente addetto alla vendita di altri prodotti, perché questo potrebbe produrre un grave danno alla salute dei clienti non correttamente informati

Sen. Galioto, Sen. D'Alfa

 9/3066/213/5e6

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

le nuove procedure europee, nel quadro della Strategia Europa 2020, hanno previsto un coordinamento dei diversi momenti di definizione programmatica per i Paesi membri attraverso l'introduzione del "Semestre europeo" a decorrere dall'anno 2011;

secondo il nuovo modello, la pianificazione strategica nazionale è iniziata a metà aprile, con la presentazione contestuale dei Piani nazionali di riforma (PNR) e dei Programmi di stabilità (PS), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo nei mesi precedenti;

quello del Semestre europeo non è l'unico ambito verso cui si sono indirizzate le istituzioni europee in materia di governance. Gli altri riguardano l'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita (PSC); la creazione di una più forte sorveglianza macroeconomica sugli squilibri di competitività e crescita; l'introduzione di requisiti comuni per i quadri nazionali di bilancio; l'istituzione di un meccanismo permanente per la stabilità finanziaria della zona euro; il Patto Europlus che impegna gli stati membri a porre in essere interventi in materia di crescita, occupazione, sostenibilità delle finanze pubbliche, competitività e coordinamento delle politiche fiscali;

lo scorso 28 settembre 2011, il Parlamento europeo ha approvato le 6 proposte legislative (5 di regolamento ed 1 di direttiva) presentate dalla Commissione europea al fine di dare attuazione alle linee di rafforzamento della *governance* economica già concordate a giugno 2010 dal Consiglio europeo. Le proposte sono state adottate in via definitiva dal Consiglio Ecofin del 4 ottobre 2011. Relativamente al PSC, la proposta legislativa prevede: l'obbligo per gli Stati di convergere verso l'obiettivo del pareggio di bilancio con un miglioramento annuale dei saldi strutturali pari ad almeno lo 0,5 per cento; l'obbligo per gli Stati con un debito superiore al 60 per cento del PIL di ridurlo di almeno 1/20 della differenza rispetto alla soglia del 60 per cento calcolata nel corso degli ultimi tre anni; nuove sanzioni finanziarie a carico degli Stati che non rispettino la parte preventiva o correttiva del PSC, con obbligo di costituire un deposito fruttifero dello 0,2% a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, nonché di un deposito non fruttifero dello 0,2%, in caso di disavanzo eccessivo, che viene convertito in ammenda in caso di inosservanza della raccomandazione di correzione; l'adozione di sanzioni su proposta della Commissione;

le altre proposte approvate stabiliscono i requisiti comuni per i quadri di bilancio nazionali, imponendo agli Stati membri di assicurare la corrispondenza tra i sistemi contabili nazionali ed il sistema europeo dei conti nazionali e regionali; l'introduzione di regole di bilancio e parametri numerici che recepiscano i valori di riferimento previsti a livello europeo, nonché una pianificazione pluriennale (almeno triennale) del bilancio nazionale; la previsione nel quadro di bilancio nazionale dell'intero sistema di finanza pubblica, assegnando chiaramente le responsabilità di bilancio tra i diversi livelli di governo e stabilendo adeguate procedure di controllo. Infine, un'altra serie di misure legislative sono finalizzate ad introdurre meccanismi per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

su tali misure, che pure stanno cambiando il volto e i meccanismi di funzionamento dell'Unione europea e che avranno ricadute dirette sulle decisioni che dovranno essere adottate dal nostro Paese nel prossimo futuro, il Governo ha finora omesso di comunicare ai cittadini e al Parlamento gli scenari a medio

(G/3066/214/5+6)
265

termine della politica economica e di bilancio e per coinvolgere il Parlamento e i cittadini ad una discussione pubblica trasparente e responsabile su tali impegnativi scenari;

nella riunione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, è stato richiesto con decisione al Governo italiano di rafforzare le misure di stabilizzazione dei conti pubblici, di adottare riforme strutturali e misure per lo sviluppo.

Considerato che,

il decreto legge in esame vengono introdotte alcune misure significative ed innovative in materia di sviluppo economico, tra le quali quelle relative all'ACE, alla deducibilità del costo del lavoro e degli oneri finanziari dall'Irap, all'agevolazione Irap per l'assunzione di giovani di età inferiore a 35 anni e di lavoratrici e la stabilizzazione degli incentivi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e di consolidamento degli immobili privati;

nei prossimi provvedimenti il Governo dovrà definire un pacchetto ulteriore di interventi finalizzati a rafforzare la componente dello sviluppo economico e competitivo del Paese;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito dei prossimi provvedimenti:

- l'avvio delle politiche per la concorrenza e la liberalizzazione dei mercati con apposite misure finalizzate ad innalzare il livello di concorrenzialità nei diversi comparti dell'economia nazionale, a partire dai settori dell'energia e del gas, e dei servizi professionali;
- l'adozione di politiche di sviluppo coerenti con "Europa 2020" fondate su misure strategiche mirate alla crescita intelligente, verde ed inclusiva, e sulla riqualificazione del sistema produttivo. I cardini della politica industriale per l'Italia devono poggiare su filiere produttive che integrano manifattura, servizi avanzati e nuove tecnologie, integrando diverse leve dell'intervento pubblico (domanda pubblica, incentivi alla domanda privata, realizzazione di infrastrutture, incentivi alle imprese). In tale ambito, prevedere una generale riforma dei sistemi di incentivazione, prevedendo in particolare la focalizzazione delle risorse disponibili su incentivi di natura selettiva indirizzati verso l'accrescimento dei livelli di competitività internazionale delle imprese, alla crescita dimensionale, al sostegno degli investimenti in alta tecnologia, nell'innovazione e nella ricerca, con particolare riguardo al settore della *green economy* e della componentistica per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;
- l'adozione di interventi per il rafforzamento del livello di internazionalizzazione delle imprese e per l'integrazione dell'impresa manifatturiera con la ricerca scientifica e, più in generale, con i servizi evoluti alla produzione, nonché l'adozione di misure volte a favorire l'innovazione attraverso lo strumento fiscale, ad indirizzare la domanda pubblica verso le produzioni innovative nazionali, utilizzando la politica industriale come ponte fra i grandi programmi di ricerca pubblica e l'avvio di nuove attività di produzione;
- specifici interventi per garantire, in linea con quanto già affermato dal Governatore della Banca d'Italia, l'effettivo accesso al credito alle piccole e medie imprese;
- nell'ambito delle politiche territoriali, il ripristino del corretto metodo di programmazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione garantendo l'effettiva aggiuntività a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall'articolo 15 del Regolamento CEE n.1083/2006 per il periodo 2007-2013 e per gli anni successivi a garantire lo stanziamento di adeguate risorse per il pieno raggiungimento degli obiettivi comunitari relativi al nuovo ciclo di programmazione delle politiche di sviluppo e coesione;
- le priorità di intervento per l'infrastrutturazione materiale e immateriale del Mezzogiorno -

(9/3086/244/506)

realizzabili anche col concorso di capitali privati ad integrazione delle risorse comunitarie relative al ciclo di programmazione 2007-2013 e di quelle aggiuntive nazionali - con particolare riferimento alla riduzione del "digital divide" e alla riorganizzazione dei servizi sanitari coerenti con l'obiettivo di riqualificazione dell'offerta, di rientro dai deficit e di recupero dell'efficienza, del raggiungimento degli obiettivi di servizio per il servizio idrico integrato, il sistema dei rifiuti, per l'incremento dei livelli di conoscenza e di competenza delle donne e delle giovani generazioni, per il miglioramento dell'offerta del sistema universitario, del miglioramento del funzionamento del servizio giustizia a tutela della legalità e della certezza del diritto per cittadini ed imprese;

- una riforma dei sistemi di incentivazione delle imprese fondata: sulla focalizzazione delle risorse disponibili su incentivi di natura selettiva indirizzati verso l'accrescimento dei livelli di competitività internazionale delle imprese, alla crescita dimensionale, al sostegno degli investimenti in alta tecnologia, nell'innovazione e nella ricerca; sulla concessione degli incentivi attraverso meccanismi automatici per obiettivi definiti e prioritari, quali crediti d'imposta in luogo delle forme di incentivazione "a pioggia" e sulla certezza delle erogazioni in favore delle imprese beneficiarie;
- a definire rapidamente, sulla base di un'ampia consultazione delle forze sociali e produttive, una strategia energetica di medio periodo che fissi obiettivi e modalità capaci di dare all'Italia un sistema di approvvigionamento (quanto più integrato con i sistemi energetici continentali e interconnesso con l'intero spazio mediterraneo), di produzione e consumo di energia sicuro, ambientalmente sostenibile, capace di accrescere la nostra indipendenza energetica e di ridurre i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese.
- a differire nei provvedimenti di revisione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili la priorità di connessione per la microgenerazione distribuita ed in particolare per impianti con potenza fino a 200 kw per le aziende agricole anche al fine di sostenere un settore economico ad alto impatto occupazionale, di qualità delle produzioni e di favorire un efficace presidio del territorio in termini di difesa idrogeologica, difesa del suolo e tutela ambientale.

BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Bubbico

G/3066/214/5-6

A.S. 3006
Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

il provvedimento legislativo in via di approvazione liberalizzerà la rete di vendita dei giornali, ha come prima conseguenza la messa in discussione del diritto di tutti i cittadini ad una *informazione libera e pluralista*, sancito direttamente dall'articolo 21 della Costituzione;

con tale provvedimento si evidenzia la scarsa attenzione che è stata data all'informazione a mezzo stampa, trattata come un comune prodotto commerciale;

la vendita di quotidiani e periodici non è un'attività commerciale *concorrenziale*, in quanto le edicole non commercializzano un prodotto in un'ottica concorrenziale (come per esempio i supermercati), ma assicurano in condizioni di parità assoluta la diffusione di tutte le testate editoriali con parità di prezzi e di condizioni commerciali a tutti i consumatori, anche nelle zone economicamente non appetibili;

l'attività di vendita di quotidiani e periodici non è un'attività libera, ma è una attività fortemente vincolata. Le edicole, infatti, non possono decidere quale prodotto porre in vendita o il prezzo dello stesso o le condizioni di commercializzazione, in quanto deve essere assicurata la parità di parità di trattamento di tutte le testate e il diritto di tutti di accedere all'intera offerta editoriale in condizione di parità;

sino ad oggi sono state le edicole – sulla base del sistema autorizzativo e di pianificazione vigente – ad assicurare la paritaria diffusione su tutto il territorio nazionale di tutti i quotidiani e di tutti i periodici senza distinzione di sorta, con prezzi e condizioni commerciali identiche in tutto il Paese, garantendo il diritto di accesso di tutti gli editori alla rete di vendita;

con la liberalizzazione di questo settore, che è già in una gravissima crisi strutturale e congiunturale che impatta su oltre 50.000 famiglie, si determinano le oggettive condizioni che porteranno inevitabilmente alla chiusura di migliaia di edicole, lasciando la sopravvivenza delle altre nelle mani, non del mercato o del libero incontro di domanda e offerta, ma di soggetti privati che operano in regime di monopolio, a cui sarà demandato il compito di programmare la rete di vendita, oltre alla delicata funzione di valutare l'eventuale accesso delle testate editoriali alla rete di quotidiani e periodici;

tutto ciò rischia di concentrare la diffusione dell'informazione e dello sviluppo della rete in capo a soggetti privati con le conseguenze di dare un colpo mortale alla democrazia nel nostro Paese;

la liberalizzazione del settore editoriale mette così in crisi il principio di parità di trattamento, non garantisce alcun vantaggio ai consumatori (in quanto il prezzo delle pubblicazioni è comunque fissato dagli editori) e colpisce quella rete di punti vendita esclusivi che con il loro lavoro ed il loro impegno assicurano la diffusione della stampa, senza portare alcuna sostanziale apertura di mercato e alcuna possibilità di sviluppare una reale concorrenza;

(G/3066/215/506)
268

217

nell'attuazione della Direttiva Bolkestein, attraverso il Decreto 59/2010, il Governo, sulla base dell'indicazioni delle Commissioni Parlamentari, ha ritenuto necessario mantenere il regime autorizzatorio e di pianificazione comunale previsto dal Decreto 170/2001, in quanto necessario alla tutela del pluralismo dell'informazione e in quanto compatibile con la Direttiva Servizi;

impegna il Governo:

a stabilire che i criteri a cui le Regioni dovranno adeguare la loro legislazione in materia siano oggetto di un approfondito esame della Conferenza Unificata Stato - Regioni con l'obiettivo di determinare, sentite le parti sociali, un protocollo d'intesa da cui far seguire provvedimenti legislativi regionali uniformi su tutto il territorio nazionale.

VITA

hite

G/3066/215/506

A.S. 3066

~~La Camera,~~ IL SENATO

premesso che:

l'articolo 34 del decreto legge in discussione, tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome; analogamente alla norma sul commercio, contenuta nell'articolo 3 del decreto legge 223 del 2006, l'articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, 201 in esame elenca, al comma 3, le tipologie di restrizione che, ove n. contenute in preesistenti normative di settore, sono da considerarsi abrogate, tra cui: il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; il divieto di esercizio di un'attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi; la norma in commento è sicuramente deleteria per le rivendite di giornali;

a tutt'oggi, l'apertura di una rivendita di giornali è subordinata al rilascio di una licenza da parte del Comune interessato, in base al numero di abitanti, nonché alla distanza geografiche tra le differenti «edicole»;

pur condividendo i presupposti e principi costituzionali e comunitari, costituiti dalla libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché dall'esigenza di garantire ai consumatori un livello minimo e uniforme di accesso ai beni e servizi sul territorio nazionale, al fine di rendere il mercato più competitivo e favorendo in questo modo l'acquirente finale, il prodotto in vendita nelle edicole ha un prezzo imposto, stabilito dall'editore, da cui il rivenditore non può assolutamente derogare; tutto ciò premesso, appare decisamente impossibile favorire la concorrenza tra rivenditori di giornali che operino nella medesima area geografica; l'accordo nazionale per la rivendita di quotidiani e periodici che regola la categoria prevede difatti che «il rivenditore finale venga pagato in percentuale sul venduto e che tale percentuale possa variare in base alla tipologia del prodotto»; la norma 201 esclude contenuta nell'articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. invece l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per l'acquisizione di beni mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di un qualsiasi calcolo percentuale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disapplicare, con successivo provvedimento legislativo, la sopra descritta disciplina di liberalizzazione alla categoria che opera nel settore della rivendita dei giornali.

~~9/4829/208 Rondini.~~

M. GARRAJOLA
Varemi

G/3066/216/526

290

Ordine del giorno

11 Juncat
La Camera dei Deputati – Premesso che:

l'articolo 34 del decreto legge in discussione, tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome;

analogamente alla norma sul commercio, contenuta nell'articolo 3 del decreto legge 223/2006,

l'art. 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 in esame elenca, al comma 3, le tipologie di restrizione che, ove contenute in preesistenti normative di settore, sono da considerarsi abrogate, tra cui:

- il divieto di esercizio di un' attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

- il divieto di esercizio di un' attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

- l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

la norma in commento è sicuramente deleteria per le rivendite di giornali;

a tutt'oggi, l'apertura di una rivendita di giornali è subordinata al rilascio di una licenza da parte del Comune interessato, in base al numero di abitanti, nonché alla distanza geografiche tra le differenti <<edicole>>;

pur condividendo i presupposti e principi costituzionali e comunitari, costituiti dalla libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché dall'esigenza di garantire ai consumatori un livello minimo e uniforme di accesso ai beni e servizi sul territorio nazionale, al fine di rendere il mercato più competitivo e favorendo in questo modo l'acquirente finale, il prodotto in vendita nelle edicole ha un prezzo imposto, stabilito dall'editore, da cui il rivenditore non può assolutamente derogare;

tutto ciò premesso, appare decisamente impossibile favorire la concorrenza tra rivenditori di giornali che operino nella medesima area geografica;

l' Accordo nazionale per la rivendita di quotidiani e periodici che regola la categoria prevede difatti che <<il rivenditore finale venga pagato in percentuale sul venduto e che tale percentuale possa variare in base alla tipologia del prodotto>>;

la norma contenuta nell'articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 esclude invece l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per l'acquisizione di beni mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di un qualsiasi calcolo percentuale;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disapplicare, con successivo provvedimento legislativo, la sopra descritta disciplina di liberalizzazione alla categoria che opera nel settore della rivendita dei giornali.

On. Marco Rondini

JUN. VACCARI

JUN. GALASSI

G/3066/217/526

WM

A.C. 4829

LS 3006

La Camera,

Il Senato

Ordine del giorno

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato che occorre porre un freno al fenomeno sempre più diffuso in Italia delle imprese "lampo", che vengono aperte e poi chiuse prima della chiusura del primo esercizio sociale, al fine di evitare il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali; le stesse imprese vengono poi riaperte dopo qualche mese da altri personaggi, rendendo, nei fatti, impossibile per l'amministrazione finanziaria l'individuazione degli amministratori responsabili, con conseguente rinuncia a recuperare le imposte ed i contributi dovuti e non versati;
- preso atto che le statistiche evidenziano come tale pratica sia condotta in maggior parte da cittadini stranieri, in particolare di nazionalità cinese;

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione dell'obbligo di presentazione, all'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino extra UE, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività.

On. Bitonci

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

G/BOCC/218/5e6

WM

AS 3066
A.C. 4829

La Camera,

Il Senato

Ordine del giorno

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- considerato che le nostre imprese continuano a risentire degli effetti della straordinaria crisi economica che ha colpito tutte le economie occidentali;
- valutato che la difficoltà di accedere al credito da parte delle piccole e medie imprese costituisce un freno allo sviluppo ed agli investimenti;
- considerato che l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese il 16 febbraio 2011 avevano stipulato un accordo per facilitare l'accesso al credito delle imprese, in continuità con l'avviso comune dell'ABI del dicembre 2009;

impegna il Governo

a promuovere con ABI e con le associazioni rappresentative delle imprese un accordo per rinnovare i contenuti dei precedenti protocolli, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto le piccole e le medie.

On. Alfasia

Sen. VACCARI

Sen. GARSUAGLIA

G/3066/219/506

GD

A C 4829 3066

Ordine del giorno

IL SENATO

~~La Camera,~~

sottolineando

l'alto valore sociale della funzione svolta dai giovani impegnati nei progetti finanziati dal servizio civile nazionale, ben 20mila ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed 28 anni nel prossimo anno;

ricordando

come i giovani selezionati siano chiamati a firmare un apposito contratto con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, tuttora inquadrato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base al quale viene loro erogato un assegno mensile pari a 433,80 euro, equiparato fiscalmente ai redditi da lavoro;

evidenziando

come su tale assegno gravi un versamento Irap pari all'8,5%, che nell'anno equivale a 433 euro per ciascuna posizione del servizio civile, praticamente una mensilità;

rilevando

altresì come l'eliminazione del prelievo comporterebbe un abbassamento del costo annuale della singola posizione di servizio civile da 5902 a 5459 euro ed un corrispondente risparmio aggregato di 8.860.000 euro per il Fondo Nazionale per il Servizio Civile;

ritenendo

che la tassazione gravante sul servizio civile nazionale equivalga comunque ad una partita di giro, posto che le minori entrate Irap verrebbero compensate da una parallela riduzione della spesa pubblica;

invita il Governo

a porre allo studio la cessazione dell'imposizione dell'Irap sui contratti concernenti i giovani impegnati dal servizio civile nazionale.

~~On. Fabi Sabina~~

~~On. Rivolta Erica~~

~~On. Molteni Nicola~~

Sen. M. GAMA JACOLA

Sen. JACOLA

G/3066/220/SCG

S 3066

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il Senato,
premessi che:

la legge 27 ottobre 1993, n. 422 reca provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva;

da allora numerosi ordini del giorno sono stati approvati dal Parlamento che condividono l'azione trainante che l'emittenza locale ha per le piccole e medie imprese. Una motivazione che assume particolare valore in questa fase di forti turbolenze finanziarie che impongono oltre a una politica di riduzione della spesa pubblica anche un deciso intervento di rilancio dell'economia. La nostra economia si fonda principalmente sulle PMI, che rappresentano il 70,8% del PIL nazionale; le PMI hanno bisogno di TV locali forti per poter pubblicizzare i loro prodotti, farne aumentare i consumi, con conseguente incremento della produzione, dei fatturati, dell'occupazione;

nel comma 61 della legge di stabilità 2011 sono stati previsti incrementi per 45 milioni di euro per l'anno 2011 e 15 milioni per gli anni 2012 e 2013, la cui copertura è data dalla legge n. 422 del 1993;

infatti, l'articolo 10 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, prevedeva l'emanazione di un regolamento per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, equivalente a 270 milioni di euro;

in attesa dell'emanazione del citato regolamento,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento cosiddetto "milleproroghe" misure a favore dell'emittenza televisiva locale. In particolare:

a sostituire l'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in modo che un importo pari a 240 milioni di euro, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, venga destinato alla quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, e distribuito nel modo seguente: 50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2010; 50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2011; 50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2012; 90 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2013;

a valutare l'opportunità di far sì che siano attribuite ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso

G/3066/221/5c6

LSA

accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di contenuti condivisi (syndacation), numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto,
FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Poli Bortone Viespoli Castiglione Centaro Ferrara
Filippi Alberto Fleres Piscitelli Villari

G/3066/221/5eG

A.S. 3006
Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

il passaggio dall'analogico al digitale terrestre ha "liberato" sei *multiplex*, ossia i pacchetti di frequenze utilizzabili per la trasmissione televisiva. I *multiplex* sono suddivisi in tre gruppi;

attraverso un bando in modalità *beauty contest*, sei frequenze verranno assegnate inesorabilmente, a costo zero, a Rai e Mediaset (con la Rai in posizione subalterna e frequenze meno appetibili);

il *beauty contest* così come definito dall'articolo 6, lettera *f*) e gli articoli 7, 8, 9 e 10 dell'allegato A, Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09CONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, la delibera 22 settembre 2010 n. 497/10CONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze in banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 intendono implementare la disponibilità di un dividendo digitale, prevedendo che almeno cinque reti televisive nazionali a testa vengano praticamente riservate agli operatori televisivi verticalmente integrati. I punteggi, infatti, favoriscono operatori con forte presenza sul mercato nazionale e in grado di svolgere, al massimo livello qualitativo, sia il ruolo di operatori di rete sia quello di fornitori di contenuti;

per potenziare i servizi *wireless* italiani come il WiMax e la telefonia mobile (LTE) è stata prevista una nuova gara per le frequenze dello spettro elettromagnetico da destinare ai servizi della banda larga mobile. Le frequenze per le telecomunicazioni sono state recuperate attraverso la riduzione delle frequenze alle televisioni locali, ossia delle 56 esistenti, 9 frequenze sono state sottratte all'emittenza locale;

la recente gara 4G per il mercato delle telecomunicazioni ha generato un incasso superiore alle più rosee aspettative garantendo un'entrata di circa 4 miliardi di euro;

la Ue si appresta a definire entro due anni il piano di nuova assegnazione dello spettro frequenziale (2015-18) - puntando ad assegnare la banda 700 agli operatori di TLC - che comporterebbe la messa in discussione di due dei *multiplex* oggetto del *beauty contest*, i canali del blocco B, quelli per cui concorrono gli *incumbent*, ossia Mediaset, Rai e Telecom, sui canali 55 e 58;

Rai e Mediaset dispongono già della "quinta frequenza", che serve a gestire la loro attuale offerta, mentre le frequenze oggetto del *beauty contest* potrebbero essere rivendute alle società telefoniche, ricavandone proventi molto ampi;

in considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso delle risorse frequenziali così come avvenuto per la gara 4G;

impegna il Governo:

ad annullare la procedura di *beauty contest* per l'assegnazione dei *mux* televisivi;

G/3066/222/27506

113

ad attivarsi presso la Commissione Europea al fine di ottenere la chiusura della procedura di infrazione attivata nei confronti dell'Italia per la regolamentazione nazionale delle frequenze televisive;

a promuovere un'asta competitiva a titolo oneroso, garantendo ai nuovi entranti la partecipazione all'asta medesima per l'assegnazione dei *mux* televisivi e a prevedere una riserva a favore di soggetti caratterizzati da forme di azionariato popolare o diffuso alla loro proprietà, al fine di incrementare il pluralismo del sistema radiotelevisivo e di dare opportunità a nuove forme di prodotto televisivo;

ad assegnare parte delle frequenze disponibili all'emittenza televisiva locale, evitando allo Stato gli esborsi per gli indennizzi previsti per la liberazione delle frequenze oggetto della gara LTE;

a rivedere, secondo criteri di efficienza, l'intera regolamentazione dell'uso delle frequenze televisive nel rispetto dei principi di valorizzazione economica dello spettro, di concorrenza, di neutralità tecnologica e di servizio.

VITA, ZANDA, FILIPPI MARCO, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, VIMERCATI, MORRI,
CARLONI, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO, RUSCONI

hta

G/30GG/222/5e6

La Camera,
esaminato l'A.C. 4829, recante *Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*;
premessi che:

in tema di privatizzazioni, questo provvedimento avrebbe dovuto affrontare l'antiquata e inefficiente logica che accompagna il servizio pubblico radiotelevisivo, espletato nel nostro Paese dalla Rai, società per azioni a totale partecipazione pubblica, le cui quote appartengono per il 99,56% al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae;

l'11 giugno 1995 un referendum abrogativo, con il 54,9 % dei sì, ha di fatto trasformato la natura stessa della Rai aprendo al possibile ingresso dei privati nel capitale sociale dell'azienda;

la Rai riceve annualmente dal canone, e quindi da tutti i cittadini utenti, 1,6 miliardi di euro, in cambio di un servizio giudicato scadente, che non può essere definito pubblico, se non nelle fonti di finanziamento;

la televisione pubblica dovrebbe essere qualcosa di diverso dall'attività televisiva commerciale, in virtù della specifica missione affidatale, eppure la concessionaria pubblica, attraverso l'alimentazione pubblicitaria, è divenuta sempre più somigliante al suo competitor, perdendo la propria identità ed assoggettandosi alla logica di mercato secondo cui l'audience è formata da consumatori più che da cittadini utenti;

il servizio pubblico televisivo potrebbe essere svolto dalla pluralità di soggetti presenti sul mercato, definendo obblighi di programmazione per tutte le emittenti private che garantiscano programmi di interesse pubblico nelle fasce orarie di maggior ascolto, provvedendo al finanziamento dei medesimi programmi attraverso i ricavi pubblicitari ottenuti dalla vendita degli spot;

un Governo di tecnici dovrebbe intervenire sul mercato, liberandolo dalle costrizioni e dalle regole ormai superate, dovrebbe assumersi la responsabilità di colpire quelle strutture politicizzate che difendono gli interessi di pochi a scapito della popolazione;

come si evince dalla relazione della Corte dei Conti di aprile 2011, le performance economico-finanziarie e patrimoniali della RAI e del Gruppo hanno registrato un notevole peggioramento: dalla perdita di 4,8 milioni di Euro del 2007, si è passati alla perdita di 37 milioni per il 2008 e di 79,9 milioni per il 2009;

la Lega Nord chiede da anni che si intervenga sulla Rai e sull'abolizione del canone, che si vigili sulla trasparenza delle assunzioni, sulla qualità del servizio offerto, sugli sprechi interni all'azienda, sui compensi spropositati degli artisti e sugli stipendi smodati dei dirigenti;

non è pensabile che la Rai continui ad operare in concorrenza con l'altra tv generalista per scelte di programmazione, audience e vendita di contenuti, eppure continui a chiedere soldi ai cittadini, fingendo di svolgere un servizio pubblico;

G/3066/223/56


impegna il Governo:

a promuovere, ogni azione necessaria, anche di carattere normativo, finalizzata a consentire la dismissione delle quote di partecipazione dello Stato dalla Rai anche prevedendo delle offerte pubbliche di vendita, destinando i proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e finanziando il servizio pubblico, reso da tutte le mittenti televisive private attraverso gli opportuni accordi di programma, con la vendita degli spot pubblicitari .

On. Rainieri
On. Dal Lago

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGLIA



G/3066/223/5e6

AS 3066

La Camera, Il Senato

premesso che:

l'articolo 40 del decreto legge in esame sotto il titolo di «riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese» dispone che il lavoratore immigrato in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa; la disposizione citata configura una sorta di provvisorio silenzio assenso rispetto alla domanda di permesso di soggiorno che collide con altre disposizioni del nostro ordinamento in materia e consente di fatto ad un lavoratore straniero in posizione irregolare di poter prestare la propria opera lavorativa; considerato che:

le disposizioni citate rappresentano un forte incentivo al lavoro nero per gli immigrati, proprio in una fase di crisi economica che suggerirebbe politiche di segno opposto; tutte le previsioni macroeconomiche degli istituti ed organismi accreditati prevedono l'ingresso dell'Italia nei prossimi mesi in una situazione di vera e propria recessione; la stessa Confindustria stima che nei prossimi mesi si determineranno esuberanti per oltre 800 mila lavoratori nel nostro Paese, sicché apparirebbe più razionale disincentivare l'arrivo di nuova manodopera dall'estero;

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a contenere l'arrivo di nuova manodopera immigrata nel nostro Paese, anche sospendendo l'adozione dei decreti che determinano i flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari.

9/4829/215 Di Vizia.

(Inammissibile)

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

~~Sen. VACCARI~~

G/3066/224/926

A.S. 3066

~~La Camera,~~

Il Senato

premesso che:

il provvedimento in esame reca anche misure a favore delle piccole e medie imprese, particolarmente colpite dalla crisi economica che sta vivendo l'intero Paese e che sta decretando la cessazione dell'attività di molte piccole realtà imprenditoriali; le emittenti televisive locali, che impiegano oltre 20.000 addetti, hanno ceduto le proprie frequenze a favore degli operatori dei servizi mobili in larga banda ma le compensazioni di natura economica previste dal comma 9 dell'articolo 1 della 220 (legge di stabilità 2011) risultano insufficienti legge 13 dicembre 2010 n. e soprattutto non proporzionate agli incassi della gara di cui alla stessa legge; il comma 13-bis dell'articolo 1 della medesima legge affronta il tema di contenzioso giurisdizionale derivante dalla gara per la banda larga e della tempistica di acquisizione dei proventi, demandando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR del Lazio i giudizi sulla gara e sulle procedure e inoltre, nel suddetto comma viene escluso che l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di liberazione delle frequenze possa comportare la reintegrazione in forma specifica, andando contro ogni basilare norma del diritto che prevede che all'annullamento di un atto corrisponda il ripristino della situazione preesistente; per di più, viene disposto che l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo per equivalente e questo, nei fatti, priverebbe le emittenti televisive locali dalla possibilità di accedere ad altre frequenze eventualmente disponibili come indennizzo, privando così l'intero Paese del ruolo fondamentale che le emittenti televisive locali svolgono per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale; viene anche previsto che la tutela cautelare sia limitata al pagamento di una provvisoria, senza specificare alcun criterio direttivo, per cui anche un'emittente che prima del procedimento di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze avesse un largo bacino di utenza e offrisse quindi un servizio pubblico gratuito al territorio, potrebbe avere diritto ad una provvisoria minima, che ne decreterebbe l'inevitabile fine dell'attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire congrue misure di natura compensativa a favore delle emittenti locali per la cessione delle risorse frequenziali.

~~9/4829/226 Caparini, Consiglio, Pastore, Stucchi, Volpi, . Vanalli, Comaroli, Crosio, Fedrìga, Pini, Nicola Molteni, Fava.~~

SEN. VACCARI

SEN. CIARAVALLI

G/3066/225/506

EP

AG 4829 3066

Ordine del giorno

IL SENATO

~~La Camera,~~

esaminato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 40, comma 8, del decreto-legge contiene norme di semplificazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali degli estetisti, parrucchieri e acconciatori;

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha il nobile obiettivo di assicurare il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti;

tuttavia tale decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore sia per la previsione di costi eccessivi che penalizzerebbero soprattutto le piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza degli operatori interessati, sia per la rilevante confusione interpretativa, aggravata dal fatto che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni è sanzionata oltre che civilmente anche penalmente;

a seguito di ripetute proroghe che dimostrano le difficoltà dell'applicazione del sistema, il SISTRI entra in vigore per la maggior parte degli operatori il prossimo 9 febbraio, ma il Governo non ha ancora attuato le intese interministeriali e la concertazione con le imprese ai fini della semplificazione e la verifica tecnica delle componenti software e hardware, come previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

impegna il Governo

a rivedere al più presto la normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), attuando una semplificazione radicale del sistema, con esclusione dei rifiuti che non presentino criticità ambientali e dei soggetti che movimentano contenute quantità di rifiuti, anche in attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

~~Dussin Guido~~

Sen. M. GAMBINO 104

~~On. Togni~~

Sen. JACONI 100

~~Lanzarini~~

~~Atessandri~~

G/3066/226/506

A-S. 3066

~~La Camera,~~ ^{9/1} Senato

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per la crescita del Paese ma nessun tipo di intervento è previsto per opere modernizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, che porterebbero invece a ritorni rapidi in termini di spinte verso la crescita del Paese; il settore mobile è chiamato ad operare in un regime di forte competizione con ricadute sull'abbattimento progressivo dei prezzi a favore dei consumatori e di altri comparti produttivi, e deve fronteggiare il continuo sviluppo tecnologico di reti e servizi con investimenti elevatissimi in infrastrutture e frequenze; per consentire di proseguire questo virtuoso sviluppo che garantisce all'Italia una dotazione di reti di comunicazione all'avanguardia nel mondo e che ha significative ricadute sull'intero sistema produttivo italiano e sui consumatori, le proposte si concentrano su misure rivolte in particolare al sostegno degli investimenti in infrastrutture mobili volte all'offerta e diffusione di servizi a larga banda;

si avverte sempre di più la necessità di un'unica rete in fibra ottica che colleghi l'intero Paese, a partire dalle grandi città e dai distretti industriali, dove l'esigenza è più impellente e l'intervento risulta economicamente più sostenibile; per contribuire allo sviluppo di una rete in fibra ottica sul territorio nazionale con caratteristiche di apertura e neutralità, sembra opportuno procedere alla costituzione di una Società Veicolo a capitale misto, pubblico e privato, per la realizzazione delle infrastrutture passive (opere civili di posa, cavi in fibra spenta, cablaggi verticali negli edifici e locali per la terminazione delle fibre ottiche), necessarie allo sviluppo; la creazione di una Società della rete con la missione di costruire un'unica rete per il Paese, aperta a tutti gli operatori in condizioni di parità che potranno così competere sui servizi, appare per l'Italia la soluzione ottimale nel bilanciamento tra remunerazione dell'investimento, concorrenza ed efficienza tecnologica di lungo periodo; una partecipazione di capitale misto, pubblico e privato, potrebbe assicurare la disponibilità di risorse adeguate, con il coinvolgimento attivo al progetto da parte di tutti gli interessati e meccanismi di *governance* che garantiscano accesso e parità di trattamento, offrendo le condizioni ideali per garantire l'efficacia dell'iniziativa; questo procedimento dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di un piano di migrazione completa dall'attuale rete in rame al fine di garantire una sostenibilità del progetto ed evitare un aumento dei prezzi ai clienti finali,

impegna il Governo

al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese, a promuovere ogni azione necessaria, anche di carattere normativo, finalizzata a realizzare e fornire un'infrastruttura passiva di rete in fibra ottica, secondo quanto esposto nelle premesse.

~~9/4829/224 Crosio, Caparini, Fava, Pini, Fedrigo, Grimoldi, Volpi, Rainieri, Stucchi, Fugatti.~~

SEN. VACCARU

SEN. GARAVATA & CIA

G/3066/227/5e6

MU

AG-4829 3066

Ordine del giorno

~~La Camera,~~ 12 GENNAIO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure adottate volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità;
- considerato che i numerosi sussidi statali erogati alle imprese si rivelano spesso inefficaci quando non inutili come segnalato da recenti indagini di Banca d'Italia e Corte dei Conti che evidenziano come molte aziende italiane hanno incassato nel tempo miliardi di euro pubblici senza produrre ne crescita, ne occupazione, salvo pochi casi di eccellenza con l'unica conseguenza di alimentare un sistema economico sussidiato dai contribuenti senza alcuna ricaduta positiva in termini di produttività e innovazione.


Impegna il governo:

- ad avviare con urgenza una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di operare una razionalizzazione che consenta significativi risparmi di spesa.

~~On. Maggioni~~

Sen. M. GANA JACINA

JA ELANI



~~XXXXXXXXXX~~

G/3066/228/5e6

A.S. 3066
Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali: la soppressione delle norme introdotte nel decreto-legge 98 del 2011 sull'innalzamento delle soglie relative alle procedure di evidenza pubblica in materia di appalti;

FIUCCI Marco L. GOTTI D'ALUS
DELLA MONICA CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA *SCAR*

G/3066/229/5e6

.S. 3066

Ordine del giorno

Il Senato,

premesso che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali il divieto di accordo bonario e il divieto di arbitrato per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere servizi e forniture;

D'Amico Potti
Della Monica
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA *SCM*

G/3066/230/506

AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066

premessi che:

l'aumento delle accise sugli oli minerali disposto con l'articolo 15 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 potrebbe generare uno squilibrio nei differenziali dei prezzi dei carburanti nelle aree di confine, specificamente nella Regione Friuli Venezia Giulia;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere norme volte a contrastare l'evasione dei consumi e a recuperare il 38 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 38 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione".

Sen. Giuseppe Ferruccio Saro

Sen. Vanni Lenna

SEN. CARLO PEGORARO

SEN. FLAVIO PERTOLDI

SEN. G. BLAZINA



G/3066/231/506



ODG

A.S.3066

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 3066 di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

l'articolo 42 comma 8 prevede importanti misure volte a estendere al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali l'applicazione della norma in materia di finanza di progetto già prevista nella legge di stabilità per il 2012;

trattasi pertanto di rilevante disposizione volta a rilanciare l'economia del paese mediante previsioni finalizzate a favorire interventi infrastrutturali nell'ambito dei quali vanno ricompresi le iniziative dirette allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, in quanto idonei a colmare il gap del nostro paese rispetto alle esigenze comunitarie;

infatti lo sviluppo di risorse nazionali di petrolio e gas naturale, strategico per l'approvvigionamento energetico del Paese, può consentire nell'immediato di realizzare investimenti di sviluppo, garantendo una produzione aggiuntiva di idrocarburi nei prossimi 20 anni. Attraverso ulteriori ricerche sono altamente probabili altre scoperte dello stesso ordine di grandezza.

Impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi, le quali garantiscono maggiori entrate per l'erario, prevedendo altresì termini e modalità di destinazione di una quota, non inferiore al 50% delle citate maggiori entrate, da destinare allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi.”

~~_____~~

G/3066/232/506

Sen. Cosimo Latronico

37

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni riunite 5[^] e 6[^],

in sede di esame del DDL n. 3066 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

premessi che:

il decreto-legge in esame al comma 19, articolo 21, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, precedentemente facenti capo alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua; il medesimo comma 19 dell'articolo 21 dispone che le funzioni attinenti la regolazione ed il controllo dei servizi idrici da trasferire all'Autorità saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto «decreto Sviluppo») prevede, al comma 24 dell'articolo 10 che agli oneri derivanti dal funzionamento della soppressa Agenzia si provvede mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. Il medesimo comma stabilisce inoltre che il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;

appare opportuno prevedere esplicitamente che non solo le funzioni ma anche il sopra citato meccanismo di finanziamento dell'attività di regolazione e controllo - dei servizi idrici siano trasferiti dalla soppressa Agenzia all'Autorità, al fine sia di garantire la necessaria copertura finanziaria degli oneri di funzionamento delle nuove attribuzioni sia di evitare che nell'ambito dei diversi settori regolati (energia elettrica, gas naturale e servizi idrici) si verifichi un improprio trasferimento di risorse fra settori diversi,

impegnano il Governo

a far sì che nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 19, articolo 21 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sia garantito all'Autorità oltre al trasferimento delle funzioni, anche il meccanismo di finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici ad essa attribuiti, come già definito dal comma 24 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Sen. Gallo

Sen. D'Alia

G/3066/233/5.6

ORDINE DEL GIORNO

Le Commissioni riunite 5[^] e 6[^],

in sede di esame del DDL n. 3066 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

premessi che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha una dotazione complessiva di personale fissata per legge in centottanta unità e che la distribuzione di dette risorse risulta altresì vincolata per legge in 120 unità con contratto a tempo indeterminato e 60 con contratto a tempo determinato; a seguito di numerosi interventi legislativi a partire dal 2003, ad invarianza di personale, sono stati aggiornati ed aumentati i compiti e le funzioni dell'AEEG ed, in particolare, tra i più rilevanti; l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 e il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha attribuito all'AEEG il compito di definire tariffe elettriche agevolate in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati (tariffa sociale);

l'articolo 11, comma 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80 che estende, con provvedimento dell'AEEG, le condizioni tariffarie previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, alle forniture di energia elettrica per le produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, situati nel territorio della regione Sardegna;

il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 giugno 2007 in materia di ricerca di sistema nel settore elettrico con riguardo, segnatamente, all'attribuzione all'AEEG di funzioni sostitutive del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (CERSE);

la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 165, lettera *f-ter*) che, in attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE, ha attribuito all'AEEG il compito di svolgere anche una funzione paragiurisdizionale per la risoluzione delle controversie tra produttori di energia e gestori di rete, mediante decisioni vincolanti tra le parti;

l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni, che attribuisce all'AEEG il compito di vigilare sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta (6,5 punti percentuali dell'IRPEF) introdotta dai commi 16 e 17 dello stesso articolo;

la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, che affida all'AEEG, in particolare, compiti in tema di aggiornamento della componente C.E.C., del provvedimento Cip 6/92, di realizzazione di misure di Virtual Power Plants per la regione Sardegna e di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92; il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 in materia di energia nucleare, che assegna all'AEEG il compito di determinare e di aggiornare le tariffe per il conferimento e lo stoccaggio del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 («Decreto Stoccaggi») che, in particolare, impone di provvedere all'introduzione ed implementazione del bilanciamento di merito economico nel settore gas;

le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (recanti rispettivamente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e i regolamenti 713/2009 (CE), 714/2009 (CE) e 715/2009 (CE) - provvedimenti comunitari che compongono il cosiddetto Terzo Pacchetto Energia - che attribuiscono alle autorità nazionali di regolamentazione dei settori energetici numerosi compiti aggiuntivi e importanti nuove responsabilità. In particolare, sanciscono espressamente che gli Stati membri «(...) per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione provvedono in particolare affinché: l'autorità di regolamentazione (...) disponga di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività»;

G / 3066 / 234 / 506

l'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che, nel dare l'avvio al processo di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha delegato il Governo a prevedere che l'AEEG disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che attribuisce all'AEEG ulteriori compiti in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che ha recepito le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, attribuendo nuovi compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, senza prevederne l'adeguamento della pianta organica;

l'articolo 21 del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 (AS3066), assegna all'AEEG nuove funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;

considerato che si rende necessaria una ridefinizione dell'organico funzionale dell'AEEG tale da garantire - nell'interesse dei consumatori - il pieno assolvimento delle nuove funzioni anche di controllo e di garanzia dei mercati di riferimento ad essa affidate;

considerato che l'AEEG si avvale di personale a tempo determinato e indeterminato sulla base dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni, e che il numero complessivo delle risorse previste per legge non è stato più adeguato dal 2004 e, quindi, appare sottodimensionato rispetto ai compiti istituzionali ad essa via via affidati nel tempo,

impegnano il Governo

senza nuovi e maggiori oneri a carico della Finanza pubblica, a prevedere apposite misure che, nell'interesse del consumatore, della tutela e della crescita efficiente dei settori di riferimento, garantiscano il pieno assolvimento dei compiti anche di garanzia e di controllo affidati via via da leggi dello Stato all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, attraverso una rideterminazione degli organici in ruolo sino a cinquanta unità, di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni.

Sen. Galioto

Sen. D'Alia

G/3066/234/5e6

AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame al comma 19, articolo 21, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, precedentemente facenti capo alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e al vigilanza in materia di acqua;

il medesimo comma 19 dell'articolo 21 dispone che le funzioni attinenti la regolazione ed il controllo dei servizi idrici da trasferire all'Autorità saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto «decreto Sviluppo») prevede, al comma 24 dell'articolo 10 che agli oneri derivanti dal funzionamento della soppressa Agenzia si provvede mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. Il medesimo comma stabilisce inoltre che il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;

appare opportuno prevedere esplicitamente che non solo le funzioni ma anche il sopra citato meccanismo di finanziamento dell'attività di regolazione e controllo – dei servizi idrici siano trasferiti dalla soppressa Agenzia all'Autorità, al fine sia di garantire la necessaria copertura finanziaria degli oneri di funzionamento delle nuove attribuzioni sia di evitare che nell'ambito dei diversi settori regolati (energia elettrica, gas naturale e servizi idrici) si verifichi un improprio trasferimento di risorse fra settori diversi;

impegna il Governo

a far sì che nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 19, articolo 21 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sia garantito all'Autorità oltre al trasferimento delle funzioni, anche il meccanismo di finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici ad essa attribuiti, come già definito dal comma 24 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

VICARI

Simon Vicari

G/3066/235/5e6

AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premessi che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha una dotazione complessiva di personale fissata per legge in centottanta unità e che la distribuzione di dette risorse risulta altresì vincolata per legge in 120 unità con contratto a tempo indeterminato e 60 con contratto a tempo determinato;

a seguito di numerosi interventi legislativi, ad invarianza di personale, sono stati aggiornati ed aumentati i compiti e le funzioni dell'AEEG ed, in particolare, tra i più rilevanti;

l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 e il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha attribuito all'AEEG il compito di definire tariffe elettriche agevolate in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati (tariffa sociale);

l'articolo 11, comma 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80 che estende, con provvedimento dell'AEEG, le condizioni tariffarie previste dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 19 dicembre 1995, alle forniture di energia elettrica per le produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, situati nel territorio della regione Sardegna;

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007 in materia di ricerca di sistema nel settore elettrico con riguardo, segnatamente, all'attribuzione all'AEEG di funzioni sostitutive del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (CERSE);

la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 165, lettera *f-ter*) che, in attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE, ha attribuito all'AEEG il compito di svolgere anche una funzione paragiurisdizionale per la risoluzione delle controversie tra produttori di energia e gestori di rete, mediante decisioni vincolanti tra le parti;

l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni, che attribuisce all'AEEG il compito di vigilare sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta (6,5 punti percentuali dell'IRES) introdotta dai commi 16 e 17 dello stesso articolo;

la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, che affida all'AEEG, in particolare, compiti in tema di aggiornamento della componente C.E.C. del provvedimento Cip 6/92, di realizzazione di misure di Virtual Power Plants per la regione Sardegna e di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92;

il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 in materia di energia nucleare, che assegna all'AEEG il compito di determinare e di aggiornare le tariffe per il conferimento e lo stoccaggio del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 («Decreto Stoccaggi») che, in particolare, impone di provvedere all'introduzione ed implementazione del bilanciamento di merito economico nel settore gas;

le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (recanti rispettivamente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e i regolamenti 713/2009 (CE), 714/2009 (CE) e 715/2009 (CE) – provvedimenti comunitari che compongono il cosiddetto Terzo Pacchetto Energia – che attribuiscono alle autorità nazionali di regolamentazione dei settori energetici numerosi compiti aggiuntivi e importanti nuove responsabilità. In particolare, sanciscono espressamente che gli Stati membri «(...) per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione provvedono in particolare affinché: l'autorità di regolamentazione (...) disponga di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività»;

l'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che, nel dare l'avvio al processo di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha delegato il Governo a prevedere che l'AEEG disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività,

G/3066/236/626

7

attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che attribuisce all'AEEG ulteriori compiti in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che ha recepito le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, attribuendo nuovi compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, senza prevederne l'adeguamento della pianta organica;

l'articolo 21 del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 (AC 4829), assegna all'AEEG nuove funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;

considerato che si rende necessaria una ridefinizione dell'organico funzionale dell'AEEG tale da garantire – nell'interesse dei consumatori – il pieno assolvimento delle nuove funzioni anche di controllo e di garanzia dei mercati di riferimento ad essa affidate;

considerato che l'AEEG si avvale di personale a tempo determinato e indeterminato sulla base dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni, e che il numero complessivo delle risorse previste per legge non è stato più adeguato dal 2004 e, quindi, appare sottodimensionato rispetto ai compiti istituzionali ad essa via via affidati nel tempo;

impegna il Governo

senza nuovi e maggiori oneri a carico della Finanza pubblica, a prevedere apposite misure che, nell'interesse del consumatore, della tutela e della crescita efficiente dei settori di riferimento, garantiscano il pieno assolvimento dei compiti anche di garanzia e di controllo affidati via via da leggi dello Stato all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, attraverso una rideterminazione degli organici in ruolo sino a cinquanta unità, di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni.

VICARI *Simon Vice*

~~6/2000~~

G/3066/236/506

A.S. 3066

AR

**Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici**

Ordine del giorno

SONATO

Premesso che

- ✓ La grave difficoltà nella quale si ritrovano numerosi enti locali in ragione della difficile situazione economica dovuta alla crisi internazionale, ha notevolmente ridotto le risorse a disposizione, sia economiche che umane, determinando la conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini;
- ✓ La difficoltà economica si associa negli enti locali anche alla complessità dovuta al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non appare chiara e basata su equi principi;
- ✓ La complicazione evidenziata dagli enti nel riuscire a sostenere questo tipo di vincoli, oltre a rallentare il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che realizzano le opere pubbliche, impedisce anche agli enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per la realizzazione di nuove opere;
- ✓ L'eventuale sfioramento da parte degli enti dei vincoli imposti dal Patto rappresenta per i Comuni determinerebbe per questi ultimi una serie di sanzioni estremamente gravose e che riducono ulteriormente le già strette leve sulle quali gli enti possono agire, rendendo di fatto impossibile la erogazione della maggior parte dei servizi alla cittadinanza;
- ✓ Tra le maggiori e le indifferibili spese che oggi i comuni sostengono, vi rientrano, vista l'importanza, quelle relative alle attività legate al sociale e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, e quelle relative alla realizzazione di opere legate alle energie rinnovabili le quali rappresentano per l'ente una modalità di investimento orientata alla sostenibilità ambientale coniugata alla necessità di realizzare opere pubblicamente utili e necessarie;

G/3066/237/5e6

3066
59

Impegna il Governo

A considerare la necessità di escludere per il 2012 le spese in conto capitale sostenute dai Comuni e rientranti nel computo dei vincoli imposti in termini di Patto di Stabilità per le risorse impiegate dai Comuni stessi a favore delle attività di carattere sociale, per la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per l'utilizzo e la realizzazione di opere e sistemi tecnologici basati sulle energie rinnovabili.

On. Desiderati

952AVDGLIA
XCCCEI

favorevoli
Xaccardi

G/3066/237/5e6

Art.4.

Le commissioni V e VI del Senato,

in sede di esame del decreto 6 dicembre 2011, n. 201,

considerata la gravissima crisi economica e finanziaria in atto nel nostro Paese, che ora mostra tutta la sua entità e profondità ed aggredisce come non mai l'entità complessiva della finanza pubblica e costringe a modificarne strutturalmente la composizione e la sua destinazione;

rilevata in modo particolare che la fisionomia dello stato sociale, come è andata delineandosi nel tempo, sta subendo e subirà ancor di più importanti rivisitazioni sia sotto il profilo dell'approccio al tema dei servizi, sia a quello della loro natura;

da tempo è aperto il dibattito sul sistema di *welfare* che dovrebbe sempre di più spostare il suo baricentro dall'intervento pubblico a quello di una maggiore presenza della società che con risorse proprie o con risorse pubbliche dirette (contributi, strutture, ecc.) o indirette (agevolazioni fiscali) affronta il tema dei servizi in chiave di *welfare society* e non più solo o soprattutto *state*;

con la legge quadro sui servizi sociali n. 328 del 2000 e con la successiva legislazione regionale il nostro sistema è andato strutturandosi nella forma del "servizio pubblico oggettivo", costituito e partecipato da soggetti pubblici e privati soprattutto del cosiddetto Terzo settore, che agisce senza scopi di lucro per finalità di solidarietà sociale;

l'emergenza economica e finanziaria coinvolge anche le autonomie locali e, tra queste, in primo luogo i comuni che costituzionalmente sono tenuti a organizzare i servizi e ad erogare le prestazioni sociali;

nel tempo la domanda di interventi è andata crescendo e ha richiesto la dislocazione di ingenti risorse sui capitoli della spesa corrente;

le risorse sono però diventate sempre più scarse, mentre i bisogni, complice anche la crisi, sono, se possibile, aumentati;

a fronte di risorse decrescenti, inevitabilmente la selezione dei bisogni dovrà essere rigorosa, impregiudicata la soddisfazione delle esigenze che attengono ai beni primari (come la vita, la salute), è evidente che la dimensione dell'area dei servizi e degli interventi dovrà essere ripensata e ridimensionata e con essi anche la platea degli utenti;

eppure anche così le risorse non sono e non saranno sufficienti, occorre perciò potenziare le risorse a favore della rete dei soggetti del Terzo settore che già oggi operano all'interno del servizio pubblico oggettivo;

G/3066/238/506

sebbene vi sia una serie consistente di misure fiscali di favore per questi soggetti e che lo strumento del 5 per mille destinato attraverso le dichiarazioni dei redditi a soggetti qualificati del Terzo settore rappresenti una forma concreta di sussidiarietà orizzontale con la destinazione diretta di un'aliquota delle risorse fiscali, è bene sottolineare che l'eccezionalità del momento e il mutamento strutturale della finanza pubblica richiedono interventi aggiuntivi, ovvero il potenziamento di taluni già esistenti;

ci si riferisce al regime dei contributi erogati dai privati agli organismi del Terzo settore e fiscalmente detraibili;


l'attuale normativa fiscale (art. 15, comma 1, lettera *i-bis*) del TUIR) consente erogazioni a questi soggetti detraibili nella misura del 19% di importi non superiori a 2.065,83 €, se si tratta di associazioni di promozione sociale, a 1.291,14 € per società di mutuo soccorso, a 1.500,00 per associazioni sportive dilettantistiche;

invece l'articolo 15 (ex art. 13-bis), comma 1-bis, del TUIR, introdotto dall'articolo 5 della Legge 2 gennaio 1997, n. 21, riconosce ai contribuenti che intendono concorrere al finanziamento dei partiti e movimenti politici, una detrazione, ai fini IRPEF, pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate mediante versamento bancario o postale, per importi compresi tra un minimo di €. 51,65 e un massimo di €. 103.291,38;

impegnano il Governo

a modificare il regime delle detrazioni fiscali in favore dei soggetti del Terzo settore applicando ad essi importi detraibili più elevati, mutuando la normativa attualmente in vigore per i partiti politici, ferma restando la tracciabilità dei versamenti come prevista dall'art. 15, comma 1 del TUIR.

Baio Emanuela, Baldassarri, Russo

G/3066/288/506

Art.13.

Le commissioni V e VI del Senato, in sede di esame del decreto 6 dicembre 2011, n. 201,
premessi che:

l'obiettivo del superamento di una fase economica caratterizzata da modesti tassi di crescita e le esigenze di risanamento dei conti pubblici impongono ai cittadini e alle imprese importanti sacrifici;

la legge vigente e le circolari interpretative già prevedono per alcuni di tali immobili il pagamento di imposte dedicate ed ogni eventuale abuso va prontamente perseguito e sanzionato;

è assolutamente demagogico pensare che per fronteggiare e superare tale grave crisi economica e finanziaria basti intervenire semplicemente tassando tutti gli immobili di enti o organizzazioni non profit laiche e religiose, sia della chiesa Cattolica, sia delle altre diverse confessioni religiose;

è evidente che chi sostiene tali tesi vuole esclusivamente e strumentalmente, riaprire una sterile polemica tra laici e cattolici;

non si tratta di apprezzare la funzione sociale svolta da tali soggetti e nemmeno sottolineare il grande valore aggiunto all'economia di alcuni territori che fruiscono di ingenti vantaggi collegati al turismo religioso e culturale;

la crisi economica è figlia di un evidente disagio morale in cui versa l'Occidente e l'Europa e affonda le sue radici in modelli culturali e valoriali ispirati quasi esclusivamente alla società consumistica dell'usa e getta e al perseguimento di un profitto;

tali modelli sono fortemente sostenuti da un ingente schieramento comunicativo e propagandistico capace di orientare significativamente le maggiori agenzie formative;

in parallelo ai modelli consumistici prevalenti, vive e si muove nello stesso Occidente, spesso relegata in nuovi percorsi catacombali, una società del no profit, della gratuità, del volontariato e del bene comune;

solo il riaffermarsi e il consolidarsi di questi modelli sociali e culturali, ancorati moralmente e dei quali si fanno sempre più spesso interpreti le nuove generazioni, può arrestare il lento declino della nostra società;

G/3066/232/526
300

impegnano il Governo

ad attivare le necessarie iniziative per evitare, o comunque ridurre al minimo, ogni possibile forma di tassazione della solidarietà con particolare riguardo a quanto previsto per gli immobili a vocazione solidaristica e non commerciale di enti privati e degli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, così come esplicitato dalla circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2009, dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del d. lgs. n. 504/92 e dal comma 2 bis dell'articolo 7, d. l. n. 203/2005, come riformulato dall'articolo 39 del d.l. n. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.

Bruno Francesco, Baio Emanuela, Digilio Egidio, Russo Giacinto, Molinari Claudio, Milana Riccardo

G/3066/239 / 506

Ordine del Giorno A.S. 3066

Le Commissioni 5° bilancio e 6° finanze del Senato,

premessi che:

-la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) e il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) rispettivamente con il comma 558 dell'articolo unico e con i commi 550 e 551 dell'art. 2, e con il comma 90 dell'articolo 3 hanno disciplinato e autorizzato la cosiddetta stabilizzazione dei soggetti in possesso dei prescritti requisiti;

-in molti Comuni i processi delle stabilizzazioni autorizzati e disciplinati dalle suindicate normative, attivati negli anni 2007, 2008 e 2009, non sono stati - ad oggi - ultimati;

-in molti Comuni sono in corso di definizione anche i processi di stabilizzazione in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.";

-i bilanci di previsione 2011-2013 di diversi enti locali sono stati approvati autorizzando i relativi stanziamenti di spesa per finanziare le superiori stabilizzazioni anche per l'anno 2011 e seguenti;

rilevato che:

-in diversi comuni i suindicati percorsi di stabilizzazione sono stati sospesi - dalle funzioni dirigenziali - a seguito del clima di incertezza della normativa dovuta dall'entrata in vigore del comma 9 dell'articolo 20 del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 che integra il comma 7 dell'articolo 76 del DL 112/2008, inserendo quanto segue: "Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate sui mercati regolamentari."

-tale sospensione ha determinato, tra l'altro, una riduzione dei servizi educativi: asili nido e scuole materne;

rilevato altresì che sono stati opposti dai soggetti interessati dai processi di stabilizzazione in argomento i relativi ricorsi nei confronti dei comuni che hanno sospeso tali stabilizzazioni;

considerato inoltre che:

-con l'entrata in vigore delle suindicate integrazioni, l'articolo 76, commi 4 e 7 - recanti spese di personale degli enti locali e delle Camere di Commercio - del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, si dispone:

"4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto

G/3066/2402/5e6

263

agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. ((Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari."

-per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

-il suindicato comma 4 nel disporre il divieto – in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente – di procedere a nuove assunzioni utilizza la seguente elencazione: assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto,

-il suindicato comma 7 nel disporre il divieto – in funzione della percentuale dell'incidenza del costo delle spese di personale sulle spese correnti – di procedere a nuove assunzioni, "lo circoscrive" alla seguente elencazione: assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

-risulta evidente che il divieto ad assumere di cui al citato comma 7 non è, e non poteva essere esteso ai processi di stabilizzazione in atto, che non sono semplici nuove assunzioni: essendo disciplinati e autorizzati in modo specifico dalle norme nazionali richiamate in premessa, e conseguentemente se attivati devono essere completamente definiti dall'ente locale.

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per puntualizzare che il divieto di cui al vigente comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 non è esteso ai processi di stabilizzazione in atto.

GIAMBRONE

giambone

6/3066/240/5e6

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il senato,

premessi che:

il ritardo dei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni è un problema di crescente rilevanza, sia per le importanti conseguenze sulle stesse imprese e, più in generale, sull'economia nazionale, sia per gli effetti di distorsione della concorrenza che genera sul mercato;

diverse indagini hanno rilevato che i tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni italiane sono di gran lunga superiori a quelli delle altre amministrazioni europee. E, con la crisi che ha interessato l'intero sistema finanziario ed economico mondiale sin dalla fine del 2007, il problema del ritardo dei pagamenti si è accentuato, dando luogo ad un costante e progressivo peggioramento, con conseguenze sempre più gravi per le imprese. In particolare, è stato evidenziato come la maggiore difficoltà nel riscuotere i crediti verso le pubbliche amministrazioni colpisca soprattutto le imprese più piccole che, per di più, si trovano a dover pagare maggiori costi bancari di rifinanziamento;

il problema dei ritardi di pagamento, inoltre, rappresenta una forma di distorsione della concorrenza. Infatti, i ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni possono distorcere l'allocazione delle risorse tra i diversi settori economici, per esempio a discapito dei settori che, come quello sanitario, sono più fortemente caratterizzati con l'acquirente pubblico. Inoltre, il rischio del mancato rispetto dei pagamenti può determinare un effetto dissuasivo alla partecipazione alle gare da parte delle categorie di imprese che non possono sopportare tale rischio;

sembrirebbe che la preoccupante situazione italiana non sia eziologicamente correlata ad una deficienza di strumenti normativi idonei a tutelare il creditore della P.A., quanto, piuttosto, ad un'aberrazione di tipo culturale, che si concreta, dal punto di vista del creditore, nella rassegnazione ad un'attesa di pagamento abnorme ed ingiustificata, e, da quello del debitore, nel postulare il pagamento tardivo come prassi oramai inveterata nel sistema delle commesse pubbliche e private;

Nella lotta ai ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni un ruolo di crescente importanza è svolto dall'ordinamento europeo. Le nuove norme introdotte con la direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, in relazione ai ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, si sostanziano in un rafforzamento di tutele già operanti nell'ordinamento nazionale;

in attesa, pertanto, di disposizioni indirizzate verso il rafforzamento, sul piano tecnico-normativo, degli strumenti di contrasto al ritardo nei pagamenti,

impegna il Governo

a prevedere che i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le onlus, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possano richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e procedere ad operazioni di anticipazione del credito vantato con un istituto di credito nella forma del "pro solvendo".

VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, FLERES, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Viespoli

G/3066/241/506

ORDINE DEL GIORNO A.S. 3066

Le commissioni V e VI del Senato,

in sede di esame del decreto 6 dicembre 2011, n. 201,

considerata la gravissima crisi economica e finanziaria in atto nel nostro Paese, che ora mostra tutta la sua entità e profondità ed aggredisce come non mai l'entità complessiva della finanza pubblica e costringe a modificarne strutturalmente la composizione e la sua destinazione;

rilevato, in modo particolare, che la fisionomia dello Stato sSociale, come è andata delineandosi nel tempo, sta subendo e subirà ancor di più importanti rivisitazioni sia sotto il profilo dell'approccio al tema dei servizi, sia a quello della loro natura;

da tempo è aperto il dibattito sul sistema di *welfare*, che dovrebbe sempre di più spostare il suo baricentro dall'intervento pubblico a quello di una maggiore presenza della società che, con risorse proprie o con risorse pubbliche dirette (contributi, strutture, ecc.) o indirette (agevolazioni fiscali), affronta il tema dei servizi in chiave di *welfare society* e non più solo o soprattutto *state* ;

con la legge quadro sui servizi sociali n. 328 del 2000 e con la successiva legislazione regionale, il nostro sistema è andato strutturandosi nella forma del "servizio pubblico oggettivo", costituito e partecipato da soggetti pubblici e privati soprattutto del cosiddetto Terzo settore, che agisce senza scopi di lucro per finalità di solidarietà sociale;

l'emergenza economica e finanziaria coinvolge anche le autonomie locali e, tra queste, in primo luogo i comuni che costituzionalmente sono tenuti a organizzare i servizi e ad erogare le prestazioni sociali;

nel tempo la domanda di interventi è andata crescendo e ha richiesto la dislocazione di ingenti risorse sui capitoli della spesa corrente;

le risorse sono però diventate sempre più scarse, mentre i bisogni, complice anche la crisi, sono aumentati;

a fronte di risorse decrescenti, inevitabilmente la selezione dei bisogni dovrà essere rigorosa e, impregiudicata la soddisfazione delle esigenze che attengono ai beni primari (come la vita, la salute), è evidente che la dimensione dell'area dei servizi e degli interventi dovrà essere ripensata e ridimensionata, e con essi anche la platea degli utenti;

eppure anche così le risorse non sono e non saranno sufficienti e occorre, perciò, potenziare le risorse a favore della rete dei soggetti del Terzo settore, che già oggi operano all'interno del servizio pubblico oggettivo;

G/3066 /242/5eG

sebbene vi sia una serie consistente di misure fiscali di favore per questi soggetti e lo strumento del 5 per mille destinato attraverso le dichiarazioni dei redditi a soggetti qualificati del Terzo settore rappresenti una forma concreta di sussidiarietà orizzontale con la destinazione diretta di un'aliquota delle risorse fiscali, l'eccezionalità del momento e il mutamento strutturale della finanza pubblica richiedono interventi aggiuntivi, ovvero il potenziamento di taluni già esistenti;

nel senso di cui sopra si fa riferimento al regime dei contributi erogati dai privati agli organismi del Terzo settore e fiscalmente detraibili;

l'attuale normativa fiscale (art. 15, comma 1, lettere *i-bis* e *i-ter* del D.P.R. n. 917/1986 recante il Testo Unico delle imposte sui redditi) consente erogazioni a questi soggetti detraibili nella misura del 19% di importi non superiori a 2.065,83 €, se si tratta di associazioni di promozione sociale, a 1.291,14 € per società di mutuo soccorso, a 1.500,00 per associazioni sportive dilettantistiche;


invece l'articolo 15 (ex art. 13-bis), comma 1-bis, del predetto testo unico, introdotto dall'articolo 5 della Legge 2 gennaio 1997, n. 21, riconosce ai contribuenti che intendono concorrere al finanziamento dei partiti e movimenti politici, una detrazione, ai fini IRPEF, pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate mediante versamento bancario o postale, per importi compresi tra un minimo di €. 51,65 e un massimo di €. 103.291,38;

impegna il Governo

a modificare il regime delle detrazioni fiscali in favore dei soggetti del Terzo settore applicando ad essi importi detraibili più elevati, mutuando la normativa attualmente in vigore per i partiti politici, ferma restando la tracciabilità dei versamenti come prevista dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 917/86

Emanuela Baio

MARIO BALDOSSARI



G/3066/252/506

Roma, 20/12/2011

AS 3066

Ordine del giorno

Il Senato,

premessi che:

il DDL 3066 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'articolo 2, comma 1, prevede che "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997";

il comma 2, lettera b), prevede per le aree dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1) un innalzamento "a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni";

nelle Regioni del Mezzogiorno la fascia di età 35-50 anni incontra grandi difficoltà nell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

dall'ultimo Rapporto Svimez emerge che "calano assunti a tempo indeterminato, crescono atipici e cassintegrati. Nel 2010 gli occupati in Italia sono stati 22 milioni 872mila unità, 153mila in meno rispetto al 2009, di cui 86.600 nel solo Mezzogiorno. Se si analizzano gli andamenti trimestrali dell'occupazione, emerge che la crisi è iniziata prima al Sud e lì sembra durare più a lungo. Gli occupati al Sud sono quindi tornati ai livelli di dieci anni fa. In Campania lavora meno del 40% della popolazione in età da lavoro, in Calabria è il 42,4%, in Sicilia il 42,6%. Tra il 2003 e il 2010 gli inattivi in età da lavoro sono cresciuti nel Sud di oltre 750 mila unità";

impegna il Governo

ad estendere le agevolazioni previste dal disegno di legge in esame anche alla fascia di età 35-50 anni e ad individuare le risorse finanziarie necessarie nella lotta all'evasione fiscale.

G/3066/243/506

Pistorio Oliva
Pistorio Oliva

Ordini del giorno

Il Senato – La V Commissione permanente

premessi che:

l'articolo 1, comma 12, ultimi tre periodi, prevede l'applicazione, a far data dalla conversione del decreto-legge 138 stesso, dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura esclusivamente proporzionale alle formalità di iscrizione e trascrizione sui veicoli nuovi ed usati presso il Pubblico registro automobilistico (PRA), con abolizione dell'imposta minima fissa per gli «atti soggetti ad IVA»;


tale disposizione realizza forti incrementi del citato tributo, aumentando i costi di immatricolazione e di trasferimento di proprietà dei veicoli stessi;

detti costi non possono, in attuazione dei principi del diritto tributario e, in particolare, dello statuto del contribuente, nonché di quelli costituzionali, colpire, in modo retroattivo, operazioni già effettuate e rapporti già chiusi al momento della entrata in vigore delle disposizioni,

impegna il Governo

a valutare l'impatto sui consumatori della disposizione indicata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a fare in modo che la tariffa proporzionale dell'IPT così introdotta si applichi esclusivamente alle immatricolazioni richieste e agli atti formati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 138.

Esposito Giuseppe



G/3066/244/5e6

Ordini del giorno

Il Senato – La V Commissione permanente

in sede di discussione del disegno di legge A.C. 4612 di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, premesso che:

l'articolo 1, comma 12, ultimi tre periodi, prevede l'applicazione, a far data dalla conversione del decreto-legge 138 stesso, dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura esclusivamente proporzionale alle formalità di iscrizione e trascrizione sui veicoli nuovi ed usati presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con abolizione dell'imposta minima fissa per gli «atti soggetti ad IVA»;


tale disposizione realizza forti incrementi del citato tributo, aumentando i costi di immatricolazione e di trasferimento di proprietà dei veicoli stessi;

detti costi non possono, in attuazione dei principi del diritto tributario e, in particolare, dello statuto del contribuente, nonché di quelli costituzionali, colpire, in modo retroattivo, operazioni già effettuate e rapporti già chiusi al momento della entrata in vigore della disposizione,

impegna il Governo

a valutare l'impatto sui consumatori della disposizione indicata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a fare in modo che la tariffa proporzionale dell'IPT così introdotta si applichi esclusivamente alle immatricolazioni richieste e agli atti formati a partire dalla data entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 138.

Esposito Giuseppe



G/3066/245/5e6

Ordini del giorno

Il Senato – La V Commissione permanente

premesso che:


l'articolo 1, comma 12, ultimi tre periodi, prevede l'applicazione, a far data dalla conversione del decreto-legge 138 stesso, dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura esclusivamente proporzionale alle formalità di iscrizione e trascrizione sui veicoli nuovi ed usati presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con abolizione dell'imposta minima fissa per gli «atti soggetti ad IVA»;

tale disposizione realizza forti incrementi del citato tributo, aumentando i costi di immatricolazione e di trasferimento di proprietà dei veicoli stessi;

detti costi non possono, in attuazione dei principi del diritto tributario e, in particolare, dello statuto del contribuente, nonché di quelli costituzionali, colpire, in modo retroattivo, operazioni già effettuate e rapporti già chiusi al momento della conversione medesima,

impegna il Governo

a fare in modo che la tariffa proporzionale dell'IPT così introdotta si applichi esclusivamente alle immatricolazioni richieste e agli atti formati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 138.

Esposito Giuseppe 

G/3066/246/5e6

A.S. 3066

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

l'articolo 40, comma 1-ter, della legge 15 luglio 2011, n. 111, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante ha previsto la riduzione delle detrazioni fiscali;

l'articolo 18 del decreto-legge 201/2011 che modifica il comma 1-ter dell'articolo 40 della legge 15 luglio 2011, n. 111, introduce una nuova norma che disciplina l'aumento delle aliquote IVA e stabilisce un regime transitorio delle agevolazioni fiscali, incluse le detrazioni per carichi di famiglia, con copertura garantita dalle maggiori entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto;

la legge delega in materia fiscale comporterà la revisione completa del regime delle imposte sul reddito e delle detrazioni fiscali;

il nuovo regime fiscale e le detrazioni d'imposta, incluse le detrazioni per carichi di famiglia, devono applicarsi anche ai residenti all'estero che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia sia nel periodo transitorio che nel nuovo regime fiscale,

impegna il Governo

a considerare esteso ai residenti all'estero il regime transitorio delle detrazioni fiscali, incluse le detrazioni fiscali per carichi di famiglia;

a superare ogni disparità di trattamento nei confronti dei residenti all'estero che producano un reddito da lavoro dipendente assoggettabile a IRPEF in Italia, quando il sostituto d'imposta è una pubblica amministrazione dello Stato italiano;

a garantire che nella riforma fiscale vengano tutelati i diritti dei residenti all'estero che producono reddito soggetto a imposte sui redditi delle persone fisiche, puntando alla parità di trattamento tra residenti nel territorio italiano e residenti all'estero, sui redditi prodotti in Italia, e prevedendo l'introduzione definitiva e senza limiti temporali di tutte le nuove norme fiscali, anche per i residenti all'estero.

MICHELONI, MERCATALI

Michelsoni

G/3066/257/506

A.S. 3066

ODG

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che,

le misure introdotte nel provvedimento in esame per la lotta all'evasione fiscale, seppure non esaustive dei possibili interventi in tale ambito, rappresenta un significativo passo in avanti, con novità suscettibili di generare effetti di recupero di gettito assai rilevanti;

l'evasione fiscale rappresenta uno dei problemi fondamentali della nostra mancata crescita, la cui dimensione è stata recentemente stimata in via prudenziale in oltre 100 miliardi di euro annui, somma a cui va aggiunta l'altra piaga nazionale rappresentata dall'economia sommersa ed illegale, per un totale complessivo che supera i 250 miliardi di euro annui. Il recupero all'erario soltanto di una parte di tali risorse è ormai da tutti ritenuta indispensabile per avviare un percorso di inversione dell'andamento della pressione fiscale attualmente a carico dei contribuenti onesti, per l'avvio di interventi per lo sviluppo economico e il rafforzamento degli interventi per l'equità;

per facilitare l'emersione di base imponibile si inizia a discutere dell'opportunità di impostare il sistema tributario sul principio del "contrasto d'interessi", ovvero sull'introduzione di meccanismi di convenienza per i cittadini, le imprese e i professionisti a rendere nota al fisco la prestazione professionale, di servizi o opere richiesta ed effettuata;

una prima possibile soluzione al problema appena sopra descritto potrebbe essere quella di consentire, a chi richiede una prestazione professionale, di servizi o opere di poter detrarre dalle imposte sui redditi, previa presentazione della fattura, le spese sostenute, a partire da quelle a più alto tasso di evasione ovvero le spese per la manutenzione ordinaria delle case, delle auto e delle moto e delle prestazioni professionali, in particolare quelle mediche; l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle predette prestazioni professionali, di servizi e opere;

un esempio positivo in tal senso è rappresentato dalle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che consentono ai cittadini di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'abitazione, riuscendo con questo automatismo a sviluppare e sostenere il settore edilizio e a ridurre sensibilmente l'evasione fiscale in tale ambito;

Considerato che,

per far fronte alla pesante crisi economica in atto, uno degli strumenti a disposizione del Governo per recuperare risorse da destinare ad interventi per lo sviluppo è quello di una seria ed efficace lotta all'evasione fiscale e contributiva attraverso strumenti normativi restrittivi per un verso e incentivanti per l'altro;

l'alto livello di evasione fiscale registrato nel nostro Paese si riflette drammaticamente sull'aumento delle imposte fiscali per i contribuenti onesti e colpisce slealmente la competitività, limitando la creazione di lavoro e contribuendo ad anni di crescita bassa o negativa;

G/3066/248/5e6
312

84

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad adottare apposite misure finalizzate a consentire ai cittadini di poter detrarre dalle imposte sui redditi, previa presentazione della fattura, le spese sostenute, per la manutenzione ordinaria delle case, delle auto e delle moto e delle prestazioni professionali, in particolare quelle mediche e a consentire l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle predette prestazioni professionali, di servizi e opere;

RANUCCI, MORANDO, ZANDA

Ranucci

G/3066/248/5 e 6

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premessò che:

numerose imprese dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno si trovano ad affrontare, da molti mesi, gravissimi problemi economici e finanziari a seguito della comunicazione da parte di Equitalia servizi Spa di inadempienze per vizi sostanziali e formali legati alle modalità di utilizzo e riscossione del credito d'imposta per investimenti;

gran parte di queste imprese, molte delle quali di piccola e media dimensione, hanno avviato e concluso investimenti in beni strumentali sulla base delle agevolazioni d'imposta previste dall'articolo 8 della legge 23 novembre 2000, n. 388, rispettando le varie procedure previste per ciascuna fase dell'investimento e per la riscossione dei relativi contributi, ad eccezione del mancato o ritardato invio del modello di comunicazione valutaria statistica (CVS) previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con ciò incorrendo in un'inadempienza di natura esclusivamente formale;

il modello CVS è stato istituito per permettere all'amministrazione finanziaria di acquisire alcuni dati necessari al monitoraggio dei flussi di spesa connessi al credito d'imposta per investimenti e, quindi, non direttamente legati all'attuazione dei suddetti investimenti strumentali; Equitalia servizi Spa, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, che prevedono la verifica da parte dei soggetti pubblici di tutti gli adempimenti formali connessi al pagamento di benefici a soggetti privati, ha provveduto al blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d'imposta per investimenti per tutti i soggetti che non hanno provveduto all'invio del modello CVS, nonché di tutti gli altri pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione di importo superiore a 10.000 euro;

tale situazione ha determinato, di fatto, una situazione di paralisi finanziaria per le imprese interessate, molte delle quali rischiano ora un assurdo fallimento, ivi comprese quelle che alla data del 31 dicembre 2002 avevano già compensato per intero il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati e che successivamente a tale data non hanno avviato ulteriori investimenti;

considerato che:

su tale tematica il governo, in sede di esame del ddl 1209, ha accolto un ordine del giorno impegnandosi alla soluzione della problematica descritta in premessa;

a tale impegno formale non ha fatto ancora seguito l'adozione dei relativi provvedimenti, per ragioni esclusivamente di natura finanziaria;

tutto ciò premesso

impegna il Governo:

a prevedere, in tempi brevi, limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, che nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS;

a stanziare apposite risorse per l'attuazione della predetta disposizione, da destinarsi esclusivamente in favore dei soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro il 30 gennaio 2012, di durata non inferiore a 30 giorni.

ANTEZZA

Antezza

G/3066/249/5e6

Ordine del giorno As. 3066

Art. 30

Le Commissioni V e VI, in sede di discussione del decreto-legge n. 201 del 2011,

premessi che:

il Sistema di Istruzione italiano è stato sottoposto, nell'arco degli ultimi anni, a una serie di interventi che hanno di fatto ampiamente depotenziato l'efficacia della sua azione didattica, minando dalle fondamenta la possibilità di offrire agli studenti una formazione solida, completa e competitiva in ambito internazionale;

tali interventi sono sostanzialmente riassumibili in:

- a) riduzione generalizzata del tempo scuola. Questa misura è stata estesa a ogni ordine e grado del nostro sistema di istruzione, dalla scuola primaria, dove ciò ha comportato la progressiva eliminazione dell'articolazione modulare della didattica, alla scuola secondaria di secondo grado, con la riduzione del monte ore di diverse discipline, l'accorpamento antididattico di altre e la pressoché totale eliminazione delle attività laboratoriali;
- b) aumento sconsiderato del numero degli alunni nelle classi senza badare alle norme sulla sicurezza e ostacolando la possibilità degli insegnanti di elaborare percorsi didattici individualizzati, ignorando platealmente i pronunciamenti della Magistratura (cfr. sentenza del Tar del Lazio n. 552 del 20 Gennaio 2011 contro le cosiddette "classi pollaio");
- c) obbligo di tutti i docenti delle secondarie ad effettuare 18 ore di insegnamento, sottraendo al singolo istituto le ore che molti insegnanti erano tenuti a prestare alla scuola a completamento del proprio orario. In tal modo, è stato di fatto reso impossibile il corretto

G/3066/250/506

funzionamento degli istituti nei casi di assenza breve e improvvisa di docenti, subordinando il diritto allo studio degli alunni (nonché la sicurezza) a mere esigenze di risparmio economico;

- d) revisione delle classi di concorso degli insegnanti delle scuole superiori (in fase di attuazione ma già anticipata dalle circolari ministeriali del 21 Aprile 2010, del 11 Maggio 2010 e n. 272 del 14 Marzo 2011) volta a reimpiegare gli esuberanti di personale su insegnamenti "affini", senza badare alla specializzazione professionale dei docenti e di conseguenza determinando un ulteriore, letale impoverimento della qualità della didattica disciplinare;

tali interventi hanno determinato una cospicua riduzione degli organici della scuola e quindi l'impossibilità di garantire la naturale stabilizzazione a quanti, avendo affrontato percorsi abilitanti altamente selettivi (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Superiore - SSIS) e avendo superato procedure concorsuali hanno per anni reso possibile il funzionamento della scuola italiana;

sia doveroso ricordare che la SSIS era a numero chiuso e chi l'ha frequentata si è trovato a concorrere insieme a migliaia di aspiranti per poche unità di posti; per due anni ha inoltre frequentato tutti i giorni obbligatoriamente corsi sia di didattica delle discipline, sia di area socio-psico-pedagogica, concludendo poi il percorso con il superamento di un esame finale che possiede, ai sensi della legge n. 306/2000, art. 6-ter, valore concorsuale.

considerato che:

in ordine al comparto scuola, il provvedimento in titolo prevede che - al comma Il comma 5-bis dell'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati dispone - al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Governo dia attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011 (Camera dei deputati) ed adotti gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime.

G/3066/250/1506

2
167

all'interno del provvedimento non sono contenute ulteriori disposizioni riguardanti il settore scolastico;

considerato inoltre che:

il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, nel corso dell'inaugurazione di alcuni alloggi per universitari svoltasi in Savona, ha pubblicamente dichiarato che: "Da 13 anni non ci sono più concorsi pubblici, e questo è senz'altro un tema su cui bisogna lavorare. E' ormai tempo di varare entro il 2012 un maxi concorso, al quale potrebbero essere interessate trecentomila persone, dalle scuole elementari, alle medie, alle superiori, ... in quanto ... sia dunque arrivata l'ora di organizzarne un altro per dare spazio a nuovi arrivi tra gli insegnanti";

il Ministro medesimo ha annunciato che sta "lavorando per arrivare nel mese di gennaio a presentare alle commissioni parlamentari il piano della scuola, sull'Università, sulla ricerca e sull'innovazione";

ritenuto che:

in tale situazione, le priorità che l'attuale Governo dovrà affrontare per rianimare il sistema di istruzione del nostro Paese - che attaccato a più riprese nei suoi punti nevralgici, rischia il collasso - siano:

- a) la ridefinizione degli organici in base alle reali esigenze della scuola. Nella determinazione degli organici delle scuole primarie si dovrà tentare di soddisfare la domanda di tempo pieno delle famiglie, ripristinando al contempo le compresenze e l'articolazione modulare della didattica, fiore all'occhiello del nostro sistema di istruzione in ambito internazionale. Nelle scuole secondarie si dovrà prevedere una deroga alla riconduzione forzata a 18 ore delle cattedre lì dove essa ostacoli una razionale attribuzione delle stesse da parte del Dirigente scolastico, renda impossibile la continuità didattica e impedisca la copertura delle assenze improvvise dei docenti;

G/3086/250/506

- b) l'istituzione di una dotazione organica aggiuntiva. A copertura dei posti in organico di fatto (cioè di quelle cattedre non vacanti, ma comunque vuote, a causa dell'assenza del docente titolare per diversi motivi, impegnato ad esempio anche per più anni scolastici presso le università) si dovrà istituire la dotazione organica aggiuntiva, cioè un contingente di insegnanti con contratto a tempo indeterminato a disposizione delle singole istituzioni scolastiche da impiegare sia per la copertura dei sopra citati posti in organico di fatto, sia per svolgere tutte quelle mansioni aggiuntive alla didattica ordinaria, ma di necessario supporto ad essa, come i corsi di recupero/potenziamento o i progetti extra-curricolari, rendendo effettive le disposizioni previste dall'autonomia scolastica;
- c) la gestione razionale del personale docente in esubero. Qualora, dopo aver adottato tutti i criteri sopraindicati per la ridefinizione degli organici, dovesse permanere personale docente in esubero, esso andrà ricollocato nel rispetto della specificità professionale ed evitando di smantellare i criteri di definizione delle classi di concorso attualmente vigenti. La revisione delle classi di concorso, in fase di attuazione a seguito dell'applicazione della riforma delle superiori, non deve mirare al reimpiego degli esuberanti, lì dove non si posseggano requisiti professionali idonei a garantire la qualità dell'insegnamento delle specifiche discipline. Si fa presente, a tale proposito, che sono molti i docenti che auspicano di accedere alla mobilità intercompartimentale;
- d) il reclutamento. Si rende necessaria e improcrastinabile l'elaborazione di un piano di assunzioni per l'a.s. 2012-2013, volto alla stabilizzazione di quanti, dopo aver superato prove concorsuali e attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, hanno prestato servizio per almeno tre anni presso le scuole pubbliche del nostro Paese. Ciò oltre a permettere alle scuole italiane di avvalersi in modo stabile di personale già appositamente formato per l'esercizio della professione docente, renderebbe possibile l'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, recepita nel nostro ordinamento dal D.Leg. 6 settembre 2001 n. 368, che mira a limitare gli abusi nell'utilizzo di contratti a termine da parte dei datori di lavoro.


G/3066/250/5e6

impegnano il Governo:

a garantire - entro e non oltre l'inizio del prossimo anno scolastico - la ridefinizione degli organici in base alle reali esigenze della scuola, quindi l'istituzione di una dotazione organica aggiuntiva;

a procedere, realizzati gli impegni di cui al precedente periodo, laddove permanga personale docente in esubero, ad una gestione razionale dello stesso secondo i criteri indicati in precedenza;

ad elaborare un piano di assunzioni per l'a.s. 2012-2013, volto alla stabilizzazione di quanti, dopo aver superato prove concorsuali e attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, hanno prestato servizio per almeno tre anni presso le scuole pubbliche del nostro Paese.



GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

G/3066/250/5e6

S 3066

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Ordine del giorno

Il Senato

premesso che:

il sistema economico nazionale si trova in una fase di grave crisi in cui si rende necessario elaborare delle efficaci risoluzioni per un suo rilancio;

il debito italiano può e deve essere coperto dall'acquisto dei titoli di Stato nazionali, costituendo una garanzia per il nostro Paese dalla speculazione internazionale;

soprattutto in un momento di crisi il risparmio e la *patrimonializzazione* delle persone giuridiche devono essere incentivati, comportando così un incremento di solidità e competitività delle aziende italiane;

dalla *patrimonializzazione* ne consegue una diminuzione del tasso di disoccupazione e un rapporto maggiormente propositivo anche con le banche, in virtù dell'innalzamento del proprio rating, che dà la possibilità di ottenere maggiore credito;

successivamente alla conversione in legge del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, recante disposizione urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, si prevede un innalzamento delle imposte e quindi la necessità di contenere, almeno in parte, il debito erariale delle persone fisiche e giuridiche tramite l'acquisto dei titoli di Stato nazionali, rilanciando allo stesso tempo l'economia italiana

impegna il Governo

a stabilire che i contribuenti, in sede di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi (imposta sul reddito delle società - IRES - e imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF), possano estinguere un importo non superiore al 50 per cento dei propri debiti erariali, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni stesse, mediante la sottoscrizione di titoli di Stato per un importo pari al doppio dell'entità del debito che intendono estinguere. Tale sistema potrà essere messo in atto a patto che il titolo di Stato sia di durata pari a dieci anni e non negoziabile prima della scadenza; inoltre, il tasso di interesse deve essere pari alla metà del tasso medio applicato ai titoli di Stato di medesima durata.

FILIPPI Alberto

Filippi A.

G/3066/251/5e6

166

A.S. 3066

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che:

il territorio della Regione Liguria è stato colpito, nei mesi di ottobre e novembre 2011, da gravi calamità naturali, che hanno provocato numerose vittime, una ampia distruzione del territorio e degli insediamenti urbani, e gravissimi danni alle attività produttive, alle strutture abitative e alle infrastrutture;

la popolazione colpita da tali eventi calamitosi, proprio a causa della distruzione delle stesse strutture produttive delle zone alluvionate, è nella pratica impossibilità di osservare gli adempimenti fiscali e contributivi;

per il ristoro dei danni, il rilancio delle attività economiche e produttive, la realizzazione di interventi di ripristino delle infrastrutture e delle strutture danneggiate, nonché per mettere in atto quegli interventi indifferibili in funzione della difesa dal rischio idrogeologico, sono necessarie risorse ingenti, valutate dalla medesima Regione Liguria in una cifra compresa tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro;

le necessità della ricostruzione dunque stanno impegnando, e continueranno ad impegnare, ingenti risorse del bilancio regionale, con le inevitabili conseguenze che ciò ha sulla capacità di azione e sul contenimento della spesa;

impegna il Governo:

a stabilire, attraverso il primo provvedimento utile, che le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 decorrano eccezionalmente, per la Regione Liguria, dal 1° gennaio 2013.

Pinotti
PINOTTI, LUSI

G/3066/252/5 e 6

G.D.

ORDINE DEL GIORNO

In occasione dell'esame dell'AC 4829

A 3066

La Camera,
sottolineando

l'alto valore sociale della funzione svolta dai giovani impegnati nei progetti finanziati dal servizio civile nazionale, ben 20mila ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed 28 anni nel prossimo anno;

ricordando

come i giovani selezionati siano chiamati a firmare un apposito contratto con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, tuttora inquadrato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base al quale viene loro erogato un assegno mensile pari a 433,80 euro, equiparato fiscalmente ai redditi da lavoro;

evidenziando

come su tale assegno gravi un versamento Irap pari all'8,5%, che nell'anno equivale a 433 euro per ciascuna posizione del servizio civile, praticamente una mensilità;

rilevando

altresì come l'eliminazione del prelievo comporterebbe un abbassamento del costo annuale della singola posizione di servizio civile da 5902 a 5459 euro ed un corrispondente risparmio aggregato di 8.860.000 euro per il Fondo Nazionale per il Servizio Civile;

ritenendo

che la tassazione gravante sul servizio civile nazionale equivalga comunque ad una partita di giro, posto che le minori entrate Irap verrebbero compensate da una parallela riduzione della spesa pubblica;

invita il Governo

a porre allo studio la cessazione dell'imposizione dell'Irap sui contratti concernenti i giovani impegnati dal servizio civile nazionale.

On. Rivolta Erica

Sec. VACCARE

On. Molteni Nicola

Sec. CARAVAGNA

G/3066/253/506

AS 3066

ORDINE DEL GIORNO A.C. 4829-A

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

L'Assemblea,

esaminato il provvedimento in titolo e considerata la disciplina di revisione della normativa pensionistica, volta a posticipare l'accesso alla pensione;

valutate, in particolare, le finalità di cui all'articolo 24, comma 27, del provvedimento stesso, relativamente all'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi in favore dell'incremento occupazionale di donne e giovani;

tenuto conto ricordato che insieme a giovani e donne necessitano di politiche mirate anche i soggetti cosiddetti a "rischio di esclusione sociale", ovvero lavoratori e lavoratrici *over* 40-50 anni, che si trovano in stato di disoccupazione o in mobilità;

preso atto che, alla luce dell'allungamento dell'età pensionabile, per tali soggetti è ancora più impellente la ricollocazione lavorativa;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l'opportunità di prevedere la concessione di un credito di imposta in favore dei datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge n.223/1991.

Sen. VACCARI

Sen. GARAVAGNA

Vaccari
Garavagna

G/3066/254/5e6

STO SENATO 3066

AR

**Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici**

Ordine del giorno

STO
La Camera

- ✓ Attestato che il Governo con il Decreto Legge 201/2011 recante "*disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" intende aumentare la fiducia degli investitori finanziari nello Stato italiano e che la finalità del provvedimento legislativo adottato si fonda primariamente sulla finalizzazione di nuove misure d'imposta;
- ✓ Considerato che all'interno del Decreto Legge 201/2011 la revisione dell'imposizione sulle abitazioni e sui fabbricati rappresenta senza dubbio uno dei punti fondamentali del provvedimento e che tale nuova imposizione comporterà inevitabilmente un maggiore sacrificio tanto per i cittadini, che vedranno aumentata la pressione fiscale, quanto per i comuni;
- ✓ Ricordato che il processo di revisione federalista iniziato nel 2009 con l'approvazione da parte del Governo della Legge Delega n.42 ha rappresentato senza dubbio un percorso di assoluta valenza e strategica importanza per il riesame del sistema di fiscalità dello Stato italiano e che, tra i diversi provvedimenti previsti, la riforma ha introdotto anche, all'interno del federalismo municipale, il principio innovativo della territorialità dei gettiti della compartecipazione;
- ✓ Considerato che nella prima versione del decreto sul federalismo municipale, il testo prevedeva una compartecipazione diretta dei comuni al gettito dell'Irpef generata sul proprio territorio comunale pari al 2% e che tale misura è stata successivamente corretta con la compartecipazione del gettito Iva, calcolata a livello di singola Regione la quale provvede successivamente a devolvere ai singoli Comuni e sulla base del numero di abitanti, la quota comunale di compartecipazione;
- ✓ Esaminato che la devoluzione del gettito Iva su base regionale presenta notevoli difficoltà, sia per la manifesta complessità di calcolare il gettito derivante dal processo che genera l'Iva, sia perché la quota del gettito derivante risulta estremamente variabile e legato più al processo macro economico che allo specifico territorio, rendendo in questo senso più complesso per gli enti locali stabilire l'esatto ammontare della quota di compartecipazione da inserire nel bilancio comunale in sede di pianificazione e programmazione economica;

G/3066/255/5e6

Impegna il Governo

A considerare la necessità di modificare, al Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 4 dell'articolo 2, prevedendo nuovamente ai Comuni l'attribuzione di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento, in luogo dell'attuale compartecipazione Iva.

On. Isidori

GRASVAGLIA

On. bIttonci

VACCARI

On. Montagnoli

On. Simonetti

On. Forcolin

(Pavoni)
VACCARI

G/3066/255/5e6

EP

AC 4829

A. S. 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

IL SENATO

esaminato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 4 introduce detrazioni di carattere strutturale per interventi di ristrutturazioni edilizia, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali;

in particolare i commi da 1 a 3 introducono a regime la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali del 55% in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, rendendo strutturale al 36% la medesima agevolazione per gli anni successivi;

in Commissione è stato approvato un emendamento che estende l'applicazione delle agevolazioni anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

un'ulteriore estensione delle agevolazioni all'acquisto di mobili per arredamento, prodotti in Italia e realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, creerebbe benefici sostanziali sia all'ambiente sia al settore del mobile e dell'arredamento, sostenendo concretamente il settore e l'indotto ad esso connesso;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per poter estendere le agevolazioni fiscali della detrazione IRPEF del 36% anche alle spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati *Made in Italy* realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.>>

Lanzarin

GARAVAGLIA Gianni

Togni

VACCARI Vito

G/3066/256/5e6

320

WM

A. S 3066

A.C. 4829-A

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, IL SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- preso atto che questo Governo ha deciso in maniera quanto meno inopportuna di applicare l'imposta municipale propria anche sugli immobili adibiti ad abitazione principale;
- considerato che in Italia il 70 per cento dei cittadini è proprietario della casa in cui risiede, a testimonianza dell'alto valore anche culturale che "il mattone" riveste;
- considerate le difficoltà economiche nel procedere con l'acquisto dell'abitazione, determinate dal periodo di crisi che il nostro Paese sta vivendo, le difficoltà nell'accedere ai mutui da parte delle famiglie e gli altri costi per le perizie e per gli atti notarili necessari per l'acquisto e per la stipula dei contratti di mutuo;

impegna il Governo

a prevedere che le spese notarili correlate alla stipula dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa e per la ristrutturazione delle medesima siano a carico dell'istituto di credito mutuante.

On. D'Amico

GARAVAGLIA

VACCARI

G/3066/257/5e6

EP

A.C.N. 4829-A
453066
Ordine del Giorno

IL SENATO

La Camera, premesso che,

le drammatiche conseguenze delle calamità alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatesi negli ultimi anni in quasi tutte le aree del Paese, oltre ad evidenziare la nota precarietà del nostro territorio, hanno anche messo in luce la necessità di porre in atto delle serie azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico;

la pericolosità e i danni diffusi si manifestano, peraltro, anche a seguito di eventi non particolarmente intensi ma localizzati in aree fortemente urbanizzate e vulnerabili le cui cause sono, fra l'altro, da imputare alla inadeguatezza del reticolo idraulico urbano e secondario nonché ad uno sviluppo urbanistico impetuoso che, in sinergia con la contrazione complessiva del presidio agricolo, aumentano consistentemente il rischio idraulico;

il fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza complessiva delle situazioni di dissesto del territorio nazionale appare essere quasi imponente, si calcola un ammontare di 44 miliardi di euro, di cui 27 per l'area del Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il patrimonio costiero;

Risulta altresì evidente che se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

per garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, andrebbero individuate specifiche disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo basato sul principio della sussidiarietà,

impegna il Governo,

ad intraprendere specifiche iniziative, anche di natura normativa, volte a prevedere l'istituzione di un regime assicurativo, in particolare fondato sui seguenti criteri direttivi:

copertura assicurativa obbligatoria del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, con esclusione dei fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo stata presentata la domanda di finizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori;

copertura dei rischi derivanti da tipologie di calamità naturali quali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni;

copertura dei danni che presentino caratteristiche di catastrofalità ai sensi delle norme vigenti;

G/3066/258/506

312

correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

definizione dei parametri cui far riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;

previsione di franchigie, limiti di indennizzo e misure di agevolazione fiscali.

ALESSANDRI

GARAVAGLIA

VACCARI

2020/12

Vaccari

G/3066/258/5e6

WM

A.C. 4829-A AS 3066

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, IL SENATO

- esaminato il provvedimento in titolo;
- valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;
- valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;
- considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro; il Governo ha poi modificato la disposizione, attraverso un emendamento, stabilendo che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- ritenuto opportuno che sia il comune a modulare la detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale;

impegna il Governo

a far sì che sia il comune a modulare importi e beneficiari della detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale, in modo da dare il giusto margine di discrezionalità all'ente, che deve poter impostare liberamente la propria politica fiscale.

On. GARAVAGLIA
VACCARI

Carrozzini
Vaccari

G/3066/259/506.

6/3066/260/5 e 6

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 99 della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 5, 20, 22 e 23, comma 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 4, commi 2 e 3, 5, comma 2, 14, 15, comma 5, e 70, comma 4;

Visto l'Ordine del Giorno n. 9/4829-A/20 della Camera dei Deputati, discusso nella seduta dell'Assemblea n. 562 del 16 dicembre 2011 ed accolto dal Governo, le cui premesse e considerazioni devono intendersi quivi integralmente richiamate e condivise;

Viste le modifiche apportate dalla medesima Camera, in sede di conversione parlamentare, all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in piena coerenza con l'indirizzo interpretativo formulato con il citato Ordine del Giorno;

Ritenuto che tali modifiche rendano comunque necessario confermare, anche da parte del Senato della Repubblica, l'esigenza di sollecitare il Governo, nonché il Presidente e il Segretario generale del CNEL, ad adottare ogni iniziativa tesa alla piena ed incondizionata applicazione, anche presso il Segretariato generale del CNEL, del principio generale dell'ordinamento di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e controllo dei risultati, da una parte, quelle di gestione amministrativa e contabile dall'altra;

Considerato che il regolamento interno previsto dall'indicato articolo 20 della legge n. 936 del 1986 possa disciplinare soltanto «l'attività del Consiglio», cioè dell'insieme di tutti gli organi collegiali (assemblea, ufficio di presidenza, commissione speciale per l'informazione e quattro commissioni istruttorie) in cui si articola la componente elettivo-rappresentativa del CNEL, non anche l'organizzazione e il funzionamento del relativo Segretariato generale, al cui vertice è preposta una qualifica apicale del pubblico impiego nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, "sentito" il (solo) Presidente del CNEL, a sua volta nominato con pari procedura, senza alcun coinvolgimento di altre istanze rappresentative;

Ritenuto, in piena sintonia con la Camera dei Deputati, che lo strumento del regolamento c.d. "indipendente" (di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400) sia il più idoneo a disciplinare tale materia, nel rispetto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

impegna il Governo

ad adottare una specifica regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato generale del CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Presidente e il Segretario generale del CNEL medesimo, al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo, nonché per ispirare la gestione delle relative risorse ai canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

IRELATORI
331

Antonio Di Pietro
(ADP)